

# NOTIZIE

della chiesa della SS<sup>ma</sup>. Trinità di Magione

IN PALERMO

E DEL S. R. M. ORDINE COSTANTINIANO


DI S. GIORGIO IN SICILIA

in essa chiesa appartenente

*con note*

**PER UN CAVALIERE DEL MEDESIMO ORDINE**

SECONDA EDIZIONE CORRETTA E MIGLIORATA



PALERMO, TIPOGRAFIA DI BARCELLONA  
1852.

Magione maison

P. 5.  
Etablissement qui remonte à 1150.  
a appartenu aux chevaliers Teutons

Santa Maria della Imperlata

Sainte Marie ornée de perles, à cause du cadre  
incrusté de perles -

P. 7.

L'abbaye de la maison donnée en 1786. à l'ordre  
militaire Constantinien de S. George

P. 9.

L'Eglise ainsi qu'elle a été décrite par le Duc de  
Serradifalco en de style byzantin, comme celle de la  
Mastoranas la chapelle du Palais, le Dome de monreale  
pte Marie des Miracles à S. Cataldo et autres

Elle consiste en trois nef / soutenue par des colonnes  
avec trois porten

Decrite par Rocco Pirri Italia Sacra  
par Cannizzaro et autres

Tomber en relief de chevaliers Teutons - leurs  
armoiries et leur croix se voient de chaque côté de la  
grande porte de la première entrée et autre part.

## AVVERTENZA A CHI LEGGE



Egli è uopo, scrivea il cardinal Mazzarini nella sua politica, rinnovellare a quando a quando nella propria persona l'opinione de' meriti, e dell'onore. Quantunque la chiesa della Magione in Palermo per assai memorie, vicende, e decorazioni antiche, e nuove celeberrima, e più l'ordine di San Giorgio del gran Costantino, cui essa chiesa oggi appartiene, il più famoso ordine per origine imperatoria, per magistero sempre sovrano, per fatti, per privilegj, per esenzioni di ogni maniera, e per continuata nobile esistenza illustrissimo, non avesse mestieri, in quanto a sè, di recare al fatto quel mazzariniano documento; nondimeno, per peculiari ragioni di oggidì, gli stessi chiesa ed ordine debbono questa volta a documento siffatto condursi. Si è scoperta in alcuni ignoranza sì

dell' una, che dell' altro, onde un parlarne in modi di sformati concetti. Da ciò un non sentirne in tutta esattezza, massimamente dell' ordine Costantiniano, che è pur Reale, per le tante prische e recenti pertinenze alla corona de' nostri Re, come da ciò stesso un opporre comechessosse. Ecco il motivo del venire a stampa queste notizie con note, comechè di altrui mano, per me, credo accoucio, a produrle, perchè membro di quest' ordine. Pur non sono, che lievi schizzi, ma quanto bastano al mio intendimento; che in essi poi non manca quasi nulla, comechè in sunto, della storia e del giure. Io non diviso di attaccar brighe, ma sibben di mettere in mostra, e sostenere quello, che spetta al mio ordine, a me oltre modo carissimo. In fatti, e dritti ben fondati, e Reali, io veggionmi sin d' ora dispensato di rispondere a ciò, in che qualcheduno mi vorrebbe appuntare. Abbia tu in grado, o lettore, questa mia qualunque fatica, e sta stano.

## PARTE PRIMA



Notizie sulla chiesa della S. Trinità della Magione  
dell'ordine Costantiniano in Palermo.

---

### § 1.

**U**l nobile, e benemerito Matteo Ajello da Salerno, che fu gran cancelliere del siculo regno, sedendovi nel trono i due Guglielmi I e II., fondava primo lo stabilimento, per nome oggi la Magione, ed il monastero delle Benedittine di Santa Maria della Imperlata, così detta, perchè n'era il quadro intersiato di perle. Questo monastero è volgarmente chiamato del Cancelliere, in memoria del pio institutore.

Or detto stabilimento pel benemerito Ajello, eretto intorno al 1150, venne la prima volta monastero per li Cisterciensi, ove nell'anno 1194, ci si appresenta primo abate, un religioso, per nome Ludovico; come abbiamo dalla bolla del Pontefice Innocenzo III., riferita dagli scrittori Fazello, Inveges, Mongitore, ed altri.

I due Guglielmi fecero dono dei beni ai

Cisterciensi ; e l' imperatore Federico Barbarossa lasciava una grata ricordanza di sè, nello arricchire di buoni fondi cosiffatto monastero: il quale, per particolari vicende di questi monaci, era poi trasmesso in possedimento a' nobilissimi cavalieri dell' ordine ospedaliero di Santa Maria di Gerusalemme dei Teutonici, sotto la regola di Santo Agostino.

Il primo di essi cavalieri qua venuti fu un fra Gerardo. Esistendo i medesimi alla Magione, ampliaron di essa le rendite, e i privilegj in modo veramente mirabile, estendendo la loro esistenza, e beni in quasi tutte le provincie di Sicilia, ed in Calabria ; come si scorge dalle chiese da esso ordine occupate, sotto il nome di Mansioni, o Magioni.

I cavalieri Teutonici tennero questa di Palermo, sino al cadere dell' anno 1491 ; conciosiachè nell' anno 1492, per bolla del Sommo Pontefice Innocenzo VIII, del 2 maggio 1492, fu convertita in abadia ecclesiastica, con un sufficiente numero di cappellani, per la sacra salmodia ed officatura; siccome fu rinvenuto nelle sacre visite da tutti i Regj visitatori, venuti in Sicilia, e dall' ultimo di essi monsignor De-Ciocchis. La Santa Sede intanto spediva agli abati della Magione bolle a maniera di *nullius*, statone primo abate com-

mendatario Roderico Lenzuoli, detto Borgia, cardinal di santa chiesa, poscia sommo Pontefice, col nome di Alessandro VI (1).

## § 2.

Nell'anno 1786 la Maestà del Re Ferdinando III, in forza pure della bolla *militantis ecclesiae regimini* del sommo Pontefice Clemente XI, dell'anno 1718 a 26 maggio, diede tutto il rendale dell' abadia della Magione, con altri pingui fondi, cioè l' abadia Cisterciense di Santa Maria di Altofonte, con i paesi di Parco, e Partinico, l' abadia dell' ordine stesso di san Cristoforo, di Palazzo Adriano, e l' altra di Prizzi, come i fondi Renda, Lupotto, Gurgo, Pomo, Godrano, Scopello, Lupo, Ficuzza, Cappelliere, Pianotto, e procura di Bisacquino, ossia il detto comune con tutti i fondi, e censi, in esso territorio esistenti, al nobilissimo, ed antico, sacro, religioso, angelico, militar ordine Costantiniano di San Giorgio, sotto la regola di San Basilio magno: del quale, per diritto ereditario della famiglia Farnese Sovrana di Parma, Piacenza, e Castro, i nostri sovrani sono i perpetui Gran Maestri.

La chiesa della Magione essendo convertita

in conventuale Costantiniana, li cappellani di essa furon messi a fra cappellani dell'ordine stesso. Essi vennero compartiti nel seguente modo, cioè:

Rettore,

Sottoretto, e decano,

Cavalieri cappellani numero sei,

Detti sopranumeri numero quattro,

Detti secundarj, che possono essere diaconi, suddiaconi, o chierici numero sette; oltre dei semplici chierici, non rivestiti del grado di cavalieri, dei sagristi, e degli inser-vienti secolari, che non son di vero servienti dell'ordine.

Il rettore è il legittimo capo della chiesa della Magione.

Per privilegio speciale i cavalieri ecclesiastici li conservarono la mozzetta pavonazza, in vece della cilestre, prescritta dagli statuti Costantiniani, perchè ne erano in possesso.

Cancelliere di officio alla Magione è oggi D. Vincenzo cav. Marzucco.

Il primo dei commendatori Costantiniani della Magione fu il serenissimo infante D. Genaro principe delle due Sicilie, in un venerando gran croce dell'ordine; avendo ei li spedito di sè il ritratto, che fu messo in mostra nell'aula capitolare di detta Magione: il qual principe ces-



sato a'vivi, fu investito della commenda il Real principe di Salerno Don Leopoldo, venerando gran croce, e contestabile Costantiniano.

La chiesa siccome è stata descritta dal duca di Serradifalco, è di stile bizantino; appunto come compongonsi la chiesa della Martorana, la cappella del R. palazzo, il duomo di Morreale, Santa Maria de' miracoli a San Cataldo, ed altre. Essa risulta di tre navate, sostenuta da colonne con tre porte al di fuori: arricchita in uno da insigni reliquie. Fu descritta dall'erudito Rocco Pirri nella sua Sicilia sacra, da Cannizzaro, e da altri.

Contiene le lapidi sepolcrali a rilievo dei cavalieri Teutonici, de' quali gli stemmi o croci tuttora si vedono ai lati della porta maggiore del primo ingresso, ed altrove.

Correndo l'anno 1818, e reggendone l'amministrazione il marchese D. Giuseppe Ruffo, egli avvisando, che il tipo antico dovesse meglio affarsi alla bellezza moderna, intese a rimodellare quel vetusto tempio; e quindi ne risecò le pitture, i mosaici, gli stemmi, i trofei, e le vestigia normanne così, da non vedervi quello, che offriva materia alla descrizione, lasciatacene da' nostri patrij scrittori; e solo qualche traccia se ne discuopre ora nelle croci della consagrazione, nel quadro di santo Luca, e nelle molteplici colonnette del *Te*.

Però le arti moderne ci mostrano in quel santuario il bel dipinto della flagellazione di G. Cristo, egregia opera del cavaliere Giuseppe Platania (2).

### § 3.

Dal fin qui, pure in iscorcio riferito, si deduce, che giurisdizione, comechefosse, non ha esercitato alla Magione alcun prelato, all'infuori del proprio; che fu nel principio l'abate regolare, dopo il precettore de' Teutonici, poscia l'abate secolare, ed oggi immediatamente il gran priore Costantiniano, Monsignor Naselli, secondo le norme della bolla del sommo Pontefice Clemente XI. *militantis* del 1718, come pure pel breve del Papa Benedetto XIII del 1725 *in apostolicæ dignitatis*, e per dritto Regio.

La sacra visita alla Magione è stata eseguita dalli Regj visitatori, senza che nessun'altro potesse ivi farla, poichè essendo Costantiniana, e sotto alla immediata protezione, e podestà de'Re, non può nessuno estraneo prelato visitarla. Ciò a mente de' canoni, e delle osservanze nel regno.

La chiesa oggi della Commenda gode di uno specialissimo privilegio, sopra tutte le chiese dell' orbe cattolico, cioè la solenne annuale processione del *Corpus Domini* che si fa

capo da essa, e termina alla cattedrale: per il che l'arcivescovo di Palermo, con tutto il suo capitolo, e clero, collegio dei reverendi parrochi, e loro cappellani sacramentali, non che tutto il corpo dei padri de' monasteri, una a tutte le compagnie, confraternite, collegj, seminarj, e comunità di chierici, di monaci, e di frati si portano nel giorno del *Corpus* alla stessa chiesa, per renderne più pomposa la sacra funzione. Ma il più marcabile si è, che per tale solenne funzione i nostri Sovrani vi si recano in gran gala, insieme a' principi della Real famiglia, a' gentiluomini di camera, a' maggiordomi di settimana, ai Costantiniani tutti, ed ai generali de' Reali eserciti, per associare il SS<sup>mo</sup> Sacramento sotto il baldacchino; le cui aste sono sostenute da' senatori di questa città.

Al detto debbesi aggiugnere, che la domenica infra l'ottava del Santissimo, i cavalieri Costantiniani, conservando i principj de' Teutonici, ne fanno di sera la processione. Or siccome i canonici del duomo di Palermo contrastavano a' cappellani della Magione l'uso delle insegne ecclesiastiche, le quali erano state in loro anche riconosciute da monsignor Jordì Regio visitatore; così S. M. il Re con apposito dispaccio ordinò, che fossero i Costanti-

niani, e loro ecclesiastici mantenuti nel loro possesso, ed a quei del duomo, che non li molestassero.

Questa chiesa ebbe il privilegio, di fare la processione di S. Agata, con trasportare la bara della Santa fino alla chiesa della stessa, detta le Corrugie, tra i monasteri di Santo Vito, e San Giuliano.

Conserva presso di sè le congregazioni denominate.

1. Di Maria SS<sup>ma</sup> Addolorata, dentro la medesima chiesa, in una cappella a sfondo; ove si venera di tutto rilievo in marmo la immagine della Vergine SS<sup>ma</sup>, con il Cristo sulle ginocchia; arricchita la stessa cappella d'insigni reliquie, oggi in grandissima venerazione. Vi si celebrano anche le feste dell'Addolorata, al venerdì di passione, ed alla domenica di settembre, con gran concorso di popolo, preceduta la prima da un settenario, e la seconda da sette venerdì, e novena. Nella stessa cappella ha il padronato l'illustrissima famiglia spagnuola Monroy, de' principi di Pandolfina, siccome attestano le lapidi sepolcrali, che vi esistono.

2. Del SS<sup>mo</sup> Crocifisso nell'interno del secondo cortile. Ella è tutta a stucchi dorati, e vi esiste ancora il vetustissimo quadro

del Crocifisso sopra legno; a' piedi del quale mirasi inginocchiato in atteggiamento di preghiera un cavaliere Teutonico, vestito dell'abito capitolare.

3. La terza in fine è nel primo atrio all'entrare in chiesa, ove con molta edificazione si raduna il ceto de' pescatori, per operarvi gli atti cristiani.

Tutte e tre queste congregazioni sono coltivate dal clero Costantiniano, qual debbe esistere in detta conventuale, e collegiale chiesa.

Oltre le feste comuni a tutte le chiese cattoliche, con particolarità si festeggiano in questa chiesa della Magione;

Il 23 aprile S. Giorgio martire, qual patrono della stessa chiesa, e del Real ordine Costantiniano, cui essa appartiene;

Il 30 maggio S. Ferdinando Re di Castiglia.

L'una e l'altra festa si fa per espresso decreto di S. M. il Re Ferdinando I, di felice ricordanza;

Il 27 dicembre S. Stefano protomartire, di cui si venera un prezioso quadro in legno, senza conoscersene l'autore, e si espone una grandiosa reliquia dello stesso Santo;

Il 4 maggio, e 14 settembre di ogn'anno si festeggia la Santa Croce, patrona principale del proprietario oggi della medesima chiesa, che

è l'ordine Costantiniano, in rammemorazione sempre delle miracolose comparse di essa croce a Costantino il grande.

A 8 settembre gran festa con musica, e panegirico per la Madonna SS<sup>ma</sup>, detta Alemanna, il di cui quadro in diaspro si venera sull'altare maggiore, quello medesimo, che fu trasportato dai Teutonici in Palermo.

In ogni terza domenica di mese poi si fa l'esposizione del SS<sup>mo</sup> con messa cantata (3).

#### § 4.

Questa chiesa della Magione al pari, che la madre chiesa di Palermo, e la cappella palatina, è indipendente da ogni altra giurisdizione, il cui rappresentante non sia il proprio superiore; imperocchè siccome sono dipendenti detta chiesa madre di Palermo dall'arcivescovo, e quella primaria Regia di Palazzo dal cappellano maggiore; così la chiesa della Magione dipende immediatamente dal gran priore dell'ordine Costantiniano, che ne commette le veci solo al rettore, lì vero superiore.

Nel 1826 il grande giubileo fu solennemente celebrato dall'Ecc<sup>mo</sup> Signor marchese delle Favare, luogotenente del Re, che con tutti

i gentiluomini della Real camera, generali dei Reali eserciti, alti funzionarj, ed impiegati dello stato, funzionando il Regio capitolo della Real cappella, nel giorno 15 marzo 1826, venne in detta conventuale Costantiniana chiesa, ad adempiere una delle tre visite, ingiunte al lucro di esso giubileo.

Attaccato a detta chiesa è il grandioso edificio dell'antico monastero Cisterciense, a tre cortili; leggendosi ivi in uno dei principali portoni sopra, *equitum mansionis*, e sopra l'altro di essi, *clericorum mansionis*.

Nell'attuale stato in una porzione di cotale edificio stanziano il rettore, e collegiali ecclesiastici; l'altra è destinata per abitazione del commendatore, avendo luogo in questa l'archivio, la contabilità, ed altre officine; come pure ci abitano qua e là assai persone, addette al servizio della medesima commenda.

Altra porzione di casamento ivi è destinata all'ufficj della Inquisizione (4).

## § 5.

Per rendere di maggiore diletto ai nostri lettori questo opuscolo, lo arricchiamo delle seguenti cronologiche notizie, riguardanti coloro, che hanno amministrato la casa, e chiesa della Magione.

*Dei Cisterciensi*

Il solo nominato Rev<sup>mo</sup> abate Ludovico.

*Dei Cavalieri Teutonici**i precettori*

- 1202. Fra Gerardo
- 1212. Fra Giordano
- 1215. Fra Teodorico
- 1225. Fra Corrado
- 1235. Fra Enrico da Taranto
- 1237. Fra Federico, e Fra Diatrigo
- 1239. Fra Giovanni Colb
- 1248. Fra Todino de Micilburg
- 1260. Fra Giovanni de Walehon
- 1265. Fra Terino de Pafnihouyn
- 1266. Fra Sas Haurin
- 1270. Fra Florenzio de Holante
- 1281. Fra Nicola de Tuynto
- 1285. Fra Federico de Bola
- 1287. Fra Federico de Bolay
- 1290. Fra Enrico de Bolandia.
- 1292. Fra Enrico de Mes de Loren ,  
e Fra Enrico de Tyerbach
- 1295. Fra Sibotto
- 1299. Fra Guglielmo de Liningen, e Fra  
Enrico de Bolandia



1301. Fra Brucardo de Hasemburch  
 1302. Fra Guglielmo  
 1304. Fra Roberto de Precina  
 1308. Fra Guglielmo de Linchinich  
 1312. Fra Federico de Valdemberch  
 1322. Fra Guglielmo Cuc  
 1324. Fra Enrico de Mesem  
 1337. Fra Tommaso de Tirpe  
 1345. Fra Giovanni de Bugherg  
 1349. Fra Giovanni de Mingimberk, e  
       Fra Giovanni de Busdal  
 1351. Fra Enrico  
 1352. Fra Ermanno Rays  
 1367. Fra Olerico de Omalesten, e Fra  
       Guglielmo de Bruchusen  
 1384. Fra Corrado de Liegi  
 1390. Fra Sifredo de Wemghen  
 1393. Fra Federico de Buthberch  
 1399. Fra Nicola d' Austria  
 1403. Fra Godino Hosentim  
 1408. Fra Federico de Herburch  
 1416. Fra Federico de Bechomer, e  
       Fra Pietro de Brimis  
 1423. Fra Giorgio de Guelvelt  
 1429. Fra Michele Desceniem  
 1435. Fra Giovanni Flelio  
 1436. Fra Ortolfo Zugenrunt  
 1439. Fra Giovanni Colos

1442. Fra Guglielmo Beliam  
 1455. Fra Enrico Maysprung  
 1471. Fra Enrico Hoëmeister.

*Dell' abazia*

*abati del clero secolare*

1492. Rodrico Borgia, della santa chiesa romana cardinale, poscia sommo Pontefice col nome di Alessandro VI,  
 1495. Serenissimo principe D. Alfonso di Aragona  
 1522. Girolamo Carroz  
 1559. Girolamo Bologna  
 1562. Giovanni Bezera  
 1578. Simone Tagliavia, cardinale della santa romana chiesa  
 1597. Ludovico Madruzio, cardinale della santa romana chiesa  
 1601. Giannettino Doria, cardinale della santa romana chiesa  
 1643. Tommaso Doria  
 1644. Ser<sup>mo</sup> principe D. Giovannid'Austria  
 1681. Carlo Pio, cardinale della santa romana chiesa  
 1689. Carlo di Lorena

1723. Fra D. Antonio Flono de Cordova, arcivescovo di Valenza.
1725. Monsignor D. Giovanni Branciforti, e Borgia, prelado domestico di Sua Santità
1747. Monsignor D. Matteo Trigona, vescovo di Zermanopoli, ed assistente al soglio pontificio
1757. Eminentissimo cardinale D. Antonino Branciforti, de' principi di Scordia, arcivescovo di Tessalonica

*Della R. commenda dell' ordine di San  
Giorgio Costantiniano*

COMMENDATORI

1786. S. A. R. principe delle due Sicilie D. Gennaro di Borbone, e Lorena, gran croce di detto ordine
1799. S. A. R. il principe delle due Sicilie D. Leopoldo, principe di Salerno, cavaliere gran croce, e gran prefetto Costantiniano (5).

## § 6.

GRAN MAESTRI COSTANTINIANI DELLA CASA BORBONICA  
PER LINEA FARNESE.

1734. Carlo III dei Borboni , Re di Napoli, e di Sicilia, Duca di Parma, Piacenza, e Castro; il quale per la successione al trono delle Spagne, e delle Indie , rinunzia al suo Real figlio Ferdinando il gran magistero Costantiniano.
1759. Ferdinando IV di Napoli, III di Sicilia , ed al 1815 intitolato I del regno delle due Sicilie
1825. Francesco I
1830. Ferdinando II felicemente regnante

*Gran priori di esso ordine di San Giorgio  
Costantiniano.*

1767. Monsignor D. Nicolò Caracciolo, arcivescovo di Otranto, priore della Reale chiesa di Bari, primo gran

priore del nostro ordine, nel regno delle due Sicilie

1777. Monsignor D. Serafino Filingeri de' principi di Arianello, arcivescovo di Palermo, poscia di Napoli
1783. Monsignor D. Filippo Lopez Royo, de' duchi di Taurisano, presidente di Sicilia
1802. Cavaliere sacerdote D. Luigi Elefante, canonico della cattedrale di Napoli, vice gran priore
1805. Gran priore, monsignor D. Giuseppe Garrano, arcivescovo di Trajanopoli, confessore del Re Ferdinando III
1819. Detto, monsignor D. Gabriele Maria Gravina, de' principi di Montevago, grandi di Spagna, arcivescovo di Militene, cappellano maggiore di Sua Maestà
1824. Monsignor D. Giovanni Angelo La Porta, vescovo di Termopoli, confessore di S. R. M. Ferdinando I, vice gran priore
1840. Gran priore, monsignor D. Pietro Naselli, de' principi di Aragona, grandi di Spagna, arcivescovo di Leucosia, cappellano maggiore di S. M. il Re N. S.

*Visitatori vicarj del gran priore in sulle chiese*

*Costantiniane di Palermo*

1837. Monsignor vescovo D. Pietro d'India

1841. Monsignor vescovo D. Epifanio

Turrisi

Ambidue vicarj in Palermo del cappellano maggiore (6).

§ 7.

*Chiese dipendenti dalla Costantiniana .*

*Commenda della Magione*

Nella città di Sicilia San Giovanni dei leprosi , antico spedale Teutonico

Reale chiesa, e compagnia di Santa Maria di Gesù, nel piano di Sant' Anna la Misericordia

Reale chiesa, e beneficio di Sant' Antonio dentro la dogana

In Messina la chiesa di Santa Maria dell' Alemanna, cui è annesso l'antico convento de' Teutonici, oggi , l'una e l'altro ridotti a conservatorio, detto Sant'Angelo de' Rossi, che

va mantenuto sullo stato discusso dell'amministrazione di detta commenda della Maggiore in Palermo

Nella città di Paternò Santa Barbara

Nella città di Noto la SS<sup>ma</sup> Trinità

Nella terra di Avola le due chiese di San Leonardo, e di Santa Elisabetta

In Geraci Santa Maria l'Alemanna

Nella città di Polizzi la SS<sup>ma</sup> Trinità

Nella città di Corleone Santa Elisabetta

Nella città di Castronovo Santa Maria dei miracoli, e Sant' Andrea

Nel feudo di Margana la SS<sup>ma</sup> Trinità

Nella città di Girgenti S. Giovanni in Civita.

Delle prefate chiese, e mansioni si sono perdute le rendite; le quali però si spera, che, facendola ora da fiscale della reale, e magistrale deputazione S. E. il sig. commendatore D. Pietro d'Urso, ministro segretario di stato delle reali finanze, si possano ricuperare, per erigersi in commende dell'ordine Costantiniano, e provvederne i cavalieri del medesimo. Appunto, perchè essendo quest'ordine non mera decorazione, ma vera regolare milizia, tanto ha mestieri di commende e di altri stabilimenti, quanto esso per loro vieppiù si estende, e si afforza al suo scopo, cioè alle guerre contro agl'infedeli, ed alla carità (7).

## § 8.

*Commende in Sicilia di patronato dell' ordine C.,  
e loro rendale nell' attuale stato*

In Palermo la Santissima Trinità di Maggiore ducati 146,249, 29 ; permutata così in commenda Costantiniana al 1786.

Ivi S. Francesco, ducati 490; permutata nel modo stesso al 1787.

Santi Apostoli Pietro, e Paolo di Itala, Aly, e Roccalumera in provincia di Messina, ducati 2610; permutata come sopra al 1787.

*Dette Commende di patronati di particolari  
con rendite rispettive.*

Sant' Antonino arcivescovo di Firenze in Caccamo, provincia di Palermo, della famiglia de Spuches, con la esistenza di altre quattro chiese nei fondi; come in notar Ruo di Napoli a 22 gennaio 1831. Esse chiese sono:

Maria SS<sup>ma</sup> Immacolata

Santa Maria la Nuova

San Felice



**San Giovanni Li Greci.**

**Rendita ducati 850.**

**SS<sup>mo</sup> Salvatore della famiglia Rostagni in provincia di Palermo ; fondata a 16 agosto 1782. Rendita ducati 179, 50.**

**Santo Stefano di famiglia Zerilli in Milazzo , provincia di Messina ; fondata a 8 luglio 1763. Rendita ducati 269, 60.**

**San Girolamo di famiglia Omodei di Augusta, provincia di Noto; fondata a 20 agosto 1788, avente una chiesa. Rendita ducati 445.**

**S. Ferdinando di famiglia Barrile in Caltanissetta; fondata a 12 marzo 1807. Rendita ducati 378, 05.**

**S. Ferdinando di famiglia Oddo, in provincia di Girgenti. Rendita ducati 400 , come in notar D. Raffaele Ruo di Napoli.**

*In corso di fondazione per i signori*

**Lanza principe di Trabia**

**Marchese Forcella**

**Principe Pandolfina**

**Mantegna Bergio**

**Principe Giardinelli**

**Principe di Rodales Wilding**

**D. Pietro Riso Barone di Colobria**

**D. Carlo Di Benedetto barone de'Zuccari(8).**

## PARTE SECONDA



Notizie dell'ordine di S. Giorgio Costantiniano

---

## § 1.

**L**insigne militare, e religioso ordine di S. Giorgio Costantiniano, è stato da gravissimi autori ricisamente dimostrato, aver sortito origine dallo imperatore Costantino il grande. Fra gli antichi di cotali autori campeggia Eusebio di Cesarea, statone testimonio di vista, e di udito, e tra' moderni un Baronio, che esaminato bene il punto, a cosiffatta origine aderì. Il gran critico Onorato di Santa Maria la sostiene con invitti documenti, e ragioni. Anche papi, come Paolo III, e Giulio III, e la romana ruota affermano, e spacciano all'orbe universo una cosiffatta nobile origine del nostro ordine. È da vederne in Musenga su' cavalieri Costantiniani al tomo secondo. Or dunque Costantino impartita la pace al cristianesimo, volendo lasciar perpetua memoria della croce, che gli apparve sì a Noyon in Francia,

che in Roma, pria della sconfitta da lui data all'imperatore Massenzio: oltre di aver fatto costruire il labaro, un grande vessillo col segno in alto della croce, e nome ivi di Cristo, cui diè in custodia a cinquanta primi dei suoi, da condurlo a stimolo di vittorie; fece comporre croci d'oro, e di gemme, smaltate di rosso, in forma quadrata, che ei appese al collo dei principali cavalieri de' suoi eserciti; siccome han lasciato scritto S. Girolamo, e S. Ambrogio.

Mettendo a balia degli eruditi tutte le controversie, che possonsi muovere intorno alle particolarità di questi fatti; asseriamo, quest'ordine aver fiorito sotto il regno de' più antichi imperatori Bizantini, come pruovano Onorato di S<sup>ta</sup> Maria, ed il Musenga, appoggiandosi a molti monumenti, e bolle pontificie; onde lo immortale Tasso dettò di un cosiffatto ordine al canto IX stanza 92:

*Son cinquanta guerrier, che in puro argento  
Spiegan la trionsal purpurea croce:*

alludendo alli 50 gran croci Costantiniani, che portavano il sacro labaro.

Noi però descriveremo l'ordine, come oggi fiorisce. I Flavj Angeli Comneni discendenti per più linee dal menzionato Costantino, e prin-

cipi di Macedonia, Tessaglia, e di altri stati, ricoveraronsi, dopo le sostenute invasioni dei turchi, in Italia or in braccio a' papi, or nel veneto stato, e finalmente in Parma. Quivi l'ultimo di tali principi Giovanni Andrea menava, al cader del seicento, vita onorata, e molto riverita dal Duca Francesco. In Giovanni Andrea a quel tempo caduto era il grande maestrato dell'ordine. Ma che? Egli che era assai sì dell'uno, che dell'altro tenero, e sollecito, in rimirandosi senza alcuna speranza di prole, avvisò, esser ben fatto, il maestrato stesso, elevato mai sempre in un sovrano, commettere in perpetuo alla famiglia sovrana de' Farnesi Duchi di Parma, e di Piacenza. Fatte le pratiche il Duca lì Francesco, che era in uno banderajo del romano impero, e della romana chiesa, accettollo, con le sanzioni le più ferme dell'imperatore d'Austria Leopoldo, di altri principi, e sovra tutto del sommo Pontefice Innocenzo XII, che ne spedì solenne breve *sinceræ fidei*, a 24 ottobre 1699.

L'ultimo dei Farnesi D. Antonio lasciò i suoi retaggi all'unica sorella, per nome Elisabetta: la quale sposata al Re cattolico Filippo V nell'anno 1714, dispose, comunque in ciò trattati ancora avessero intravenuto,

de' suoi aviti ducati di Parma, e Piacenza, in favore del suo Real figlio Carlo Borbone; il quale, perchè così primo allora del sangue Farnese, entrò ivi in possesso il 1732 altresì del magistero Costantiniano . Questi nell' anno 1734 preso a signoreggiare ne' regni di Napoli, e di Sicilia, si menò seco lo stesso grande magistero.

Poscia nel 1759 ito al possesso della monarchia spagnuola, per diritto di successione, tramandò ai suoi discendenti in Napoli il magistero della Costantiniana milizia; e così al Re delle due Sicilie pervenne una tanta eccelsa dignità, come allodio per *jus sanguinis*, in quella guisa, che la tennero i Flavj Comneni, e li Farnesi di Parma (9).

## § 2.

L' ordine Costantiniano oltre al Gran Maestro, ha pure i seguenti gradi:

Un gran prefetto, che sostiene le veci del Gran Maestro, ed ha tanta autorità, quanta lo stesso gliene comunica. Un gran priore, che presiede alle chiese dell' ordine, ed ha pel Re Gran Maestro la direzione spirituale de' cavalieri, tanto ecclesiastici, che militari, con giurisdizione ordinaria *nullius*, e per essa coll'uso dei ponteficali, ed altro, a cotal giurisdizione, di

terza o eminente specie, inerente, giusta le bolle, e brevi di Clemente XI, di Benedetto XIII, di Clemente XIII; e di altri papi, come ancora in forza di comun dritto canonico, tanto per la partecipazione con altri ordini militari, quanto per la natura dell'ordine stesso Costantiniano sì religioso, ma militare, in suo istituto e concetto ambulatorio per la fede, a fianco di un capo Gran Maestro, in ogni secolo sin oggi Sovrano. Ha pure un vice gran priore.

Lievasi altresì nell'ordine una reale magistrale deputazione, per trattarne gli affari, residenti presso il sovrano Gran Maestro. Nelle provincie cotal deputazione disimpegna le sue funzioni per mezzo de'cavalieri inquisitori.

I membri dell'Ordine sono divisi in cavalieri gran croci, che equivalgono agli ottimati, e senatori de' Costantiniani; in cavalieri di giustizia, i quali devono far pruova di nobiltà per quattro lati; in cavalieri donatarj, che nel tempo dell'ammissione fan presente all'ordine di una parte de' loro beni; in cavalieri di grazia, pei quali la prova di nobiltà è supplita dal merito; in cavalieri cappellani onorarj, o sacellarj; ed in cavalieri scudieri.

La decorazione quotidiana dell'Ordine stà

in una croce d'oro, smaltata di color porporino, ed in un'altra croce ricamata dello stesso colore. Nel campo dell'una, e dell'altra si figge il monogramma *Christus*, fra le due lettere greche *alfa* ed *omega*; reggendosi nei quattro angoli gigliati le quattro lettere iniziali *I. H. S. V.* delle parole *in hoc signo vinces*. Eccone il tipo:



Tanto la croce d'oro, quanto la ricamata pender denno sul lato sinistro dell'abito, stando attaccata la prima ad uno degli occhetti, con fettuccia di color cilestre. In quelle de' cavalieri scudieri mancano un giglio, e le accennate quattro lettere iniziali degli angoli.

Il sovrano Gran Maestro, ed il gran priore vestono abiti tutti proprj, conforme sono effigiati nelle opere dell' abate Musenga.

L'abito capitolare dei cavalieri gran croci è il seguente. Un manto di raso di color ci-

lestre, con fodera di taffetà bianco, legato da due lacci misti, e fiocchi, per annodarlo in sul collo, con lunga coda. Più pettorale, e calzoni di seta di color cilestre; cingolo equestre di velluto di color cremisi, per sostenere la spada; cappello di velluto rosso, con fodera di seta bianca, fregiato di pennacchi di qualsivoglia colore; del quale le falde sono rialzate a guisa di quattro ali, ed in quella, che va in fronte, trapuntasi a ricamo d'oro il succennato monogramma *Christus*.

Sono inoltre i gran croci fregiati di una collana d'oro, adorna di gemme, che è divisa in quindici specchietti, ossia medaglie di figura rotonda, ciascuna delle quali è smaltata di color cilestre, rappresentante il descritto monogramma. Quella, che cade in sul petto, più grande delle altre, parasi contornata di fogliame gemmato, scolpitavi in mezzo la croce dell'ordine, avente sospesa la imagine di San Giorgio, in atto di ferire il dragone. I cavalieri di giustizia, i donatarj, e quei di grazia usano lo stesso abito; frapponendovisi pur non pertanto questa differenza, che in loro il manto è di amoerre, ondato di color cilestre, ed il cappello è del medesimo colore, ma con piume bianche. Oltre a ciò essi, in vece della collana, portano la croce sostenuta



da una catena d'oro, che scende dal collo al petto. Questo in quanto all'abito capitolare solenne.

Al di là dello stesso abito capitolare, vestono più di frequente i cavalieri l'uniforme militare di panno blù, con pettini, collare bianco, asoli d'oro, e paramani ricamati d'oro, a modo di catenella, con sott'abiti, o bianchi, o blù, secondo la incidenza, e speroni d'oro agli stivali. Il cingolo della spada va in quel colore, che spetta al grado del cavaliere, il quale la cinge; ed è il cappello bordato d'oro, con pennacchio bianco, e coccarda rossa.

Ma i cavalieri gran croci hanno il ricamo a tutte le cuciture, portano il cappello col gallone d'oro, tutto contornato di piume, con pennacchio bianco, e fettuccia dell'ordine, la cilestre, ondeggiata, e larga dieci centimetri, che pende dalla spalla destra, e si riunisce al fianco sinistro col pendente la croce, ed in punta di essa un San Giorgio, come per abilitazione sovrana in virtù di Real Decreto al 1850; portandosi inoltre gli stessi gran croci la croce ricamata al petto, con li raggi d'oro, per non confondersi con li cavalieri di grado inferiore.

I cavalieri cappellani in chiesa, oltre alla veste talare cilestre, portano il rocchetto bianco, mozzetta, e calze celesti, con la croce ricamata al lato sinistro, e la croce d'oro smaltata, pendente al collo per un laccio in un cilestre, ed aurato, con fiocchi de' medesimi colori, e la berretta clericale, anche cilestre, spiegante innanzi alla fronte il monogramma d'oro, con sopra un grande fiocco, tra oro, e cilestre. Finalmente essi cappellani cingon fascia anche cilestre, con fiocchi di questo colore, e d'oro. I medesimi cappellani usano giornalmente l'abito talare nero, in bottoni cilestri, con la gran croce in petto, oltre di quella ricamata in sulla spalla sinistra, al cappello una fettuccia cilestre, e le calze tal parimenti colorate.

I cavalieri ecclesiastici gran croci portano la berretta, la mozzetta, la cintola, e le calzette di colore scarlatto porporino, ed al di sopra della mozzetta la gran croce dell'ordine. Questi gran croci ecclesiastici adoperano gli occhetti, e bottoni searlatti, la croce sul mantello più grande de' semplici cavalieri, le calzette scarlatte, ed al cappello una frangia d'oro, e scarlatto, con fiocchi di semplice colore cilestre (10).

## § 3.

I doveri in generale di ognun di tutti i componenti il nostro ordine sono i seguenti, cioè : di essere cattolico apostolico romano , di ubbidienza al Gran Maestro , di castità almeno conjugale , di povertà relativa , di carità , e di esporre la vita nelle guerre per terra, e per mare, contro ogni sorta d'infedeli.

Non pertanto giova qui, lo sporre di cotai doveri un che di particolare, tratto dalle regole, e statuti Costantiniani.

Or dunque è ivi al capo VIII. « A tre cose sono obligati i cavalieri del nostro ordine, cioè ubbidienza, carità, e castità conjugale, nella maniera, che qui appresso spiegheremo. All'obbedienza certamente è obligato il cavaliere, tanto rispetto al Gran Maestro, quanto anche rispetto agl' altri superiori dell'ordine, usando verso di quelli la dovuta convenienza, ed osservando, per quanto può, tutto quello, che prescrivono gli statuti dell'ordine.

La carità due cose ingiunge al cavaliere, la prima, che sopra tutte le cose ami Iddio, lo tema, e lo veneri, e sia apparecchiato a spargere il sangue, e la vita stessa per suo

onore, e per difesa della cristiana religione. La seconda, che ami il prossimo, e lo giovi, dimostrando gli affetti di sincera benevolenza. Per esercitare dunque la carità verso il prossimo, dovranno i nostri cavalieri prestare sollecito ajuto a chiunque, giustamente lo chiederà, e specialmente dovranno esibirsi protettori, e difensori delle vedove, e de' pupilli. Visitino gli ammalati, e carcerati, dando a' primi soccorso, per quanto arrivino le loro forze, non dovranno però proteggere i traditori, e ribelli, se pure non costasse esser quelli a torto imputati di tal delitto; come anche con ogni diligenza, e sforzo procurino riscattare gli schiavi cristiani, i quali si ritrovino sotto il giogo degl' infedeli. Procurino in oltre comporre le discordie, principalmente insorte tra loro congiunti, e familiari. Sia vicendevole tra tutti i cavalieri del nostro ordine la benevolenza, e ben volentieri portino i pesi tra di loro reciprocamente; i provetti cavalieri del nostro ordine istruiscano i novizj circa la disciplina militare, e con amore, e diligenza procurino accenderli alle virtù, per mezzo degli stimoli di gloria.

La castità . . oblige il cavaliere, o a custodire intieramente la castità, la qual virtù

certamente adorna l' animo di sentimenti più nobili , e fornisce il corpo di maggior robustezza; o pure prendendo moglie, l' obbliga a santamente osservare la fede conjugale ».

Ed al capo IX « La croce, che si porta dai nostri cavalieri sul petto , significa non solo l' onore, ma anche il carico, o peso, che a quella suole andare unito. Chiunque pertanto ritrovasi ascritto a quest' ordine, e per l' avvenire sarà ricevuto in quello, primieramente dovrà unire alla splendidezza dell' ordine la bontà dei costumi, e si dichiarì, di seguitare questa milizia più per amore della virtù, che per la speranza di conseguire le dignità. Sia bramoso dell' onore di Dio, e difensore acerrimo della santa chiesa , de' suoi ministri , e della fede cattolica. Veneri il sacrosanto segno della croce, di cui va adorno, nè in altro si glorj, se non che nella croce del nostro signore Gesù Cristo , siccome appunto quella sempre venerò il pio imperatore Costantino; il quale non solo nelle vesti, nelle armi, e nel diadema imperiali la portò affissa, ma anche fu solito umilmente portarla nella sua medesima destra trionfale, dicendo pubblicamente: consistere in quella la gloria di sè medesimo, e del suo esercito . Un tal' esempio di quel principe glorioso, seguitar deb-

bano i cavalieri , portando continuamente il segno della croce , in maniera, che da tutti sia veduta, eccetto soltanto il caso , in cui andassero nelle regioni degl' infedeli , per evitare il pericolo della vita, ed il medesimo segno di croce portino nelle loro armi a guisa d' ornamento.

Ogni giorno dovranno recitare l' ufficio della Santa Croce , o almeno cinque volte l' orazione domenicale, e la salutatione angelica, meditando le cinque santissime piaghe di Gesù Cristo, ed anche le stimmate di S. Francesco ; l' aggiungere a tutto ciò l' ufficio della Beatissima Vergine non sia legge , ma lode di pietà religiosa . La mattina alzandosi da letto prendino la croce, e dicano: *per signum sanctæ crucis de inimicis nostris libera nos Deus noster. Jesus, crux, et Maria sint mihi salus, custodia, et via.* Qualora vedranno portarsi agl' infermi, o pure in altra maniera processionalmente il SS<sup>mo</sup> Sacramento della eucaristia, dovranno seguitare questo a piedi , ed a capo scoperto , con quella riverenza , e pietà, che conviene.

Se incontreranno qualche umano cadavere, che si porti alla sepoltura ecclesiastica, dovranno divotamente dire le convenienti preghiere. In ciascun' anno dovranno solennizzare con

venerazione, e con opere di pietà cristiana, che gli verranno suggerite dalla propria devozione, le seguenti otto feste, cioè l'invenzione, ed esaltazione della Santa Croce, l'assunzione, e natività della Beata Vergine, l'apparizione, e dedicazione di S. Michele Arcangelo, e le festività de' santi Giorgio martire, e Francesco d'Assisi. Questi sieno gli spirituali esercizi, nei quali i nostri cavalieri dovranno occuparsi, ed oltre a ciò quelle opere, che sono prescritte nel decalogo della regola basiliana, delle ordinazioni di Gesù Cristo, e della chiesa; e finalmente dovranno frequentare i sacramenti, e le chiese, sentire le sacre prediche, fare elemosine a' poveri, e ridurre il corpo in servitù coi digiuni, e sfuggire l'ozio con santi esercizi, alle quali ultime cose non li obblighiamo, ma solamente li esortiamo ». (Vedi *Musenga regole, e statuti Costantiniani t. 3 p. 80. sin p. 83.* I quali doveri ecco qui espressi nel giuramento alla professione, oggi in uso.

« Io N. N., figliuolo di N. N., giuro, e prometto a Dio Trino, ed Uno, alla sempre Vergine Maria, e a S. Giorgio, d'essere sempre fedele a S. M. il Re del regno delle due Sicilie N. N., religiosissimo sovrano Gran Maestro dell'ordine di S. Giorgio, sotto la regola

di S. Basilio magno patriarca, ed a' suoi legittimi successori in futuro. Non sarò a parte degli ammutinamenti, o de' trattati, ne' quali qualche attentato si macchini contro dello stato, delle persone, e de' dritti dei medesimi, o contro di questo sagro ordine. E se per avventura scoprirò io, che tali attentati da qualsivogliano uomini si trattino, o si procurino, tutte le mie forze adoprerò, per impedirli, e con ogni sollecitudine ne darò parte allo stesso Gran Maestro, o ad altro, col mezzo del quale possa arrivare a notizia del medesimo. Ubbidirò a' comandi della chiesa cattolica, ed apostolica, e de' suoi pastori; solleverò, e difenderò le vedove, i pupilli, e le persone miserabili dall'oppressione con parole, e con opre, per quanto mi sarà concesso. Seguirò fedelmente l'esercito, e l'insegna della milizia Costantiniana di S. Giorgio; osserverò castità conjugale (\*); abbraccerò quanto mi sia possibile l'umiltà, ed ubbidienza prescritta; eserciterò la carità, perdonerò le offese, amerò gl'inimici, e li beneficherò, per quanto permette l'umana fragilità, osserverò inviolabilmente tutte le leggi, e statuti dell'ordine, così prescritte, come da

(\*) Se il candidato non sia ecclesiastico.



prescriversi; porterò di continuo la croce dell'ordine, interverrò ad ogni consiglio generale, e provinciale, essendo chiamato, purchè da legitima causa non restassi impedito. Nell'ultimo periodo di mia vita lascerò qualche cosa alla mia religione, e non facendolo, o morendo senza testare, adesso per allora le dò, e lascio cento ducati, per li quali obbligo tutti li miei beni presenti, e futuri, colla facoltà di prendersene iscrizione ne' pubblici uffizj delle conservazioni de' privilegj, ed ipoteche. E voi SS<sup>ma</sup> Trinità, Beata Vergine, e S. Giorgio udite questi miei voti; siate presenti al profferire di questa mia volontà, e nel giorno del giudizio siate della medesima testimonj ». (V. *Rito, e forma, da praticarsi nell'armare uno, o più cavalieri dell'ordine Costantiniano. Napoli 1820.* (11)

#### § 4.

Or in memoria onorifica di questo prestante ordine, ben quadra, qui il rammentare cinque belle ricordanze, delle quali tre sono storiche, la quarta tramandataci dai nostri padri, e l'ultima avvenuta sotto ai nostri sguardi medesimi.

La prima è, che Papa Sergio II, l'anno 844,

addetto era all'ordine nostro così, che assunto al pontificato, per suo stemma prese il monogramma Costantiniano.

La seconda, che nel 1190 essendosi convocata in Costantinopoli dall'imperatore di oriente, Isaacio Angelo Flavio Comneno, una assemblea generale Costantiniana, tra i tanti sovrani, che v'intervennero, ebbevi un Guglielmo Re di Sicilia, come asserisce il Musenga.

La terza, che Clemente XI avanti di esser pontefice, e cardinale, portando nome D. Francesco Albano, de' principi di Albania, era, per cotal sua veggenza dalla Grecia, ascritto al nostro ordine; del quale perciò fu eletto da Alessandro VIII a protettore. Fatto papa non potè, in riguardo di cotali sue attinenze Costantiniane, contenersi di aprire tutto il suo cuore, ed assai della sua suprema potestà al nostro ordine, in quella sua famosa bolla, più volte qua citata, *militantis*.

La quarta, che il Re Carlo III di Borbone, di gloriosa ricordanza, allorchè il giorno 3 luglio 1735, si conferì da questo real palazzo alla cattedrale, per prendere la Real corona dalle mani di monsignor arcivescovo D. Matteo Basile, mostrossi pomposamente vestito dell'abito capitolare di Gran Maestro Costantiniano; facendo poscia ritorno col manto Reale, e corona in testa.

La quinta si è, ch' essendo venuto a respirare la temperata aria nostra in Palermo l'Imperatore Nicolò, e Real famiglia delle Russie, e di Polonia, noi di frequente il vedemmo fregiato della stella Costantiniana; tanto hanno in pregio il nostro ordine principi di così grande altura, comechè dalla cattolica romana chiesa separati.

A tali onoranze Costantiniane unisco qui le altre seguenti.

Che quando ci ha promozione di qualche cavaliere, e creazione di gran croci, se ne dà notizia alle reali piazze, per via dell'ordine del giorno, onde le truppe del Re N. S. rendano gli onori dovuti a' cavalieri, come uffiziali superiori, ed a' gran croci, come generali.

Che le bandiere del Re N. S., come quelle dell'imperatore d'Austria, de' Re di Spagna, e del Duca di Parma, e Piacenza, hanno la croce Costantiniana, per loro militare insegna.

Che il procuratore generale dell'ordine Costantiniano prende posto nella cappella papale, ed in ogni parte, ove il Sommo Pontefice solennemente pontifica.

Che l'ordine stesso gode di un cardinal protettore, come tutti gli altri sagri ordini regolari della chiesa (12).

## § 5.

## STATO DE' CAVALIERI SICILIANI.

## VENERANDI CAVALIERI GRAN CROCI

Antonino de Spuches, Duca di Caccamo, Inquisitore, e proprietario di commenda  
Emmanuele Lucchesi Palli, principe di Furnari

Salvatore Papè, principe di Valdina

Monsignor D. Pietro Naselli, gran priore.

*Cavalieri di giustizia*

D. Girolamo Naselli, principe di Aragona

D. Andrea Reggio, principe di Aci

Barone D. Carlo di Maria

Barone D. Antonino Inguaggiato

D. Giuseppe Trigona, marchese di Rocca-  
bianca

D. Giovanni Tagliavia

D. Francesco Tagliavia

D. Gio:-Batt<sup>a</sup>. de Spuches, marchese di  
Schysò

D. Paolo Zerilli e Marulli, proprietario di

## Commenda

- D. Carlo Vergara, dei duchi di Craco  
 D. Francesco la Grua, principe di Carini  
 D. Giacomo Eduardo Mallia, marchese di  
 Torreforte  
 D. Girolamo Omodei, proprietario di Com-  
 menda  
 D. Ettore, principe Pignatelli  
 D. Roberto Calvello, duca di Melia.

*Cavalieri di grazia*

- D. Antonino Gallegra  
 Barone D. Paolo Barrile, e Grimaldi, pro-  
 prietario di Commenda  
 D. Paolo Cumbo  
 Conte D. Luigi Grifeo  
 D. Ferdinando Scaglione  
 D. Nicolò De Luca  
 Duca D. Pietro Antonio Rostagni, mar-  
 chese di San Ferdinando, proprietario di  
 Commenda  
 D. Vincenzo Salvo, marchese di Castel-  
 brucato  
 Barone Oddo, proprietario di Commenda.

*Cavalieri cappellani*

- Monsignor D. Bartolomeo Spampinato

D. Emmanuele Marchiolo.

*Cavaliere scudiere*

D. Ignazio Capoa.

*Cavaliere segretario dell' Inquisizione  
e cancelliere d' ufficio*

D. Vincenzo Marzucco.

SOMMARIO DE' COSTANTINIANI

SICILIANI

Cavalieri gran croci . . .	4
»» di giustizia . . .	15
»» di grazia . . .	9
»» ecclesiastici . . .	2
»» scudiere . . .	1
»» segretario d' ufficio .	1
	<hr/>
Totale . . .	32 (13)

§ 6.

*Delle Commende, e beneficj Costantiniani*

Le Commende si dividono in due classi ;

le prime di proprietà dell'ordine , e le seconde di patronato delle particolari famiglie.

L'ordine suole per anzianità , per distinti servizj, e per meriti conferir le proprie commende a' cavalieri , i quali ne fruiscono a vita, e possono cambiarle con altre maggiori in rendale.

I commendatori sono obbligati in ogni anno pagare al comun tesoro il decimo del netto fruttato delle commende , per occorrere alle spese comuni dell'ordine medesimo. Essi debbono in ogn' anno spedire al rispettivo inquisitore i conti dell' introito de' canoni , ossia censi, con le rispettive causali; onde non intravenghino per mala fede, od incuria, prescrizioni, che facciano venir meno le proprietà dall'ordine, come ancora per mantenere viva la memoria degli averi Costantiniani.

Corre a' commendatori anche il debito, al dechinar di ogni anno, spedire alla Reale, e magistrale deputazione, l'atto legale di loro esistenza in vita, e ciò per via dello rispettivo inquisitore , il quale attestar dee in uno il buono stato delle loro commende.

Vanno le commende soggette alla triennale visita dello inquisitore , perchè ei vegga la reale esistenza, e conservazione de' beni commendati, se i confini dei beni rustici rasentino

al loro posto, se le case, e chiese sieno bene in acconcio, ed amministrata la commenda da buon padre di famiglia. Nel caso, che il commendatario avesse trasandato, di far cotali suoi debiti, l'inquisitore, che rappresenta S. M., (D. G.) il Gran Maestro, supremo amministratore Costantiniano, passerà ad adempiere lo omesso dal commendatore, con fare apporre i limiti a' fondi, riattare le chiese, e case, chiamare i censualisti all'atto recognitorio dell'eminente dominio dell'ordine, e per esso al commendatore stesso, che pro tempore sarà, e cose simili, che ben calzano, a conservar degli averi dell'ordine la proprietà, il possesso, e l'uso.

Anche le commende di familiare patronato vanno soggette alle sopradette visite dello inquisitore. Esse però non si godono, che da'soli componenti la famiglia, o discendenti del fondatore; cosicchè morendo il padre, la commenda *de jure* intestasi al figlio primogenito, e così di maschio in maschio in perpetuo, sin tantochè sieno estinte tutte le linee de' maschi della famiglia, cui la commenda appartiene. I commendatori proprietarj sono esenti dell'annuo pagamento del decimo fruttato (14).



## § 7.

*Delle rendite bisognevoli, per fondare una  
commenda di famiglia.*

Il concordato tra la Santa Sede, ed il Re del regno delle due Sicilie, del 16 febbrajo 1818, decreta: che le commende non debbano risultar minori dell'annuo netto rendale di ducati 500, cioè di onze 166, 20. depurati da ogni peso, anche fondiario; quindi è, che l'ordine non ammette fondazioni di commende, con un fruttato in netto minore di ducati 500, non interdetta sibbene la maggior somma di questi ducati 500, conforme talenterà a qualunque commendatario fondatore.

*Modo, per formare una commenda  
di famiglia.*

Debbonsi ammanire tutti i documenti, in pruova della incontrastabile proprietà, e del libero usufrutto de'beni, i quali voglionsi convertire in commenda; i documenti del peso fondiario, che annualmente si paga sui fondi

ad essa assegnabili, ed il certificato del conservatore delle ipoteche, a chiarimento di essere i fondi stessi diliberi da ogni iscrizione. Tali autentiche scritture presentar si devono al proprio inquisitore, ond'ei metter le faccia a legale disamina, per raccoglierne certa, e sicura la loro autenzia, e valore, sì a rispetto dell'ordine, che de' terzi, i quali potessero obiettarvi diritto. Persuaso, in sua saviezza e zelo, l'inquisitore, che nulla d'illeale vi si asconda; ei ne formerà accurato processicolo, il quale con suo ragionato riferimento invierà alla Reale, e magistrale deputazione Costantiniana, presso S. M. il Re N. S. Gran Maestro; perchè ei voglia degnarsi, impartirvi la sua sovrana approvazione. Questa trasmessa per via della cennata deputazione all'inquisitore, si passa tosto alla debita stipolazione, per pubblico notaro, del solenne atto di fondazione della commenda. Per cosiffatto procedimento rimane istallata in pro della famiglia del fondatore una perpetua commenda Costantiniana, da godersi sempre da' discendenti di esso fondatore, o dalle famiglie, che egli vorrà chiamare, o il dritto abilita, a succedervi. Notisi intanto, che ammettonsi pure rendite sul gran libro, per gli annui ducati 500, o più.

*Altro modo di poter fondare commende*

Siccome l'ordine Costantiniano, oltre di essere militare, è in un sacro, e religioso, così in forza di privilegj pontificj in più bolle, si possono permutare in commende Costantiniane ecclesiastici beneficj. Ma è S. M. (D. G.), cui nella sublime qualità di Gran Maestro, spetta propriamente farne la permuta; il quale ne investe l'offerente, ed abilita; a goderne in perpetuo lui, i figli, e i discendenti del medesimo.

Se poi il beneficio non arriverà alli ducati 500 annuali di netto, il patrono dovrà ampliarlo in tanto di altri beni, puri da gravanze, quanto è mestieri, per completare detta statuita somma di 500 ducati, per la commenda.

*Godimento della croce dell'ordine per li commendatori di particolare patronato.*

I commendatori debbono avere la croce, come sopra si è detto, o di giustizia, provando solo il lato materno, o di grazia, per essere commendatori. Essi poi secondo i meriti e servizj, potranno godere di commende dell'ordine, oltre della propria.

*Modo di fondare beneficj Costantiniani.*

Per fondare però beneficj Costantiniani non prescrivesi regola stabilita . Sibben per tradizione , e usanza dell' ordine, è fermo; che beneficj di un minor valente di ducati 50 non soglionsi dal Sovrano Gran Maestro approvare.

Onde chiunque vorrà con beni, liberi da ogni peso, del valore di ducati 50, come si è detto, costituire beneficj ecclesiastici Costantiniani, ha il vantaggio, che ben ne possono fruire gli ecclesiastici di sua famiglia in perpetuo, ed infinito; colla decorazione a questi della croce, ed esenzione di qualunque giurisdizione vescovile , posciachè il beneficiale Costantiniano va soggetto al gran priore, oltre alla sua totale soggezione al Re Gran Maestro, ed *ordinario* in sull' ordine (15).

§ 8.

*Principali articoli dell' atto di permuta per la fondazione di commenda.*

Riconosce per vera , e Reale commenda Costantiniana la commenda, già fondata dal

signor N. N., de' beni di sua libera spettanza, i quali di sua libera, ed espressa volontà cede; si spoglia, e fa donazione amplissima per sè, e per tutti i suoi in perpetuo, ed infinito di tutti i dritti, azioni, e pretenzioni, consistenti su tali beni in . . . , siti nel territorio di . . . , confinanti . . . , liberi, e scevri di qualunque iscrizione ipotecaria, come dal certificato negativo del conservatore delle ipoteche della provincia di . . . , già esaminato, e che si alliga al presente.

In forza del presente atto, già eretta una commenda Costantiniana, questa sarà nominata in perpetuo, ed infinito sotto il titolo religioso di Santo . . . di detta famiglia N. N. Che tal commenda s'intende stabilita, fondata, ed eretta dal detto signor . . . , con i beni sudetti, perciò in tutti i cespiti de' medesimi si dovrà apporre lo stemma dell'ordine, onde conoscersi d'appartenere tali beni alla sacra religione Costantiniana di *giure patronato* della menzionata famiglia . . . , secondo i capitoli, e pontificj privilegj, concessi al Real ordine.

Che da oggi in poi resta riconosciuto, ed investito per commendatore di essa Real commenda di Santo . . . il sopradetto signor

. . . , da avere, e percepire l'usufrutto dei beni di tale commenda di suo *giure patronato* da oggi; dovendosi però spedire il corrispondente diploma.

Essa commenda dovrà godersi dall'anzidetto attuale signor . . . fondatore, e dopo di esso dal suo primogenito, e così per lo avvenire, di primogenito in primogenito, in infinito ed in perpetuo; ed estinti i successori maschi de' maschi, succedono i maschi discendenti da femmine, invitati dopo la estinzione dell'agnazione; beninteso che estinta la discendenza del detto fondatore signor . . . , tanto mascolina, che femminina, rimane la sopradetta commenda devoluta al sacro ordine.

In nome, e parte del sacro ordine Costantiniano li costituiti signori, componenti la deputazione dello stesso, accettano la fondazione della detta commenda, nel modo di sopra indicato, talchè tutti i diritti, ragioni, azioni, e pretenzioni, che competevano, o potevano competere al sopradetto signor . . . , passino da ora innanzi in perpetuo, ed infinito, e si intendano trasferiti al Reale, e militare ordine di S. Giorgio della sacra religione Costantiniana, non esclusa la facoltà, di rivendicare gli altri beni donati all'ordine, e che si trovassero per poco distratti, usurpati, o

con frode posseduti da' particolari , o corpi morali, e che con frode, o carenze di potestà si fossero con pubblici o privati stabilimente alienati; sotto anche il pretesto di volerne migliorare gl'interessi, ed assicurarne, ed aumentarne gl' introiti, ed annuali rendite, e diritti delli già donati cespiti alla commenda Costantiniana di S. . . . di *giure patronato* di detta famiglia: e quindi possa liberamente il Real ordine per mezzo del commendatore proprietario signor . . . , o dell' inquisitore della provincia . . . , o per mezzo di altri cavalieri , esercitare una tale facoltà, come pure esercitare tutti i diritti di proprietà, che sopra i beni ad essa commenda spettanti in virtù della rinuncia , e spoglio volontario fatto dallo stipolante signor . . . , si appartengono all' ordine Costantiniano.

Per virtù della presente fondazione sarà spedito dal Re Gran Maestro al detto signor . . . , e suoi discendenti, il solito diploma, onde possa ciascun godere di tutti que' privilegj, ed esenzioni, che si trovano accordati a' cavalieri donatori del Real ordine Costantiniano, giusta le regole, ordini, capitoli, e statuti del medesimo , ed a tenore de' privilegj da' sommi Pontefici, Principi, Monarchi, e Imperatori conceduti, e con riconoscere per





cademi bene a proposito, il trascrivere alcuni brani di un'operetta, ancora non a stampa, sul nostro ordine, di un nostro patrio scrittore, a noi, ed all'ordine stesso amicissimo.

« I turchi incalzavano ai danni dell'impero orientale. Gli ordini religiosi militari de' Templarj, e dei Gerosolimitani, nuova forma, e nuovo giure nella chiesa, anni avanti allor sorti, traevan vanto di pietà, e di grandi geste, contro a quegli infedeli, in sostegno, e tutela de' cristiani in Palestina. Isaacio imperadore, e in un Gran Maestro de' Costantiniani, alle strette con le incursioni turchesche, capì bene, quanto avrebbe potuto contro esse viemmaggiormente giovarsi di cotesti suoi cavalieri, roborando la lor militare prestanza di novella forma di religione; quindi un volerli modellare su gli stessi Templarj, e Gerosolimitani, ciò che ei fece nell'adunanza generale dell'ordine al 1190. Tenne dietro egli in ciò all'uso ormai allora introdotto, ed al bisogno del suo secolo. Isaacio adoperossi, come uom, che leva bel palagio su di uno antico edificio per cotale ingegno, che non iscommettendone la postura, le basi, i muri maestri, e le cantonate, ricolmali, ed orna di fresche gaje forme architettoniche. Per il che Isaacio lasciati alla milizia Costantiniana, e questo nobil titolo da

Costantino, e la protezione di San Giorgio, a che essa da più tempo sottostava, ed il labaro, ossia il solenne vessillo, ed il monogramma *Christus*, e le antiche leggi, e privilegj; santificonne, ed amplionne per più santo scopo, e per altre leggi, e stato la istituzione. Se un dì traevano i Costantiniani addosso di ogni fatta nemici, doveano quindi innanzi trarre precipuamente addosso agl' infedeli, ed agli eterodossi; se un dì alle sole leggi dell' impero, ed a certe leggi lor proprie militari, erano astretti, doveano quindi innanzi assoggettirsi a più rigorosi pii statuti, sotto la regola di San Basilio; se di onore, e di fedeltà si erano un dì spronati, doveano quindi innanzi animarsi dallo spiro più gagliardo di sacri voti, e giuramenti. Isaacio in uno diè all' ordine il nerbo di una ben coadunata militar religiosa corporazione in presidi, soggetti, e gradi, a un di presso in sesto, e modi già in uso a' detti militari ordini de' Templarj, e Gerosolimitani, cioè oltre al Gran Maestro, come ab antico, un vicario generale, un gran prefetto, provinciali, priori, con un permanente senato, e militi in tre brigate della collana, della croce, e del terzo ordine. Or pel detto io fermo in ultima illazione, avere l' ordine Costantiniano

dal 412, sino al 1190, perdurato semplicemente equestre, e poi dal 1190 essersi volto sino a' dì nostri in uno stesso equestre, e religioso. (*Ved. Onorato di S. Maria dissert. sulla cavaller. antic. e moderna p. 90 sin p. 93*)

« Sebben come estimarsi religioso quest'ordine, senza una prima bolla di un papa, che lo avesse di tal carattere composto, e roborato? Dunque non deonsi avere in conto di religiosi gli ordini di San Basilio, di Sant'Agostino, di San Benedetto, perchè dal punto in cui misero, non possono certamente di una formal bolla di un papa blandirsi? L'ordine Costantiniano allor, che rizzosi al 1190 religioso, non portava debito rigoroso di simil bolla. Nascere le religioni di subito in unica corporazione, sotto un capo, non avvenne in tutto uso ne' tempi antichi, sin presso al secolo duodecimo. Esordivasi da un monastero, il qual diveniva poi fondazione di un altro, donde poi altro se ne apriva; dilargandosene così tratto tratto la regola in tanti più monasteri. Il solo rispettivo vescovo per lo più li approvava. Così non si ammagliavano in unità di corpo, che per la meta, e i principj uniformi, e per uno stesso fondatore. Tal germinarono i sovraccennati ordini di San Basilio, di Sant'Agostino, di San Benedetto, ed

altri . I quali avanzando in meglio di persone, di domicilj, e di opere , acquistavano dalla chiesa una approvazione di fatto , ed insieme come di dritto , pel tacito consenso della medesima . Per il che l' essersi messi questi ordini, ed altri a sesto di una classe, o gerarchia, e di forma canonica, come oggi, in giurisdizione sotto di un capo, non intravenne, che poscia sorgendo il secolo decimo terzo per nuove bolle de' papi, e per decreti de' concilj ( *Ved. Suarez de relig. stat., essent., orig., etc. tom. 3 lib. II cap. 15*). Oltre di che la proibizione di erigersi senza autorità della santa sede in religione, ed il consentimento di iscriversi, quelli che ne avessero talento, ad una delle già approvate religioni, non furon promulgati, che da Innocenzo III al 1212. ( *Ex capit. ne nimia de religiosis domib.*) Or in sulla scorta del detto, eccomi al punto intorno all'ordine Costantiniano. Esso guadagnò anzi sovra altri ordini antichi, trasformatosi pur religioso di botto da un corpo già militare, con un capo , di che altronde era fornito. Di esso fu ben conoscitore , ed in fatto consensiente il patriarca di Costantinopoli, come fanno intendere le primitive leggi di Isaacio. ( *N. 47 in Musenga t. 2 p. 121*). Esso venne così religioso, quando ne avea

baña, cioè più anni avanti alla innocenziana inibizione, di sorgere a proprio libito nuove religioni. Esso erasi da per sè stesso innestato alla regola, che val quanto dire alla religione di San Basilio. Non dovea dunque nè cessarsi, nè brigarsi allora, e poi, per suo vitale essere, di pontifical bolla di approvazione, sì per aver proceduto col vecchio dritto, come ancora per essersi trovato, di aver fatto avanti il suo debito col nuovo. Sebben taccia in questo ogni altro dire alle posteriori bolle de' papi, ed a quella singolare di Clemente XI, *militantis ecclesiae regimini*, con che l'ordine Costantiniano, oltre al venir supposto in fatto religione, è stato ratificato, e rifatto di dritti antichi, e nuovi in compagine sì militare religiosa ». (16)

## § 10.

*Titoli, e privilegj dell'ordine Costantiniano.*

### TITOLI.

*Celeste*, per aver nel cielo comparso la croce a Costantino, tanto in Noyon, che in Roma, cioè quella croce, che quest'ordine assunse a suo stemma, a sua insegna, in pace,

Sul dritto de' Re delle due Sicilie al Grande Maestrato Costantiniano, e sulla Sovranità, immediatamente da Dio, che ancor risalta da esso Maestrato.

#### ALCUNE IDEE.

### I.

Egli è a rischiarare a gloria della dinastia de' nostri Sovrani, ed in tutta osservanza ai medesimi, alquante riga di un libro, *Storia di ogni Religione*, edito in Palermo presso Pedone 1846. Or narrato ivi, sul trasferimento, al secolo decimo settimo, di quel Maestrato da' Comneni Greci Imperiali a Francesco primo Duca di Parma, e di Piacenza, soggiungesi. « Tal preminenza col ducato, nel secolo appresso, fu trasferita in Carlo terzo Re delle due Sicilie; sicchè in oggi è annessa a questa corona. Contuttociò venuta l'Arciduchessa Maria Luigia, già moglie di Napoleone, in possesso di quegli stati, dichiarò nel 1816 competere a se la qualità di Gran Maestra; e però così essa, come la corte di Napoli crean de' cavalieri Costantiniani. » (pag. 422). In verità quest'ultimo gitto per lo insinuare, che può una sospizion di un dritto al Grande Maestrato Costantiniano nella Austriaca Arciduchessa, e successori alla medesima, e quasi un concetto, di possederlo comechessia i nostri Re, par si avrebbe dovuto, in giusto riguardo di essi, castigar di una correzione, o come vano omettere. Al quale sconcio non ponendo mente l'autor, che lo scrisse, avvegnachè per principj, e per istituto addettissimo al trono, ed alla famiglia de' nostri Sovrani, pur si raccoglie, di averlo ei spacciato, sibben con facile semplicità, come una sposizione di un fatto. Con

tutto ciò è da correggersi, ed il fo in questo luogo io, per una disamina certo a me più agevole, mercè il mio ormai acquistato uso in queste materie dell'ordine Costantiniano.

## II.

Dunque egli è a prefiggere, che il grande maestrato di un cotanto inclito ordine fu voluto, ed innesto dall'ultimo dei Comneni, Giovanni Andrea Flavio Angelo, visso al volger del seicento, e morto in Parma il 1702, appositamente nella famiglia de' Farnesi, e per accessione nel ducato di Parma, e di Piacenza, ove essi allora imperiavano. E il vero fatto senno in sulla storia alle avventure di que' principi Greci, e del cennato ultimo di loro, si discopre cotestui avere il suo gran maestrato messo in capo al Farnese Duca Francesco, per impulso di moltissime beneficenze, tanto da Paolo III ceppo colà farnesiano ai suoi antichi Comneni, quanto da esso Duca a se profuse. Sbalzati qua e là per le irruzioni de' Turchi i Comneni dal loro principato della Macedonia, furon si confortati dai papi, e più dal detto Paolo, per varie bolle, di sostegno, di favore, di riconferma, e concessione di privilegj amplissimi, e sin anco, a più decoro, e vita, di un poter largo in ecclesiastici beneficj.

In quanto allo stesso Giovanni Andrea Flavio Angelo Comneno, ei ricoveratosi in fine nello stato di Parma, ebbe a sperimentare dalle maniere generose del Duca Francesco ospitalità, onori, e soccorrimenti. (*Musenja nelle append. del s. r. o. de' cav. costant. t. 3. in princ.*)

Per il che la risegnazione, che quegli a questo fece del grande maestrato da altro non proruppe, che da uno slancio di gratitudine per memorie di antichi, e nuovi favori.

ne, Teodosio, Ysaacio, e Michele or sollevati i Costantiniani a primi dimestici dello imperadore, ed or fatti liberi di ogni balzello, dalla giudicatura di ogni tribunale, al di là di quello del Gran Maestro, e dalle confische, salvochè nel criminlese. Dall' uno, o dall' altro di quegli imperadori messo ne' Gran Maestri il potere di crear cavalieri, notari, e tabellioni, di conventar dottori, maestri, e bacellieri, di laureare poeti, di legitimare bastardi, rendendoli idonei a' paterni averi.

Varj Papi, Imperadori di Germania, e Re di Polonia, di Spagna, e di Baviera ratificavano cosiffatte imperatorie concessioni. (*Ved. Musenga nel t. 2 e 3*).

Oltreacciò godono i cavalieri della immunità ecclesiastica, e possono essere investiti di benefizj ecclesiastici, e secolari, senza altra dispensa dell' apostolica sede.

Gli ecclesiastici issosatto, che sono aggregati all' ordine, divengono esenti della giurisdizione dell' ordinario del luogo, in tutto al Gran Maestro, e gran priore soggetti.

I cavalieri hanno il titolo d' illustre.

I regolari, cioè i cappellani, van chiamati reverendi, o reverendissimi, secondo il grado.

I gran croci a somiglianza di quelli dell' ordine Gerosolimitano, e Teutonico, acquistano la onoranza del titolo di venerandi<sup>(17)</sup>.



## § 11.

Qui dopo le notizie è da sopperirsi a pochi tratti avvertiti fattane la stampa.

A pagina 21 dopo monsignor Filippo Lopez gran priore , che fu in uno arcivescovo di Palermo, e presidente del regno, aggiungasi, al 1785 vice gran priore monsignor D. Guglielmo Stagno vescovo di Sebaste, de' principi di Alcontres ; e quindi al 1793 gran priore lo eminentissimo altresì arcivescovo di Palermo D. Domenico Pignatelli, de' principi del sagra romano impero , e di Belmonte , morto vicerè di Sicilia. Per il che in Filingeri, in Lopez, ed in Pignatelli abbiamo tre nostri arcivescovi gran priori dell'ordine Costantiniano. Se la lor mitra ingemmossi ancora di un cotal vanto , non ne riportò minor gloria la patria nostra. Pensate, se questi tre prelati sotto il forte zelo, e la dichiarata protezione di Ferdinando III per questo ordine, addetti , quali erano, alla Maestà di tal Sovrano loro benefattore, ed interessati sì dell' arcidiocesi, come della Costantiniana Magione, pensate, se non seppero comporre in amichevol nodo i dritti dell' una e dell'altra, cotalchè quelli della Magione sotto a tali gran priori arcivescovi non ne scapitaron di un pe-

lo. Che anzi monsignor Lopez, a recider di colpo questioni, stipolò in notar D. Agatone Serio atto di transazione tra se e se, come arcivescovo, e come gran priore Costantiniano.

Circa ai cavalieri Costantiniani a pagina 44 sin pagina 46 vuolsi aggiungere numero di altri due di essi recentemente creati, e la qualificazione di loro, e di alcuni di quegli antichi.

I due sono cavalieri di grazia

D. Ferdinando Malvica, barone di Villanova, cavaliere del R. O. di Francesco I, già intendente di varie provincie, oggi consultore di stato, e Regio istoriografo di Sicilia.

D. Filippo Padronaggio, marchese di Belfronte, cavaliere dell'ordine di Francesco I, direttore alla immediatazione del direttore generale de' dazj indiretti in Sicilia.

In quanto alle qualificazioni de' cennati antichi cavalieri, darem quelle di un somministratoci scritto. Or ecco:

Antonino de Spuches Duca di Caccamo Inquisitore, e in uno gentiluomo di camera con esercizio, presidente del magistrato supremo, e soprintendente generale di publica salute in Sicilia, cavaliere Gerosolimitano, e socio di varie accademie.

D. Emmanuele Lucchesi Palli, principe di Furnari, e in uno gentiluomo di camera, capo plutone della guardia di onore.

D. Salvatore Papè principe di Valdina, e in uno maggiordomo di settimana di S. M. ed ex-pretore di Palermo.

Monsignor D. Pietro Naselli gran priore, e in uno arcivescovo di Leucosia, e cappellano maggiore.

D. Andrea Reggio principe di Jaci, e in uno gentiluomo di camera con esercizio di S. M., e maresciallo de' Reali eserciti.

D. Giuseppe Trigona marchese di Rocca-bianca, e in uno Inquisitore per la provincia di Caltanissetta.

D. Giambattista de Spuches marchese di Schysò, e in uno maggiordomo di settimana di S. M.

D. Giuseppe la Grua principe di Carini, e in uno gentiluomo di camera con esercizio di S. M., e ministro straordinario alla Real corte d' Inghilterra.

D. Giacomo Eduardo Mallia marchese di Torreforte, e in uno ricevitore distrettuale delle Reali finanze.

D. Ettore principe Pignatelli, e in uno maggiordomo di settimana di S. M., e cavaliere di varj ordini.

D. Roberto Calvello duca di Melia, e in uno gentiluomo di camera con esercizio di S. M.

D. Paolo Cumbo, presidente della consulta generale di Sicilia.

tusta donazione? Ma la fattane dal Comneno non posò sovra ogni altro, che alle persone, ed al sangue de' Farnesi, e non a casa l'Austria. Per vigor di suprema autorità? Ma l'autorità soprattutto d'Innocenzo XII si si apprese ai Farnesi, e non agli Austriaci. Per successione? Ma la successione a quel maestrato aveano messa quei due grandi Comneno ed Innocenzo, e poi il Duca Francesco in sostanza nella sola Farnesiana progenie. Trattasi alla perfine qui di un contratto, origine del dritto, ove deesi attendere alla condizion principale necessaria, siccome del contratto stesso nerbo, ed essenza. Ne' soli Farnesi cotal condizione per se si afforza, lievandosi tutto al più la qualità del ducato a maniera di uno accessorio fornimento. Ciò tanto in vera, quanto il Farnese Francesco, al caso di perir la sua retta linea, non commise il Grande Maestrato ad un comunque succeduto Duca di Parma, e di Piacenza, ma sempre ad un principe del suo sangue. Or nelle morali cose, trattandosi dello eseguitamento di altrui volontà, di dritti appartenenti a socievoli relazioni, e delle mille interessanti inferenze, che ne conseguitano, debbe la sostanzial condizione prevalere a quella, che appiccasi accessoria. Ove no, ogni ragion vera di possessi, o fisici, o morali, andrebbe in dileguo, con infrangimento di ogni umana commessura. Dunque stringendo il detto in Maria Luisa, essa sol di casa d'Austria, essa duchessa succeditricen è meno per discendenza, ma per installazione, in forza di trattato, che fu un riguardo agl'infortunj di lei, essa non traente in se le condizioni primigenie, cioè sangue farnese in successione al Grande Maestrato, salvo un poter nuovo nel ducato, essa perciò non contrassegnata dallo spirito dei primi illustri autori Comneno, Papa facoltante, e Francesco Duca, i quali le condizioni stesse decretarono, essa si non potea, per niun verso, farsi copia di quel supremo grado Costantiniano, nè creare Costantiniani cavalieri.

## V.

Ma che? Non avean questo maestrato da quasi un secolo il Re di Napoli posseduto? Diritto su di ciò in loro fermissimo sin dal Re Carlo III. Egli entrato era, per più prossimità di sangue Farnese, al tenimento della Maestrale dignità, Duca in uno di Parma, e di Piacenza. Egli allor che ebbe a dimettersi di questi stati, per trattato in Torino li 26 settembre 1733, non potea ancor della dignità stessa dimettersi. Or perchè cagione? Perchè dopo lui prendea ad insignorirsi di Parma, e di Piacenza lo Imperadore, cioè un Sovrano incapace, siccome non Farnese, di questo supremo Costantiniano maestrato. Quindi Carlo era in postura di essere stretto allora per un canto dalle volontà de' suoi autori, chiedenti a questa dignità Farnesi, e per l'altro dal diritto ad essa di se Farnese, che ancor diritto era dei suoi posterì. In questa postura doveva egli in esso se tutelar fedele quelle volontà, e giusto principe guarentir questo diritto. Perciò cadea anzi a rigoroso debito in Carlo di trasferir con se stesso, cioè in un rimasto proprio Farnese, a Napoli il grande Costantiniano maestrato. Debito sì pure in faccia all'ordine Costantiniano, al decoro della nuova dinastia Napolitana, a tutto il mondo. Altronde non cessava Carlo, anche in Napoli, da Duca di Parma e di Piacenza. Così l'ordinanza del Duca Francesco, alla successione del Grande Maestrato Costantiniano, qui nel Re Carlo adeguatamente completavasi. Or quale in lui possesso più inconcusso di questo a cosiffatto Maestrato? Il possesso una volta così legittimo appreso rimane un atto in ogni modo consumato irrevocabilmente. Restava il tramandarlo. In questo non si

a capo della deputazione stessa. Tale carica è sempre stata affidata alle persone più cospicue per ogni riguardo sì per nascita, che per cariche.

Ultimo Fiscale fu il cav. D. Gregorio Letizia, gran croce del R. O. di Francesco I, e Costantiniano, e procuratore generale del Re N. S. presso la suprema corte di giustizia in Napoli.

Lo attuale è S. E. sig. commendatore D. Pietro d'Urso, gran croce, ascritto a varj altri insigni ordini, ministro segretario di stato delle Reali finanze.

Di questo moderno Fiscale eletto dalla saviezza di Sua Maestà, di questo illustre personaggio, e del zelo, e meriti suoi coll'ordine Costantiniano nel regno delle due Sicilie, avriamo che commendare; ma egli non è da fare onta alla nota modestia di lui, e sia meglio il tacerne, che metterci al punto, di doverne dire anzi che no, poco. »

### § 13.

Non vuolsi omettere qui lo stato antico del nostro ordine Costantiniano per concetto, e raziocinio delle un tempo grandezza, ed indipendenza in Grecia, ed altrove del medesimo, come è negli statuti. Or ecco avea quest'ordine:

1. Il gran priorato di Misitra anticamente di Sparta nella Morea, a cui eran soggetti
2. Il priorato di Barlata, o Brailava di Barbaria presso i Vallacchi.
3. Il priorato di Sicione, o sia di Vasilica nella Morea.
4. Il priorato di Bonna, o sia di Zibiti nell' Arabia felice.
5. Il baliagio di Zarata nella Mauritania.
6. Il gran priorato di Bosnia, cui eran sottoposti
7. Il baliagio di Orea nella Misia superiore.
8. Il baliagio di S. Giorgio presso al fiume Neter vicino all' Eussino.
9. Il baliagio di Eraclea nella Macedonia, oggi Seronsa.
10. Il priorato d' Amfipoli nella Macedonia, oggi Emboli.
11. Il gran priorato della Cappadocia, cui eran sottoposti
12. Il baliagio di Cassandria nella Macedonia.
13. Il baliagio di Ascalonia, o d'Ascalona nella Palestina.
14. Il baliagio di Tarso, ora Tarassa nella Cilicia.
15. Il baliagio d'Iconio nella Licaonia, oggi Cogni.
16. Il gran priorato d' Antiochia nella Soria, a cui eran sottoposti

17. Il priorato di Damasco nella Soria.
18. Il baliagio d' Armusia, anticamente Ormuz nella Caramanica.
19. Il baliagio di Salenuti, o Salinuti nella Cilicia, oggi Islenos.
20. Il baliagio di Sida nella Panfilia.
21. Il gran priorato di Natolia oggi Anadole, a cui eran sottoposti
22. Il priorato di Mileto , oggi Melasso nella Caria.
23. Il priorato di Pergamo nella Misia maggiore.
24. Il priorato di Sinope , ovvero Sinabe nella Galazia, o sia Paflagonia.
25. Il baliagio di Terme, oggi Herma nella Galazia.
26. Il gran priorato di Giulia Cesarea nella Mauritania, a cui eran soggetti
27. Il priorato di Tingidio , o sia Tingio nella Mauritania, oggi Tanger.
28. Il baliagio di Smirna , ovvero Ismir nella Jonia.
29. Il priorato d' Efeso nella Jonia, oggi Tigena.
30. Il baliagio d'Ancira nella Galazia, oggi Ancuri.
31. Il gran priorato di Costantinopoli , a cui eran sottoposti
32. Il baliagio di Elide , o sia Eliopoli ,



oggi Balbek, o Malbek presso al Monte Libano.

33. Il priorato d'Argo nella Morea.

34. Il priorato d'Eno, o Enio nella Tracia.

35. Il gran priorato di Gerusalemme, a cui eran sottoposti.

36. Il baliagio di Teodosia nel Chersoneso, oggi Caffa.

37. Il priorato di Varna, o sia Lemuno presso i Bulgari, o sia nella Misia.

38. Il priorato di Nicopoli nell'Epiro, oggi la Prevese.

39. Il baliagio di Tegea, oggi Muclì presso gli Arcadi nella Morea.

40. Il gran priorato di Calcide nell'Eubea, oggi Negroponte, a cui eran sottoposti

41. Il priorato di Corinto nella Morea.

42. Il priorato di Engadde nella Palestina.

43. Il priorato di Mitilene, oggi Metelino, nell'Isola di Lesbo.

44. Il baliagio di Bursa, o Prusia nella Bitinia, oggi Boruss.

45. Il gran priorato di Napoli, volgarmente Tripoli di Barbaria, a cui eran soggetti

46. Il priorato di Nicomedia nella Bitinia, oggi Comidia.

47. Il priorato d'Apollonia nella Macedonia, oggi Piergo.

48. Il baliagio di Perga, ora Pirgi nella Panfilia.

49. Il priorato di Jerapoli in Siria , oggi Aleppo.

50. Il priorato di Calcedonia nella Bitinia. (*Statuti dalla pag. 153, alla pag. 156*).

A questo termine della stampa delle notizie il nostro Inquisitore ci ordina inserire qua il seguente voto.

### § 14.

### VOTO

I nostri Gran Maestri, e principalmente Ferdinando I, di rispettabile memoria, han sempre indettato equiparanza de' modi del nostro ordine Costantiniano a quelli dello insigne Gerosolimitano col nome di Malta. È stato saviezza non volgare, sì perchè il conserto della nostra sagra milizia alla Gerosolimitana riescisse per la nostra stessa di uno esempio, e di uno stimolo maggiore allo scopo in ambidue a un di presso il medesimo; come ancora perchè questa milizia nostra andasse ai casi del giure in una via fatta, e battuta di un'ordine, quale è il Gerosolimitano, se non più antico, certo da tre secoli in qua più esteso, e in fatti, e leggi più esercitato del nostro. Or la religione di Malta accoglie sotto al rezzo della sua magnificenza anche nobili donne. Il p.

degli Onofrij al paragrafo nono della sua opera sull'ordine Gerosolimitano lo asserisce. « La croce, ei chiede, di devozione alle donne chi la conferise? E risponde: il Gran Maestro, con il consenso del suo consiglio, per benemerenze, e titoli speciosi, accettandole, come oblate, e facendole partecipi di alcune prerogative della religione, e senza obblighi, nè voti. » Così egli. Se dunque il Costantiniano ordin nostro rassemblerassi in ciò pure all'ordine di Malta, non farà cosa di gran pro a se stesso, ed alla Religione di Cristo?

A se stesso, per ingrandirsi della spettanza alle sue insegne pria della Maestà della Regina nostra Signora, che clementissima, e religiosa quale è, non vorrà negarci l'onore di sua persona, e poi di altre prestanti nobili signore. A se stesso ancora. Quante persone illustri del femineo sesso al vedersi fregiate della croce dell'ordine, ed al prenderne il più vivo interesse, vorranno ben volentieri influire colla loro penetrante parola, con la virtù, e col patrocinio al miglior essere di esso ordine? Quante per ciò non cominceranno a divisar fondazioni, come tante dame antiche, di commende Costantiniane?

Gran pro alla Religione di Cristo. Una donna divenuta Costantiniana, pregno il cuor dello spirito della nostra cavalleresca reli-

gione , che sta principalmente nella fede , e nella carità , come non dovrà stampar l'una, e l'altra , con la insinuazione propria del suo sesso, negli animi della sua famiglia , e ovunque? La corte poi, la decoratissima corte del Sovrano delle due Sicilie, non par si debba addoppiare di bel lustro civile, e religioso, mostrando il fior delle sue dame onorarsi della prestante croce di Costantino? Tale la somma, e la ragione di questo voto, che umili sudditi, ed amatori del nostro ordine rassegniamo al trono del nostro Gran Maestro, ed augusto nostro Sovrano Ferdinando II, che Dio cresca ogni dì meglio, avanti a se, avanti alla chiesa, e presso i popoli, della sua celeste protezione, e della sua gloria.

### § 15.

*Autori, che trattano dell'ordine Costantiniano*

Ne diamo elenco, e prima de' più scrittori di varie lingue , citati da Bernardo Giustiniano gran croce, ed istoriografo del nostro ordine, nelle istorie cronologiche delle origini degli ordini militari. Eccoli.

Eusebio nella storia ecclesiastica lib. 9, e nella vita di Costantino l. 1. c. 28.

Niceforo Callisto nella storia ecclesiastica.

Eusebio Panfilio nella vita di Costantino  
lib. 3. c. 47.

Socrate, e Sozomeno nella storia tripartita  
lib. 1. c. 4.

Platina nella vita di S. Silvestro.

Illescas nelle vite de' Pontefici, ed in quella  
di Leone X.

Francesco Menenio nelle delizie degli or-  
dini equestri.

Il cardinal Baronio negli annali ecclesiastici  
tom. 3. an. 312. sin anno 330.

S. Ambrogio epist. 29, l. 5.

S. Giovanni Damasceno.

S. Vincenzo della croce vittoriosa.

Lorenzo Finichiaro gesuita nelle glorie del  
martire San Giorgio f. 16 § 11.

Giovanni Caramuele nella teologia regolare  
part. 9. ep. 5. n. 2335.

Giuseppe de Micheli nel tesoro militare.

Andrea Mendo degli ordini militari lib. 1.  
9. 7. § 1.

Giacomo Bosio nella storia della religione  
di Malta.

Vincenzo Beluacense nel suo specchio delle  
storie, nella vita di Costantino il grande.

Alfonso Ciaconio de' segni della Santa cro-  
ce cap. 1.

E lo indicato Giustiniano nelle sopra indi-  
cate storie. (*Giustiniani ivi pag. 42*)

Aggiungesi ai riferiti

Bossio nel trattato della croce lib. 6. c. 13.

Giusto Lipsio della croce lib. 13. c. 16.

Sansovino della origine de' cavalieri lib. 2.

Gretsero della croce di Cristo lib. 7. c. 57.

Questi quattro autori, una ad Eusebio, e Baronio, sono citati da una decisione della Ruota 1623, riferita dal Musenga. (*Tom. 2. pag. 250*).

Inoltre ci ha Ascanio Tamburino del dritto degli abati t. 11. dist. 24 q. 3.

Carlo Alberto di Zepeda nel libro spagnuolo, origine, e fondazione della imperiale religione, e cavalleria Costantiniana.

Il p. Teofilo Renauld, Vallemont, Hermant, e Schoonèbeck.

Onorato di Santa Maria nel libro francese, dissertazioni storiche critiche sopra la cavalleria antica, e moderna, secolare, e regolare.

Filippo Musenga nella vita di Costantino, nella iconologia, nelle appendici, e negli statuti dell'ordine Costantiniano in quattro tomi.

Raffaele Ruo nell'opera ordini delle due Sicilie.

Finalmente per tacer di altri scrittori, notiamo in ultimo il recente sicolo gesuita Alessio Narbone nella sua storia di ogni religione sez. VIII. N. XI.

# SOMMARIO DELLE NOTIZIE

## PARTE PRIMA

- § 1. Fondatore della Magione in Palermo. Conceduta ai Cisterciensi, indi ai Teutonici. Re di Sicilia, che arricchisce con la di assai beni. Ai Teutonici succedono abati commendatarj . . . . . PAG. 5
- § 2. La abadia della Magione convertita, ed arricchita vieppiù al 1786 da Ferdinando III in commenda Costantiniana. Partizioni di preti nella chiesa della medesima, capo un rettore. Primo commendatore Don Gennaro, e secondo il già defunto Don Leopoldo Borboni. Stile, memorie antiche, e rifacimento moderno di essa chiesa . . . » 7
- § 3. La chiesa della Magione sempre con un prelato tutto suo proprio indipendente. Ivi visite Regie. Dalla medesima chiesa per privilegio antichissimo la mossa della solenne processione del *Corpus*. Dritto ne' preti di essa alla processione nell'ottava dello stesso *Corpus*, con publico uso di loro insegne. Congregazioni, e feste nella chiesa della Magione. . . . . » 10
- § 4. Dipendenza della chiesa della Magione dal solo gran priore Costantiniano. Giubileo. Edificio di essa Magione » 14
- § 5. Abate Cisterciense, precettori Teutonici, abati commendatarj, e commendatori . . . . . » 15
- § 6. Gran Maestri Borboni, gran priori, e vice gran priori » 20
- § 7. Chiese Costantiniane in Palermo, ed in altre città della Sicilia dipendenti dalla Magione . . . . . » 22
- § 8. Commende in Sicilia di patronato dell'ordine, e di famiglie . . . . . » 24

## PARTE SECONDA

- § 1. Origine infallibile dell'ordine Costantiniano da Costantino. Flavj Angeli Comneni Gran Maestri Greci. Rinunzia del Grande Maestrato dell'ultimo di loro a Francesco Farnese Duca di Parma, e di Piacenza. Il Maestrato stesso ne' nostri Re, perchè ancor di antica linea Farnesi. » 27
- § 2. Gradi dell'ordine oltre al Gran Maestro, cioè un gran prefetto, ed un gran priore prelato, di terza eminente spe-

	cie <i>nullius</i> . Magistrale deputazione. Cavalieri gran croci, o di giustizia, donatarj, di grazia, cappellani, scudieri, e di officio. Decorazione quotidiana dell'ordine la croce col monogramma <i>Christus</i> . Abiti, e fregi de' cavalieri di ogni sorta . . . . . »	29
§ 3.	Alcuni doveri de' Costantiniani. Loro giuramento per la professione . . . . . »	35
§ 4.	Cinque memorie onorifiche all'ordine. Altre onoranze di esso . . . . . »	41
§ 5.	Stato de' cavalieri Siciliani . . . . . »	44
§ 6.	Due classi di commende nell'ordine. Obblighi de' commendatori. Le commende soggette alla visita degli Inquisitori . . . . . »	46
§ 7.	Rendite bisognevoli per una commenda di famiglia. Modo per formarla. Altro modo di poter fondare commende. Godimento della croce dell'ordine per li commendatori di particolare patronato. Modo di fondare beneficj Costantiniani . . . . . »	49
§ 8.	Principali articoli dell'atto di permuta per la fondazione di commenda . . . . . »	52
§ 9.	Carattere oltre al militare ancor religioso dell'ordine Costantiniano. Rifatto così da Isaacio Imperadore. Non ebbe mestieri a ciò in principio di bolla papale. Solenne bolla <i>militantis</i> indi in pro dell'ordine stesso da Clemente XI »	56
§ 10.	Titoli, e privilegj amplissimi dell'ordine Costantiniano . . . . . »	61
§ 11.	Addizione di gran priore, e vice gran priori. Tre arcivescovi di Palermo gran priori. Cavalieri, e loro qualificazioni . . . . . »	65
§ 12.	Fiscale. Altezza, ed incombenze di questa carica. Rispettabile moderno fiscale . . . . . »	69
§ 13.	Stato antico dell'ordine in oriente . . . . . »	70
§ 14.	Voto per essere insignite della croce Costantiniana le più cospicue dame . . . . . »	74
§ 15.	Autori, che trattano dell'ordine Costantiniano . . . . . »	76



# NOTE

## *Il Cavaliere Costantiniano*

### AL LETTORE

---

Queste note fannosi di altrui mano, anzi di più mani, comechè per mia inchiesta; tanto nondimeno alcuni, che vanno esercitati nel pensiero, e nella penna, han mostrato chinevolezza a brigarsi dell'onor del Reale ordine Costantiniano, e del Re. Perciò più di una idea è qui ripetuta. Non guasta, anzi fa pro, a chiarir viemmeglio le menti in quello principalmente, che riguarda la Magione di esso ordine. La ripetizione anzi par necessaria nelle quistioni; quali si han voluto levare oggi in dritti da più tempo inconcussi, sul poter de' pontificali nel gran priore Costantiniano in chiese di sua pertinenza, e di delegarli. Pontificali ordinando in sagris alla Magione non sono una novità di Monsignor Benso, stato a medesimi ivi delegato dal gran priore Naselli. Tennerlevi, liberamente ordinando, Monsignor Garrano confessore del Re, e Monsignore Gravina, ambi nella condizione di indipendenti gran prior dell'ordine Costantiniano. Perchè alcuni debbono andaré incolti dalla non conoscenza de' fatti, quasi a nostra memoria? Se poi avvien qualche volta, che un prelato, in tutto nullius, avendo riguardo alle facili, ed amiche maniere del prelato del territorio, in cui egli materialmente ha sede, il fa sciente del suo conferir gli ordini sagri a suoi, o ai forniti di legitime dimissorie, ciò non deroga in nulla al dritto, che ei si mena del conferimento così di essi ordini; ed è a reputarsi, anzi che no, un atto di pulitezza, e di buona con-

venienza. Il dritto insito, e vivo, nè per fatti, o loro difetto, nè per parole, nè per condiscendenza, nè per qualunque altra cosa, non mai vien meno; assai più, se è per remunerazioni di grandi antichi servigj, se di un grand' ordine, se di un Re. Altri prelati al primo successori, anch' essi in tutto nullius, poi prendono ad esercitare un cotal dritto, facendo con ciò lor debito, non repressibile. Monsignor Naselli gran priore Costantiniano non è in illegale posizione, delegando a Monsignor Benso pontificali, ad ordinare in sagris nella chiesa della Costantiniana Magione; che egli con ciò ha quello fatto, che ben potea, per privilegj della Santa sede, e dritto Regio, in sua casa. In tornando a queste note, esse doveano per necessità conseguire alle notizie, conciosiachè, se all' indole storica di queste ben quadravano più cenni de' dritti dell' ordin mio, mal però si affaccia di essi dritti un più disteso svolgimento. Le note, al medesimo più acconcie, sì han preso a tirarlo, comechè nè meno in tutta estensione, qual merita il grande argomento, pur pure quanto basta al bisogno, ed al tempo. Intanto alle note stesse si è procurato in tanta disparata materia, di porgere un qualche metodo. Qualcheduna di esse sa, anzi anche no, di dissertazione, e più d' una è dissertazione da vero. Tanto meglio. La pressa, e la brevità del tempo non ci ha permesso altro. Quandochessia, per mercè di Dio, una penna di qua, versata nello stile, potrà dare in luce, trattato più a fondo in ogni punto, controverso o no, questo Costantiniano argomento. Vivi felice.

## (1)

1. Mongitore , e Fazello sulla Magione 2. anno della fondazione di essa 3. Teutonici 4. cenno su le bolle agli abati 5. visite antiche, e nuove.



1. I tratti primi, ed alquanti altri di questo opuscolo, cavansi dall' opera del sicolo can. Mongitore , che ha per titolo: *Monumenta historica sacrae domus Mansionis SS. Trinitatis, militaris ordinis Theutonicorum, urbis Panormi . . . Auctore S. T. D. Antonino Mongitore, panormitano—Panormi 1721, ex officina typographica J. B. Aiccardo.* Opera da consultarsi in più relazioni a questo nostro argomento.

Il Mongitore riferisce circa la Magione due testi del Fazello: Primo. *Ædes sacrae in hac regione complures, quarum una est D. Trinitatis, juxta Thermarum portam, a Matthæo Gulielmi regis II. cancellario, intra urbis eo tempore moenia, cum monasterio illi conjuncto, a fundamentis erecta.* Secondo. *Matthæus, Gulielmi regis cancellarius, qui ex notario per omnes honorum gradus ad eam dignitatem evectus, Majoni regis admirato, perditissimi luxus viro, et a Matthæo Bonello ad veteres archiepiscopales aedes per insidias interfecto, successit; ædem hanc D. Trinitati sacram, cum monasterio Cisterciensis ordinis adjuncto, a fundamentis erexit. (Ivi pag. 4. 5.)*

2. Circa l' anno della fondazione di questa Magione, lo stesso Mongitore il vuole alquanto avanti al 1150. Ecco le di lui parole. *Cum autem anno 1150 huic cænobio donationem fecisset Gulielmus rex . . . , eo anno fundatum censuere. At paulo ante extractum puto; ea enim donatione, jam conditum monasterium innuit Gulielmus. (Ivi pag. 5).*

3. De' Teutonici giova il saperne più dettagliatamente, e qui colle parole in italiano, da anonimo, del barone Henrion. « Nell' anno 1128 un ricco tedesco, che avea fermata sua dimora a Gerusalemme, cominciò a raccogliere in propria casa i poveri pellegrini suoi nazionali. E poco di poi fè costruire uno spedale, la cui dote fu accresciuta da altri tedeschi, santamente dedicatesi, come lui, ai servigj de' poverelli, e de' malati. Finalmente dopo la presa di Tolemaide, o S. Giovanni d'Acri nel 1191, Enrico di Walpot, di una illustre famiglia del Reno, fondò in quella città un altro spedale, per quei della sua nazione . . . Le buone pruove di valore, che Walpot diede nel tempo dell' assedio . . ., ispirarono a Federico figlio dell' Imperatore . . . Barbarossa il disegno, di unirli in ordine di cavalleria. Questa fu l'origine dell'ordine Teutonico, di cui Enrico di Walpot ebbe primo la carica di Gran Maestro. Celestino III. nel confermare l' istituto, lo assoggettò alla regola di S. Agostino, co' medesimi privilegj, di cui godevano gli altri due ordini militari, e religiosi, cioè de' Templarj e de' Gerosolimitani ». (*Storia d. chiesa lib. 56*). In quest' ultimo io appiccò, e deduco; aver goduto la Magion nostra i privilegj di tanti insigni ordini militari, ed oggi del più grande orientale Costantiniano. I privilegj antichi remuneratorj non vengon mai, per fatto qualunque, a cessare. Or dalla partecipazione ancora a cosiffatti ordini militari, assai in fatto di giurisdizione esenti, anche in gran parte attivamente, quale sviluppo di esenzioni per ogni verso alla Magione? Abbiam, che sceverarvi meglio col tempo, se a Dio piace, che non ora in una nota.

4. Le bolle, con che i sommi Pontefici nominavano gli abati della Magione, si conservano nell' archivio di essa commendata, ne' Regj archivj del conservadore del regno, e nell' officina del regio *exequatur*.

5. Si cenna sopra di visite, per nome, ed ordine de'Re nostri alla Magione. Or di essa visitatori regj furono al 1557 Giacomo de Arnedo, al 1582 Monsignor D. Francesco Puzzo, al 1604 Monsignor D. Pietro Jordì, ed al 1741 Monsignor D. Angelo de Ciocchis. È a veder dette visite presso l'ufficio del regio conservadore di Sicilia, come avverte il Montigore (*Ivi pag. 160*). Cotali visite alla Magione, anche nella forma in essa di abazia, erano per patronato ivi de' Re, e per legaziale dritto della Real corona. Di moderne visite alla Magione stessa, esente dall'ordinario della diocesi, perchè Costantiniana Reale, ci ha quella del 1837, e l'altra del 1842, ordinate a farsi, in forza bensì della giurisdizione del Re Gran Maestro, da' gran priori dell'ordine Costantiniano; cioè l'una da Monsignor Gravina, per mezzo di Monsignore India, e l'altra da Monsignor Naselli pel ministero di Monsignor Turrisi. Sibbene sua Eccellenza il presidente de'Ministri fece intendere, pel luogotenente di Majo, che a norma del real decreto de' 24 giugno 1823, dovesse il Duca di Caccamo, quale Inquisitore, assistere a Monsignor Turrisi visitante così, che questo Monsignor delegato non potesse lì visitare, senza l'assistenza, ed intervento dello stesso Inquisitore. Nè niun potea oombrare di questo, tanto perchè il signor Duca di Caccamo è un professo dell'ordine Costantiniano, e quindi in un tal quale carattere ecclesiastico, come i cavalieri di Malta, quanto perchè il suo associamento a visitar la Magione risolvesi in un atto di rappresentanza Reale, e di giurisdizione molta ne' privilegj dell'ordine, ne non esigente, per sua natura, assoluto ordine sagro. Anche i provinciali de' Benfratelli pur laici, esercitano giurisdizione, allor che visitano; comechè per la ispezion del Santissimo, e di altro in rigore sagro, adoperino la persona di un sacerdote. Altronde la carica d'In-

quisitore è come di un provinciale dell' ordine Costantiniano, per vero risultante, giusta i papi, in religioso, e militare. (*Vedi raccolta di diplomi sull' ordine Costantiniano, e Magione*). S. T.

(2)

1. Brevi, motupropj, e bolle de' papi 2. monitorj 3. ample facultà all' ordine Costantiniano da Clemente XI, e Benedetto XIII—applicabili alla Magione,—potestà del gran priore a dimissorie, e quindi ad ordinare —testi della bolla di Clemente, e del breve di Benedetto 4. commenda della Magione per dritto Regio 5. Altofonte, Prizzi, e Palazzo Adriano una conferma di tal dritto 6. rettore, e preti alla Magione —dispacci intorno a loro, e Magione 7. risoluzione ultima Reale 8. squarcio di lettera intorno alla medesima.



1. Papi all' ordine Costantiniano. È da premettere il più presto questa idea, una delle basi, e sostegno di molte altre in questo opuscolo. Ci ha brevi, motupropj, e bolle con moltissimi straordinarj privilegj di assai Papi a questo ordine, a Gran Maestri, ed ufficiali del medesimo. Distinguonsi soprattutto quei di Callisto III, di Pio II, di Sisto IV, d' Innocenzo VIII, di Paolo III, di Giulio III, di Paolo IV, di Pio IV, di Gregorio XIII, di Sisto V, di Clemente XI, di Benedetto XIII, e di Clemente XIII. Filippo Musenga, nelle sue appendici all' ordine de' cavalieri Costantiniani, rapportali, o li menziona quasi tutti ne' tomi 2° e 3°. Ci ha più recenti un breve di Pio VII, *exponi nobis nuper fecisti*, li 20 novembre 1807, a favore del cav. Moncada, perchè Costantiniano, ed un altro breve del regnante Pontefice Pio IX, *maxima, et præclarissima*, li 17 luglio 1851,

nel quale ei riconosce il Re nostro Signore a Gran Maestro dell'ordine Costantiniano.

2. Gloriasi pure quest'ordine di monitorj, con comminazioni a chi ardisse perturbare, o impedire i privilegj Costantiniani, per mandamento de' romani Pontefici a tutta la chiesa universale, come nel citato Musenga al tom. 2°. (Vedi raccolta di diplomi, come sopra, ed in questo n. 17.)

3. Or in cotesti diplomi pontificj è un larghissimo confirmare antichi privilegj estesissimi ai Costantiniani, o profonderne loro de' nuovi. Però tra tutti è da tenersi a sommo capitale la bolla di Clemente XI *militantis*, ed il breve di Benedetto XIII *in apostolicæ dignitatis*. La prima, conferma l'ordine, ed il maestrato ne' Farnesi, donde è dimanato ai nostri Re, deffinisce il Gran Maestro *ordinario*, cui debbano i Costantiniani rispondere, il faculta a convertire qualunque rendita o beneficio libero in commende, ad aprir chiese, ed il colma di tutte facultà, accordate dalla Santa sede a tutt'altri Gran Maestri; come ancora accorda al gran priore l'uso de' pontificali, quali competer poteano a lui, allora non vescovo, e conferir beneficj; ed esime *penitus et omnino* dalla visita, dominio, e podestà de' vescovi, i militi sì laici, che ecclesiastici, chiese, commende, e stabilimenti Costantiniani in Parma, in ogni luogo, ed in ogni tempo, sin anco gli inservienti alla casa, e chiesa della Steccata di Parma stesso, entro l'ambito di quelle; che val così luogo solo materialmente in diocesi, ed altre amplissime largizioni. L'altro, cioè il breve di Benedetto XIII concede al gran priore, sì come ecclesiastico prelato, e non come un qualunque superiore regolare, di poter dare dimissorie per gli ordini sagri a quattordici de'suoi. Qui due rapide riflessioni. Prima. « I privilegj dati ad un convento, o chiesa, o ai particolari di alcun convento, ma come membri di quello, si

intendono dati a tutti gli altri religiosi, così di quell'ordine, come degli altri, che comunicano ». Tal di questo principio canonico S. Alfonso di Liguori nella sua istruzione, e pratica, (tom. 3. n. 11). L'ordine Costantiniano è militare, e in uno religioso, come per sanzioni de' papi, e particolarmente di Clemente X nel suo breve *cum sicut*, li 27 agosto 1672; quindi egli è comunicante. So distinguere alcuni religione in senso largo, e stretto. Se competa l'uno, o l'altro al nostro ordine, non è della brevità di questo opuscolo. Certo debbe quest'ordine per sua istituzione avere case, conventi, e collegj, quali avea un dì in Drivasto, in Briano, ed altrove in oriente, (*vedi statuti*) ove i cherici, e quei laici, cui talentava, avean debito di vivere a stato di religione. Ma che? Trattandosi di comunicazione; sia o largo, o stretto il senso di religione, l'ordine Costantiniano, in sostanza religioso, in fatto di cose favorevoli per privilegj, comunica con gli altri ordini, massimamente militari. Quanta ampla conseguenza non emergerebbe da ciò alle tante esenzioni passive, ed attive dell'ordine di Malta, e de' quattro militari ordini in Ispagna, riconfermati or ora, anche con separazione di territorio da Pio IX? (*Vedi Mendo degli ordini militari*). Dissi in fatto di cose favorevoli per privilegj, su di che ascoltiamo di nuovo il Liguori. « I privilegj concessi a qualche ordine, convento, comunità, o altra causa pia, tutti debbono interpretarsi non solo largamente, ma larghissimamente; ancorchè siano contro il jus comune, o del terzo, come dicono comunissimamente i dottori, perchè i privilegj, dati alle comunità, si presumono tutti remuneratorj dei servigj fatti, e perciò tutti si hanno come favorevoli, per la *l. sicut personæ ff. de relig.* » (*Ivi num. 8*). Or, e per quanto fa la bolla *militantis* ampla estensione, e pel suggerito or ora, è la stessa bolla, e con essa altri privilegj di altri or-



dini, cui essa si riferisce, applicabile alla Magione di Palermo. Seconda riflessione in alquante parole del Musenga. « Nell'anno 1725 regnando nella sede di S. Pietro la santa memoria di papa Benedetto XIII, il . . Gran Maestro . . cercò, ed ottenne da quel regnante Pontefice il breve, con cui si dà una piena facoltà al gran priore . . , di spedire le lettere dimissoriali, *quod idem est dicere, ordinare*, a quattordici ministri professi, serventi delle tre chiese conventuali, fondate, ed aperte sino a quel punto . . di Parma . . di Piaceaza . . di S. Donnino ». (*Ivi tom. 5. pag. 185*)

Notisi, il deffinito numero non guastar per nulla la sostanza della grande concessione, conciosiachè basta il poter conferire gli ordini anche ad uno, per aversi, che si possa ordinare. Segue il Musenga. « La facoltà di spedire le dimissorie, e di far la collazione de' beneficj, aprir le chiese ec. non altronde deriva, che dalla spirituale giurisdizione dei vescovi, ai quali solamente è concesso *ut constituent per civitates presbiteros*. Onde nel cap. 8 *de offic. arch.*, e nel 3 *de temp. ordin. in 6.*, lo spedire le dimissorie, a quei si attribuisce, che hanno la facoltà di conferire gli ordini . . Ed è massima di tutti i canonisti quel, che dice Hallier *de Sac. elect. etc. p. 21. sect. 5. c. 5. art. 11. § IV; ejusdem est litteras ad ordines dimissorias dare, cujus est per se ordinare* (*Ivi pag. 188*). Conchiude il Musenga. « Questa sorta di prelati, (come il nostro gran priore, anche un dì non vescovo,) da' privilegj della sede apostolica o espressi, o legittimamente presunti, riconosce l'origine, e la giurisdizione; essendo il romano Pontefice il supremo, ed universal pastore della chiesa, e che può torre un luogo di qual si voglia diocesi, e ad altri concederlo ». (*Ivi pag. 189*). Egli è ora agevole ad ognuno, anche addiscente in canonica, il tirar dalle addotte comuni dottrine la inferenza sulla certa po-

destà, che ha il gran priore Costantiniano, di potere ordinare, e di commetterla, come non è guari, egli l'ha commessa a Monsignor Benso, rettore della Regale Costantiniana essente chiesa della Magione. Ma le dimissorie ivi non diriggonsi ai vescovi di Parma, Piacenza, e San Donnino? Ed io; ma questi non son chiamati no ordinarj del luogo. Dal contesto si raccoglie ivi ciò un atto di certa prudente convenienza, sibbene in quel tempo. Questo articolo è trattato più largo appresso. (*V. nota 17.*)

A sodisfar meglio i moltissimi, che hanno sinora in Palermo espresso favore alle cose Costantiniane, sia pel merito di esse, sia per la relazione, che hanno alla nostra Magione, si anettono qui in luogo i testi originali più significanti de' menzionati bolla di Clemente XI, e breve di Benedetto XIII.

---

Della bolla di detto Clemente *militantis* sotto li 26 maggio  
1718.

*Conferma del grande maestrato in Francesco Duca, e ne' suoi discendenti Farnesi, con privilegj,—conferma ancora dell' ordine.*

« Nos, qui militiam hujusmodi, cujus dum cardinalatus fungebamur honore, protectoris munus sustinuimus, sincero paternæ charitatis affectu semper prosecuti fuimus, et nunc etiam impense prosequimur, summopere gaudentes, quod illa, sub Francisci Ducis, ac Magni Magistri, seu perpetui administratoris prædicti auspiciis, ad pristinum honoris, et dignitatis locum, benedicente Domino, resurgere jam cæperit; ac proinde eundem Franciscum Ducem novis gratiarum muneribus decorare, ejusque pium, ac laudabile propositum, quantum cum Domino prosumus, confovere; nec non ipsam militiam, ut felicioribus in dies lætari possit

incrementis, opportunæ subventionis ope juvare, ac fulcire volentes, ipsumque Franciscum Ducem, ac Magnum Magistrum, seu perpetuum administratorem, ejusdemque militiæ milites, et eorum singulares personas a quibusvis excommunicationis, suspensionis, et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris, et pœnis a jure, vel ab homine quavis occasione, vel causa latis, si quibus quomodolibet innodati existunt, ad effectum præsentium tantum consequendum, harum serie absolventes, et absolutos fore censentes, motu proprio, et ex certa scientia, ac matura deliberatione nostris, deque apostolicæ potestatis plenitudine, ad uberiores cautelam, ac etiam quatenus opus sit, omni, et quocumque potiori, et meliori modo, ac forma, quibus firmiter, et validius a nobis fieri possit, ac valeat; eidem Francisco Duci, et Magno Magistro, seu perpetuo administratori, ac præfatis ejus natis nepotibus, et descendentes, aliisque familiæ suæ Farnesiæ successoribus Parmæ, et Placentiæ Ducibus, pro tempore existentibus, successivo respectivo ordine, præfatum officium, seu munus Magni Magistri, seu perpetui administratoris militiæ præfate, per eundem Franciscum Ducem, ut præfertur obtentum, et hucusque præclare gestum, ac exercitum, cum omnibus, et singulis illius honoribus, juribus, præeminentis, et prærogativis solitis, et consuetis, aliisque gratiis sibi, ac familiæ suæ Farnesiæ descendentes, et successoribus prædictis a præfato Innocentio prædecessore, ob eximiam suorum, et familiæ suæ Farnesiæ prædictæ meritorum celsitudinem, ut præfertur, concessis, tenore presentium perpetuo iterum concedimus, et assignamus; omniaque, et singula eidem Francisco Duci, et Magno Magistro, seu perpetuo administratori, ac familiæ suæ Farnesiæ descendentes, et successoribus prædictis, super libero exercitio officii, seu muneris hujus-

modi, ab eodem Innocentio prædecessore concessa, etiam perpetuo harum serie approbamus, et confirmamus; dictumque Franciscum Ducem, et Magnum Magistrum, seu perpetuum administratorem, ejusque familiæ Farnesiæ descendentes, et successores præfatos in omnibus, et singulis juribus, quæ dicto Joanni Andreae, ejusque familiæ Angelæ Flaviæ Comnenæ, si tempore resignationis ab ipso Joanne Andrea eidem Francisco Duci, ut præfertur, factæ, et per eundem Innocentium prædecessorem, etiam ut præfertur, confirmatæ, et approbatæ extitissent, ad dictum officium, seu munus Magni Magistri, seu perpetui administratoris, quomodolibet competebant, seu competere poterant, et si dictus Joannes Andreas officium, seu munus hujusmodi non resignasset, ipsiusque familia Angela Flavia Comnena prædicta extinta non fuisset, quomodocumque competere, et competere possent, gratiose, ac plenarie subrogamus, et subrogatos esse volumus, et declaramus; nec non militiam aureatam Costantinianam prædictam, ab eodem Francisco Duce, et Magno Magistro, seu perpetuo administratore, ut præfertur, instauratam, ac fere de novo erectam, et institutam, dicta apostolica auctoritate approbantes, et confirmantes, eundem Franciscum Ducem, et ab illius familia Farnesia descendente, qui Parmæ, et Placentiæ Dux pro tempore extiterit, ordine præfato, Magistrum Magnum, seu perpetuum administratorem ejusdem militiæ, perinde ac si ab ipsomet Francisco Duce vere de novo erecta, et instituta fuisset, cum honoribus, prærogativis, et facultatibus, quibus alii aliarum militiarum hujusmodi apostolica auctoritate confirmatarum Magni Magistri cum suis militibus quomodolibet utuntur, fruuntur, potiuntur, et gaudent, absque ullo prorsus discrimine, et sine aliquo antiquorum iurium præiudicio, sed nova iura antiquis cumulando, eaque conservando, perpetuo constituimus, et deputamus.

*Erezione della chiesa della Steccata in collegiale , conventuale a capo di tutte le chiese dell' ordine, con privilegj.*

Ac ecclesiam Beatæ Mariæ *della Steccata* nuncupatæ, regiminis, et gubernii a congregatione predicta, a qua, ut præfertur, regi, et gubernari usque nunc consuevit, abdicatione, ac prædictorum viginti quinque clericorum, seu presbyterorum sæcularium præfatorum, a quibus eadem ecclesia Beatæ Mariæ *della Steccata* nuncupatæ, nunc, ut præfertur, in divinis deservitur, amotione, in certam ecclesiam, certamque prædictæ militiæ aureatæ Constantinianæ sedem collegialem, seu conventualem, quæ caput aliarum ecclesiarum militiæ hujusmodi in posterum erigendarum existat, ac omnibus, et singulis privilegiis, indultis, favoribus, exemptionibus, et gratiis, quibus aliæ similes ecclesiæ militiarum capita quomodolibet gaudent, utuntur, fruuntur, ac potiuntur, seu gaudere, uti, frui, et potiri debent, perpetuo gaudeat, utatur, fruatur, et potiatur; nec non a viginti quinque clericis, seu presbyteris idoneis, a nunc, et pro tempore existente dictæ militiæ Magno Magistro, seu perpetuo administratore eligendis, et ad sui placitum amovendis, aliisque, toties quoties casus evenerit, subrogandis, et ab eo insigni crucis ejusdem militiæ, juxta illius statuta, seu stabilimenta donandis, qui apud dictam ecclesiam Beatæ Mariæ *della Steccata* nuncupatæ personaliter residere teneantur, cum congrua illius menstrui salarii, quod viginti quinque clericis, seu presbyteris secularibus, ut præfertur amotis, antea assignari consueverat, assignatione in divinis collegialiter, seu conventualiter deserviri debeat; ubi milites prædicti nunc, et pro tempore existentes divina officia, aliasque ecclesiasticas functiones ab eis, juxta laudabilia ejusdem militiæ instituta,

et consuetudines celebrari solita, ac debita, celebrare libere, et licite valeant, eadem apostolica auctoritate perpetuo erigimus, et instituimus. »

*Creasi il grande priorato — il gran priore sia scelto dal Gran Maestro.*

« Ac ut in eadem ecclesia Beatæ Mariæ *della Steccata* nuncupatæ divinum servitium, et milites prædicti in spiritualibus exacte, pieque dirigantur, in ea unum magnum prioratum pro uno præsbytero idoneo, milite ejusdem militiæ espresse professo, futuro ejusdem magni prioratus magno priore, ac a nunc, et pro tempore existente prædictæ militiæ Magno Magistro, seu perpetuo administratore ad dictum magnum prioratum, dum illum quandocumque, quomodocumque, ubicumque et ex cujusvis persona, ac etiam a primaeva illius erectione per præsentis facienda vacare contigerit, eligendo, et in magnum priorem dicti magni prioratus præficiendo, qui ecclesiæ Beatæ Mariæ *della Steccata* nuncupatæ prædictæ, illiusque cappellanorum insigni crucis, ut præfertur, donandorum, aliorumque ministrorum prædictæ ecclesiæ Beatæ Mariæ *della Steccata* nuncupatæ pro tempore inservientium caput, præses, ac praelatus existat, eique, ac militibus prædictis in spiritualibus, cum indultis, gratiis, antelationibus, præeminentis, ac annuis redditibus eidem futuro magno priori pro ejus congrua sustentatione, ut infra, concedendis, et assignandis præesse, illorumque præses, ac praelatus esse, ac eorum spirituali directioni incumbere debeat, apostolica auctoritate præfata, similiter perpetuo erigimus, et instituimus. »

*Si assegna all' ordine la pia casa della Misericordia di Corte Maggiore, aggregandola alla Steccata.*

« Ac domum piam de misericordia nuncupatam prædictam in terra de Corte Maggiore placentinæ diœcesis dictæ provinciæ, quæ, ut præfertur, minime collativa existit, nulloque ad vitam committi, minusque in administrationem concedi consuevit, et ad dictum Franciscum Ducem, ut præfertur, nunc spectat, et pertinet, prævia similiter illius gubernii, et administrationis, ab hominibus universitatis prædictæ terræ abdicatione, cum omnibus, et singulis illius ædificiis, membris, ædibus, aliisque pertinentiis, nec non bonis, juribus, ac redditibus, ut infra applicandis, appropriandis, et erogandis eidem ecclesie Beatae Mariæ della Steccata nuncupatae, in collegialem, seu conventualem dictæ militiae ecclesiam, ut præfertur, erectæ, omninode subjicimus, eamque sic subjectam eidem militiae, illiusque Magno Magistro, seu perpetuo administratori, ac militibus nunc, et pro tempore existentibus, cum pleno, et libero illius aedificiorum, bonorum, ac jurium quorumcumque prædictorum respective usu, et dominio, motu simili, et ex certa scientia, deque apostolicae potestatis plenitudine, de consensu prædicti Francisci Ducis, etiam perpetuo concedimus, et assignamus. »

*L' amministrazione della Steccata, e Misericordia ad una congregazione di militi—il di più di quella in erigimento di commende, ad arbitrio del Gran Maestro.*

« Ecclesie vero Beatae Mariæ della Steccata nuncupatae in collegialem, seu conventualem ecclesiam dictæ militiae, ut præfertur, erectæ, ac domus piae prædictarum eidem militiae illius Magno Magistro, seu perpetuo administratori,

ac militibus, nunc, et pro tempore existentibus praedictis respective, ut praefertur, concessarum, et assignatarum praedia, proprietates, fundos, census, aliaque jura, et bona universa, in quibusvis rebus, et ubicumque consistentibus, et undecumque provenientia, ac quomodolibet, et quovis nomine nuncupata, praevia illorum, quatenus opus sit, ab ecclesia Beatae Mariae *della Steccata* nuncupatae in collegialem, seu conventualem praedictae militiae ecclesiam, ut praefertur, erecta, et domo pia praedictis opportuna dismembratione; ita quod liceat militiae praedictae, illiusque modernis Magno Magistro, seu perpetuo administratori, ac militibus hujusmodi per se ipsos, vel alios eorum, et praescriptae militiae nominibus realem, corporalem, et actua-lem proprietatum, rerum, praediorum, censuum, aliorumque jurium, et honorum universorum respective praedictorum possessionem, cujusve licentia desuper minime requisita, propria auctoritate libere apprehendere, et apprehensam perpetuo retinere; nec non omnes, et singulos fructus, redditus, proventus, et obventiones, ac æmolumenta quaecumque ex eis respective quomodolibet provenientia, quae omnia in simul deductis omnibus, et singulis ecclesiae Beatæ Mariæ *della Steccata* nuncupatae in collegialem, seu conventualem dictæ militiae ecclesiam, ut praefertur, erectæ, ac domus pie predictarum respective oneribus ad praedictam summam quingentorum septuaginta duorum ducatorum auri de camera hujusmodi circiter annuatim, ut praefertur, ascendunt, quae omnia, et singula respective onera praedicta intègre, et absque ulla prorsus illorum diminutione, quantumvis minima, semper et perpetuo supportari, et adimpleri; nec non omnia, et singula jurapatronatus beneficiorum in praedicta ecclesia Beatæ Mariae *della Steccata* nuncupata, in collegialem, seu conventualem praedictae mi-



litiæ ecclesiam, ut præfertur, erecta, jam fundatorum, semper, et perpetuo conservari, ac penitus illæsa remanere, illaque ad eorum respective patronos nunc, et pro tempore existentes, ut prius spectare, et pertinere debere volumus; atque decernimus per unam ejusdem militiæ militum, ab illius nunc, et pro tempore existente Magno Magistro, seu perpetuo administratore eligendorum, et deputandorum, ejusque arbitrio removendorum, congregationem noviter deputandam, ad quam juspatronatus, quod antehac in duobus ex prædictis beneficiis in prædicta ecclesia Beatae Mariæ *della Steccata* nuncupatae in collegialem, seu conventualem prædictæ militiæ ecclesiam, ut præfertur, fundatis, ad primodictam congregationem quomodolibet spectabat, et pertinebat, in posterum perinde, ac si ab illorum respective primaeva foundatione, vel dotatione, secundo dictæ congregationi reservatum fuisset, spectet, et pertineat, ac spectare, et pertinere debeat, et censeatur integre, plenarie, ac libere administrari debere.

« Ita quod secundo dictæ congregationi, de novo, ut præfertur, deputandæ, liceat, omnia, et singula ad ecclesiam Beatae Mariæ *della Steccata* nuncupatae in collegialem, seu conventualem prædictæ militiæ ecclesiam, ut præfertur, erectam, et domum piam præfatas quomodolibet respective pertinentia prædia, census, bona, et jura universa perpetuo regere, et gubernare, eorumque fructus, redditus, et proventus quoscumque percipere, exigere, levare, dislocare, et arrendare; cum hoc tamen, quod ex annuis fructibus, redditibus, et proventibus hujusmodi, eadem secundo dicta congregatio omnia, et singula ecclesiae, et domus piæ prædictarum respective onera, juxta illarum foundationis, aliarumque piarum dispositionum legem annuatim supportanda, ac adimplenda, supportare, et plenarie adimplere, ipsamque ecclesiam, illius-

que sacristiam de suppellectilibus, aliisque rebus ad cultum divinum necessariis manutere, ut prius debeat; eos autem, qui supererunt annuos fructus, redditus, et proventus praedictos pro rata annua centum septuaginta duorum ducatorum auri similium, in congrua dicti magni prioris magnum prioratum hujusmodi pro tempore obtinentis, substentationem, reliquos vero quadringentos ducatos auri de camera hujusmodi in annum, tot commendarum dictae militiae, pro tot ejusdem militiae militibus, juxta providam nunc, et pro tempore existentis Magni Magistri, seu perpetui administratoris praedicti dispositionem, ac ejus arbitrio erigendarum, et assignandarum stipendium perpetuo convertere, et erogare libere, et licite valeat; similiter volumus, decernimus, et declaramus ».

*Facoltà al Gran Maestro di instituire commende, e farne da altri instituire, aprir chiese, ed incorporarle all' ordine, senza inchiederne consenso dagli ordinarj—facoltà al solo gran priore di dar la canonica istituzione de' beneficj ecclesiastici Costantiniani.*

« Ac insuper eidem Francisco Duci, et Magno Magistro, seu perpetuo administratori, ejusque in hujusmodi officio, seu munere successoribus praedictis, quod praedictas, aliasque commendas, cappellas, aut ecclesias ejusdem militiae perpetuo erigere, et instituire, dictaeque militiae perpetuo incorporare, applicare, et appropriare, et commendarum fundatoribus, ac dotatoribus jus patronatus, et presentandi militiae, ejusque Magno Magistro, seu perpetuo administratori, pro tempore existenti, vel ejus deputato, personas idoneas ad commendas hujusmodi pro tempore vacantes, etiam concedere, et reservare, et sic a patronis praesentatis, juxta stabilimenta dictae militiae a nobis suis loco, et tempore approbanda,

nostraque apostolica auctoritate confirmanda, *ordinariorum locorum*, et *quorumvis aliorum consensu desuper minime requisito*, in ipsis commendis instituere, ac alias illas conferre, et de eis providere possit; ita tamen ut quoad beneficia ecclesiastica in dicta ecclesia Beatae Mariae *della Steccata* nuncupatae in collegialem, seu conventualem praedictae militiae ecclesiam, ut praefertur, fundata, quorum duo de jurepatronatus secundo dictae congregationis, reliqua vero pro parte majori similiter de jurepatronatus laicorum ex fundatione, vel dotatione, ut praefertur, existunt, ac etiam quoad alia pariter ecclesiastica beneficia, quae in eadem, vel aliis praedictae militiae ecclesiis de caetero erigi, ac fundari contigerit, idem Magnus Magister, seu perpetuus administrator nullo modo se ingerere valeat; sed quotiescumque beneficia hujusmodi pro tempore vacaverint, illorum patroni magno priori, nunc, et pro tempore existenti personas idoneas ad beneficia hujusmodi nominare, et praesentare, eademque personae sic nominatae, ac praesentatae ab eodem magno priore canonicam institutionem in eisdem beneficiis reportare debeant, et teneantur, motu simili, ac ex certa scientia, deque apostolicae potestatis plenitudine perpetuo concedimus, et indulgemus. »

*Persone, chiese, stabilimenti, e beni dell' ordine Costantiniano in ogni luogo, e tempo esenti, e liberi per ogni verso da' vescovi, soggetti solo sù nello spirituale, che nel temporale al Gran Maestro, salvo nelle cause degli ecclesiastici Costantiniani, da lasciarsi al gran priore, o ad altri ecclesiastici, eligendi dal Gran Maestro.*

« Præterea ecclesiam Beatae Mariae *della Steccata* nuncupatae, in collegialem, seu conventualem dictae militiae ecclesiam, ut praefertur, erectam, et domum piam praedictas, necnon

commendas, cappellas, et ecclesias quascumque praedictae militiae tam hactenus erectas, *quam in prosterum, ut praefertur, erigendas*, illarumque omnia, et singula respective bona, redditus, et proventus quoscumque, ac insuper omnes, et singulos ejusdem militiae milites, etiam clericali caractere insignitos, aut in aliquo ex sacris ordinibus constitutos, ubicumque nunc existentes, *ac de caetero existituros*, ne non eos omnes, etiam cruce hujusmodi militiae non insignitos, qui praedictae ecclesiae Beatae Mariae *della Steccata* nuncupatae in collegialem, seu conventualem dictae militiae ecclesiam, ut praefertur, erectae, actu inservient, ac intra ejus septa, et domum residebunt, et sub magni prioris praedicti obedientia vivent, *ab omni jurisdictione, superiorate, visitatione, dominio, et potestate quorumvis episcoporum, aliorumque locorum ordinariorum similiter perpetuo, penitus, et omnino, etiam in habitu, amplissime eximimus, et liberamus*; illaque, ac illos respective dicti Francisci Ducis, et Magni Magistri, seu perpetui administratoris, ejusque, et qui pro tempore extiterint, in munere hujusmodi successorum, jurisdictioni, visitationi, et correctioni in spiritualibus, et temporalibus immediate pleno jure, ac in totum subjicimus et supponimus: declarantes tamen, ac decernentes, quod idem Magnus Magister, seu perpetuus administrator pro tempore existens, in causis tam civilibus, quam criminalibus, vel mixtis militum quorumcumque, nec non ministrorum, aliorumque praedictae ecclesiae Beatae Mariae *della Steccata* nuncupatae in collegialem, seu conventualem, dictae militiae ecclesiam, ut praefertur erectae, inservientium, qui clericali caractere praedicto insigniti, aut in aliquo ex sacris ordinibus constituti, ut praefertur, respective fuerint, nullo modo se immiscere possit, nec debeat, sed ejusmodi causas, quotiescumque, ac ubicumque casus evenerit, cogno-

scendas, committere, ac delegare teneatur magno priori praedicto, vel aliis personis, praefato tamen clericali characterè insignitis, seu in aliquo ex sacris ordinibus praedictis, et in ecclesiastica dignitate constitutis, ejusdem Magni Magistri, seu perpetui administratoris arbitrio eligendis, et non alias. »

*Proibizione assoluta agli ordinarij de' luoghi, di esercitare giurisdizione alcuna nelle cappelle, chiese, beni, e persone dell'ordine Costantiniano, anche per ragion, che potessero i medesimi allegare, di contratto, di delitto, di turbata giurisdizione, o di altro di specie più grave, e sì esigente speciale menzione—nulle, ed invalide in ogni modo, e caso le sentenze di scomunica, e di sospensione dagli ordinarij, o lor vicarij ai Costantiniani.*

« Ita quod locorum ordinarii, alique omnes, et singuli praedicti nullam in commendas, cappellas, et ecclesias praedictas, earumque bona, redditus, et proventus, necnon in milites, aliasque personas praedictas respective jurisdictionem, superioritatem, dominium, vel potestatem, etiam ratione cujuscumque contractus, necnon cujusvis generis delicti, etiam turbatae jurisdictionis, *vel alterius etiam gravioris speciei, et specialem mentionem requirentis*, vel alterius rei, ubicumque locorum ineatur contractus, committatur delictum, et res ipsa consistat, exercere valeant; sed milites, ac alii omnes hujusmodi coram Magno Magistro, seu perpetuo administratore nunc, et pro tempore existente praedicto, tamquam *proprio eorum Ordinario*, aut aliis clericali characterè praedicto insignitis, seu in aliquo ex sacris ordinibus praedictis, et in ecclesiastica dignitate constitutis, ab eodem Magno Magistro, seu perpetuo administratore, ut supra deputandis personis respective, *omnino privative quoad ordinarios locorum*, aliosque omnes, et

singulos praedictos, *in omni, et quocumque casu respondere debeant*. Decernentes, quoscumque processus contra illos, vel eorum aliquem per ipsos locorum ordinarios, vel illorum vicarios, seu quosvis alios praedictos, etiam in casu negligentiae Magni Magistri, seu perpetui administratoris, vel magni prioris praedictorum pro tempore factos, necnon similiter quaslibet, etiam excommunicationis, vel suspensionis, aliasque sententias promulgatas, nullas, et invalidas, nulliusque roboris, vel momenti fore, non obstante quoad omnia praedicta, etiam in alterius, quam Magni Magistri, seu perpetui administratoris, ejusque deputati, vel magni prioris praedictarum jurisdictionum quomodolibet per milites, aliasque personas hujusmodi praestando consensu, quem non valere, nec attendi debere similiter decernimus, et declaramus. »

*Abito del gran priore allor non vescovo, presente o no il Gran Maestro—con quali formalità può lo stesso gran priore celebrar messa privata, pontificale, e pe' morti.*

« Ac insuper, ut divinus cultus in dicta ecclesia Beatae Mariae della Steccata nuncupatae, in collegialem, seu conventualem dictae militiae ecclesiam, ut praefertur, erecta, decentius, et honorificentius peragatur, debitisque futurus magnus prior praedictus praefulgeat insigniis, eidem magno priori concedimus, ut ipse, illiusque successores, magnum prioratum, per praesentes erectum hujusmodi pro tempore obtinentes, mozzettam laneam, sive ex cammellotto violacei coloris cum suo cappucio, ac rocchettum, ad instar aliorum praelatorum inferiorum, absente tamen Magno Magistro, seu perpetuo administratore praedicto, una cum cruce ejusdem militiae super mozzetta, tam in praedicta Beatae Mariae

*della Steccata* nuncupatae collegiali, seu conventuali dictae militiae ecclesia deferant. Quotiescumque vero dictus Magnus Magister, seu perpetuus administrator in eisdem ecclesiis praesens aderit, necnon extra eas, ac intra, et extra civitatem Parmensem, et ubivis locorum, non tamen in urbe, mantelletum dumtaxat consimile cum cruce ejusdem militiae, rocchetto coram quibusvis personis, etiam ordinariis locorum, ac S. R. E. cardinalibus, dictaeque sedis, etiam de latere legatis, vicelegatis, ac nunciis libere deferre, et gerere; necnon missam privatam celebraturos, sive in dicta Beatae Mariae *della Steccata* nuncupatae collegiali, seu conventuali, sive in aliis ad eandem militiam quomodolibet spectantibus ecclesiis, ante altare inter duos cappellanos superpelliceo indutos, cum canone, et instrumento argenteo, cum candela, vulgo *bugia* nuncupato, non tamen paramentis sacris ab altari, sed ab alia tabula cornu epistolae praeparata desumptis, ac sine abaco, more episcoporum, et sine cruce pectorali, ac stola a collo libere pendente, se praeparare, et sic praeparatos cum assistentia duorum cappellanorum, unius clerici, unius cubicularii, qui pro manuum lotionem aquam porrigat, et unius famuli, missam privatam hujusmodi celebrare, necnon anulum pretiosum in digito deferre, ac manipulum, ad versiculum, *indulgentiam absolutionem*, suscipere, non tamen ad populum se vertendo, *pax vobis*, nec missa absoluta, *sit nomen Domini benedictum* dicere, nec populo ter benedicere; post missam vero privatam, ut praefertur, celebratam, rocchetto indutos absque mantelletto ante altare inter eosdem duos cappellanos superpelliceo indutos, cum canone, ac instrumento argenteo praedicto, gratiarum actionem peragere. Praeterea dum missam solemnem pro defunctis in ecclesiis supradictis celebraturi erunt, exire e sacratio cum cappa inter as-

sistentes paratos; et in faldistorio ante altare posito sacras vestes induere, prout etiam quoties missam solemnem pontificalem in eisdem ecclesiis celebrabunt, quinque assistentes habere, et nobilem sedem, seu cathedram coopertam simplici serico panno coloris festivitatis congruentis, non tamen auro contexto, aut phrigio, seu basilico opere ornato, retinere, eaque non tamen in praesentia Magni Magistri, seu perpetui administratoris praedicti uti, cappa quoque magna, non tamen ministro, seu inservienti, qui ejusdem cappae, aut vestis talaris libum, seu caudam extollat, necnon baculo, mitra, annulo, pastoralibus, ceterisque potificalibus indumentis etiam uti. »

*Celebrare pontificalmente del gran priore in quali giorni—facoltà in lui di benedire paramenti sagri, e le chiese, o costrutte, o costruende dell'ordine, riconciliarle se pollute, e di altro—solenne cappella del Gran Maestro.*

« Ac insuper in praefata Beatae Mariae della Steccata nuncupatae in collegialem, seu conventualem dictae militiae ecclesiam, ut praefertur, erecta ecclesia, diebus, et festivitatibus infrascriptis, videlicet, in Paschate resurrectioni, et Pentecostes, ac infra octavam festi SS. corporis Christi Domini, necnon feria quinta majoris ebdomadae, ac nativitatis, epiphaniae, ac ascensionis Domini, necnon annunciationis, et assumptionis Beatae Mariae Virginis, ac omnium sanctorum, et S. Georgii festis diebus: Item in prima cappella per dictum Magnum Magistrum, seu perpetuum administratorem inibi habenda, et in ejusdem militiae comitiis mitra pretiosa similiter uti, necnon populo ter post solemnum, non autem privatarum missarum celebrationem, ac eisdem pontificalibus indumentis indutos ecclesias, cappel-



las, aliaque sacra aedificia, tam hactenus constructa, quam de cætero construenda dictæ militiae dumtaxat benedicere, eaque polluta reconciliare. Ac insuper pro earumdem ecclesiarum tantum usu, et servitio paramenta, et suppellectilia sacra, exceptis tamen iis omnibus, in quibus sacri olei, vel crismatis unctio adhibetur, etiam benedicere; necnon litteras officii pœnitentiariæ nostræ apostolicæ, eis pro executione directas, ad supplicationem ejusdem militiae militum, seu aliarum personarum, illius servitio addictarum expeditas, exequi. »

*Quali le insegne dei fra cappellani dell' ordine — facoltà ad essi, di poterne pubblicamente usare in ogni tempo, e luogo, anche alla presenza de' cardinali, nuncj, legati, arcivescovi, e vescovi.*

« Necnon prædictis cappellanis cruce prædicta, ut præferatur, decoratis, et decorandis, ut præter consueta ejusdem militiae habitum, rocchettum, et mozzettam, cum suo capucio violacei coloris, et super ea cruce ejusdem militiae, tam in prædicta Beatae Mariae *della Steccata* nuncupatae in collegialem, seu conventualem ejusdem militiae ecclesiam, ut præfertur, erecta ecclesia, quam extra eam, necnon extra civitatem, et diœcesim Parmensem, et ubique locorum, etiam in processionibus, et funeralibus, aliisque actibus, et functionibus ecclesiasticis publicis, et privatis, ac etiam in comitiis provincialibus, et generalibus ejusdem militiae, ac etiam in S. R. E. prædictae cardinalium, etiam de latere legatorum, nunciorum, archiepiscoporum, episcoporum, et aliorum quorumcumque praesentia, quibusvis anni temporibus, et diebus similiter deferre, et gestare, illisque pariter uti libere, et licite respective possint, et valeant, motu pari, et ex certa scientia, deque apostolicæ potestatis plenitudine, similiter perpetuo concedimus, et indulgemus. »

Del breve di Benedetto XIII *in apostolicæ* sotto li 3  
luglio 1725.

*Facoltà al gran priore, di dare dimissorie per gli ordini a quattordici de'suoi, e proibizione di fargliene molestia, ed impedimento.*

« Nuper siquidem pro parte dilecti filii nobilis viri Francisci Farnesii, Parmae, et Placentiae Ducis, nobis expositum fuit, quod cum alias ipse Franciscus Dux, uti Magnus Magister, seu perpetuus administrator militiae aureatae Constantinianae, sub titulo Sancti Georgii, et regula S. Basilii Magni, in vim literarum fel. rec. Clementis Pp. XI prædecessoris nostri, sub plumbo, anno Incarnationis dominicæ, 1718 VI. kalendas junii, pontificatus sui anno 18 expeditarum, quibus inter alia, ecclesia Beatæ Mariæ *della Steccata* Parmensis in ecclesiam, et sedem conventualem ejusdem militiae erecta fuerat, facultatem sibi per magnum priorem dictæ ecclesiæ literas dimissoriales fratribus militibus, et cappellanis militiae præfatæ, necnon ministris ipsi ecclesiæ inservientibus concedendi competere, seu attributum fuisse, prætenderet; rec. mem. Innocentius Pp. XIII. prædecessor etiam noster, congregationi particulari nonnullorum ex venerabilibus fratribus nostris, tunc suis S. R. E. cardinalibus, et dilectis filiis romanæ curiæ prælatis, rem discutendam commisit; auditaque postmodum ven. fratrum temporalis ejusdem Francisci Ducis ditionis, scilicet Parmensis, Placentinæ, et Sancti Donnini episcoporum desuper relatione, solum episcopum Parmensem ejusmodi prætentioni refragari compertum fuit. Cum autem sicut eadem expositio subjungebat ipse Franciscus Dux, jura, quibus talis facultatis pertinentiam ex memoratis Clementis prædecessoris

literis, pluribus, solidisque rationibus, et argumentis non obscure evinci existimat, in scriptis redigi, nobisque exhiberi curaverit. Congregatio vero cardinalium, et prælatorum, sicut præmittitur, deputata, cum hactenus habita minime fuerit, dictusque Franciscus Dux, qui a litibus, et controversiis abhorret, ad illas antevertendas, seu dirimendas, sibi prædictam facultatem ex integro per nos concedi, seu alias opportune in præmissis provideri plurimum desideret; Nos justis, et rationabilibus ex causis animum nostrum moventibus, ac singularibus ejusdem Francisci Ducis in nos, et hanc S. Sedem fidei, et devotionis, aliarumque eximiarum virtutum, quibus multipliciter præfulget, meritis adducti, ipsius Francisci Ducis votis hac in re, quantum in Domino possumus, favorabiliter annuere, dictamque ecclesiam Beatæ Mariæ *della Steccata*, et illius pro tempore existentem magnum priorem novi honoris prærogativa decorare cupientes, necnon dilectum filium modernum ecclesiæ præfatæ magnum priorem a quibusvis excommunicationis, suspensionis, et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris, et pœnis, jure, vel ab homine quavis occasione, vel causa latis, si quibus quomodolibet innodatus existit, ad effectum præsentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes, et absolutum fore censentes; supplicationibus præfati Francisci Ducis nomine nobis hoc humiliter porrectis inclinati, eidem moderno, ac pro tempore existenti magno priori dictæ ecclesiæ, ut ipse quotannis quatuordecim personis militiae præfatæ, cruce insignitis, simulque expresse professis, in temporali ditione ipsius Francisci Ducis domicilium habentibus, et in futurum habituris, octo scilicet in Parmensis, tribus in Placentiæ, et totidem in S. Donnini civitatibus, vel diœcesibus commorantibus, quæ requisitis a concilio Tridentino qualitatibus præ-

dictæ fuerint, literas dimissoriales ad clericalem characterem, et ad omnes, etiam sacros, et presbyteratus ordines suscipiendos concedere, libere, licite, et valide possit, et valeat, auctoritate apostolica, tenore præsentium concedimus, et indulgemus; ita tamen ut literæ dimissoriales prædictæ ad illum ex tribus episcopis Parmensis, Placentino, S. Donnino, in cujus civitate, vel diœcesi personæ præfate domicilium habebunt, dirigantur, præter quam si episcopus diœcesanus abfuerit, vel non esset ordinationes habiturus, vel sedes episcopalis vacaverit, tunc enim ad alterum ex duobus episcopis prædictis ordinationes habentem dirigi possint, ac servata quoad literas testimoniales (si, et quando eisdem opus erit) constitutionis piæ mem. Innocentii Pp. XII, prædecessoris itidem nostri, quæ incipit *speculatores* forma, et dispositione. Ipsum vero priorem, super præmissis a quoquam quovis prætextu, causa, vel occasione molestari, perturbari, aut impediri nullatenus unquam posse; sicque, et non aliter per quoscumque iudices, ordinarios, et delegatos etiam causarum palatii apostolici auditores, ac ejusdem S. R. E. cardinales, etiam de latere legatos, et dictæ sedis nuncios, sublata, et eorum cuilibet quavis aliter judicandi, et interpretandi facultate, et auctoritate, judicari, et definiri debere, ac irritum, ac inane, si secus super his a quoquam quavis auctoritate scienter, vel ignoranter contigerit attentari, decernimus. »

4. Ma il venerando Re Ferdinando III, quantunque in sostanza commutasse l'abazia della Magione in commenda Costantiniana per virtù della bolla *militantis*, pur nondimeno nel dispaccio, comunicato li 16 ott. 1786, non ne fe motto, certo supponendola, ma sol causò di tal commutazione *i dritti Regj della sua corona*. Fu avvedutezza, per evadere le cavillosità, ed i travolgimenti delle pregiudicate inter-

pretazioni, che alcuni tirano in su i testi canonici, e privilegi pontificali, offuscandone anche i chiari. Si fu avvedutezza, che colla parola *dritti della corona*, equiparata la Magione ad ogni regale stabilimento, in fatto di esente giurisdizione, restava senza alcun contrasto dilibera dalle pretese di aliena autorità su di essa. Pure i Re nostri Gran Maestri, volendo in un tutelare i dritti dell'ordine Costantiniano, l'hanno assoggettita, al solo gran priore del medesimo. Insomma l'ordine Costantiniano, e con esso le sue pertinenze, tralle quali è la Magione, procedono col dritto canonico comune nelle concessioni generali agli ordini regolari, e militari, e partecipazione ai medesimi, col dritto canonico positivo per tanti pontificj diplomi, ed oggi ancora col dritto Regale, anch'esso, per la eccellenza della Maestà, e per altre ragioni, ammesso da' canoni, e consuetudini ecclesiastiche o generali, o particolari altresì pel nostro regno.

5. Parlasi nel testo della badia di Altofonte, aggregata alla Mangioniana commenda. Celebre badia un tempo, di bel sito, in cui narrasi, aver sortito i natali l'Imperadore Federico II. Parlasi ivi pure nel testo di Prizzi, e di Palazzo Adriano. Il Re Ferdinando III avocava a se, positivamente in restauro de' suoi dritti Regj violati, questi due gran feudi. Quel di Prizzi ei avocava dal principe della Cattolica, e quel di Palazzo Adriano dal Duca di Villarosa, cui stati erano rispettivamente, senza buon titolo di proprietà, avanti tratto conceduti. Il dispaccio per la avocazione del primo è comunicato li 6 agosto 1787, come quello per la avocazione del secondo li 18 settembre di detto anno. Per l'uno, e per l'altro dispaccio il Re incorporava detti Prizzi, e Palazzo Adriano alla commenda della Magione. Di tai dritti e fatti, intorno a questi fondi, e ad altri, il Re stesso Ferdinando III promulgò in conferma una esecutoria di Real

diploma, data dalla Ficuzza in Sicilia, li 9 gennaio 1813. (*Vedi raccolta di diplomi, come sopra.*) Insomma la Costantiniana Magione splende Regia per ogni verso, sia per donazioni a lei, e patronato, anche ab antico, de' Re nostri, sia per dichiarazione del cennato venerando Ferdinando III, sia per assai benida esso alla medesima aggregati, sia per decorazioni, con che tutti i nostri sovrani, sino allo augusto nostro amatissimo Ferdinando II, l'hanno ricolma, sempre nominandola Reale. Vi par poco per lui a sciente messo in sulla chiesa della stessa Magione rettore un vescovo, e di tanta nobiltà, e virtù, quale è Monsignor di Costantina D. Giulio Benso? Abbiamo or di recente i reali rescritti, pei quali Sua Maestà ordina, che la ingerenza in fatto di giurisdizione Costantiniana, giusta le bolle, debba essere del gran priore; che la amministrazione della Magioniana commenda debba devolversi all'ordine Costantiniano, eletto ad essa uno speciale delegato del Re Gran Maestro; e che in quanto a cose di chiesa della stessa commenda ingeriscasi il solo gran priore.

6. Nella chiesa della Magione il capo un rettore. Si sa tal carico sostenere oggi Monsignor Benso, benedettino Casinese, vescovo di Costantina, la cui scelta da Sua Maestà resta sì appieno giustificata dalle eminenti virtù religiose, ed episcopali di lui. Per esempio, la generosa modestia, ond'ei religioso ingegnossi sempre sottrarre sua persona alle prime cariche della sua nobile benedettina congregazione, la sua liberalità in erogare in pro della medesima il suo vistoso livello, chiedendo di ciò a posta facoltà dalla Santa Sede, ed oggi la carità, e pazienza, ond'ei amministra la cresima in ogni ora, ad ogni fatta gente, sin ne' tugurj dei poverelli, e lo impegno, e fermezza di esso, ormai a pruova, in sostenere i dritti del Re Gran Maestro, e dell'ordine Costantiniano, che egli ha fatto principalmente per li

pontificali, da lui tenuti nella chiesa Costantiniana della Magione, per autorità del gran priore Costantiniano Monsignore Naselli.

Qui cade in acconcio lo inserire alcuni brani originali di dispacci reali, intorno alla chiesa, e clero della Magione. Essa chiesa veramente Costantiniana; dispaccio comunicato li 7 giugno 1789.

« Accogliendo il Re benignamente le suppliche de' cavalieri Costantiniani di cotesto regno, si è degnata come Gran Maestro dichiarare la Real chiesa della Magione chiesa dell'ordine ».

Or quel cavillar di taluni, e spargere, che non si debba tenere Costantiniana la chiesa della Magione, e ciò per paura di arreticolare nella illazione, che ben presentiscono germinarne, e che vorrebbon morta per ogni verso, cioè nella indipendenza, ed esenzione di essa chiesa, salvochè dal suo Gran Maestro Re, e dal suo gran priore, che mai mostra? Mostra il patrocinio non bene in gambe della loro contrariante opposizione, che Dio sa se della coscienza, certo non degna del suffragio de' pensanti. L'onor del vero, e di un vero, che riguarda un ordine illustrissimo, ed il Re di esso Gran Maestro, par che debba su di ogni altra cosa prevalere. Ripetiamo: il Gran Maestro dell'ordine Costantiniano ha potere per Clemente XI, di creare commende, ed aggregarle all'ordine medesimo. (*V. not. 2. n. 5, e di seguito.*) Ferdinando III, di venerata ricordanza, coadunò gli antichi beni della Magione, altri beni, tutta essa, in ampia commenda Costantiniana, sotto all'unica nomenclatura ancor di Magione. (*V. nel testo pag. 7. § 2, e not. 5. n. 4.*) Dicesi nel decreto Reale, con che ciò fu ordinato, l'abadia dichiarata sì commenda Costantiniana. Or l'abadia, e la Magione sotto a qualsivoglia categoria, non mancava, nè mai ha mancato d'una chiesa. La parte orma in sul

tutto ; dunque la conversione in essere Costantiniano dee subire sì la commenda , che la chiesa della Magione , ad essa congiunta. Parea intertenerci di troppo intorno a questa lieve difficoltà , se non fosse stata più fiata da alcuni testè in sul serio ripetuta . Ma non ne è più mestieri , avendolo noi sopra riferito: la chiesa, dessa come dessa, della Magione dichiarata dal Re chiesa dell' ordine. L' idea dal dritto è invalsa ormai, in proprietà di linguaggio, nell' universale. Il giornale la Cerere, numero 63 del 9 agosto 1842, chiamava la chiesa della Magione Costantiniana, come Costantiniana la addimanda il ruolo delle quarantore per l'anno 1846, stampato con l'approvazione dell'Arcivescovo Cardinale di Palermo. Anzi , nell' ultimo publico avviso per le quarantore in questo anno 1852, non altra qualificazione era alla nostra chiesa affissa , che quella di chiesa Costantiniana. Ma non più di tali minutezze. Ella sì or s'incorpora per fermo all' ordine del gran Costantino la chiesa della Magione , e va quindi in sulle ampiezze de' privilegi dell'ordine stesso, e di altri ordini militari, e regolari, co'quali esso comunica, che è quanto a dire, in indipendenze , ed esenzioni . L' ha voluto uno augusto Re, Gran Maestro, il gran Gran Ferdinando III. A questa idea or disvolta, e al fatto , potrà un suddito riverente rimanersi di dichiarare anch'esso Costantiniana la chiesa della Magione , rallegrandosi anzi, qualunque ei sia, della molta splendidezza, e vantaggio, che ad essa per ciò ne dimana, e per essa alla patria nostra Palermo?

Le rendite di detta chiesa separate da quelle dello stato; dispaccio comunicato li 16 maggio 1797 da Monsignor Filippo Lopez Arcivescovo di Palermo.

« Dichiarò sua Maestà, d'esser le rendite della Reale commenda della Magione un cespite seperato dalle rendite dello



stato ».

Ivi rettore, e non priore ; dispaccio li 12 maggio 1790.

« Come altresì si era la Maestà Sua uniformata al sentimento di cotesta deputazione, che nel diploma, da spedirsi al priore di quella collegiata D. Luigi Leone, all' oggetto di togliere qualunque equivoco, *si usi il titolo di rettore, e non già di priore.*

Magistral decreto ai preti della chiesa della Magione, e lor debito della professione; dispaccio 5 maggio 1790.

Detto prima, che i collegiali della Real chiesa della Magione avean chiesta al Re grazia, di esser fatti cappellani Costantiniani, e che il Re stesso per sempre più « stabilire e promuovere il lustro dell' ordine così cospicuo, e ragguardevole » avesse ciò lasciato alla disamina della deputazione Costantiniana soggiungnesi. « Ed avendo cotesta deputazione, con distinta, e ragionata rappresentanza, trattato co' veri principj, e posto in una seria disamina siffatto articolo, colla scorta, e sotto l' autorità degli statuti dell' ordine, coll' esempio della religione Gerosolimitana, secondo cui, a tenore di replicati dispacci, deve l' ordine regolarsi; è venuta quindi a proporre, che per decoro dello stesso Real ordine, e per sicurezza, e maggior decenza degli aggraziati medesimi, convenga indispensabilmente spedirsi a tali cappellani di coro, detti sacellarj, il magistral diploma, con pagare i dritti di spedizione per metà, e fare la professione, dopo l' anno della vestizione . . ; con essere altresì obbligati all' osservanza degli statuti . . Ed avendo il tutto fatto presente alla M. S., si è pienamente [uniformata a tutto ciò, che distintamente ha proposto cotesta deputazione; e mi ha comandato, parteciparle, come fo, tal sua sovrana risoluzione, e per l' esatto adempimento per la parte, che le tocca » (*Ved. raccolta di diplomi, come sopra*).

7. Aggiungo a questi brani una risoluzione presa da Sua Maestà nel consiglio di stato del 21 maggio 1852. Eccone le parole del sunto, come da Napoli. « Vuole inoltre il Re, che per la parte ecclesiastica non si faccia novità, standosi alle bolle per la ingerenza del gran priore dell'ordine ». Uno attendervi qui di volo. La ingerenza vien dalle bolle, ma le bolle sono antiche, quali le precipue di Innocenzo XII al 1699, di Clemente XI al 1718, e di Benedetto XIII al 1725; dunque cosa antica la ingerenza, e le sue operazioni. Per il che la novità li non ferisce il fatto del gran priore, nello aver delegato a monsignor Benso i pontificati, ad ordinare nella Costantiniana chiesa della Magione, appunto in forza di dette antiche bolle, omesso in ciò per ora il dritto Regio, ma ferisce anzi che no altri, a tal fatto contrarianti. La novità è per parte loro. Qui ben cade in taglio un brano di fresca lettera al signor Duca di Caccamo Inquisitore, da un distinto fautore delle materie Costantiniane in Napoli. « Pell'affare contro monsig. arcivescovo si è ottenuta una completa vittoria, ma dalla immensa elemezza, ed infinita giustizia dell'adorato Re N. S.; perchè la risoluzione è stata presa da lui, ordinando, che l'arcivescovo non eserciti alcuna giurisdizione, giusta le bolle, e che il gran priore dell'ordine faccia tutto ciò è necessario, e lo stato discusso della chiesa. » L'originale di questa lettera è presso il medesimo signor Duca Inquisitore. E. M. CAV. COST. VIC.

A questo punto della stampa ci perviene un rescritto nel Real nome, ottima conferma dello or ora succennato, e sul *Costantiniana* alla Magione, a convinzione, se pur fia, de' contrarj opinanti. Eccolo qui bene in luogo.

*Deputazione del Reale, e militare ordine Costantiniano di S. Giorgio. N°. 19. Oggetto . .*

*Sig. Duca di Caccamo Inquisitore del R. ordine Costantiniano in Palermo.*

Napoli 12 Giugno 1852.

*Signore*

Per sua intelligenza, e regola la Reale deputazione le trascrive un Rescritto Sovrano dei 21 maggio, che riflette l'amministrazione della Real commenda della Magione.

Ministero, e Real segreteria di stato della presidenza del consiglio de' ministri — 2°. ripartimento — N°. 638. — Il Re N. S. nel consiglio ordinario di Stato, de' 21 del corrente, ha manifestato, essere suo Sovrano volere, che i beni della Real commenda Costantiniana della Magione, vacata per morte di S. A. R. il principe di Salerno, che n'era investito, si continuino ad amministrare dal commendatore D. Pietro d'Urso, cavaliere, e Fiscale del Real ordine Costantiniano, non qual ministro delle finanze, ma qual particolare delegato della Maestà Sua, come Gran Maestro del detto Real ordine; dichiarando S. M., che tali beni non hanno più che fare con la Real cassa di ammortizzazione, ma tutti appartengono al Real ordine medesimo. — Vuole inoltre la M. S., che per la parte ecclesiastica non si faccia novità, standosi alle bolle per la ingerenza del gran priore dell'ordine, e dippiù la M. S. comanda, che si formi lo stato discusso delle rendite della chiesa della Magione, di pertinenza, come sopra, dell'enunciato Real ordine.

Nel Real nome lo partecipo a cotesta Real deputazione per sua intelligenza, e regolamento.

Napoli 21 maggio 1852, firmato. — *F. Troja* — Alla deputazione del Real ordine Costantiniano.

Pel presidente della deputazione del Real ordine Costantiniano

*Marchese Garofalo.*

Il fiscale presso la deputazione medesima *Pietro d'Urso.*

(3)

1. Assoggettamento del clero della Magione a' gran priori, e visite 2. il perchè della processione del *Corpus* dalla Magione 3. processione del *Corpus* all'ottava per detto clero con insegne 4. libera facoltà d'insegne in publico, in ogni tempo, e luogo agli ecclesiastici fregiati della croce Costantiniana, o da fregiarsi 5. bando per la processione di S. Agata dalla Magione.



1. Monsignor Naselli, ed ogni altro gran priore han chiesto sempre a ragione della loro assoluta autorità spirituale in sulla chiesa della Magione, esplicite formole di assoggettamento a loro dal clero della medesima. Essi, e non altri, o per se, o per altri, e sempre per l'autorità in loro di veri ordinarij indipendenti, han fatto sulla detta chiesa di essa Magione visite canoniche. (*Ved. la not. 1., e 6.*)

2. Il perchè dell'incominciare in Palermo la processione solenne del *Corpus* da questa magioniana chiesa, riferisce il Mongitore, di cui ecco il testo in luogo.

*Traditio hæc est. Antequam Urbanus IV summus Pontifex, edita bulla, festum corporis Christi in orbe catholico celebrandum decerneret; Theutonicorum ordo Panormi hanc solemnitatem quotannis peragere consueverat. Cum autem memorata Urbani bulla prodiisset anno 1262, et Panormi de celebritate peragenda meditaretur, orta est quæstio inter cathedrale templum, ac Theutonicos milites; hi enim in sua Mansionis ecclesia festum instituendum contendebant, nam jus celebrandi hujusce festum jam ab aliquot annis apud ipsos vigeat. At præjudicium inferri, ecclesiæ cathedrali censebat panormitanus archiepiscopus . . si extra primarium urbis*

*templum celebraretur. Post nonnullas disceptationes, re ad Pontificem delata, ut litem summus pastor dirimeret, decrevit, festum in basilica Mansionis celebrandum; archiepiscopus vero missam in eadem ecclesia offerret, et SS. Sacramentum cum solemni supplicatione ad cathedrale templum deduceret; et tunc archiepiscopus missæ celebrationem nomine suo demandavit thesaurario ecclesiæ cathedralis. (opera sopra citata pag. 175).*

Lo stesso Mongitore indi rintraccia la origine, citando il Chiavetta, dello zelo de' Teutonici pel divinissimo Sagramento, cioè: che incominciatasene la publica solennità l'anno 1247 in Liegi, e tutta sua diocesi, nella Germania, i medesimi Teutonici, che di là venivano in Palermo, traduceano ancora con esso seco a noi la nuova istituzione di quella solennità (*Ivi pag. 176*). Sebben chi mai avrebbe allora imaginato, dovere presso tre secoli dopo al 1525, il Gran Maestro dell'ordine Teutonico, Alberto di Brandeburgo, darsi in rotta a seguir di Lutero le dottrine, anch'esse infense al Divinissimo, ed il turpe esempio, di pigliar donna? (*Henrion stor. eccl. t. 7 lib. 59*).

3. Dritto al clero della Magione di far solenne processione del *Corpus* nell'ottava. Ecco su di ciò le parole più marcate del dispaccio nel Real nome li 15 ottobre 1793, esistente nello archivio della Commenda. « Ed essendo stata similmente la M. S. informata, che una tal processione si fa da tempo antico, con indulto pontificio di Gregorio XIII, che con la visita di Monsignor Jordi fu stabilita nel 1604, che i cappellani della Magione, essendo stati dichiarati cappellani del R. ordine Costantiniano con Regali diplomi, possono in forza di statuti, e della bolla *militantis ecclesiæ* di Clemente XI, che sono in piena osservanza, far uso delle insegne Costantiniane nelle processioni, ed in qualsiasi altra

funzione; a rimuovere pertanto in avvenire ogni disordine, o disturbo, ha il Re risoluto e vuole, che il rettore, e collegiali della Real chiesa di Magione siano mantenuti nel legittimo possesso, di far la cennata processione nel distretto della loro chiesa, che si estende sino al muro del giardino di S. Maria degli Angioli, e con far uso delle insegne Costantiniane, senza che gli si possa impedire».

4. Ma intorno alla facoltà per la citata bolla *militantis*, di portar le insegne ecclesiastiche Costantiniane ovunque, ben torna qui, per qualunque fatte avvenire, il trascrivere, anzi ripetere il testo acconcio di essa bolla.

*Nec non prædictis cappellanis, cruce prædicta, ut præfertur, decoratis, et decorandis, ut præter consueta ejusdem militiæ habitum, rocchettum, et mozzettam, cum suo cappucio violacei coloris, et super ea cruce ejusdem militiæ, tam in prædicta B. Mariæ della Steccata nuncupatæ in collegialem seu conventualem ejusdem militiæ ecclesiam, ut præfertur, erecta ecclesia, quam extra eam, nec non extra civitatem, et diæcesim Parmens., et ubique locorum, etiam in processionibus, et funeralibus, aliisque actibus, et functionibus ecclesiasticis publicis, et privatis, ac etiam in comitiis provincialibus, et generalibus ejusdem militiæ, ac etiam in S. R. E. prædictæ cardinalium, etiam de latere legatorum, nunciorum, archiepiscoporum, episcoporum, et aliorum quorumcumque præsentia, quibusvis anni temporibus, et diebus, similiter deferre, et gestare, illisque pariter uti libere, et licite respective possint, et valeant; motu pari, et ex certa scientia, deque apostolicæ potestatis plenitudine, similiter perpetuo concedimus, et indulgemus.*

Notisi quel di sopra, nel Real nome essere questa bolla ancora in piena osservanza. Qui non cavilli, in piena osservanza pel Re, nel regno delle due Sicilie.

5. In quanto al privilegio, che ebbe la Magione sulla processione di Sant' Agata vedi il citato Mongitore (pag. 157.) Egli ne riporta un bando del senato nostro, che dice così.

*Die 26 Januarii 1502.*

*Quia fuit accordatum per magnificos prætorem, et juratos, quod processio Sanctæ Agathæ anno præsentis, certis bonis respectibus, et causis, exiret ab ecclesia sacre Mansionis, accederet ad ecclesiam sanctæ Agatæ di li Scuruchi, quarterii Chivalcari, a dicto loco ad Sanctæ Agathæ di la Guilla; quæ processio isto anno, juxta accordium factum inter prædictas duas ecclesias, exire debebat à dicta ecclesia S. Agathæ di li Scuruchi quarterii Chivalcari; ideo nullum præjudicium generetur ipsi Ecclesiæ Sanctæ Agathæ di li Scuruchi pro isto anno; et anno sequenti dicta processio exeat a dicta ecclesia Sanctæ Agathæ di li Scuruchi, juxta provisionem factam per magnificos prætorem, et juratos annis elapsis. Unde etc.*

(4)

1. La chiesa della Magione sotto al suo peculiare prelato, perchè reale
2. Giubileo
3. abitazione, ed emolumenti agli ecclesiastici Costantiniani.

¶

1. Appunto ognuna delle tre chiese, cappella palatina, cattedrale, e Magione ha il suo prelato da se indipendente, e ciò tanto pel miglior servizio di Dio, e del Re, quanto per la pace, e cristiana edificazione. Ognuna di queste tre chiese non è de diocesi nè in diocesi dell' altra, salvochè materialmente. Altronde la Magione, benchè con la catego-

ria di un suo tutto proprio gran priore, non cessa di essere chiesa Reale, come l'hanno spesso deffinito i nostri Sovrani. Chi non sa, i Sovrani per la ragion sublime della eccellenza della Maestà, che è comunicazione di quella di Dio, e preme ricisamente al bene della società, da più Papi si menata buona, e sanzionata, nè in quanto alla Sicilia circonscritta dalla bolla *convenit* di Benedetto XIV, e contemplata anche nel concilio di Trento; (*Sess. 22. c. 8*) chi non sa, i Sovrani aprire circa a luoghi, e persone di loro immediata pertinenza diocesi, a governarsi da uno, o più loro prelati da loro scelti, di qualunque nome, ovunque, anche a spezzoni, anche ambulatorie, e sì da sudditi vescovi libere ed indipendenti? Dunque la Magione Reale entra nelle ragioni di questa Regal preminenza. Stretta è stata poi la relazione de' Costantiniani con le auguste persone d'Imperadori, di Re, e principi assoluti, loro Gran Maestri. Decretava Teodosio II così « queglino, i quali, dietro la pruova dei lor militari sudori, vengono per nostro giudizio dalle fedelissime scuole de' nostri dimestici promossi, a presedere al *Labaro*, debbano fra gli scelti esser chiarissimi di consulare casato, da aversi pari ai primi dieci dimestici, in conto di senatori; conciosiachè tal meritano, ed immunità, uomini, cui il nostro seguito rende illustri (*Cod. theod. l. 6. tit. 25*). Dimestici valea ufficiali, addetti al peculiar servizio dello Imperadore in corte, massimamente all'udirne, e riportarne i comandamenti. Erano ripartiti in undici ordini, a che rispondono le dette scuole, però di loro capi dieci, in più vicinanza al principe. Giustiniano I, nel seguente secolo sesto confermò quel decreto. (*Cod. Just. l. 1. de præp. Lab.*) I preposti al *Labaro* non sono, che i Costantiniani. Tanta vicinanza aveano essi allo imperadore. Questa vedesi in più monumenti continuare sino ad Isaacio imperador greco, al



cader del mille e cento, quegli che restaurò l'ordine, rifacendolo ancora religioso. Se il tempo non mette più i Costantiniani da costa al principe Gran Maestro, come in Grecia, certo essi, in quanto ai nostri Sovrani Gran Maestri, sono stati tenuti molto a capitale, considerati, ed onorati. Basta leggere i dispacci Reali di Carlo III, sino al nostro augusto Re, per averne una pruova. Quale in questi dispacci impegno per l'ordine, pel suo onor sommo, e vantaggi, e tutti riguardi ai nobili professori del medesimo, sì militi, che sacerdoti? Se tanta dunque è stata, ed è la relazione de' Costantiniani co' potentati della terra, se i Costantiniani hanno avuto, ed hanno questi, comechè di varj regni, e dinastie, siccome Gran Maestri, a primi, e sproni delle loro marcie, occorrendo, contro agl' infedeli; quanto assai più entrar non debbono nella monarchica preminenza di giurisdizione ecelesiastica, esente da ogni vescovo, anche nella ragione di separato territorio, e del giure ancor dei sagri ordini? Un sovrano non è in diocesi, ma egli stesso per più privilegj, ovunque qua e là, per sua persona, e spettanze, se la compone, amministrata da un aulico prelato. I Costantiniani han seguito ab antico, e seguir denno il lor Sovrano Gran Maestro. Ove in ragione il truovano? In nissuna diocesi di sudditi vescovi; dunque anch'essi in nissuna diocesi de' medesimi, ma in una tutta da se or Regale, però sotto di un propio gran priore.

2. In quanto al giubileo i cavalieri Costantiniani, e gli addetti all'ordine hanno seguito sinora le istruzioni, non del diocesano, ma di monsignore il gran priore. (*Vedi raccolta di diplomì come sopra.*)

3. È nel testo partimento di abitazioni nel grandioso edificio della Magione. Dicesi nel testo stesso stanziar colà retto, e collegiali ecclesiastici. In fatto or non l'è di tutti.

Dunque del dovervi sì stanziar tutti, quandochessia alla veneranda assisa in tutti dell'ordine; allora assai più, quando ci avrà tra essi numero più di uomini di polso, di carattere, di dottrina, e di lettere, che sappiano arrecare all'ordine stesso il più bel decoro, e difenderne senza paura, ma con invito coraggio i dritti, che pur vengono Regali dritti? Sebben lo stanziarvi tutti? Gli ecclesiastici Costantiniani, degni di quest'ordine glorificatore, e del Re loro Gran Maestro, ponno aver tutta fidanza nella clemenza di Sua Maestà di mille altri vantaggi. Questa Magione è una Regal sorella della, come Regia cattedrale in Sicilia, cappella palatina di Palermo. Chi ignora la scelta, la pulitezza, la dignità, il sapere, e la edificazione, onde il clero di cosiffatta prestantissima cappella in questa città nostra si distingue, non escluso sibbene in questo l'altro nostro rispettabile clero? Il clero palatino per tanti suoi meriti, e pertinenze alla persona del Sovrano, vivesi ormai lieto sotto alla grand'ombra della protezione, e de' beneficj regali. Tale è a presagire, che in tutto risalti il clero della Magione. Noi intanto perciò non possiam contenerci, di pregar questo clero sì della Magione Regal veneranda, d'insistere, come avanti, al debito del posto, alla osservanza al gran priore, e ad avere occhio attento, e riverente al Re Gran Maestro.



## (5)

1. Teutonici precettori grandi, e piccoli 2. Introduzione di questi religiosi militi in Palermo alla Magione 3. Loro cessarsene 4. decreto Reale sui beni di essa, e sul trasmutamento della medesima in commenda Costantiniana 5. una breve laude a' Reali commendatori Don Gennaro, e Don Leopoldo Borboni.



1. L'elenco dell' abate Cisterciense, de' precettori Teutonici, e del più degli abati commendatarj in sulla Magione abbiám cavato dal Mongitore nella citata opera *monumenta*. (pag. 221.) È da avvertire però; essere stati di quei precettori altri in grado di grandi, ed altri di piccoli, senza però che sappiasi ora, a quale de' numerati nel testo tocchi l' un grado, o l'altro. Ricavo dallo stesso Mongitore il precettore grande, aver tenuta autorità sui Teutonici non solamente nella Magione di Palermo, ma ancora su di loro in altre Mansioni di tutta la Sicilia. *F. Jordanus, omnium domorum ordinis Theutonici præceptor in Sicilia, cum consensu fratrum nostræ domus SS. Trinitatis ad eandem revocavit tres cameras, sitas in fundaco domus SS. Trinitatis.* (pag. 22.) Era dunque proprio un provinciale residente, e governante per lo più direttamente anche in sulla nostra palermitana Magione, primario stabilimento della Teutonica provincia in Sicilia; *nam, soggiunge il Mongitore, hæc domus caput ordinis Theutonorum erat in Sicilia, cui aliæ in hac provincia suffraganeæ parebant* (pag. 126). E basti di ciò.

2. Ma in che modo, e quando venne a cadere in mano dei Teutonici questa Magione? Io il compendio dal citato Mongitore. Enrico VI imperadore, levatosi ad imperiare l' au-

no 1194 Re di Sicilia, mise a duri trattamenti coloro, che avanti tenuti si erano col suo emolo Tancredi, e tra questi i monaci Cisterciensi, i quali ei disertò di ogni avere, e bandì. Egli, di patria Teutonico o sia Alemanno, surrogò nella nostra Magione ai Cisterciensi i suoi connazionali religiosi militari Teutonici, pur allora in grande opinione di illibata vita, di carità, e di valore. Ecco le parole della imperatoria concessione, a 18 luglio dell'anno 1197. *Cum dilecti nobis fratres hospitalis Theutonicorum, apud Hierusalem constructi, in honorem beatæ Mariæ Virginis, supplicarent nobis, ut concederemus ecclesiæ sanctæ Mariæ, et hospitali ipsorum, monasterium sanctæ Trinitatis de Panormo, quod Matthæus quondam dictus cancellarius construxit. Nos de gratia, et liberalitate nostra monasterium idem ipsis . . concessimus, et perpetuo donavimus. (pag. 12. e 13.)*

Certo questi religiosi militi ebbero a salire, e perdurare in Palermo in grandi opere in pro dell' universale, e merito di virtù, quando ciò, pochi anni dopo al 1501, da che cessati erano da questa città, rammentavasi dal senato palermitano all' arciduca d' Austria Filippo, per interessarlo in lor favore. Ecco alcuni brani della supplica senatoria nella lingua di quei tempi. *Novissime vero ipsa santa religioni è stata privata di governo, e stato, e di ditta ecclesia, cum discontentizza per li poveri di quista città, per li grandi lemosini, e subventioni haviano li poveri genti di quilla; li quali religiosi Alemanni si stariano in ditta sacra ecclesia di la Maciuni, cum grandi religioni, e santitadi, officiandu, e gubernandu ditta ecclesia; di la quali cosa tutta quista città stava allegrà, e contenta . . e li poveri sacri cavalieri di quilla santa religioni su discacciati, e dispersi in gravi dannu, e interessu di ditta ecclesia, e religioni, cu dispia-chiri di poviri, e di tutta quista citati (pag. 156.)*

3. Or come i Teutonici venner meno dalla nostra Magione? Segua a chiarircene, nel sunto, che io qui prendo a farne, il Mongitore. Fra Enrico Hoëmeister un cervello intrigante, e duro, reggendo da primo precettore sin dal 1471 la nostra Magione, venuto era ormai allo arbitrio, di alienarne alquanti beni. Da ciò forti lamentanze de' suoi sudditi, porte sino al Gran Maestro dell'ordine, fra Giovanni de Tieffen, ed al Pontefice Innocenzo VIII. Quegli spedì in Sicilia visitatori due de' suoi militi frati Guglielmo de Weyblingen, e Adolfo de Gerolzegh, per investigar su di quello, onde era il precettore Enrico accagionato. In uno stesso Papa Innocenzo precettò a lui, sotto scomunica, di non innovar nulla in fatto di amministrazione, sino allo arrivo de' visitatori. Enrico perfidiò, dando anche al breve del Papa la mala voce di surrettizio, rifiutandolo; quantunque esso Papa, per altro breve, sel ratificasse in nette, ed imponenti parole. Furono i visitatori a Palermo, ostando loro assaissimo il precettore. Gran contesa, pur dal vicerè de Acugna compressa, per avere ei deciso; che i visitatori facessero liberamente il loro ufficio, anche contro la persona di Enrico, però con alquanti riguardi al medesimo. Che fa egli però per francarsi dalla disamina, e quindi dalla condannaggione de' visitatori? Risegna in mano del Pontefice Innocenzo la Magione, e spettanze della medesima; il quale ben volentieri accettolla, impartendola a Roderico Lenzuoli Borgia cardinale.

Costui non guari dopo fu eletto, per imperscrutabile divin giudizio, a supremo Pontefice della chiesa di Gesù Cristo, prendendo il nome di Alessandro VI. Ei Papa poi tradusse da se la Magione nostra, ormai commenda, prima al cardinal Sanseverino, e poi al figlio naturale di Ferdinando Re

di Aragona, e di Sicilia, levato ad arcivescovo di Saragoza, Alfonso Aragonese; dalle cui potenti mani la commenda stessa, a costo di ogni tentamento de' Teutonici, e di altri di loro grandi favoreggiatori, non venne mai fatto di svellere; quantunque ci avesse avuta indi una qualunque composizione: che l'arcivescovo pagasse ad Adolfo, uno de' sopra detti visitatori, cento ducati d'oro, ed i Teutonici non rimanessero cassi del dritto sulla Magione, se essa per avventura vacasse. (*Dalla pag. 159 a pag. 155.*) Tanto egli è vero, che basta nelle religioni un sol superiore da cieco dispetto scosso, qual fu l'Hoëmeister, a perderle interamente.

4. Però il venerando Re Ferdinando III, nel dispaccio comunicato il 16 ottobre 1786, facea così in suo Real nome alludere al sopra detto, e decretare.

« Il Re ha rilevato dalla rappresentanza del conservadore Simonetti, e dalle carte attenenti alla badia della Magione, che la medesima, dotata dal Re Guglielmo II, fu data ai monaci Cisterciensi, e che dopo la di loro soppressione, l'Imperadore Enrico VI ne dispose, come di beni del patrimonio del principe. Ha altresì S. M. rilevato, che dopo una illegittima resigna, fatta in mano del Papa dal possessore, onde ne seguirono due . . . collazioni, ripigliarono i Sovrani della Sicilia il loro dritto. Quindi avvalendosi S. M. di quel dritto, che è annesso alla sua Real corona, l'ha dichiarata commenda dell'ordine Costantiniano, e l'ha conferita al Real Principe Don Gennaro; e nel tempo stesso ha ordinato, che se ne dia l'amministrazione a codesto conservadore Simonetti; il quale si esigga le rendite, e le ritenga alla disposizione della M. S.; procurando anche di rivendicare i dritti, ed i fondi, che ne sieno illegittimamente distratti, o usurpati; nell'intelligenza, che quanto siasi operato senza l'espresso Regio assenso, dee riputarsi nullo, e procedersi alla rein-

tegrazione esecutivamente . . » (V. raccolta di diplomi come sopra.)

3. Commendatori della nostra Costantiniana Magione primi, e soli sinora, i serenissimi Reali principi Don Gennaro Carlo, e Don Leopoldo Borboni.

In questa scritta Costantiniana, in questa scritta ancor sulla Magione, trattandosi di tanto eccelsi nostri commendatori, come preterire un tributo almen di una breve laude all'uno, ed all'altro illustre defunto? Del Real Don Gennaro ho agio di raccorre un sunto dalla funebre orazione, a lui recitata dal canonico poi vescovo d'Antoni, e dalla relazion de' fatti funerali ad esso principe, e in un Re Carlo III dell' abate Evangelista di Blasi, che vanno in un volume a stampa, intitolato: *funerali per Carlo III Re delle Spagne, e per l'infante di Napoli D. Gennaro Borbone. Palermo, R. Stamp. 1789.*

Era dunque D. Gennaro « un figlio sì gradito, gentile, vezzoso, un donzelletto bello nella persona docile, mansueto. »

« Secondochè egli andava crescendo, cresceano in lui le vive idee di religione, e di morale; leggeasi in tutti i di lui movimenti un certo spirito di dolcezza insieme, e di vigore; prevenuto da buoni lumi, da buoni esempj, dalle sagge lezioni, quali argomenti egli non diede di rassegnazione, di ubbidienza ai suoi parenti? Quali segni egli non mostrò di cortesia, di gentilezza ai grandi della corte, ai ministri, ai magistrati? Ed oh! qual dolce oggetto di tenerezza insieme, e di compiacimento di giorno in giorno si appresentava, e andavasi moltiplicando agli occhi del padre, e della madre, da' cui detti, anzi dagli atti medesimi egli pendea il graziosissimo Gennaro? »

« In tutti quegli esterni ornamenti, de' quali il colmò. »

il saggio accorgimento del padre . . mostrò egli . . pruove manifeste, che essi acconciamente gli si assettavano, e poteano in appresso moltiplicarsi. »

« Eletto dall'amore , e dal discernimento paterno a gran croce dell'ordine Costantiniano, comandante delle Reali navi , e commendatore della . . Magione , appalesò i lumi del suo spirito , la rettitudine del suo cuore , e le gentili graziose maniere, onde accolse col più grato attaccamento i favori del padre, rendendogli grazie, quanto potè le maggiori; e giustificando l'elezione non già di un padre troppo appassionato, ma di un signore piuttosto , che giustamente ne dispose , perchè ei se ne rese meritevole , anzichè ne avesse ottenuta l'investitura. »

« Ma quell'ò, che forma, e quasi corona il dolce, e meraviglioso carattere di questo piccolo . . eroe . . , sono i frutti delle virtù, cristiane coltivate dalla più saggia educazione, dalla grazia celestiale. »

« Le dolci . . premure . . , le soavi sollecitudini del Real fanciullo , il quale or con garbati uffizj , or con ischerzi leggiadretti , interponea sua efficace intercessione presso il padre Monarca, o per alleviare il bisognoso , o per riconfortare il meschino, o per liberare l'oppresso. »

« Ma egli è da restar meravigliato , che non ostante la desolazione delle sue tenerissime membra già sconfitte, con tutto il dolore , che dovea arrestargli la favella , e gittar l'animo suo in un mortale letargo , o strascinarlo a' soli freddi, e pallidi oggetti degli affanni, che già lo precipitavano alla tomba , tuttavia per quanto egli era macilente , angoscioso, moribondo, volea disporre di sua eredità a pro di quelle povere famiglie, da lui sin allora sostenute, come un ultimo atto , e quasi sigillo della sua cristiana carità ; ma perciocchè di ogni facoltà di disporre spogliato era, ri-



trovandosi sotto l'altrui podestà, loro distribul una piccola somma, che ei tenuta avea in serbo. » Sin qui d' Antoni.

Dall' abate Evangelista di Blasi quanto segue: Don Genaro morì di vajuolo l' anno 1788 nell' età di anni otto, mesi otto, e giorni diciotto.

« Fanciullo di angelici costumi, e di straordinarj talenti, che già dava a divedere, che avrebbe agguagliata la virtù de' genitori. » Ebbe egli celebrate in Palermo esequie con Regal magnificenza nella chiesa della casa professa, nella cappella del Regio palazzo, e nella chiesa di sua Costantiniana commenda, la Magione. Lo stesso di Blasi inseriscene nella sua relazione più iscrizioni elegantissime del celebre p. Francesco Murena, appese in quel mortoro, a commendazione del defunto principe. Noi ne scegliamo per brevità solo una, quella, che pendea alla porta della detta Regia cappella.

*Borbonio puero, quo se recreabat in uno,*

*Et solabatur, florida Parthenope,*

*Dulcia, quem teneræ carpentem tempora vitæ,*

*Mors importuno vulnere præripuit;*

*Justa quoque hîc fieri augusti voluere parentes,*

*Immodica luctus obruti amaritie.*

*Non lacrimis istam, quicumque intraveris œdem,*

*Nec desiderio sit pudor, atque modus.*

Ma quanto al Real principe Don Leopoldo, ecco il fior di quanto ne pubblicò il giornale ufficiale delle due Sicilie, come è nell' Armonia di Palermo a 17 marzo 1851.

« Nato dal sangue de' Borboni, e de' Lorena, ei portò al mondo quanto in ambi è di benigno, ed umano. Facilmente affezionavasi a tutti quelli, che erangli vicini, e di tale

affetto , che diveniva invariabile, e parte quasi necessaria di sua esistenza. Facilissimo ad obliare le offese , serbava memoria de' più tenui servizj , per premiarli . . Egli non misurava mai le sue facultà, quando trattavasi di estendere le sue largizioni agl' infelici . . Nè sempre il bisognoso dovea domandare per ottenere ; bastava solo , che ei lo conoscesse, per venirne soccorso. Ma . . se non avvi in Europa , chi ignori l' industrie , ed illimitata carità del principe di Salerno ?

Figliuolo, germano , zio di Re , genero, cognato , e zio d' Imperadori , suocero di uno de' più stimabili principi di Francia, pochi principi Reali, del medesimo suo grado, ebbe eguali nella devozione ai principj della monarchia. Il rispetto più profondo , la più cieca obbedienza al Sovrano, come al rappresentante di Dio sulla terra, egli faceva basi di tutte le sue virtù pubbliche. E in pari tempo pur pochi personaggi Reali sono stati, come lui, appo i Monarchi più assidui, e calorosi intercessori de' sudditi, in tutti i costoro veraci bisogni . Niuno amò mai più sinceramente di lui il ben essere, ed il lustro del proprio paese . .

Che egli avesse bene speso il suo vivere, luminosamente il dimostra il periodo dell' ultima infermità , che a noi il rapì . Se può esser sollievo a chi muore il sapere, di essere molto amato, egli seppe quanto lo fosse dall' assistenza della tenera sua consorte , del Re, della Regina , e di tutti i Reali, e le Reali nipoti, che lui più assai come padre, che come zio diligevano; lo seppe dalle anziose vigili incessanti cure di tutta la sua corte ; lo seppe dalle premure vivissime , e quotidiane di questi abitanti , di ogni condizione, ed età, che si affollavano al suo palazzo impazienti, di conoscere le fasi della sua malattia. » Così il giornale delle due Sicilie.

Il principe Leopoldo non visse principalmente , che alla Religione. È ancor parlante alla memoria di ognuno, come egli ne abbia compiuto i doveri, e le massime, ma con quel sentimento, atti esteriori, e franchezza, che ben mostrava, avere di essa Religione in cuor radicato il convincimento, e lo amore. Questa è la prima gloria de' grandi, che tutto pere quaggiù, salvo il pensier di Dio , e della eternità ; e questa gloria elevò il nostro principe su di ogni altro suo raro vanto, e sulla stessa sua eccelsa condizione; come ella questa gloria impareggiabile ha ingemmato ognor la Regale progenie de' nostri augusti Borboni.

Per la Religione la carità, ed altre virtù vere nel principe Leopoldo. E a questo non debbesi omettere la riverenza , e tenerezza di lui all' ordine Costantiniano , di cui egli era primario illustre membro ; e quanto egli avesse confortato di soccorrimenti cavalieri di un tal ordine in mala ventura di beni; e come all' ultimo suo venire in Palermo avesse lasciata vistosa somma pel culto alla chiesa Costantiniana della sua commenda la Magione. Spirò nel bacio del Signore tra' conforti religiosi, e tralle lacrime di ognuno, nell' età di anni sessanta compiuti, li 10 marzo 1851. Ah! se morte fura i buoni, ci ha almen dal transito di essi, assai più se grandi, il conforto del lasciato da lor grande esempio di virtù , dello stimolo ad imitarlo , e del rimorso in chi se ne dilunga.

N. N.



## (6)

Ordinazione ne' nuovi statuti per la stabile esistenza di un gran priore—  
rifatto in esteriore grandezza da Clemente XI. — tradotto quindi in  
Napoli fuori la giurisdizione li dell' arcivescovo pel Re Ferdinando III  
Gran Maestro — chiesa della Magione sempre sotto un capo il gran  
priore — pruove di ciò.

Gran priori dell' ordine Costantiniano . Negli statuti leg-  
gesi così a capo XIV. « E perchè è necessario costituire  
nella chiesa del nostro ordine un rettore del collegio , il  
quale dal Gran Maestro , o da' successori dovrà eleggersi ;  
vogliamo, che questi sia chiamato col nome di gran priore  
di tutte le chiese della sagra nostra religione; ed il mede-  
simo vogliamo , che sia decorato colla gran croce di San  
Giorgio , e con tutte quelle preminenze , le quali sogliono  
godersi da' cinquanta cavalieri gran croci del medesimo no-  
stro ordine. »

Clemente XI nella bolla *militantis* recò egli solennemente  
per Apostolica autorità al fatto cotale articolo, avendo eretto  
un nuovo grande priorato Costantiniano, e sì più magnifico,  
che non è ne' medesimi statuti, per averlo colmato di singolari  
vaste prerogative , delle quali le dimissorie poi Benedetto  
XIII esprimea, e statuiva; a vederlo avanti in questo opusco-  
lo. (*nota 2. num. 5. e di seguito*) Tradotta da Carlo III con  
seco, per suo diritto, la Grande Magistratura suprema da  
Parma in Napoli, era ben dicevole, che questa città dive-  
nisse ancor la metropoli dell' ordine , e la sede del gran  
priore. Fu fatto per ordinamento di Ferdinando III Re Gran  
Maestro, con decreto de' 3 maggio 1767. Ma nel prefiggersi  
poi ad esso gran priore la chiesa di S. Ferdinando, in ca-

tegoria di magistral chiesa, il Re stesso con decreto de' 17 maggio 1802 fa così in suo Real nome ragionare, e prescrivere. « E perchè tutto corra nel miglior ordine, e non sorga dubbio, che lo perturbi; comanda la M. S. in conformità degli statuti, che la detta chiesa, quanto al culto divino, resti sottoposta all' autorità, e regolamento del gran priore . . . Le partecipo ancora, che se ne sono fatte di Real ordine le dovute prevenzioni al gran priore, ed al cardinale arcivescovo, perchè sieno intesi delle Sovrane determinazioni; e perchè entrando l' uno nell' esercizio della spirituale giurisdizione, possa togliere l' altro ogni ostacolo, che gli sia d' impedimento. »

Il pensar grande, ed affettuoso de' nostri Sovrani Gran Maestri intorno all' ordine Costantiniano non è stato sinora, che uno, cioè il decoro, la tranquillità, e l' indipendenza di quest' ordine in ogni suo stabilimento. Par dunque quella parte di esenzione, che riguarda S. Ferdinando, quadrare, e per maggiore sviluppo di dritto oggi, alla chiesa della Costantiniana Magione in Palermo. Appunto pel *miglior ordine, perchè non sorga dubbio, che lo perturbi*, e ci facciam lecito di aggiugnere, per la dignità ancora del Sovrano Gran Maestro, dee la detta chiesa della Costantiniana Magione star *sottoposta onninamente alla autorità, e spirituale giurisdizione del gran priore, togliendo a ciò lo arcivescovo ogni ostacolo, che gli sia d' impedimento.*

Si è spacciato sinora questa Magioniana chiesa, o acefala, o di due teste. Guardate, anche questo? Confutiamolo. Si richiamava monsignor Lopez, e Royo gran priore avanti la deputazione dell' ordine, che i preti della Magione « non avessero curato, riconoscerlo per loro superiore *in spiritualibus*, come era loro indispensabile dovere ». La deputazione uditone in molto rincrescimento, ordinò loro con officio dei

5 agosto 1790: « che subito scrivessero al detto monsignore gran priore, tributandogli la loro osservanza, ed obbedienza. » Que' sacerdoti vi si condussero con lettera, lo stesso anno, « ci ha, scrivendo a quello, somministrato la giusta occasione, di assoggettarci direttamente alla giurisdizione di V. E. Rma, e riconoscerlo per nostro superiore, e capo. Quindi è, che da oggi innanzi dipendendo noi da qualunque di lei superiore comando, ci protestiamo, renderci ubbidienti, ed eseguire tutto ciò, che da lei ci sarà imposto. » Di seguito il gran priore monsignor Garrano implorava dal Re, di parteciparsi a' preti della Real chiesa della Magione il Real dispaccio, con cui fu eletto gran priore, « onde potessero costoro riconoscerlo per loro superiore . . . , ed il permesso di fare quei stabilimenti, che crederà opportuni, onde la Real cennata chiesa sia servita con quella decenza, che si convenga a tenore degli statuti dell'ordine. » La Maestà sua annuiva interamente alla dimanda. Tutto ciò ricavasi da dispaccio li 8 aprile 1807. Il moderno gran priore monsignor Naselli rincalzava vieppiù al 1842 la inchiesta, di essere da' preti della Magione « riconosciuto per superiore spirituale . . . a' termini delle bolle pontificie, e dei varj dispacci Reali »; come appare da ministeriale li 24 settembre 1842, comunicata allo Inquisitore signor Duca di Caccamo dal luogotenente de Majo.

Oltreacciò ci ha del gran priore Gravina, e del detto Naselli delegazione ai due prelati India, e Turrisi, per visitare canonicamente la Real chiesa Costantiniana della Magione, e i preti di essa. (*Ved. in questo not. 1 num. 5.*) Taccio su di ciò di altri gran priori. I fatti allegati bastano ormai per uno esercizio di autorità assoluta de' medesimi, in tanti anni non interrotti, sulla chiesa medesima. (*Ved. raccolta di diplomi, come sopra.*)

Dunque ei proprio si è sostenuta, senza mai rotolare giù in questo corpo della chiesa della Magione, una testa così una, legittima, e vera, come originante per la forza degli statuti dell'ordine, delle bolle, e de' dispacci Reali, in somma per dritto tanto Costantiniano, che Regio. Oh! certo dee oggi riuscir molto bello, e gradevole, aprendo più aperto gli occhi per virtù di monna storia, e di altre più esatte idee, mirare questa chiesa nostra della Magione sì dell'ordine Costantiniano, raffarzonarsi da supposte niuna, o due teste, in una episcopale da sè, la testa illustre del gran priore, e per esso qui quella veneranda di Monsignor Benso rettore.

N. N.

(7)

Storiella di S. Giovanni de' leprosi.

Nella città di Palermo, dicesi nel testo, San Giovanni dei leprosi, antico spedale Teutonico. Eccone un breve storiare, che io tolgo dal Mongitore nella prefata opera *monumenta*. Questo San Giovanni dista, quando è circa tre miglia, a mezzo giorno da Palermo. Surse da prima, per opera di Roberto Guiscardo, e Ruggero conte di Sicilia, sola chiesa, non piccola, ben commessa, ed in stile quasi gotico di quei tempi. Guglielmo I Re ingravidvi, presso al 1150, con addizioni di beni, lo spedale de' leprosi, che già ci avea. Federico II Imperadore diè l'anno 1219 a mani del precettor de' Teutonici della Palermitana Magione la cura, e lo incremento di questo spedale. E fu reputato a quei tempi un grande privilegio della città di Palermo, che avesse la medesima potere di raccogliere per mezzo de' Teutonici, non altrove in più distanza, come instanziano i frati di San

Lazaro, ma nel vicino San Giovanni i suoi Leprosi. Cessati i Teutonici, la soprintendenza dello spedale fu commessa al pretore, e senatori di Palermo, che il dierono a cura, e spese del quivi ospedale grande, come quella della chiesa di colà, e rendite, al precettore, o abate commendatario della Magione. Par, che a' primi del seicento, fossero stati confinati a cotale spedale de' leprosi anche i matti. (*Monitore come sopra dalla pag. 186. a pag. 197.*) È sotto al guardo oggi di ognuno, i matti stessi da quel luogo essere stati, per tutto filantropico, e generoso voler del governo, trasferiti, onde prodigar loro assai tratti di umanità, e medica sollecitudine, all'ospizio di S. Teresa, ormai divenuto, uno in questo genere de' più famosi stabilimenti di Europa. E da avvertire, questo S. Giovanni de' leprosi appartenere oggi all'ordine Costantiniano, siccome una chiesa dipendente dalla Reale Costantiniana commenda della Magione.



(8)

Commenda della famiglia Spuches, oggi del Duca di Caccamo, e suo grande studio per l'ordine Costantiniano, e Costantiniana chiesa della Magione.



Sant' Antonino arcivescovo di Firenze, commenda in Caccamo della famiglia de Spuches. Di questa famiglia è capo oggi il signor Duca di Caccamo Don Antonino de Spuches, e Brancoll, cavaliere dell'ordine Costantiniano, sì per esserne gran croce, ed Inquisitore, come ancora, per familiare commenda. In lui che viene così in tanta relazione, ed



intimità con questo inclito ordine, può mai rattenersi studio, e lena, a sorreggerne dignitosamente le glorie, gl'interessi, e i dritti? Non può, come ha fatto vedere, ormai è assai anni, in più sue pratiche Costantiniane, e nel suo deciso impegno di sollevare a più decoro, e gloria la Costantiniana chiesa della Magione. A chi non è ormai conto, con quali ingegni di zelo abbia egli sostenuto i pontificali, fatti, per delegazione del gran priore, in forza di dritto canonico comune, e positivo, e di dritto regio pei Papi, da monsignor Benso alla chiesa sì di essa Magione; e quanto ei il signor Duca nel tramezzo di tale laudabile fermezza siasi adoperato in Palermo, ed in Napoli? Chi non ha veduto questo signor Duca Inquisitore, trarre volenteroso a detta chiesa, per assistere ivi a tutte funzioni Costantiniane, e volerle con tutta dignità condotte? Chi non sa con quanto impegno siasi egli adoperato, perchè riuscisse magnifico, e grande il possesso il a rettore di monsignor Benso? E tanto è lo studio del nostro Inquisitore per l'ordine Costantiniano, e per questa Costantiniana chiesa della Magione, che pare i suoi pensieri non di altro brigarsi, che di potere ottenere all'uno, ed all'altra qua dalla clemenza del Re, o da' magistrati superiori di esso ordine or questo, ed or quell'altro vantaggio. Sebben tutto ciò smalta a rispetto dell'operato del signor Duca Inquisitore al rio vortice del 48 in faccia a quei tali, che deciso aveano, di accomunare al travolgimento, ed alienazione de' beni ecclesiastici, e Reali, i beni ancora della Magione. Per campar questi da cosiffatto accomunamento, e quindi da un futuro sperpero, come ei non insistette parlando, scrivendo, e facendo pratiche ingegnose, con esporsi a più di un ripentaglio in quel tempo di sospetti?

Pure al tanto suo promuovere l'ordine, e la chiesa della Magione, e riacquistar di essa, perchè Costantiniana, e Rea-

le, la gloria della nativa indipendenza, la qual non so, perchè non debbasi da taluni volere, ed apprezzare, anche come un vantaggio della patria nostra; ah! ecco, si è detto, lo sconcio, quando intromettonsi nelle cose da chiesa i secolari. Dunque sconcio la tanta giusta intromettenza de' nostri Re, pur secolari, in punto di Legazia Apostolica, ed or di ordine Costantiniano? E per l'una, e per l'altro dieronsi causa prima di tale sconcio i Papi sino a Pio IX, assai attribuendo, o riguardando ne' nostri Re, quali Legati, o Gran Maestri, facoltà episcopali? Anzi di qual formidabile sconcio autore or lo stesso Pio IX, confermando ad una femmina, quale è Isabella Regina di Spagna, nome di Gran Maestra sui quattro ordini militari di colà, ed in uno potere, e giurisdizione spirituale sui medesimi, come è nell'ultimo concordato tra quella corona, e la Santa Sede? (*V. not. 16.*) Sconcio si avrebbesi a dannare la intromettenza dei secolari per pizzicor d'intrusione, e non per debito di ufficio, e per alta rappresentanza; l'uno, e l'altra sibbene nel signor Duca di Caccamo, perchè Inquisitore dell'ordine Costantiniano, e come tale rappresentante del Re Gran Maestro. Che anzi se così non fossesi condotto il signor Duca Inquisitore, sarebbe reo di pretermesso suo debito in faccia al Re, all'ordine, anzi in faccia alla chiesa, di cui in sostanza trae quest'ordine i suoi poteri. Sconcio sì si avrebbe a dannare lo intromettersi nelle altrui attribuzioni, in casa altrui, e non nel sostenere i dritti della propria corporazione, della propria chiesa, de' propj superiori, quali un Re, il gran priore. A questa ultima intromettenza di giustizia egli, quantunque con impegno lodevolissimo, si è sol fatto il signor Duca. Di giustizia. L'ordine Costantiniano vanta in suo favore più bolle di Papi, e più magistrali decreti de' Sovrani Gran Maestri. Or tocca

allo Inquisitore il tutelarne nella sua provincia in fatto i dritti, che ne dimanano, e procurarne, e custodirne la osservanza. Di giustizia. Nelle leggi agli Inquisitori dagli statuti è, che essi debbono aver registro, e brigare così delle sagre persone, come de' dritti, privilegj, giurisdizioni, esenzioni, immunità, e simili, spettanti alle commende di lor sovrintendenza (*V. in questo not. 14.*)

Certo l'operar franco, e publico del signor Duca Inquisitore a ristauero, e sostegno de' dritti Regj Costantiniani, dovrebbe almeno ingenerar sospensione, che egli fosse a ciò da gran documenti, e da ferme basi guarentito. Se la cappella palatina ha molti solidi argomenti, per andar dilibera da ogni soggezione del-diocesano; la Magione, perchè in un Reale, e Costantiniana, con un nugolo quasi dissi di bolle, e decreti, ne mena due tanti di più. Non sappiam poi, se uomini di quel motto abbiano alla occorrenza di bisogni della chiesa, e loro, ciò che per noi certo non si condanna, avuto assai ricorso alla intronnettenza di secolari. Sebben questo impegno del signor Duca di Caccamo per l'ordine Costantiniano, e per la chiesa della Magione, da lui condotto con tanti travagli, ed anche con dispendj, non torna al posto, all'onor della chiesa, ed al ben della patria? Ma egli professo dell'ordine Costantiniano, che è religione, non entra nelle categorie di religioso militare, non ben detto perciò in tutto secolare? Per il che questo egregio Inquisitor Costantiniano ha merito piuttosto, in ciò che ha operato, ed opera per detto ordine, e chiesa, di essere benedetto, e favorito da tutti, e moltissimo dalle ecclesiastiche persone.

AB. B. R.

## (9)

1. Giulio III per l'origine dell'ordine Costantiniano da Costantino
2. passaggio del Grande Maestrato ne' Farnesi in Parma, ed in Napoli
3. dissertazione sul dritto de' Re delle due Sicilie al Grande Maestrato Costantiniano — loro ingerenza sull'ordine in Parma — cotal Maestro riconosciuto da Pio IX — catalogo de' Gran Maestri da Costantino sino a Ferdinando II, felicemente regnante Gran Maestro — risalto vieppiù per questo sublime carico alla Sovranità da Dio.



1. Giulio III nel suo motuproprio *dignum, et rationi congruum*, dopo aver detto de' privilegj conceduti da Isaacio Angelo, e confirmati da Michele, ambi imperadori Greci ai Comneni Gran Maestri, soggiunge: *cum auctoritatibus, tamquam supremi Magistri, creandi, et faciendi milites Costantinianos, sive aureatos equites, sub regula B. Basilii, et titulo S. Georgii totius Graciae patroni militantes, cum cruce rubea signatos, et signo aureo in medio crucis, quo Magnus Costantinus imperator, dictae militiae primus institutor, utebatur, et in coelestibus manifeste vidit his verbis: in hoc signo vinces, Labaroque inseruit imperatorio* (Musenga tom. 2. pag. 226.)

2. Il Duca Francesco accettò da Giannandrea Angelo la cessione del grande Magistero Costantiniano, con le sanzioni più ferme di Leopoldo d' Austria, di altri principi, e del papa Innocenzo XII, di che così parla il francese Onorato di Santa Maria, in italiano da anonimo. « L'atto di questa cessione a Francesco Duca fu rogato in Venezia a 27 luglio 1697. A 7 del mese di agosto dell'anno 1699 l'imperadore Leopoldo diede un diploma, col quale ratifica la ri-

nunzia, e la traslazione della carica di Gran Maestro dell'ordine militare di Costantino, fatta dall'illustre Giannandrea Angelo, in favore del serenissimo Duca di Parma, e de' suoi discendenti. Questo diploma venne seguitato da un breve di Papa Innocenzo XII, a 24 ottobre dello stesso anno. A 20 del mese aprile dell'anno 1701, il papa Clemente XI diede un breve, che ratifica ciò, che il suo predecessore avea fatto intorno alla carica di Gran Maestro, ceduta al Duca di Parma. » (*Dissert. stor. e crit. sopra la cavalleria pag. 114*).

Il glorioso dritto del Grande Maestrato Costantiniano oggi fermasi ne' nostri Re; ed è un anno, che dettavane lucubrazione un de' nostri palermitani scrittori, che, al nostro invito, ce l'ha permessa in questa stampa.

IL CAV. COSTANTINIANO.



*Sul dritto de' Re delle due Sicilie al Grande Maestrato Costantiniano, e sulla Sovranità, immediatamente da Dio, che ancor risalta da esso Maestrato.*

ALCUNE IDEE.

I.

Egli è a rischiarare a gloria della dinastia de' nostri Sovrani, ed in tutta osservanza ai medesimi, alquante riga di un libro, *Storia di ogni Religione*, edito in Palermo presso Pedone 1846. Or narrato ivi, sul trasferimento, al secolo decimo settimo, di quel Maestrato da' Comneni Greci Imperiali a Francesco primo Duca di Parma, e di Piacenza, soggiungesi. « Tal preminenza col ducato, nel secolo appresso, fu trasferita in Carlo terzo Re delle due Sicilie; sicchè in oggi è annessa a questa corona. Contuttociò venuta l'Arciduchessa Maria Luigia, già moglie di Napoleone, in possesso di quegli stati, dichiarò nel 1816 competere a se la qualità di Gran Maestra; e però così essa, come la corte di Napoli crean de' cavalieri Costantiniani. » (pag. 422). In verità quest'ultimo gitto per lo insinuare, che può una sospesione di un dritto al Grande Maestrato Costantiniano nella Austriaca Arciduchessa, e successori alla medesima, e quasi un concetto, di possederlo comechessia i nostri Re, par si avrebbe dovuto, in giusto riguardo di essi, castigar di una correzione, o come vano omettere. Al quale sconcio non ponendo mente l'autor, che lo scrisse, avvegnachè per principj, e per istituto addettissimo al trono, ed alla famiglia de' nostri Sovrani, pur si raccoglie, di averlo ei spacciato, sibben con facile semplicità, come una sposizione di un fatto. Con

tutto ciò è da correggersi, ed il fo in questo luogo io, per una disamina certo a me più agevole, mercè il mio ormai acquistato uso in queste materie dell'ordine Costantiniano.

## II.

Dunque egli è a prefiggere, che il grande maestrato di un cotanto inclito ordine fu voluto, ed innesto dall'ultimo dei Comneni, Giovanni Andrea Flavio Angelo, visso al volger del seicento, e morto in Parma il 1702, appositamente nella famiglia de' Farnesi, e per accessione nel ducato di Parma, e di Piacenza, ove essi allora imperiavano. E il vero fatto senno in sulla storia alle avventure di que' principi Greci, e del cennato ultimo di loro, si discopre cotestui avere il suo gran maestrato messo in capo al Farnese Duca Francesco, per impulso di moltissime beneficenze, tanto da Paolo III ceppo colà farnesiano ai suoi antichi Comneni, quanto da esso Duca a se profuse. Sbalzati qua e là per le irruzioni de' Turchi i Comneni dal loro principato della Macedonia, furon si confortati dai papi, e più dal detto Paolo, per varie bolle, di sostegno, di favore, di riconferma, e concessione di privilegj amplissimi, e sin anco, a più decoro, e vita, di un poter largo in ecclesiastici beneficj.

In quanto allo stesso Giovanni Andrea Flavio Angelo Comneno, ei ricoveratosi in fine nello stato di Parma, ebbe a sperimentare dalle maniere generose del Duca Francesco ospitalità, onori, e soccorrimenti. (*Musenja nelle append. del s. r. o. de' cav. costant. t. 3. in princ.*)

Per il che la risegnazione, che quegli a questo fece del grande maestrato da altro non proruppe, che da uno slancio di gratitudine per memorie di antichi, e nuovi favori.

Or, questa virtù tende, per sua ingenita forza, di colpo più alla persona benefattrice, e per conseguenza al parentado, ond' essa viene, che a titoli, o ad altro estrinseco della medesima: per il che se quell' ultimo de' Comneni in un fermò d'ingastonare il grande maestrato ne' Duchì di Parma, e di Piacenza, a ciò egli condussesi, per serbarlo in quella dignità sovrana, con che da tanti Imperadori, e principi della Grecia stato era per più secoli sorretto. Dunque egli mirò in questa pratica patto indeclinabile i Farnesi, condizione necessaria il sovrano essere, e come accessorio la gradazione, ed il dove di questa sovranità. Anzi nello avviso, che quell' ultimo Comneno, avveduto uomo, dovesse di necessità intravedere il voltolar ne' tempi delle sovranità, ora in decrementi, ora in crescenze, ed ora altresì in traslocazioni, è a presumere che ei, salvo ognora il suo gran maestrato in Farnese gente sovrana, non si fosse poi brigato gran fatto del qualunque titolo, e luogo, ove essa avesse sovraneggiato. E quel Giovanni Andrea Flavio Angelo, che tanto acceso era in amore di cotesta suprema Costantiniana dignità, che aveala solerte sino a quel punto da tante turchesche devastazioni, e sorprusi francata, che agognava forte a perpetuarla, non potea certo prefiggere la stessa primariamente nel ducato di Parma, e di Piacenza, perchè paranteglisi, oltrechè naturalmente defettibile, quasi perduto di successione allora, per deficienza di figli nel Duca Francesco. La qual presunzione assai più rincalza trattandosi della magistratura ne' Sovrani nostri, pur di origine feminea schiettamente Farnesi, capi di una più illustre monarchia. Non dee rifulgere in essi, vieppiù che in Duca, il grande maestrato Costantiniano? Non guardava egli a simile fulgore il buon Giovanni Andrea Angelo Comneno? Se costui ancor ci vivesse in rimirando il maestrato stesso in



un Farnese, or di più altura in sovranità, non se ne letificherebbe per fermo vieppiù soddisfatto? Non direbbe, di avere ei così incocciato a pelo ne' suoi assegni, di sublimare a più grado il Grande Maestrato, ed in esso l'ordine dei suoi imperiali antecessori?

### III.

Valgano qui in pruova dello asserito sinora alcuni brani in sunto italiano del diploma, con che Leopoldo Imperadore ratificò al 1699 la risegnazione del maestrato Costantiniano da Giannandrea Angiolo Comneno al Duca Francesco.

« Abbiám, parla l' Imperadore, conosciuto, e facciam pubblico, l' illustre Giovanni Andrea Angelo Flavio Comneno curare, e bramar forte in cuore, che l' ordine militare, aurato, angelico, un dì dal Gran Costantinò, per impulso della appar-sagli croce, e motto di vincere in essa, instituito; del quale per discendenza da Isaacio Angelo Comneno Imperadore levasi egli Giannandrea a Gran Maestro, sia restaurato, al pristino vanto, e lume ricondotto, ed a perpetuità risospinto. Ma non potendo egli ciò recare in opera, perchè di averi di fortuna mal concio, ed ormai a termine di vecchiezza, ha divisato di commetter l' ordine, e la dignità, ond' egli è il successore, a carico di un principe di chiarissima proge-nie, per comune stima, ed autorità magnifico. Or ben ponderatone, gli si apprese in mente sol da tanto la famiglia per molti capi illustre de' Farnesi, di gran meriti sì con la chiesa, e con la cristiana repubblica, che con se stesso; e di essa Francesco Duca di Parma, e di Piacenza, giovine a gran fatti, ricchissimo, di eroiche virtù, e generosità pre-stante, proprio il desso da cui, resignandogli il maestrato

potersi augurare in pro dell'ordine, e degli ascritti al medesimo ampiezza, e cumolo di splendore, e di grandi vantaggi. Quindi ci ha porto istanza, che volessimo alla grande cessione lui facultare, ed il grande suo maestrato al serenissimo Francesco Duca noi deferire ec.» (*Onorato di S. Maria dissert. stor. e crit. sopra la cavalleria p. 459.*)

E altresì nella famiglia Farnese a dirittura Innocenzo, per sua autorità nel breve *sincerae fidei* li 24 ottobre 1699, questo Maestrato Costantiniano constabiliva. Cotal concetto ben si rileva anche dallo esordio di esso breve.

« L'affetto, parla il Pontefice al Duca Francesco, l'affetto della sincera fede, e singolar devozione, il quale Vostra Altezza menarsi verso noi, e la Sedia Apostolica ha contestato, ed i prestanti, e molteplici meriti della illustre sua Farnese famiglia con la Sedia stessa, ci impellono a conceder volentieri così ai suoi futuri nati, e discendenti, come agli altri principi di essa famiglia, quelle cose, onde vi crescano onori, e resti un perenne monumento della paterna nostra adesione a Vostra Altezza, ed alla sua stessa famiglia. » Il monumento è la conferma del Grande Maestrato. (*Ved. stat. dell'ord. nap. 1785 stamp. r. pag. 193*). Sebben lo stesso Duca Francesco nel disporre indi della magistral successione Costantiniana, già di suo arbitrio per autorità di quel Papa nel cennato breve, e di Clemente XI nella bolla *militantis*, come per assentimento del detto Leopoldo Imperadore, e di altri principi, non che vi chiama i suoi, col divisarli, prima Farnesi, e poi Duchi, ma preveggendo la estinzione della diritta linea di se, ei pone, che sia insignorito Gran Maestro « colui, son sue parole, il quale discendendo dal medesimo linguaggio Farnese, sia il più stretto congiunto del difonto » (*stat. come sop. p. 23*).

## IV.

In Parma morto il duca Francesco, a di 26 febbrajo 1727, succedettegli il fratello Antonio, attempato ormai di einquantasette anni; il quale l'anno appresso prese moglie, non n' ebbe figliuoli, e morì al 10 gennaro 1731. Dunque unico rampollo farnesiano rimaneva la sorella di Francesco, e di Antonio Elisabetta, sposa a Filippo V, e reina delle Spagne. Quindi per ragion di lei Farnese il suo primo Real figlio Carlo saliva nel 1732, comunque per trattati, a Duca di Parma, e di Piacenza, e perchè il più stretto congiunto coll' ultimo Duca Antonio, altresì a Gran Maestro dell' ordine Costantiniano. Questo principe guadagnato al 1733 da' Tedeschi Napoli, e per ridire qui un motto del Balbo, entratovi « applaudito, e festeggiato da coloro, che sono affetti ad una signoria antica » tradusse seco ivi medesimo il gran maestrato, pur se non risecando, nella continuatasi intitolazione di Duca di Parma, e di Piacenza, del diritto a quei dominj. I quali passaron indi allo Austriaco imperadore, sino al 1748, in cui, per la pace di Aquisgrana, prese a tenervi stato da Duca l' infante D. Filippo, altro Regal figlio della Farnese Elisabetta, estintovi nel luglio del 1765. È ad ognun chiaro oggimai il ducato di Parma, e di Piacenza, al declinar del preterito secolo, aver sottostato al giogo dei Francesi, e di Bonaparte; come ne' primordj del presente essere stato cesso, per atto di pace 1814 in Parigi, a Maria Luisa Austriaca di quel moglie, e pe' trattati del 1815 al Duca di Lucca. (*Ved. Balbo stor. d' Ital.*)

Sebben da quale scaturigine poteva, ella Maria Luisa, derivarsi il supposto diritto al Costantiniano Maestrato? Da ve-

tusta donazione? Ma la fattane dal Comneno non posò sovra ogni altro, che alle persone, ed al sangue de' Farnesi, e non a casa l'Austria. Per vigor di suprema autorità? Ma l'autorità soprattutto d'Innocenzo XII sì si apprese ai Farnesi, e non agli Austriaci. Per successione? Ma la successione a quel maestrato aveano messa quei due grandi Comneno ed Innocenzo, e poi il Duca Francesco in sostanza nella sola Farnesiana progenie. Trattasi alla perfine qui di un contratto, origine del dritto, ove deesi attendere alla condizion principale necessaria, siccome del contratto stesso nerbo, ed essenza. Ne' soli Farnesi cotal condizione per se si afforza, lievandosi tutto al più la qualità del ducato a maniera di uno accessorio fornimento. Ciò tanto invera, quanto il Farnese Francesco, al caso di perir la sua retta linea, non commise il Grande Maestrato ad un comunquemente succedituro Duca di Parma, e di Piacenza, ma sempre ad un principe del suo sangue. Or nelle morali cose, trattandosi dello eseguitamento di altrui volontà, di dritti appartenenti a socievoli relazioni, e delle mille interessanti inferenze, che ne conseguitano, debbe la sostanzial condizione prevalere a quella, che appiccasi accessoria. Ove no, ogni ragion vera di possessi, o fisici, o morali, andrebbe in dileguo, con infrangimento di ogni umana commessura. Dunque stringendo il detto in Maria Luisa, essa sol di casa d'Austria, essa duchessa succeditrice è meno per discendenza, ma per installazione, in forza di trattato, che fu un riguardo agl'infortunj di lei, essa non traente in se le condizioni primigenie, cioè sangue farnese in successione al Grande Maestrato, salvo un poter nuovo nel ducato, essa perciò non contrassegnata dallo spirito dei primi illustri autori Comneno, Papa facoltante, e Francesco Duca, i quali le condizioni stesse decretarono, essa sì non potea, per niun verso, farsi copia di quel supremo grado Costantiniano, nè creare Costantiniani cavalieri.

## V.

Ma che? Non avean questo maestrato da quasi un secolo i Re di Napoli posseduto? Diritto su di ciò in loro fermissimo sin dal Re Carlo III. Egli entrato era, per più prossimità di sangue Farnese, al tenimento della Maestrale dignità, Duca in uno di Parma, e di Piacenza. Egli allor che ebbe a dimettersi di questi stati, per trattato in Torino li 26 settembre 1733, no non potea ancor della dignità stessa dimettersi. Or perchè cagione? Perchè dopo lui prendea ad insignorirsi di Parma, e di Piacenza lo Imperadore, cioè un Sovrano incapace, siccome non Farnese, di questo supremo Costantiniano maestrato. Quindi Carlo era in postura di essere stretto allora per un canto dalle volontà de' suoi autori, chiedenti a questa dignità Farnesi, e per l'altro dal diritto ad essa di se Farnese, che ancor diritto era dei suoi posterì. In questa postura doveva egli in esso se tutelar fedele quelle volontà, e giusto principe guarentir questo diritto. Perciò cadea anzi a rigoroso debito in Carlo di trasferir con se stesso, cioè in un rimasto proprio Farnese, a Napoli il grande Costantiniano maestrato. Debito sì pure in faccia all'ordine Costantiniano, al decoro della nuova dinastia Napolitana, a tutto il mondo. Altronde non cessava Carlo, anche in Napoli, da Duca di Parma e di Piacenza. Così l'ordinanza del Duca Francesco, alla successione del Grande Maestrato Costantiniano, qui nel Re Carlo adeguatamente completavasi. Or quale in lui possesso più inconcusso di questo a cosiffatto Maestrato? Il possesso una volta così legittimo appreso rimane un atto in ogni modo consumato irrevocabilmente. Restava il tramandarlo. In questo non si

potea, e non si può in altra norma battere, che in quella prescritta per pontificia autorità, e per altre sanzioni del Duca Francesco, cioè tramandarsi il Grande Maestrato di primogenito in primogenito, ed or nella linea Farnese di Napoli, che ne menava, e mena il possesso, cioè ne' nostri Sovrani. Così è stato fatto. Questo sublime carico volse poi da Carlo a Ferdinando, da Ferdinando a Francesco, e da Francesco al venerato nostro Re Ferdinando II, moderno Gran Maestro, tutti per detta antica linea femminile ottimamente Farnesi. Dunque l'arciduchessa Maria Luisa, col' essersi dichiarata Gran Maestra, e fatti cavalieri dell'ordine Costantiniano, rimescolava, e travertiva un dritto, ormai aggiudicato. Che poi, che femmine a questo Grande Maestrato non son per forma chiamate, nè mai per secoli il tennero? Ma lasciamo stare ciò per isventolare qui un'altra ripresa.

Filippo Borbone, anch' egli Farnese, perchè figlio pur di Elisabetta Reina non saliva poi nel 1748 a duca di Parma, e di Piacenza? Non pare avessesi dovuto in lui, e Farnese, e Duca, applicar poi il Grande Maestrato? No, per la ragione, che Filippo minor fratello di Carlo, se a rispetto di lui non dilungavasi in prossimità di sangue dall' ultimo Duca Antonio, sì da questo per posteriorità di nascita, più che esso Carlo, si dilungava. Trattavasi di successione ad un primato. Tra tanti, egualmente prossimi in sangue, non dovea per ragione intrinseca, e convenuto comun dritto, succedervi di necessità il maggiore in nascimento? Altronde cotal divisamento di primo a primo, avea Francesco Duca disposto su questa Constantiniana successione in suo parentado. Divisamento sustanziale così, che il ducato senza esso in fatto non potea del Grande Maestrato giovarsi. Carlo perchè primo allor del sangue de' Farnesi, e Duca, lo avea legittima-

mente ereditato, e già sino al 1748 da sedici anni il possedeo. Ancor rispetto a Filippo questo possesso di Carlo era consumato, ed irrevocabile. Chi così possiede non può esserne mai spodestato, nè altri può menarvi più sopra alcuna pretesenza. Quindi il dritto in sul possesso al Grande Maestrato Costantiniano da Carlo in poi, fu per qualunque altro di altri Farnesi, non di esso Carlo diritti discendenti, interrotto, e nella sola stirpe di lui constabilito. Per il che quanto più Francesi, Austriaci, ed altre generazioni, o antiche, o posteriori di governanti in Parma, mancarono, e mancano ormai di alcuna ragione al Maestrato Costantiniano, or de' Borboni Farnesi nostri Re? Il qual dritto di questi per Carlo III tanto capi nello intelletto di Filippo, che non si sa, di averne ei mosso giammai in opposizione richiamo, nè men quando il suo regal fratello Carlo dava mano, siccome Gran Maestro Costantiniano, in quel di Parma, e di Piacenza, che era come in altrui casa, a Costantiniana giurisdizione. Così fu, ed è stato tanto di Carlo III, che di altri nostri Sovrani Gran Maestri, signoreggianti in sull'ordine anche in Parma. Eccone alcuni documenti dal Musenga. Carlo III ancora Re di Napoli, l'anno 1750, investiva della commenda di S. Francesco di Paola, nel territorio di Parma, il conte Castellina, l'anno 1753 della commenda di san Lorenzo, in quel di Parma, il cavaliere Alessandro Baistrocchi, l'anno 1755, della commenda nella chiesa della Steccata in Parma, il conte Ignazio Bonelli. Ferdinando III l'anno 1761 investiva parimenti della commenda, per nome del Divieto in Parma, il gran priore, a quel tempo monsignor Tarasconi, e l'anno 1762 della commenda di S. Antonio di Padova, li stesso in quel di Parma, il cavaliere Marchese Alessandro Marchietti Fraganeschi. (*Musenga tom. 3, pag. 325*).

Poi Ferdinando III per dispaccio li 17 maggio 1802, esistente alla nostra Magione, ordinava: che monsignor Pignatelli arcivescovo di Palermo, e gran priore proseguisse anche qui dimorando, « a disimpegnare le incumbenze nella conventuale chiesa di Santa Maria della Steccata di Parma, col ministero di quell' ecclesiastica delegazione, e nella magistral chiesa di San Ferdinando di Napoli, e in quel Regno, per mezzo del canonico D. Luigi Elefante ». (V. rac. di dipl.)

## VI.

Sebben quanto non fa, intorno al dritto de' nostri Sovrani al Grande Maestrato Costantiniano, la infallibile autorità recente di Pio IX, Pontefice ottimo massimo? Ci ha di lui un breve, *maxima et praedarissima* li 17 luglio 1851 al Re nostro, quale come di dritto, e di fatto Gran Maestro Costantiniano. Eccone il più bello squarcio.

Pius Papa IX

« Carissime in Christo fili noster, salutem, et apostolicam benedictionem.

« Maxima, et praeclarissima Regiae majestatis tuae erga nos merita, et egregii, ac singulares Christianae religionis, et pietatis sensus, aliaque eximiae, quibus refulges, virtutes, ita praecipuam paterni nostri animi benevolentiam in te excitarunt, ut non mediocrem certe experiamur jucunditatem, cum ea peragere possumus, quae tibi, carissime in Christo filii noster, grata esse cognovimus ».

« Nobis nuper significasti: te veluti *Magnum sacri militaris ordinis Costantiniani Magistrum*, consilium iniisse,



conferendi Costantinianam commendam Sancti Angeli in vultu, vulgo *di Monticchio*, ed *Acquatella*, titulo uti dicitur *di maggiorasco* dilectissimo nobis in Christo, tibi vero natura filio, Iosepho Mariae Comiti Luceriae, ejusque masculinae progeniei, cum primogenitorum ordine, esclusis semper faeminis. Ad amovendum vero obstaculum, quod huic fundationi obveniret ex ejusdem ordinis regulis, quae statuunt, commendas ad liberam Magni Magistri collationem pertinentes, posse conferri ad vitam dumtaxat, et sine ulla successione; debitas jam largitus es dispensationes, quas *pro tuo Magni Magistri munere* concedere potes. Verum, cum apostolica nostra auctoritate opus sit, ut omni prorsus sublato impedimento, ejusmodi res suum plenum sortiatur effectum, quandoquidem de sacro militari ordine agitur, cujus institutio, et regulae ab hac apostolica sede approbatae fuere, iccirco efflagitasti, ut consilium a te initum suprema nostra auctoritate sancire velimus.

« Nos igitur tuis votis alacri, ac libentissimo animo obsecundantes, susceptumque a te consilium omni ex parte approbantes . . . hisce litteris, de apostolicae nostrae potestatis plenitudine, concedimus, indulgemus, ac statuimus, ut Costantiniana commenda Sancti Angeli in vultu, seu *di Monticchio et Acquatella*, titulo, ut vulgo dicitur, *di maggiorasco* perpetuum in modum conferatur, attribuaturs dilectissimo in Christo filio nostro Iosepho Mariae Comiti Luceriae, ejusque legitimis posteris masculis, cum primogenitorum ordine, faeminis tamen semper exceptis, ac plane exclusis . . .

« Denique coelestium omnium munerum altricem, et potissimae nostrae paternae in te caritatis pignus, apostolicam benedictionem, toto cordis affectu, tibi, carissime in Christo fili noster, et universae Regiae tuae Domui amantissime impertimur. » (1)

Or sì il Re nostro Ferdinando II, ancor per la parola in-concussa del vicario di Cristo Pio IX, rifulge pio, felice, augusto, e sagra Gran Maestro dell'ordine imperiale, aurato, angelico, Costantiniano. Sebben quanto poi non dice in suo concetto una siffatta parola? Dice, sia stato ben fatto per Carlo III in sua persona il trasferimento da Parma in Napoli di tale, e tanta Magistratura; dico a ragione ora ereditarla i nostri Sovrani, e non avervi più, che partire quei di qualunque schiatta in Parma, dice una implicita conferma delle bolle de' Papi in pro sì de' Gran Maestri Comneni, Farnesi, ed oggi Borboni e Farnesi, come dell'ordine tutto, e con ciò una ratificazione degli ampli privilegj ad essi Gran Maestri, ed ordine, da' Papi stessi largiti; dice indipendenza Costantiniana, sia dell'ordine in generale, sia delle sue persone, stabilimenti, commende, e chiese, tralle quali la Magione nostra di Palermo, da ogni giurisdizione, autorità, dominio, e podestà de' vescovi; dice, e quanto Dio immortale! ogni ben avventurato suddito del grande Ferdinando II non dee dilettarne insino all'intimo del cuore, dice ei il nostro Re succedere nella Grande Magistratura Costantiniana niente meno, che a sublimi Imperadori, e principi della Greca monarchia, e principati.

## VII.

Insisto nello or ora profferito pensiero, svolgendo qui la successione della Grande Magistratura Costantiniana, quale ce l'offre il laborioso storico degli ordini militari Bernardo Giustiniani.

Or ecco negli anni Gran Maestri :

313. Flavio Costantino, Angelo Flavio, Imperadore

337. Flavio Costantino II Angelo Flavio, Imperadore  
 Flavio Costante Angelo Flavio, Imperadore  
 Flavio Costanzo II Angelo Flavio, Imperadore
361. Flavio Costanzo Gallo Cesare Angelo Flavio, principe di Macedonia
362. Flavio Michele Gallo Angelo Flavio, Re di Ponto, principe di Macedonia
428. Flavio Alessio Angelo Flavio, principe di Macedonia
458. Flavio Alessio II Angelo Flavio Comneno, principe di Cilicia, e Macedonia
514. Michele II Angelo Flavio Comneno, principe di Cilicia, e Macedonia
586. Angelo Michele Angelo Flavio Comneno, principe di Cilicia, Macedonia
617. Filippo, Jetto anche Basilio, e Pipino Angelo Flavio Comneno, principe di Cilicia, Macedonia, Duca di Drivasto e Durazzo
625. Isaacio Angelo Flavio Comneno, principe di Cilicia, Macedonia
667. Alessio III Angelo Flavio Comneno, principe di Cilicia, Macedonia
719. Costantino III Angelo Flavio Comneno, principe di Cilicia, e Macedonia
781. Michele IV Angelo Flavio Comneno, principe di Cilicia, e Macedonia
820. Costantino IV Angelo Flavio Comneno, principe di Cilicia, Macedonia, Duca di Drivasto, e Durazzo
905. Alessio IV Angelo Flavio Comneno, principe di Cilicia, Macedonia, Duca di Drivasto, e Durazzo.
953. Michele V Angelo Flavio Comneno, principe di Cilicia, Macedonia, Duca di Drivasto, e Durazzo, Curapalata dell'impero

984. Emmanuele, detto anche Michele, Angiolo Flavio Comneno, principe di Cilicia, Macedonia, prefetto dell' impero
1021. Isaacio II Angelo Flavio Comneno, Imperadore
1059. Alessio V Angelo Flavio Imperadore
1118. Giovanni Flavio Angelo Comneno, Imperadore
1143. Isaacio III Angelo Flavio Comneno, Sebastocratore
1152. Andronico Angelo Flavio Comneno, Contostefano, Gran Duca
1185. Isaacio IV Angelo Flavio Comneno, Imperadore, il restauratore dell' ordine, privato dal fratello Alessio del trono, e poi restituito in esso al 1203
1195. Alessio Angiolo Flavio Comneno, VI del nome, Imperadore
1204. Alessio Andrea, Angelo Flavio Comneno, principe di Macedonia, Tessaglia, Duca, e Conte di Drivasto
- . . . Alessio Andrea Angelo Flavio Comneno, nato postumo al 1204, principe di Macedonia, Tessaglia, Duca, e Conte di Drivasto, e Durazzo
1260. Michele VI Angelo Flavio Comneno, principe di Macedonia, Duca, e Conte di Drivasto
1318. Andrea Angelo Flavio Comneno, principe di Macedonia, Duca, e Conte di Drivasto
1366. Michele VII Angiolo Flavio Comneno, principe di Macedonia, Duca, e Conte di Drivasto
1410. Paolo Angelo Flavio Comneno, principe di Macedonia, Duca, e Conte di Drivasto, che morì combattendo alla presa dai Turchi di Costantinopoli alla metà del secolo XV.
1453. Andrea II Angelo Flavio Comneno, principe di Macedonia, Duca, e Conte di Drivasto
1479. Pietro Angelo Flavio Comneno, arcivescovo di Drivasto, e cardinale di Santa chiesa, principe di Macedonia, Duca, e Conte di Drivasto

1511. Giovanni Demetrio Angelo Flavio Comneno , principe di Acaja, e Macedonia
1570. Girolamo Angelo Flavio Comneno , principe di Tessaglia
1592. Giovanni Andrea Angiolo Flavio Comneno, principe di Macedonia, Duca, e Conte di Drivasto, e Durazzo
1601. Angelo Maria Angelo Flavio Comneno , principe di Macedonia, Tessaglia, Duca, e Conte di Drivasto, e Durazzo
1678. Marco Angelo Flavio Comneno , principe di Macedonia, Tessaglia, Duca e Conte di Drivasto, e Durazzo
1679. Girolamo Angelo Flavio Comneno , principe di Macedonia, Duca, e Conte di Drivasto
1687. Giovanni Andrea Angiolo Flavio Comneno, principe di Macedonia, Duca e Conte di Drivasto, e Durazzo.  
(*B. Giustiniani Storie cronologiche delle orig. ed ord. milit. p. 1. dalla pag. 39 a pag. 42.*)

Se ci ha qualche salto, se par manchino nella successione Gran Maestri, da ricercarsene in più appensata discussione, a me ciò non guasta, conciosiachè o più o meno ci abbia de' Gran Maestri, pure quanti ne difilan sopra, tutti di grande origine Sovrani, bastano a mostrare, a quale magnifica successione apprendesi il moderno Gran Maestro il Re nostro amatissimo Ferdinando II. Vi si apprende sì medj, e causanti i Farnesi di Parma. Il perchè ripigliando il filo, succedette all' ultimo Greco Giannandrea sopra espresso, per la da lui fatta rinunzia della magistratura,

1697. Francesco I. Duca di Parma, Piacenza, e Castro

1727. Antonio I. Duca al modo stesso:

Indi i Re delle due Sicilie Borboni, perchè in un di rampollo Farnese, cioè:

1734. Carlo III, che era Gran Maestro già Duca in Parma, sin dal 1732
1759. Ferdinando III per Sicilia, e poi I. dell' unico regno delle due Sicilie
1825. Francesco I.
1830. Ferdinando II, che Dio più prosperi, salvi incolume, e benedica in molti, e molti anni per lo stato, e per la chiesa.

### VIII.

La sovranità è immediatamente da Dio. Tu starai, dicea Daniele a Nabucco in forme, ed usi di bestia, sino allo aprir gli occhi dell' intelletto, che l' Eccelso domina sopra il regno degli uomini; il quale egli a chi vuole compartisce: *quod dominetur excelsus super regnum hominum, et cuicumque voluerit, det illud.* (Dan. c. 4.) Pure il regno avrai conservato, quando ti entrerà addentro, che il poter sovrano emana tutto celeste: *regnum tuum tibi manebit, postquam cognoveris potestatem esse coelestem* (Dan. ivi) Reggitori de' popoli, è nel libro della sapienza, conciosiachè il signore Iddio vi ha compartita la podestà, e la forza, e con ciò voi il carico sosteneste di ministri del suo reame: *quoniam data est a Domino potestas vobis, et virtus... quoniam cum essetis ministri regni illius...* (Sap. 6.) E san Paolo: qualunque anima stia assoggettita alle più sublimi podestà della terra, non ci esistendo podestà, che dal solo Iddio: *non est enim potestas nisi a Deo;* (Ad Rom. 13) ognun de' principi è vicario di Dio, tanto a buon ricambio del bene, quanto a punire in ira il male: *Dei enim minister est.* (Ad Rom. ivi.)

La sovranità è immediatamente da Dio. Se Dio levassi a permanente creatore, ed ei levarsi dee in uno a permanente Sovrano. Ei solo imperia sull' umano regimento, e mettevvi a far sue veci qualunque a lui torni in grado. Così nè per morte, nè per altro la vicaria di Dio Sovranità in terra, non mai vien meno. Resta, che ei vi assortisca un novello, ed il fa per le tante vie della sua provvidenza, per esempio la scelta, la successione ereditaria, la conquista, i trattati, il tempo, qualunque cosa. Non curo qui l' insegnamento moderno ateistico della contraddittoria sovranità in corpo ai popoli, e dico dell' altro antico insegnamento sulla sovranità, da Dio come autor di natura, impatta negli uomini, perchè eglino nell' abitual bisogno di un reggitore, a costui la commettessero. Sistema questo sì speizioso, ma non dimostrante altro in sostanza, che il riciso bisogno nell' umano assembramento di un capo, e non che gli uomini sel possano creare autorevolmente per potere avuto da Dio. La concession vera di questo potere si suppone in detto bisogno, ma non si è ancora provata dirittamente, ed a sufficienza; nè par si possa provare a fronte di un Dio in atto sempre Sovrano, e de' testi scritturali sopra citati, che dicono da lui immediata la sovranità. Riando quel di Paolo *non est . . potestas nisi a Deo (cap. 13)* Chi non vede nel *nisi* escluso ogni umano intramezzo alla sovranità? I testi, salvo se hanno che contradica ad un vero, debbonsi interpretare come suonano, e non in rispondenza al prefissosi sistema. Il sistema ai testi, e non i testi al sistema. E seguo chiedendo: opera o no egli Iddio in su gli uomini, quando suppongonsi, che mettano a stato un lor pari? Se no, ed ei così non tornerebbe in ogni istante l' attuale sovrano operatore, se sì, ed ei non ha mestieri di innestare avanti nella natura degli uomini la sovranità, potendo egli compartirla per se

stesso, mercè de' tanti modi di sua provvidenza, da lui spinti, e scortati. Seguo ancora. Chi venne prima al mondo Adamo, o la società? Certo il primo comun padre, levato da Dio stesso a vero sovrano de' primi uomini. Or se dal Creatore in lui stata era transfusa la sovranità sua divina, restavan poi altri, ed era mestieri di altri allora, cui peculiarmente trasfonderla? L'atto di Dio fu perfetto, ed esprime, che così provvederebbe in ogni tempo di sovranità allo umano genere. Un capo allora, e capi indi appresso, comunque di lui ne' secoli successivi. L'esser sovrano dunque fu attaccato alla paternità. Se le umane passioni, se il moltiplicarsi de' popoli ne rupper indi la diritta veggenza, non ne ruppero già la natura, ed il carattere. Ogni Sovrano è il primo padre per divina istituzione della grande famiglia a se soggetta. Or se la società, perchè apparsa dopo il primo Re Adamo, non potè menarsi insita nel suo costrutto la sovranità, perchè già in esso trasfusa, e per esso in ogni altro, che lo avesse indi a rappresentar capo; se Dio non ha intorno alla società operato, e detto, che quel della prima creazione, come supporre la società stessa quindi ed ora investita dal creatore, perchè l'è mestieri un capo, dell'essere sovrano? Dunque la sovranità, che è in Dio viva originalmente, non si comunica da lui all'uom da se eletto, che per quello divin potere che un dì ad Adamo, comechè or per altri argomenti di sua altissima provvidenza.

## IX.

Qualunque fatto poi si rechi dalla storia di divisione, d'imperi, di elezioni, o di che che altro per rio umano sorpreso intorno ai Sovrani, altro poi non pruova, che un uso



da Dio fatto di tali andirivieni, anche pur della pessima volontà de' malvaggi, per mettere in signoria un mortale. Gli uomini in somma in ciò non han parte originalmente autorevole, ma quella sola di mezzo, e come di un veicolo nelle mani di Dio. Ei non trae dal cielo a crear ne' nuovi regni i Sovrani. Si avvale in questo per lo più degli uomini, metodo usato della sua provvidenza. Consumato l' umano atto, e divenuto per esso quel cotale sovrano, è Iddio al postutto, che tal lo fa.

Il pontificato, quantunque pei cardinali, è indubitato darsi all' uom da Dio immediatamente. A non reputarsi il caso simile, che vieta forse la immediata creazion di Pietro col *tu es Petrus* da Cristo stesso? Ma i testi sopra allegati, ed altri millanta in sulla sovranità, non menan una equivalente forza di immediata da Dio creazione della medesima? Però, diconmi, è espressa li la persona del solo Pietro. E sì, perchè un solo salir dovea a Pontefice della chiesa, e per lo contrario moltissimi, e varj eran per succedere in isvariate regioni i Sovrani, onde non doveasi far da Dio di lor persona una peculiare definizione.

Dunque non va ei bene in sesto il sistema della sovranità mediate da Dio. Anzi l' ho io in conto di falso per le sue sequenze di periglio, e di danno. Deh pur si ammetta santità di patti tra popolo, e Sovrani, e dritto di possesso in questi del sovrano potere; nondimeno chi proibisce al popolo medesimo col farnetico in cervello del poter sovrano in sua natura da Dio, di travedere, d' incaponire, di ribellare per cento pretesti, non difficili a tranellarsi in lui sì popol cieco, o ad averli esso da ribaldi surfanti indettati? Con ciò non mai fermi i troni, non mai sicura la società su di essi compatta, un continuo ondivagare. Or questo insegnamento, qualunque il suo sforzo di un buono azzimarsi,

mena bel bello quasi a quello stesso termine ruinoso, che il contratto socievole di Rousseau. Se esso tal va, certo non può originare da Dio; conciosiachè Dio non avrebbe così ben provveduto al ben esser dell'umana convivenza. Oggi poi periglio di essere abusato, da spuntarlo onninamente.

## X.

La sovranità è immediatamente da Dio. Se così non fosse, di chi risulterebbero davvero ministri i Sovrani? Affè del popolo. Ma non li addimanda no ministri del popolo la scrittura, ma di Dio: *ministri regni illius (Sap. cap. 6.) Dei enim minister est. (Ad Rom. 13.)* Credasi dunque più alla scrittura, che ad un sistema.

La sovranità è immediatamente da Dio. La chiesa comunque permettitrice delle non eterodosse opinioni, pur così ha detto, e operato circa alla Sovranità, da farla intendere provegnente per diritto da Dio. Quel riguardare essa nella persona de' potentati, come un'immagine viva della divinità, quel voler loro tributato, anche a costo di comminazioni, e di pene, il più fino riguardo, e cordiale ubbidienza de' soggetti, e quel consecrare i Sovrani in certo non dissimil modo, che i Pontefici? Anzi i gentili stessi Romani tanto di questa immediata sovranità da Dio ivan presi, quanto ingerivansi all'animo, che annidasse in corpo ai loro Imperadori un genio divino, e che meritasser questi per esso divini onori. I popoli delle provincie assai gareggiavano, ed il riputavano ad onore, erigere un tempio ad uno Imperadore ancor vivo, di che veggasi Tacito. Da ciò quel frequente *divus* ad un vivente Imperadore, e l'*inter divos relatus est* se trapassato, come è in Eutropio. Se falliva

il culto circa alla persona, non falliva esso poi circa al primigenio concetto della Sovranità, come cosa celeste.

Qual dunque si appresenta un Sovrano? Ah! lascio, qual si appresenta al turpe infernale occhio della nemica di Dio, e degli uomini infernale demagogia. L'occhio di questa non fiammeggia, che di demone, da detestarsi in ogni modo. Ma il guardo dell'uom cattolico non altro scerne in un Sovrano, che lo investito, ed il radiante, non di umana Sovranità, ma di quella stessa eterna, infinita dello altissimo Iddio. Tal fu la fede, ed il concetto dei primi credenti in Cristo. Essi in quasi trecento anni di carnificine, e di morti, per la lor fermezza nella Religione, desistetter mai di un fiato da tutta riverenza, e fedeltà ai loro in quel tempo infensi Sovrani, in quanto anch'essi rappresentanti di Dio? Mai. Quindi le incessanti fervide preghiere allora nelle cristiane collette in pro de' pur persecutori dominanti, e tutta fedeltà, e soggezione a questi ne' civili andamenti. Oh! se avessero mai saltato nel celabro de' primi cristiani, libertà primordiale, dritti dell'uomo, contratto socievole, e quella versipelle parola tirannide, oggi sì sbandita affatto da' cristiani governi, con che pur si volea, non è guari, da tanti ingannati, ed ingannatori avvolgere, e sperperare ogni autorità, anche la più paterna, e sol perchè autorità in sugli uomini? In nulla. Il giure, e la norma a quei primi purissimi tempi del cristianesimo in questo sol dottrina, e dottrina col vero rigenerarsi ognor più della società: *non est...potestas nisi a Deo. (Ad Rom. c. 13.) Regem honorificate (1. Pet. c. 2.)* Che sì, egli è ad aversi più credenza ai primi intemerati cristiani, che agli scombussolatori, quali di costume Dio vel dica, certo maestri di dottrine in questo argomento scandalose, divoratrici. Dunque all'uomo augusto, che in vece, ed in nome di Dio ci governa, qual non

deesi sincera profonda, e religiosa riverenza *ex animo sicut Domino*; (*Ephes. c. 6.*) cotalchè il farnetico, e peggio un che qualunque in sul reggimento, e persone de' potentati della terra non debbesi estimar fellonia ancor più di lesa maestà divina? *Qui resistit potestati, Dei ordinationi resistit.* (*Ad Rom. c. 13.*) Tanti di ogni pasta al volto turbine non vi poser mente, comechè ne avrebbon poi gustata, quale pure aveano incominciata a gustare, a lor danno, amarissima sperienza. La mina in prima origine erompeva allora, comunque in rombo di patria carità, da' più tempestosi recessi del nefando socialismo di oltremare. Quanti pochi avvertirono anche questo! A chiarirsene aperto, or alle quotate passioni, in questa universale tranquillizza, nel buon pensiero del disinganno, degno da uomini, giova il leggere delle tante scritte, indi edite, la Italia rossa del visconte di Arlincourt, la repubblica italiana di Audisio, il giornale la Scienza e la Fede, specialmente ne' tomi XIV XV e XVI, il magistrale giornale la Civiltà Cattolica, ed in esso il bel romanzo l'ebreo di Verona, ove svolgesi, quanto fu lo sbocco, e lo scorrazzar di quella mina. Popoli miserandi allor, che l'astro della Sovranità rattiensi dallo irradiar bello, e vivifico su di voi! Ah Dio cessi da ogni uomo in ogni tempo un così terribile flagello!

## XI.

E noi del sacerdozio, noi che col deposito delle scritture in mano abbiam debito, di ammaestrar la gente della divina cosa, a che monta la Sovranità, ah! giusto è, che ardiam di tutto zelo a venerarla religiosamente noi, ed insinuarla frattanto a tutta osservanza, ed amore in petto del popol nostro. Ah! egli è giusto, noi scolte d'Israello levarci a scoprire e confi-

gere appositamente con la voce, e con la penna le rie dottrine de' nostri nequitosi tempi sulla suprema autorità da Dio de' governanti. E ciò non certo per uno indettamento di piacenteria, e di partito; che tornerebbe a debolezza non degna del nostro ministero, ma pel debito di buoni sudditi, ma per la Religione, ma pel vantaggio ancora del nostro interesse. Interesse valutabile dal passato; in cui se Dio misericordioso non ce ne campava, ci avrebbe certo incolto il crepacuore di vedere in dileguo noi con tutte le cappellanie, i beneficj, e le buone prebende; alimento, e pinguezza de' tanti di nostra condizione. Interesse valutabile ancor pel presente. Tien prospero, e benedetto regno su di noi il religiosissimo augusto, e diligendo Re nostro Ferdinando. Quanta per lui pace, riverenza, e sostegno nel nostro paese alla Religione, ed a' ministri della medesima? Ah! perchè io non posso tutti arrecarne i fatti reiterati, e lampanti, tra' quali le assai concessioni di questo nostro Sovrano, in punto di episcopale libertà ai vescovi, che in lor congregazione qua in Palermo ne lo aveano richiesto? (2) Sebben basta leggere il libro collezione delle leggi, e de' decreti Reali, per chiarirsi quanto basta del favor sommo del Re alla chiesa. Cotali fatti chi or non vede, potrò io asserire, che ei anneghittisce a non farsi occhi da tanto? Non così la Francia chiaro-veggente sì nel Secondo Ferdinando, Re delle due Sicilie la intemerata vita, e le gesta gloriose, in quel libro di un suo nazionale del signor Alberto de Dalmas col titolo *il Re di Napoli, la sua vita, i suoi atti, e la sua politica*. L'Ordine di Malta riferiva di questo libro un compendio dal *Costituzional*, che nondimeno anch' io a comun piacimento, ed a gloria dell' Altissimo, donde ogni ben promana, intendo qui recitare. « Il signor Alberto de Dalmas ci mostra il Re di Napoli sì nella vita privata, come nella vita publi-

ca. Come uomo è un marito tenero, ed affezionato padre eccellente: non si potrebbe mettere in dubbio la sincerità, ed il fervore della sua fede religiosa; ed i suoi più accaniti nemici convengono nel dire, che egli compì sempre verso i poveri, e gl' infelici doveri di cristiana carità. Come Sovrano fu visto spiegare molto coraggio, e zelo, quando il cholera infuriava a Napoli, e che la voce di un generale avvelenamento avea eccitato, sino al delirio il furore delle popolazioni. È cosa certa, che egli ha perdonato ai figli del generale Rossaroli, convinti di aver cospirato contro il suo governo. È cosa certa, che il suo regno fu auspicato da una amnistia, e che ne proclamava di poi altre due, dopo i disastri, onde la Sicilia è stata il teatro. È cosa certa, che dopo il 1847 non una stilla di sangue fu versata sul patibolo per causa politica. Fatti questi irrecusabili, i quali reassumono in certo modo il lavoro del signor Dalmas, e che a traverso l' animato racconto degli avvenimenti possono servire di traccia, in una calma estimazione, al ponderato giudizio dell' osservatore, desideroso di farsi una opinione netta, e giusta degli uomini, e delle cose, senza andarne in cerca ne' manifesti rivoluzionarj, o ne' libelli. » (*Ordine an. IV 3. gen. 1852 n. 153*). Ma la sola Francia così? Quando una venal penna del distruggitore partito, e della prepotenza, la penna del signor Gladstone, osò ne' tranelli dell' impudenza, e della menzogna attaccare in certe sue brutte pistole il governo di Sua Maestà, non levossi Europa quasi tutta una voce nella voce di mille giornali, anche non ben cattolici, a tartagliar la impostura, ed a commendar magnificamente questo governo, e la invitta persona del Real governante? Santi ed amabili consigli della provvidenza! Dio seppe con ciò dispiegare in piena luce i tanti bei fatti egregj del nostro Sovrano, e le tante

aberrazioni de' suoi principali nemici , quasi gli stessi di Cristo, che la modestia, e la mansuetudine di un tanto principe avria coperto di un velo. Dio giusto , e benevolo attrasse così dal veleno la salute , e dalle tenebre la luce. Si tutta riverenza principalmente per noi del sacerdozio al piissimo e grande Re nostro , ed in ogni sua cosa , e nelle sagre attribuzioni , ond' egli è stato dalla Apostolica Sede ingrandito.

## XII.

Tolga Iddio , che io abbia a sospicar punto del riverenziale sentimento del nostro clero all'augusto Re nostro Ferdinando. La esortazione ad una virtù non val di necessità difetto della medesima. La fatta or da me ai miei confratelli , è dal cuore, e dal desiderio vivissimo di dottrine, di fatti, e di esempj sempre più crescenti in riverenza, ed amore al nostro Regal rappresentante di Dio. La mia esortazione non è , che la voce di un milite anziano della sagra milizia ai suoi commilitoni contro alle passate, e presenti insidie di un rio sistema in sui Sovrani , tra' tanti aliti venefici di oltremare in questi irreligiosissimi tempi. Si la esortazione ad una virtù non val di necessità deficienza della medesima. Difatto ecco come egregiamente scriveva un nostro ecclesiastico Antonino Parisi in un suo opuscolo al 1851.

« Ma egli , il Re nostro Ferdinando , è stato anche generoso . Creò , appena fu Re , una commessione di beneficenza , con assegnamento di fondi , a pro de' poveri inabili a procacciarsi giornaliero sostentamento , e di tutti i veri indigenti ; e cominciò sin d' allora a versare mensilmente nella cassa di quella filantropica istituzione delle somme di

denaro suo proprio. Vero si è, che come si ebbe in mano le redini del governo, volse il suo pensiero ad una generale economia del regno. Ma una saggia economia è stata sempre lodevole; e questa fu saggissima, perchè richiesta da imperiose circostanze, e fruttò al regno non pochi vantaggi, tra i quali quelli del prosperamento delle finanze, di non farsi più debiti, e di pagar meglio i già esistenti, e l'altro non piccolo di acquistare al regno stesso maggior credito presso l'estero, in guisa che degli stranieri si avvisarono di conservare il loro denaro nel banco di Napoli, piuttosto che altrove. »

« Quante volte ha visitati de' paesi dell'una, e dell'altra parte di dominj, ha distribuite a' poveri delle larghe limosine di suo denaro particolare, ed altre ne ha fatte distribuire dalle casse comunali. »

« È poi degno di particolar menzione che, come si conobbe nel principio del suo regno, che gli si faceva cosa grata esercitando la beneficenza, così eccitossi allora più che mai bella gara tra i sudditi per la pratica di questa eccelsa virtù, e si cominciò sin d'allora a celebrare i giorni di gale di corte, e i dì festivi più solenni di nostra religione con atti, e pubblici e privati di beneficenza. »

« Nell'epoca infelicissima del cholera fece egli erigere un gran numero di ospedali pe' poveri, i quali vi eran serviti di medici, di medicamenti, di vitto, e tutt'altro a spese del Regio erario. »

« Nei casi di disastri prodotti da naturali fenomeni, non lo abbiain noi veduto recarsi sui luoghi, commiserare la gente, esortarla alla sofferenza, ed alla rassegnazione ai voleri del cielo, e porgerle di sua mano dei sussidj, ed ordinare a suo sollievo l'apprestamento di copiose somme dal ramo delle finanze? Inoltre, non ha egli premiati largamente, e



con denaro , e con onorificenze , tutti i sudditi che hanno eseguiti degli atti di generosa filantropia a pro di paesani, o di stranieri, o degli atti di virtù cittadine? È stato egli poi costantemente affabilissimo. Fu egli , che abolì i così detti *criminali*, specie di carceri, ove i delinquenti soffrivan rigori forse più penosi della morte. Emanò de' provvedimenti diretti ad alleviare quanto meglio si avesse potuto le miserie delle prigioni, e volle, che si fossero separati in prigioni a parte de' giovinetti, direm così novizj nel delitto, che si tenevan confusi coi rei già incalliti nel delitto. Prescrisse inoltre , che si fossero raccolti in talune case tutti i ladrucci vaganti per Napoli, per esservi educati cristianamente , ed impararvi varie arti, e mestieri, onde fatti adulti, potessero viverli onestamente. Estese in fine le sue paterne cure alle prigioni delle donne traviate dall'onore, e di quelle ancora che eran serve di pena per delitti comuni, avendole tutte affidate alle Suore della Carità , che chiamò dall'estero. »  
*(Confutazione della memoria per lo riconoscim. d. Sicilia, e del discorso funebre pei morti di Vienna del p. Ventura Pal. 1851.)*

### XIII.

Nè non potrebbe giammai entrarli nell'animo , che ci avesse ecclesiastici di ogni grado , i quali in rimirando la corona del nostro Re folgoreggiar più smagliante della Apostolica Legazia, e dello eccelso Maestrato Costantiniano, potessero, per intendimento a dritti comunque intesi, anche opinar contro or dell'una, ed or dell'altra. Sì non potrebbe ciò entrarli all'animo , nè mi entra , pel mio fermo supporre quei sagri integri uomini, in lor saviezza addettissimi, e grati alla persona, ed al decoro del nostro amato Re.

E pel Maestrato Costantiniano appunto rizzasi più dignitosa, e reverenda la Sovranità de' Re delle due Sicilie : che sì, che Dio stesso ha usato far la sua commessa Sovranità in certi potentati di un nuovo folgor sagro più smagliante. Quanti esempj di ciò nella storia! Maestrato Costantiniano. Per esso sembran propio rivivere ne' nostri Re le gloriose memorie, in fatto sì di sapienza, e grandezza, che di zelo, e amor per la chiesa, del grande Costantino. Maestrato Costantiniano. Per esso i Re nostri in condizione di speciali vicarj del Romano Pontefice, il primo donno, e padre della Costantiniana Milizia. Maestrato Costantiniano. Per esso i Re stessi in tal quale maniera eminente di vescovi, con ecclesiastica giurisdizione, e poter grande in opere spirituali. O impareggiabile Maestrato! O per esso sì più eccelsa e più venerabile la Sovranità!

Tali cose io scrivea al passato anno 1851 tanto per mio cuore, per sincero antichissimo convincimento del mio animo, e per impulso di Religione, quanto per conforti avutine ancora dall'ottimo Inquisitore Costantiniano signor Duca, di Caccamo, un grande cavaliere, ei mi permetta il dirlo, de' più addetti per massima alla Religione, ed al Re. Io ho voluto così entrare a parte della gloria, che ei di ciò dee riportare; conciosiachè egli è gloria somma il professare pubblicamente con uno degli antichi Duchi di Guisa, *un Dio, una fede, un Re.*

N. N.

---

(1) A più comune intelligenza, e piacere, giova riportare qui in ultimo quasi tutto, ed in italiano il breve di Pio IX

« PIO PAPA IX. »

Carissimo figliuol nostro in Cristo, salute, ed apostolica benedizione.

I sommi, e preclarissimi meriti di Vostra Maestà verso di noi, gli egregj, e singolari sentimenti di cristiana religione, e pietà, ed altre virtù prestanti, ond' Ella risplende, così hanno svegliato la miglior benivoglienza del nostro cuore a Lei, che speriamen-  
tiammo per certo non lieve giocondezza, allor che c' intraviene, di potere, o figliuol nostro in Cristo carissimo, operar quello, il quale intendiamo, doverle bene in grado venire.

Vostra Maestà ha fatto, poco tempo è, a noi sporre, che Ella, *nella qualità di Gran Maestro del sagra militare ordine Costantiniano*, abbia divisato di conferire la Costantiniana commenda di Sant' Angelo in volto, col volgar nome di Monticchio, ed Acquattetta, a titolo, come è uso addimandarsi, di maggiorasco, al diletto a noi in Cristo, ed a Lei per genitura figlio, Don Giuseppe Maria Conte di Lucera, ed alla maschil discendenza di lui in su i primogeniti, esclusene per sempre le femmine. Però a rimuovere l' ostacolo, il quale a questa fondazione sopravveniva dalle regole di esso ordine, fermanti potersi le commende di libera collazione del Gran Maestro conferir solo a vita, senza continuazione di succedimento; già Vostra Maestà ha accordato quelle dispense, di che, *secondo il suo grado di Gran Maestro*, ha balia. Non pertanto facendo mestieri della nostra apostolica autorità, perchè cosifatta prathea, sgomberatone in tutto ogni impedimento, tolga pienamente ad effettuarsi, conciosiachè si tratta di un sagra militare ordine, di cui la istituzione, e le regole ebbero da questa Sede Apostolica approvazione, perciò ella ha con esso noi instato, che ci debba piacere, di sanzionar di nostra suprema autorità il divisamento da Lei preso. Noi dunque aderendo con alacrità, e piacenza moltissima di animo ai desiderj di Vostra Maestà, approvando per ogni verso il disegno di Lei, e volendo di peculiare affetto carezzar quanti ci ha, cui fannosi queste lettere a favorire; nel punto in cui per virtù pure delle medesime li assolviamo, e dichiariamo per lo avvenire assoluti da ogni, e qualsivoglia sentenza di scomunica, ed interdetto, censure, e pene o dal giure, o dagli uomini, per qualunque incidenza, o cagione lanciate, sibben solamente a conseguir lo effetto qui inteso; noi siamo prestì per virtù di queste stesse lettere a concedere, condi-

scendere, e statuire, che la commenda Costantiniana di Sant' Angelo in volto, col volgar nome di Monticchio, ed Acquatetta, sia in perpetuo conferita, ed applicata a titolo, come è uso addimandarsi, di maggiorasco, al nostro in Cristo figlio diletteissimo Giuseppe Maria, Conte di Lucera, ed a' suoi legittimi posterì maschi, in ordine di primogenitura, collo andarne sì in ogni tempo assolutamente escluse, ed incapaci le femmine.

Deeretanti in uno: che noi concediamo, vogliamo, e fermiamo, di dover queste presenti lettere venire ognora in perpetuo valide, ed efficaci, assortire, e guadagnare pieno, ed intero il loro effetto; e da ogni fatta singole persone, cui per qualunque ragione ora appartenga, e quindi apparterrà per l' avvenire, doversi con fermezza, ed immutabilità osservare. »

Segue poi il Pontefice, per ribadire perfetta la validità del trattato, e del breve, a mettere innanzi gagliardi formole, cioè; che riesca sì esso in ogni tempo valido, comunque ci avesser uomini nelle premesse cose interessati, nè fossero state giustificate a sufficienza le cause di questo breve; senza che possa mai alcun avvolgerlo in qualunque dubbio, o contrastarlo; e qualsivoglia prelado giudicarne, e definirne, pena la nullità dalla sentenza. Alla quale validità il Papa dispensa, e deroga in tutto ogni generazione di legge ecclesiastica, da qualunque autorità, anche da concilj generali, emessa. Conchiude Pio IX con le seguenti parole al Re nostro.

« Finalmente noi, o carissimo in Cristo figliuol nostro, impariamo amantissimamente, in tutto affetto del cuore, alla Vostra Maestà, ed a tutta la vostra Regal casa la Apostolica benedizione, in buono augurio di tutti i beni celesti, ed in pegno della nostra specialissima carità verso di Lei. »

Dato in Roma presso San Pietro, sotto lo anello del pescatore, il dì 17 luglio 1851, del nostro pontificato l' anno sesto.

Udiste, lettore mio, quali in questo breve significate gratitudine, affettuose parole, e commendazioni del vice-Dio in terra al Re nostro Signore? O infame rombo della fugata demagogia contro ai potentati rappresentanti l' unico divin Sovrano, come a questo più ti detesto, e mi conforto vieppiù nella riverenza, ed affetto al mio legittimo Re! Due bocche una rotta di quel rombo, voce di men-

zogna, rotolata già pel vindice Dio a bestemmiar, come è usata, nelle bolge del suo inferno, e l'altra del sommo vero nella ribenedetta città de' sette colli in suon di dolcezza, e santa infallibile autorità. O voce questa sì banditrice al mondo della integrezza, e dei vanti del grande Ferdinando II! È tempo dunque ormai, che ogni uomo profferi, per religione, e per giustizia più a questa voce, infia da Dio, in tutta docilezza, e dilettazone apertissimo l'udito, ed il cuore.

Dietro questo breve Sua Maestà emanò il seguente decreto. Pur nello inchiuderne avanti la Santa Sede, chi non rileva nel nostro augusto Sovrano Ferdinando II uno esempio di un puro cattolicesimo? Per il che tanto ei mostrasi più caro e pregevole agli occhi di Dio, e de' suoi soggetti, quanto si è mai sempre reso aderentissimo a quella divina pietra, su cui poggia la chiesa di Gesù Cristo. Di che quante opere stupende in Gaeta all'esule venerabile Pio IX? Sebbene qui non vo preterire alquanti tratti di ciò, dettati da monsignor D. Domenico lo Jacono, vescovo di Girgenti, un de' prestanti del nostro episcopato, in una nota alla sua omelia il dì di Pentecoste del 1850.

« Noi, egli scrive, ne siamo stati testimonj oculari, ed è pubblico e notorio ciò, che fece lo incomparabile FERDINANDO II. in Gaeta al Sommo Pontefice. Abbiamo veduto la casetta, ove si ristrinse ad abitare con tutta la numerosa Reale famiglia, per cedere al S. Padre un'abitazione più comoda, e decente. Lo mantenea a tutte sue spese, e recavasi a piedi colla augusta sua sposa, e parecchi figli, anche in ore caldissime, a pranzare da lui. Più volte fu visto buttarsi a' di lui piedi, e chiederne la benedizione; il che faceva sempre che lo incontrasse, che vi andasse, che ne partisse. A Portici lo collocò nella sua Regia, che gli cedette interamente, provvedendolo di tutto coll'intera corte, e quantunque volte Pio IX recavasi a Caserta, l'ottimo Re andava a riceverlo alla stazione della strada ferrata, e da colà accompagnavalo nel partirne, adoperando in ciò sempre egli, e l'augusta sua consorte con vero spirito di religione, e di filiale pietà, che istillava ne' ben nati Reali suoi figli. » Così egli.

Ma sì tai fatti son pubblici, tutto il mondo ne grida; onde basta a me l'averne fatto questo tocco per la grande edificazione,

che venir debbe per ciò a sudditi da un Sovrano di tanta religione. Or ecco il decreto, in cui in uno appar luculento l' esercizio nel nostro Re de' privilegj del grande Maestrato Costantiniano.

*DECRETO CHE COSTITUISCE IL MAJORASCO PER S. A. R. IL PRINCIPE  
D. GIUSEPPE MARIA CONTE DI LUCERA.*

Napoli 4 Agosto 1851.

*FERDINANDO II. per la grazia di Dio Re del regno delle due Sicilie, di Gerusalemme ec. Duca di Parma, Piacenza, Castro ec. ec. Gran Principe ereditario di Toscana ec. ec. ec.*

Volendo provvedere allo stabilimento della casa del nostro figliuolo D. Giuseppe Maria Conte di Lucera;

E non potendo a ciò sopperire con beni della nostra Real casa, come abbiamo praticato per tutti gli altri nostri figli maschi, e femmine nati precedentemente;

Abbiamo risoluto di *decretare*, e *decretiamo* quanto segue.

**Art. 1.** Concediamo a titolo di majorasco al nostro figliuolo Principe D. Giuseppe Maria Conte di Lucera la commenda Costantiniana di Monticchio, ed Acquatetta, di nostra libera collazione, della rendita di annui ducati quindicimila netti, giusta la descrizione unita al presente decreto (\*), ed una rendita iscritta sul gran libro di Napoli di annui ducati quindicimila, da trasferirsi a peso comune, e colle debite proporzioni dalle due tesorerie generali dei nostri Reali dominj di qua e di là del Faro.

**2.** I beni della cennata commenda, e l'annua rendita iscritta saranno da ora intestati al majorasco di S. A. R. il Principe D. Giuseppe Maria Conte di Lucera, e saranno amministrati con conto a parte della soprantendenza generale della nostra Real casa, la quale ne metterà a moltiplico le rendite sino all'anno trentunesimo compiuto del Principe, impiegandole in acquisto di altri beni, che si accresceranno a quelli del majorasco, per formare un corpo solo.

---

(\*) Questa descrizione sarà, tosto che si avrà, alligata all' originale del presente decreto.

3. Il majorasco come sopra instituito passerà sempre da primogenito maschio in primogenito maschio della discendenza maschile legittima e naturale del Principe D. Giuseppe Maria Conte di Lucera, secondo l'ordine, ed i diritti stabiliti dalla legge su' majoraschi, escluse sempre le feine, e con vincolo di riversibilità in ogni caso di deficienza di maschio figliuolo di maschio a favor nostro, come Gran Maestro dell'ordine Costantiniano per la parte riguardante la commenda di Monticchio, ed Acquatetta, e delle due tesorerie generali colle solite proporzioni per tutto ciò, che è relativo alla rendita iscritta.

4. S. A. R. il Principe D. Giuseppe Maria Conte di Lucera acquisterà diritto alle rendite de' beni del majorasco il primo dì dell'anno trentaduesimo di sua età. A tutto l'anno trentunesimo, oltre il mantenimento di casa Reale, egli percepirà dalla Real casa per suo particolar borsiglio ducati centocinquanta al mese dall'età di sette anni fino agli anni dodici compiuti, ducati dugento da' tredici a' sedici anni compiuti, ducati dugentocinquanta dal diciassettesimo al ventunesimo anno compiuto, ducati cinquecento dal ventiduesimo al ventisettesimo anno compiuto, e ducati mille dal ventottesimo al trentunesimo anno compiuto.

In oltre in caso di matrimonio del Principe D. Giuseppe Maria dopo il ventunesimo anno col nostro Real beneplacito, secondo l'atto sovrano de' 12 di marzo 1836, e sino al possesso del majorasco, l'assegnamento del borsiglio sarà aumentato a ducati millecinquecento al mese.

5. Le doti delle femmine discendenti dal Principe D. Giuseppe Maria Conte di Lucera, gli appannaggi de' secondogeniti della sua famiglia, e le convenzioni matrimoniali de' possessori del majorasco medesimo secondo le leggi in vigore.

6. La presente fondazione s'intenderà di stare in luogo, e di compensare tutti i diritti, che possono appartenere al Principe D. Giuseppe Maria Conte di Lucera così per lo appannaggio, che gli compete sullo stato, come per ogni altra ragione sulle possidenze di famiglia.

7. I possessori del majorasco avranno l'obbligo del domicilio nel Regno.

1836, coloro, che contraggono matrimonio senza il nostro consenso perderanno oltre a ciò il majorasco, o i diritti di chiamati al majorasco senza bisogno di dichiarazione Sovrana, e nel luogo di essi entrerà di propria ragione l'immediato successore, secondo le leggi del regno, e della fondazione, che non sia caduto nel divieto; ovvero si farà il caso della riversione sopra stabilita, se manchino le linee de' chiamati.

9. Colla pienezza della nostra sovrana autorità, e con quella di Gran Maestro dell'ordine Costantiniano dispensiamo ad ogni altra solennità prescritta dalla legge per lo stabilimento de' majoraschi, ed a qualunque disposizione delle regole dell'ordine medesimo, che non fosse consentanea alle norme sopra stabilite.

10. Il nostro ministro segretario di stato presidente del consiglio de' ministri, ed i nostri ministri segretarj di Stato di grazia, e giustizia, delle finanze, e degli affari di Sicilia, non che il soprantendente generale della nostra Real casa sono incaricati della esecuzione del presente decreto, ciascuno per la parte, che lo riguarda.

Firmato, FERDINANDO.

*Il Ministro Segretario di Stato  
Presidente del Consiglio de' Ministri*

Firmato, MARCHESE FORTUNATO.

*Il Min. Segr. di Stato di grazia, e giustizia*    *Il Min. Segr. di Stato delle finanze*    *Il Min. Segr. di Stato per gli affari di Sic.*

Fir., R. LONGOBARDI.    Fir., PIETRO D'URSO.    Fir., GIOVANNI CASSISI

(2) Tralle altre ecclesiastiche libertà consentite ai vescovi dal piissimo Re nostro per Sovrane risoluzioni, emesse nel consiglio ordinario de' 21 agosto 1831, ci ha pure quella in sulla stampa. Eccone lo articolo.

» E finalmente, che trovandosi disposto nell'articolo 25 del regolamento per la stampa, che i libri liturgici non possono darsi alle stampe senza l'approvazione preventiva anche de' rispettivi ordinarj, si debba lo stesso praticare ne' libri sacri o di teologia, per i trattati di morale, come pure pei libri di preghiere, di devozione vite di Santi, ed altri ascetici, non che di filosofia, perchè si elimini ogni idea di materialissimo, ed ogni altra dottrina perniciosa; de-



vendo però in Sicilia in quanto ai trattati di dritto canonico, e di polizia ecclesiastica il permesso darsi dal vescovo, e dal giudice della monarchia, e nel caso di divergenza, farsi rapporto al Luogotenente generale, per prendersi gli ordini di S. M. »

Meriterebbe questo articolo a sua migliore esecuzione un commento. Pur la ristrettezza di questo opuscolo non ci permette, che farvi su alcune brevi osservazioni.

Quale è lo spirito dello articolo? Conservarsi intatto il deposito della fede, pura la morale, ed in osservanza i canoni, e le approvate consuetudini appo noi intorno a privilegi della corona, e del regno. Lo articolo dunque riguarda sì i vantaggi della chiesa, delle anime, e dello stato, e non i peculiarj de' vescovi stessi. Da ciò due conseguenze, l'una, che nel dubbio certo di essere o no. materie di fede, di morale, e di canoni quelle di un manoscritto da stampa, non par debbano esser commesse allo episcopale revisore, ma al Regio; conciosiachè nel dubbio possiede l'autorità del Re per la revisione, e non quella del vescovo; che tanto è poi a rispettare l'autorità, con che il Sovrano per religione consente ai vescovi la revisione, e l'esame di certe materie per la stampa, quanto la stessa in lui coll'esser Sovrano antecedentemente insita e propria. L'altra conseguenza è, che un vescovo dee permettere senza difficoltà la stampa di un manoscritto, che non disconviene nè a fede, nè a morale, nè a canoni, nè ad altro di dritto naturale, civile, o positivo per ordinamento del principe, avvegnachè si dia il caso, che tratti in cosa questionabile di argomento contro a pretese, e supposti dritti del vescovo stesso. Le questioni in ogni materia nascono con gli uomini tutto dì, per esempio di un capitolo, o di un ordine con un vescovo. La parte contraria dee difendere, e sostenere spesso con istampe. Sarebbe certo non buon uso del potere oggi episcopale in materia di stampa sagra, e portato così questo a sol potere personale, se il vescovo contrariasse le stampe di quistioni innocue avverso di se stesso. Un revisore Regio potrebbe senza tradire il suo mandato, riggettar la stampa di una allegazione da un suo contrario, con lui civilmente in lite, non perchè osta a nissuna cosa, ma sol perchè contro le

sue pretenzioni vere, o false ragionante? Il giudizio del merito delle questioni peculiari non è nè de' revisori, nè de' vescovi, ma delle autorità, e tribunali competenti. Altronde poi un vescovo par debba incoraggiare anzi che no gli scrittori ecclesiastici in pro della chiesa, o de' dritti sagri della corona.

Con qual metodo un vescovo condurre la revisione delle materie a lui commesse? Farla egli stesso, o affidarla al vicario? Non pare, conciosiachè han tanta e l'uno e l'altro pressa di sollecitudini in diocesi, che non ponno aver tempo, di sodisfare a questo or nuovo lor debito interessante.

Quindi una delle due; o che debbano adoperar grandi lungherie nelle revisione, o che debbano farla superficialmente, se pur non vogliono lasciarla in balia di qualche lor familiare inesperto. Il primo guasterebbe la giustizia a danno degli stampatori, e degli autori, o della urgenza sovente degli affari, oltrechè osta al decreto Reale de' 7 aprile 1851, in cui è, che i revisori « dovranno dare il lor parere . . nel minor tempo possibile »; ed il secondo tradirebbe le mire del Re, e della Religione.

Or il miglior metodo in ciò è quello preso dallo egregio arcivescovo di Napoli: una commissione arcivescovile per la revisione, avente un preside deputato, che è lì un prelato, un censore teologo, ed un segretario. Così va bene. Anche ciò toglie ad uno ecclesiastico autore quel ritegno, e timidezza, che suolsi generare al contatto immediato col suo vescovo, o vicario; i quali siccome revisori credo, non dovere in questo affare della revisione procedere verso gli autori, certo apprezzabili, con quei modi di autorità, che pur reputano convenienti in altre materie di disciplina.

Il detto sinora è stato per un buon ragionare; che poi ben veggo la saviezza de' reverendissimi vescovi non aver bisogno in questo de' nostri consigli.



## (10)

1. Giurisdizione del gran priore quale ? 2. preti della Magione , loro vesti , e nome. 3. Cenno sull' ordine de' cavalieri Gerosolimitani — 4. cherici Costantiniani, quali di oggi in poi ?



1 L' ordine ha un gran priore con giurisdizione ordinaria *nullius*, e per essa coll' uso de' pontificali, ed altro, a cotal giurisdizione di terza, o eminente specie inerente, giusta i Papi, come ancora per dritto canonico, e per la natura di esso ordine, religioso, militare, in suo istituto ambulatorio per la fede, a fianco di un capo Gran Maestro, sempre Sovrano. (*Vedi prefaz. alle note, not. 2. e di seguito, ivi n. 4. 3. 7., not. 4. n. 1., e not. 17.*)

2 Parlasi ancor nel testo delle vesti de' cappellani Costantiniani in chiesa. Facciamo augurj, che per grazia del moderno Gran Maestro il Re nostro Ferdinando II, sien cotali vesti dedotte interamente al fatto; onde non vedere più ne' preti alla Magione, fatti cavalieri dell' ordine, quella mozzetta pavonazza, sì permessa, ma non, in quanto a cappellani, Costantiniana; che è stata uno appiccio alla parola *canonici*, oggi in alcuni di quei preti in uso. Parola nulla sì per difetto di istituzione canonica, come ancora perchè incognita nelle usanze, e statuti dell' ordine Costantiniano. Negli statuti stessi così si legge. « Stabiliamo tre classi di sacerdoti, altri . . . *nobili*, cioè di nobiltà sufficientemente provata, altri *graziosi*, altri finalmente *cappellani di coro*. » (*cap. XIII.*) Nel magistral dispaccio di Ferdinando III del 1790 questi cappellani di coro sono addimandati ancora *sacellarj* (*Vedi nota 2. numero 6. pag. 33.*) Ma se non

appartengono all'ordine? Debbono avere il nome dell'ufficio, cioè coristi senz'altro. Però entrando più addentro nel giure Costantiniano, che vuole equiparate le sue persone all'ordine di Malta, e suppone, ove ci ha preti addetti ad una chiesa, ivi un collegio, possono questi nostri della Magione esser nominati fra cappellani collegiali; muta sì in tutto la abusiva, e vana nomenclatura di *canonici*. (*Vedi in questo notizie § 2. p. 8.*) E qui a proposito della imposta relazione dell'ordin nostro al Gerosolimitano di Malta, è da svolgere il § X del libro col titolo *succinto ragguaglio dell'ordine Gerosolimitano del p. Pietro degli Onofrj Napoli 1791*. Ivi pur leggesi: che nella chiesa di tal ordine il cavaliere precede al semplice ecclesiastico, ma non al priore di detta chiesa, ed al vescovo; e che i sacerdoti laureati possono entrare in qualunque età nel detto ordine, senza pagar dritti d'ingresso. L'una e l'altra cosa da valere di applicazione in simili casi per l'ordine Costantiniano. Se i futuri della Magione non saran conventati in laurea, che almen sien degni di averla.

3. Or una parola del cennato insigne ordine Gerosolimitano, oggi ancor col nome di Malta. Quest'ordine non è venuto meno, che nella sola deficienza della sovranità in quell'isola, conciosiachè in quanto allo esistere, il medesimo nè si è scompagnato di un pelo dalla sua corporazione religiosa, comunque priva or di un centro proprio, e dell'adunamento delle lingue in conventi, come un tempo, nè linea dei Papi l'ha casso; che sono i due modi, onde può un'ordine religioso disciogliersi. Che anzi Papi, e Re hanno favorito quest'ordine, pur nella catastrofe da esso non meritata di disgrazie, e sofferenze. Di ciò ora un qualunque particolareggiare. Tutti i Sovrani di Europa, dietro la pace, ed i trattati al 1815 riconobbero l'ordine de' cavalieri Gero-

solimitani. Il quale oggi leva per Pontificia autorità al governo della religione, in cambio del Gran Maestro, un generale Luogotenente. Questi la governa in Roma, mantenendo in uno stesso suoi cavalieri ambasciatori presso i grandi potentati. In Roma un cosiffatto ordine avea riportato da Leone XII il possedimento dello spedal di San Sisto, per esercitarvi, come vi esercita, una parte del suo istituto. Gregorio XVI consentì ai Gerosolimitani nel regno delle due Sicilie un gran priorato, con casa conventuale in Napoli. Il Re nostro signore Ferdinando II diè, per la erezione di questa casa, l'edificio un dì monastero di monache, per nome dei Santi Bernardo, e Margherita. Qui oggi è un gran priore, e cavalieri dell'ordine; e qui essi hanno aperto uno spedale, ove pure addestrano, e pruovano i loro novizj caravanisti. Il medesimo Re nostro, insistendo ognora in sua generosità, e religione, ha concesso ai Gerosolimitani cavalieri cinque commende ne' dominj insulari, ed altre di esse ne' continentali dominj; facendo copia a qualunque nobile il voglia, di professare in questa sacra milizia, al modulo di ogni altra monastica professione. Non è guari abbiam pianto la perdita per morte di sua Altezza Imperiale, Reale, Apostolica, e Reverendissima dell'Arciduca D. Federico, cavaliere professo dell'ordine Gerosolimitano.

4. Ma ad'acquistar degli ottimi ecclesiastici alla Magione, è da cominciar delle tenerelle piante, cioè da' cherici. Ogni cherico, se debbe sentir vocazione alla sorte del signore, il cherico Costantiniano debbe oltreacciò essere chiamato ad un peculiare spirito, quale è sì il Costantiniano, tutto di fede, e di carità. Ma ponghiamo la vocazione, resta però il nutrirla, e confortarla. Alcuni han suggerito un catechismo, ove sieno sposti in sunto la storia, i debiti, e i modi dell'ordine Costantiniano, ed instruire su di questo

catechismo i cherici di esso ordine. E di ciò è esempio nel catechismo composto dal p. degli Onofrj per i Gerosolimitani. Altri per tali cherici hanno desiderato una congregazione tutta da se, larga ammaestratrice di giure Costantiniano. Ad altri è venuto in mente, per essi cherici un Costantiniano seminario. A noi piace assai l'idea del seminario pei cherici nostri. Il concilio di Trento assai di seminarj si briga, e con quale bella causale! *Cum adolescentium aetas, nisi recte instituat, prona sit ad mundi voluptates sequendas, et nisi a teneris annis ad pietatem, et religionem informetur, antequam vitiorum habitus totos homines possideat, nunquam perfecte, ac sine maximo, ac singulari propemodum Dei Omnipotentis auxilio in disciplina ecclesiastica perseveret, sancta synodus statuit, ut singulae cathedrales, metropolitanae, atque his majores ecclesiae pro modo facultatum, et dioecesis amplitudine certum puerorum . . numerum in collegio . . instituere teneantur. (Sess. XXIII c. XVIII.)* Nel sinodo di Palatox sul nostro seminario parla lo arcivescovo così: *hoc seminarium . . concinno aedificio instructum . . , optima adolescentium institutione formatum, a nobis exposcit, ut illius conservationem, ac propagationem prosequamur. (P. IV. c. V.)* Quindi ogni vescovo, il quale, in conformità del Tridentino, voglia assolutamente instituiti nel suo diocesano seminario i suoi cherici, che voglia da per se conoscerli innanzi, che loro imponga le mani, per dare alla chiesa non numero solo, ma sì bontà di ministri, debbe esser degno di tutta commendazione. E che? se noi affetti all'ordine Costantiniano, prendessimo a pregare il nostro gran priore, che volesse piacergli, recare in opera il Tridentino in quanto ad un seminario pe' cherici Costantiniani, assai più nel supporre che fa cotesto ordine collegj, e conventi?

In somma il prete Costantiniano della Magione dee incominciare a conoscere la propria dignità, ed anteporla ad

ogni, estranea ed umana veduta. Ordine Costantiniano , le grandi memorie di esso, il Re Gran Maestro, il gran priore, il decoro, ed onnimoda indipendenza della propria chiesa, il zelo per la fede , l'odio alle antiregie dottrine, ed altro somigliante, ecco quel che debbe animare, ed ingrandire la mente, e il cuore di un Costantiniano ecclesiastico.

ADEOATO SALLUZZO



(11)

1. Prospetto delle regole , e statuti dell' ordine Costantiniano 2. vestizione, e professione del marchese Rostagni.



1. Citansi regole, e statuti. Appunto l'ordine ne ha una collezione, prodotta in succinto la prima volta al 1190 da Isaacio Comneno Imperadore, ed in più magnifica ampiezza rifatta, e promulgata al 1705 da Francesco Parmense Duca, indi approvata dalla Santa Sede, l'uno e l'altro Gran Maestri. Leggi e statuti savissimi, e generosi. Savissimi per la pienezza di principj di dritto di religiosa milizia, e per l'ordinato collegamento a formare un cavaliere in ogni parte buon suddito, buon cattolico, e buon milite per vincere, o morire contro agli infedeli nel nome di Cristo. Savissimi ancora per lo eccellente reggimento, amministrazione, e sostegno, in che conducon sempre l'ordine mirabilmente. In pruova uno scorcio. Premessa da cotali regole e statuti una idea generale della istituzione, nobiltà, e privilegj de' cavalieri, essi prendono a trattare de' doveri, e delle facultà del Gran Maestro, volgendosi indi a diversi gradi di cavalieri , laici, ed

ecclesiastici, ed agli abiti, collana, e croce rispettivamente si dell' uno, che degli altri. Poi ragionan del richiesto, e del rito a fare un cavaliere, della professione, degli obblighi, de' delitti, e delle pene, sino alla esautorazione dall' ordine. Tutto ciò è come basi di un grande edificio. Scendon poi detti regole e statuti a più particolari, cioè ai sacerdoti, alle chiese, ai collegj, a loro presidi, ai donanti, alle commende, ed a' commendatori. Or questo, ed altro avea mestieri di un censore, e di un movimento generale al corpo; per il che dettano di seguito dello Inquisitore, e delle assemblee. Al buon conserto, ed ordine de' varj membri, trattano indi di variè dignità, e delle precedenze tra loro. Rimanea la parte amministrativa, bisogno indeclinabile alla vita di ogni istituzione, ond'è, che parlano infine tanto de' testamenti, de' funerali, delle vacanze, delle commende del mortorio, e degli spogli de' cavalieri, quanto delle pubbliche esazioni de' ricevitori, de' questori, del tesoro, degli ufficiali di esso, della cancelleria, e dell' archivio del Gran Maestro. Conchiudono in ultimo, riguardando ad una più estensione del corpo in più luoghi, con quelle cose, che debbonsi osservare nelle provincie, e di nuova sostituzione di prefetture in Europa alle antiche da' Turchi sperperate.

Regole, e statuti per più capi generosi. Per essi non battesi potissimamente in altro, che in premj, in lode, ed in onore per forma, che le pene stesse, le quali per l' umana condizione si non preteriscono, dannole in formole di molto caritatevole temperamento, e soavità, in una dignitosa supposizione, di non doverne esser quasi mai incolti prestanti militi di quest' ordine. No questi uomini non devon mai portarsi servile catena, ma' persuasione, amore, e giocondezza di animo. Queste regole, e statuti vanno originalmente in una dizione grave, e maestosa, in uno stile pieno di di-



gnità , ed in una lingua latina fioritissima. SAC. A. P.

2. In quanto a vestizione , e professione, alcuni amici dell'ordine Costantiniano vogliono qui fatto un cenno della vestizione, e professione al 1847 in persona del signor Duca D. Vincenzo Rostagni, marchese di S. Ferdinando. Egli avea familiare commenda. Il Re compiacquesi dargliene investitura di fatto, con dichiararlo insieme cavaliere Costantiniano. A 15 gennaio all' ore 10 a. m. condussesi il candidato dal commissario del Gran Maestro, cioè dallo Inquisitore signor Duca di Caccamo, il quale sel menò alla Costantiniana chiesa della Magione in propria carrozza a quattro cavalli, con innanzi a piedi i servi sì dell' uno, che dell' altro. Seguivano altre carrozze in gala, stando entro esse il cancelliere di ufficio cav. D. Vincenzo Marzucco, il maestro di cerimonie canonico Cuscona, e i paggi nobili. In detta chiesa attendea monsignor Turrisi delegato dal gran priore, perchè il rappresentasse in tale funzione. Fu celebrata messa dal cappellano Costantiniano sac. D. Emmanuele Marchiolo, ceremoniere ad esso il cavaliere Costantiniano canonico D. Bartolomeo Spampinato.

Fatto il rito della vestizione, e professione nella persona del Rostagni, uffiziante il detto monsignor Turrisi, e padrini i cavalieri Costantiniani D. Carlo di Maria, e barone D. Antonio Inguaggiato , conchiusesi col *Te Deum*. Allora difilò per la chiesa una processione , avanti il clero di essa chiesa, indi i due padrini con in mezzo il novel fatto milite, ed in ultimo lo Inquisitore, seguito da' cavalieri assai dell'ordine Costantiniano, e di altri ordini. Ritornati al coro fu dato da tutti detti cavalieri il bacio di pace al Rostagni, da lui ne' modi di tutta civiltà accolto. Il giornale ufficiale la Cerere parlò anch' esso di questa funzione al numero 6 del 20 gennaio 1847.

## (12)

1. Sergio II col monogramma Costantiniano 2. Carlo III alla sua coronazione in abito di Gran Maestro Costantiniano, corretto di ciò il Palmieri nella storia di Sicilia 3. procuratore 4. protettore.



1. Sergio II fatto papa prese il monogramma Costantiniano. È a veder di ciò la traduzione italiana di *G. B. Platina vite de' pontefici*, Venezia 1650 pag. 218.

2. Carlo III andò alla incoronazione qua nella cattedrale di Palermo nello sfarzoso abito capitolare di Gran Maestro Costantiniano. Lo scrittore cavaliere delle notizie asserì cotal cosa in sulla tradizione di antichi, da lui stesso in sua gioventù raccolta, che è un de' buoni sostegni della storica verità. Egli ci ha dato anche i nomi di questi antichi, per inserirli in questa nota, tutti uomini conspicui, i quali aveano attinto il fatto immediatamente da' loro padri. Sono generale D. Giuseppe de Spuches, duca di S. Stefano; capitano D. Domenico di Napoli, principe di Monteleone; tenente generale D. Girolamo la Grua de' principi di Carini; brigadiere D. Baldassare Montaperto de' principi di Raffadali, tenente delle Reali guardie degli alapardieri; tenente generale D. Patrizio Guillemat, comandante del Regio castello a mare; tenente generale D. Domenico Beccadelli di Bologna, principe di Camporeale, cavallerizzo del Re. Quindi debbe correggersi il Palmieri, che fa metter Carlo III alla incoronazione in abito come dimesso, cioè « era in abito positivo, e senza spada ». Sebben non dovrebbe essere ancor corretto questo pur patrio scrittore in quella sua stucchevole ruggine contro ai Papi, ed in quelle scintille, che

egli sprazza a otta a otta nella sua storia , di certo liberalismo di oggidì, scusabile in tale autore, sol per non averne veduto i fieri risultamenti al 48.

3. Procuratore generale dell'ordine in Roma. Clemente X rinnovollo. Al 1672 sostenea tal carico, spedito li dal Gran Maestro Angelo Maria , il cavaliere D. Pietro Gomez Spagnuolo. Ebbe questi luogo nella cappella Papale immediatamente dopo il procurator generale de' Serviti. Il Gomez però consentendovi, protestò per la dignità, e merito Costantiniano di un posto più degno. (*Musenga come sopra t. 2. p. 261.*)

4. Protettore. Il detto Clemente X restaurollo , creando al tal carico il cardinal de' Massimi per breve a lui diretto, come qui appresso.

*Clemens Papa X. Dilecte fili noster salutem, et Apostolicam benedictionem. Cum sicut dilectus filius Magnus Magister religionis, seù militiæ angelicæ aureatæ Constantinianæ sub titulo Sancti Georgii, et regula Sancti Basilii nobis nuper exponi fecit; dicta religio protectore apud nos, et sedem Apostolicam careat. Nos eidem religioni de idoneo protectore hujusmodi providere volentes, ac de tuæ circumspectionis singulari prudentia, doctrina, integritate, et religionis zelo plurimum in domino confisi; motu proprio, ac ex certa scientia, et matura deliberatione nostris, te ex cujus protectione, ob tuas eximias virtutes, religionem hujusmodi plurimum commodi, et ornamenti suscepturam esse confidimus, prefatæ religionis, seù militiæ, illiusque domorum, ac militum, et aliorum fratrum quorumcumq. apud nos, et sedem præfatam protectorem, cum omnibus honoribus, et oneribus solitis, et consuetis, ad tui vitam auctoritate Apostolica tenore præsentium facimus, et deputamus. Volumus autem, ut eandem religionem, seù militiam foveas, et protegas, ac tibi in virtute S. obedientie mandamus, ut superiorum ipsius religionis auctoritatem, quantum fieri poterit, con*

*servare cures; et propterea ipsis superioribus regimen, et gubernium subditorum penitus relinquas, nec in negotiis eorundem fratrum te immisceas, nisi ab ipsis superioribus requisitus fueris, ut in iisdem negotiis, auctoritatem tuam interponas; et tunc si omnino necessarium fore cognoveris, ut eandem auctoritatem tuam in eisdem negotiis exerceas, id facere possis, sed quoad poteris per te ipsum hoc facere cures, adhibito ad scribendum, quando opus fuerit, in eisdem negotiis, seu causis, loco notarii, aliquo ex fratribus ejusdem religionis. Mandantes etc.*

*Dat. Romae apud S. Mariam Majorem sub annulo piscatoris die XXVII. augusti MDCLXXII. Pontificatus nostri anno III.*



(13)

Stemma Costantiniano sul portone dello Inquisitore Duca di Caccamo.



Venerando gran croce Duca di Caccamo Inquisitore. Questo signore, cui debbe tanto il risiorimento dell'ordine Costantiniano in Sicilia, e della palermitana chiesa della Magione di esso ordine, all'esser fatto da Sua Maestà il 1838 inquisitore, (*Ved. not. p. 115.*) levava sul portone del suo palazzo lo stemma della croce Costantiniana.

Ciò quadra al concetto degli statuti, che tale stemma vogliono elevato in chiese, e luoghi spettanti all'ordine. Bello il vedere li questo stemma per le tanti grandiose memorie, che desta di Costantino, di fatti illustri de' nostri sagri miji, e di tanto spirito di Religione, il quale dalla croce parte, ed in essa si riconcentra.

## (14)

Regolamenti sugl' inquisitori — riflessioni sulle ingerenze loro , e di altri secolari nelle cose ecclesiastiche.



Vanno le commende soggette alla triennale visita dello inquisitore.

Qui non è da omettere qualche parola sugl' inquisitori in un sunto dagli statuti Costantiniani capo XVII.

« Creansi per riparare le corruttele, e gli abusi. Debbono essere uomini di nota probità, e di sperimentata prudenza. Debbono con un notaro, o sacerdote dell' ordine visitar le commende, e chiese a quelle annesse. Debbono principalmente ricercare, se dagli ecclesiastici dell' ordine servasi lo- devolmente alle chiese, celebrinsi i divini misteri, e ufficj con la debita devozione, e menisi vita di buoni sacerdotali costumi; e se gli edificj delle chiese, e i loro arredi sien tenuti in buon essere, e pulitezza. Tocca poi agl' inquisitori l' investigar su' costumi, vita, ed amministrazione dei commendatori. Oltreacciò han debito di notare in un registro, quanto appartiene alla commenda, cioè persone, dritti, privilegj, giurisdizioni, esenzioni, immunità, e simili, da tramandarlo, finita la visita al Gran Maestro, o al gran consiglio. Delle lievi colpe de' cavalieri in lor provincia possono essi far punizione, ma non già delle gravi, da riferirle, per averne provvedimenti al Gran Maestro, o al consiglio della stessa provincia. Di ogni lor visita debbono dar conto al Gran Maestro. » Tale in sunto dagli statuti.

Non pertanto il venerando Re Gran Maestro Ferdinando I mise fuori più amplj regolamenti, compresi in 22 articoli,

sugl' Inquisitori, per virtù di suo magistral Sovrano decreto, dato in Vienna li 27 giugno 1823, come è *nella collez. delle LL. DD. 1° semestre, pag. 82.* Noi diam qui di tali regolamenti, i più calzanti all' uso.

Art. 1. « Ogni Cavaliere Inquisitore è tenuto di visitare diligentemente tutte le commende del Real Ordine Costantiniano di qualunque specie, poste nelle provincie, o nelle valli di sua giurisdizione, come ancora le chiese a quelle annesse.

2. Nella visita il cavaliere Inquisitore baderà principalmente, se i sacerdoti, e cherici a ciò deputati servono lodevolmente la chiesa del Real ordine; se celebrino i sagri misteri, e i divini ufficj con quella pietà, e devozione che si conviene; se i medesimi sacerdoti, e cherici serbino quella decenza, e si conducano con quella purità di morale, che si richiede nel loro grado; se gli edifizj delle chiese sieno ben tenuti; se finalmente vi sieno tutti i sagri arredi necessarj pel culto divino, e procurerà con ogni diligenza, che in quelle non sia cosa alcuna men decente ed ornata, ma il tutto risplenda con religiosa magnificenza. Ove occorran intorno a ciò superiori provvedimenti, il cavaliere Inquisitore li provocherà, facendone rapporto alla Real deputazione, creata col decreto degli 8 ottobre 1821.

3. Il cavaliere Inquisitore procurerà ancora, che in ciascuna chiesa del Real ordine sieno poste in visibile luogo le insegne della religione Costantiniana.

4. Esaminerà ancora con tutta diligenza la condotta di ciascun commendatario nell' amministrazione della commenda, e con ispecialità, se abbia migliorato, o peggiorato i fondi di quella.

5. Venendo a cognizione del cavaliere Inquisitore, che ne' luoghi di sua dipendenza sianvi state delle usurpazioni,

o delle occultazioni di fondi, o di beni di qualunque natura, appartenenti al Real ordine Costantiniano, ne farà senza ritardo circostanziato rapporto alla Real deputazione per attenderne le determinazioni.

6. Sarà inoltre tenuto ogni cavaliere Inquisitore di formare un diligente registro, nel quale siano annotati il titolo di ciascuna commenda e chiesa, il suo commendatario, i sacerdoti, e cherici addetti al servizio della chiesa, i poderi, e i beni della commenda, i censi, le rendite, i pesi, i dritti e i privilegi; facendosi esibire da chi convenga tutte le carte, e somministrare tutte le notizie, che crederà necessarie per un tal lavoro. Dell' indicato registro rimetterà copia alla Real deputazione di Napoli al termine di ogni triennio colle variazioni, che nel corso del triennio avranno avuto luogo.

7. Ogni cavaliere Inquisitore è tenuto di far personalmente il giro della provincia, o delle valli di sua giurisdizione; quale giro si potrà da lui eseguire in una volta, o a varie riprese nel tempo, che crederà più conveniente ai vantaggi del Real ordine Costantiniano, ed al servizio del Re; in modo però che non iscorrano tre anni, senza che abbia effettuato l'intero giro.

8. Per ogni Inquisitore verrà stabilita una indennità triennale fissa di giri, in proporzione della maggiore o minore estensione della provincia, o delle valli rispettive, e delle altre circostanze locali.

9. Scorgendo l'Inquisitore, che un commendatario, o cavaliere residente in luogo di sua giurisdizione meni una vita dissoluta, e commetta azioni indecenti, ed indegne della sua qualità, cercherà di ammonirlo con modi dolci, ed umani; e quantevolte i suoi avvisi riescono infruttuosi, riferirà tutto alla Real deputazione in Napoli, onde si pos-

sano prendere quelle misure rigorose, che verranno consigliate dalla circostanza ».

Art. 10 « 14. I cavalieri inquisitori procederanno al sequestro dei beni del Real ordine Costantiniano di qualunque specie, compresi gli Antoniani, che si renderanno vacanti per la morte de' Commendatarj sino alla nuova provvista. I sequestri saranno eseguiti per mezzo delle autorità giudiziarie competenti, alle quali i cavalieri Inquisitori si dovranno perciò dirigere. Pendente il sequestro i cavalieri Inquisitori avranno cura dell'incasso delle rendite, e dell'amministrazione de' beni, rimettendone il prodotto alla Real deputazione; eseguite però tutte le spese necessarie per lo adempimento delle opere pie, e de' pubblici pesi, che a lor cura si dovranno soddisfare, e di cui daranno conto alla stessa deputazione ».

21. « Ogni inquisitore avrà la sua corrispondenza colla Real deputazione Costantiniana in Napoli; e questa, nei casi in cui saranno necessarie le Sovrane risoluzioni, ne farà rappresentanza col corrispondente parere per l'organo della Real segreteria, e ministero di stato di casa Reale ».

Riflettasi primo. Da tutto il contesto degli statuti, e dei regolamenti di Ferdinando I ben si detege, farsi gl' Inquisitori de' cavalieri proprio dell' ordine, anzi di quelli tra essi di un maggiore riguardo. È ciò bene a ragione, sì per la loro rappresentanza nelle provincie dell' ordine, e del Re Gran Maestro, come per la tanta a loro compartita ingerenza in persone, e cose assaissimo di esso ordine. Riflettasi secondo. Assai incarico in fatto di amministrazione danno i riferiti regolamenti allo Inquisitore. Riflettasi terzo. Approvati gli statuti dalla Sede Apostolica, di che cenna anche Pio IX. (*V. in quest. note p. 73. e 91.*) intendonsi ancor dalla medesima approvate le ordinazioni in essi



degli Inquisitori. Cotali statuti compartiscono al Gran Maestro potere di far leggi, come è nel capo 11. « Possa egli emanare anche nuove leggi, e statuti, e . . . interpretarle; possa similmente annullar le vecchie leggi, quando, e siccome lo giudicherà espediente ». Perciò piglia ancor dalla Sede Apostolica vigore il fatto dal Gran Maestro in legislazione sull'ordine Costantiniano. Quindi ogni cosa, che adopereranno gl' Inquisitori, per soddisfare alle ordinazioni degli statuti, ed ai regolamenti di Ferdinando III Gran Maestro sul loro carico, non può non riguardarsi in ultimo, che opera per abilitazione da' Papi. Dunque per abilitazione da' Papi l'ingerenza tanta degl'Inquisitori sulle persone, e cose sagre, e sul loro debito di attendere virilmente ai dritti, privilegj, giurisdizioni, esenzioni ed immunità delle commende. Come dunque carpirli in cotal loro fare di abusiva intromettenza da secolari? Siffatto carpaccio origina da più sorgenti, come l'ignoranza del conceduto dalla Santa Sede agli ordini militari, il non avere a mente la peculiar ragione del giure ecclesiastico intorno ai medesimi, e quello di che un sagra milite sia capace. Che poi, se dirò cotal carpaccio originare ancora da un concetto non so, se più falso, o astioso cioè, che nulla di sagre attribuzioni debba a secolare attribuirsi? Salvo l'esercizio dell'ordine sagra, ed ei ogni secolare, anche femmina, può oh non mica per proprio libito, e podestà, ma per concessione Apostolica eseguir che che sia di opere spirituali. Trattasi non di altro in sostanza, che di giurisdizione, che val quanto dire di uno operare come in ecclesiastica polizia. Il Papa, che se ne deriva da Cristo la pienezza, ben può come ei ben giudica a qualsivoglia partirla. Nulla di storto in questo, che anzi pararsi dee di più edificazione, e di sprone agli stessi preti il vedere un sagra milite, condursi religiosamente così per grazia

da Roma, in forza di uno istituto. Ne è poi a dar di botto mala voce alla intromettenza de' secolari in fatto di religione, ancor per pretto zelo. Circonvallati noi dal mare, ed in una, confessiamolo, tal quale inerzia religiosa, noi non abbiamo sotto al guardo quel molto, di che per la Chiesa in Irlanda, in Inghilterra, in Francia, nella Germania, ed in America sonosi intertenuti, ed intertengonsi illustri secolari. Quante società di loro ivi in isvariati nomi cattolici! Ed è a deplorare ancora il poco gusto, che mostrano certuni dei magistrali giornali di Religione di oltremare, utili oggigiorno egualmente, sto per dire, come lo studio, ma largo, dei SS. Padri, se non forse oggi utile più pel destro di attingere ne' giornali stessi lo attuale stato della chiesa, incalorarsene, e corregger su di esso certa limitazione di idee. Caricarsi contro agli Ebionisti, a Manichei, agli Ariani, ai Nestoriani, e ad altre schiatte ormai in dileguo, ed impotenti di eretici, non ingaggiando guerra a strazio de' viventi accaniti nemici di Cristo, come Socialisti, Sansimonisti, Illuminati, e simili, che mai pruova? Pruova, restringomi a sol dire, il bisogno in alcuni, il bisogno al vero zelo per la chiesa, di addottrinarsi delle moderne ecclesiastiche vertenze.

Ritorniamo all' idea Inquisitori, ed al moderno qua di tal carico il signor Duca di Caccamo, inserendo in ultimo a questo luogo, per finitura dell'argomento, la ministeriale, onde egli fu eletto Inquisitore.

*La deputazione del Reale, e militar ordine Costantiniano di S. Giorgio.*

*A S. E. il sig. Duca di Caccamo Inquisitore del Real ordine Costantiniano. Palermo.*

Napoli 21 febbraio 1838.

*Eccellenza*

In ministeriale de' 14 dell' andante è stata comunicata a questa Real deputazione la seguente Sovrana determinazione.

Sua Maestà, a cui ho dato conto della rappresentanza di cotesta Real deputazione de' 23 dicembre ultimo, essendo rimasta pienamente soddisfatta dello zelo, col quale il Duca di Caccamo D. Antonino de Spuches ha disimpegnato provvisoriamente le veci d' Inquisitore Costantiniano della valle di Palermo, si è degnata accordargli la proprietà di tale impiego. Nel Real nome ne prevengo cotesta Real deputazione per sua intelligenza, ed uso di risulta. Napoli 14 febbraio 1838.

*Il Marchese Ruffo.*

Nel darne a V. E. partecipazione a nome della stessa Real deputazione, per esperienza costante di fatti permanenti sono pur troppo sicuro, che ella proseguirà a maneggiare gl' interessi del Real ordine con quel zelo, e deciso attaccamento, che si è compiaciuta manifestare sin dal principio, in cui si degnò prenderne l' incarico.

Mi farebbe non pertanto V. E. cosa assai gradita, se si degnasse, a suo comodo, inviarmi uno stato de' beni, benefizj, ed ogn' altro posti in cotesta valle, di appartenenza del R. ordine Costantiniano, e de' pesi, che vi gravitano, mancando assolutamente tali notizie nel nostro archivio.

Il proc. gen. del Re presso la corte suprema di giustizia, Fiscale del Real ordine Costantiniano.

*Cav. Gregorio Letizia.*

In questa ministeriale si fa cenno, come la Maestà del Re sia rimasta pienamente soddisfatta dello zelo, col quale il Duca di Caccamo D. Antonino de Spuches ha disimpegnato provvisoriamente le veci d' Inquisitore Costantiniano. Or quanta più soddisfazione non debbe essere entrata ora

nell' animo retto , e grande dell' augusto nostro Sovrano Gran Maestro, al tanto assaissimo, con che il signor Duca Inquisitore è venuto senza intermissione sinora insistendo , in suo zelo animato crescente , nell' alto incarico ai vantaggi, ed alla gloria dell' inclito Real ordine Costantiniano? Se n' è toccato abbastanza a' luoghi propj, onde per cessarne la ripetizione rimettiamo ai medesimi il lettore (*Ved. in questo not. 8. e 10. n. 4. e not. 15*).



(15)

Voto per nuove fondazioni di Costantiniane commende .



Certo è a desiderar grandemente, che molti vogliano fondare in seno alle loro famiglie commende Costantiniane, siccome quelle, che porgono nerbo, ed espansione all' ordine, e in uno assai vantaggi a' fondatori, e loro discendenti.

Somma la onoranza della croce Costantiniana, e moltissimi i privilegj ai segnati di essa, di che un cenno fu fatto sopra; (*notiz. § 10. p. 63.*) ed all' una, ed agli altri avran per fermo parte dignitosamente i fondatori di commende. Quante cappellanie di messe, e beneficj per antichi piissimi testatori esistono nelle famiglie, col ripentaglio indi di non sodisfarsene per neghittosi posterì i doveri? Or con un permesso della Santa Sede volger le uno, e gli altri a commende Costantiniane, sarebbe un pro' certo ai presenti, ed ai futuri.



## (16)

1. L'ordine Costantiniano vera religione 2. gli ordini attivi, tra' quali i militari, di più vanto, che i contemplativi 3. se S. Leone abbia approvato l'ordine Costantiniano — se questo sia oggi sola decorazione 3. studio della chiesa per gli ordini militari, e di Pio IX per quelli di Spagna—loro territorio separato—concordato.



L'ordine Costantiniano religione. Monta con alquanti argomenti provarlo più riciso.

In un motuproprio di Sisto V, *cum sicut accepimus*, pronunciasi spiccato, della religione angelica Costantiniana sotto titolo di San Giorgio, *religionis angelicae Costantinianae sub titulo S. Georgii* (*Musenga t. 2, p. 238*).

Il monitorio in conferma delle facoltà, e privilegj Costantiniani, pubblicato per peculiare incarico di Clemente VIII, li 22 ottobre 1603 da Monsignor Marcello Lantes, protonotario apostolico a tutta la cattolica chiesa, adopera frasi così: della milizia, o sia religione aurata Costantiniana, *militiae seu religionis auratae Costantinianae*, o dello stesso ordine e religione *ipsius ordinis ac religionis*, ai militi e religiosi uomini, e ad altre persone sotto la stessa regola, e titolo militanti, *militibus ac religiosis viris, caeterisque personis sub ejusdem regula, et titulo militantibus* (*Musenga t. 2. dalla pag. 241. a pag. 249*).

Clemente X nel breve *cum sicut* li 27 agosto 1672, accordando all'ordine Costantiniano un cardinal protettore, il de' Massimi, tal pure si esprime: il diletto figlio Gran Maestro della religione, o milizia angelica aurata Costantiniana, sotto titolo di San Giorgio, e regola di S. Basilio, *dilectus filius Magnus Magister religionis, seu militiae angelicae au-*

*ratae Costantinianae sub titulo Sancti Georgii, et regula Sancti Basilii*, della detta religione o milizia, e delle case di essa *praefatae religionis, seu militiae, illiusque domorum*, l' autorità de' superiori della stessa religione *superiorum ipsius religionis auctoritatem* (*Musenga t. 2, pag. 262 e not. 12 num. 4*).

Clemente XI nel breve l'anno 1701, con che trasmette il protettorato Costantiniano al cardinal Panfilj, chiama il Costantiniano ordine religione: *cum religio seu militia angelica aureata Costantiniana sub titulo Sancti Georgii, et regula Sancti Basilii, cujus nos, dum cardinalatus honore fungebamur, protectores apostolica auctoritate deputati eramus, per nostram ad summi apostolatus apicem assumptionem, protectore destituta remansit, nos eidem religioni etc.* (*Onorato di S. Maria come sopra p. 112*).

(*Ved. raccolta di diplomi come sopra*).

2. Dietro ciò alquante riflessioni. Da vero gli ordini, che diconsi militari risultano a vere religioni, giusta i canonisti, comechè gli scrittori di morale, come osserva Roderico, li hanno in conto di religioni *secundum quid*. (*Roderico quaest. tom. 1, q. 2, art. 6, e Spinelli decis. 2, numero 93*). Ne è a dubitar del loro esser vero di religioni, al vederle permettere a' loro professori il conjugio. Ciò è avvenuto per Pontificia dispensa, conciosiachè siccome il Pontefice può attenuare il voto di povertà, e quello di ubbidienza, prescrivendo all'uno, ed all'altro nuovi modi, così può attenuare il voto della castità, massime al supplirlo di altri voti. (*Diana resol. mor. p. 3, tract. 1, resol. 61, e Navarro de regular. lib. 3, cons. 23*). Anzi cotali religioni militari eccedono in dignità le altre. È regola veramente canonica, che le religioni, aventi a scopo la vita attiva, debbano preferirsi a quelle della vita contemplativa. Difatto si

consente con più agevolezza il transito da queste a quelle, che viceversa. E n'è ragione, che siccome il maggior bene al minore si antepone, così anteponesi la pubblica utilità alla privata. *In hoc casu*, dice Fagnano, *recte praeponitur doctrina silentio, sollicitudo contemplationi, et labor quieti; sed illa religio est major, et potior, quae ad majus bonum est ordinata, ergo religio, quae ordinatur ad vitam activam est potior illa, quae ordinatur ad vitam contemplativam. Praeterea omnis religio ordinatur ad charitatem; et majorem charitatem quis habere potest, quam, ut vitam suam ponat pro amicis suis? Ergo ordines ad id ordinati, quales sunt ordines militares, qui etiam sunt activi, censeri debent majores* (Cap. licet de regularib. Fagnano in cap. sane de regular., e Pignatelli consult. canon. t. IV cons. 72). Or tutto ciò è applicabile all'ordine Costantiniano, dunque esso religion vera verissima. Quindi bene sta l'asserzione inserita in più di una pagina di questo opuscolo, che quest'ordine siccome religione sia ben capace, ancor per comunicazione, degli altrui privilegj, largiti agli ordini tutti, e più ai militari.

3. Qui altri brani di altra mia scritta ancor non a stampa in materia Costantiniana.

« Ascanio Tamburino, Musenga ed altri avvisano, che San Leone Papa avesse approvato il Costantiniano ordine come religioso, sotto alla regola di S. Basilio, anche con cenobj, proibito in essi l'ingresso alle donne. Si produce una lettera di quel Santo Pontefice, che tal dice.

LEO EPISCOPUS

MARTIANO AUGUSTO.

« Non possum satis admirari vestram pietatem, et amorem erga Catholicæ fidei professores, gloriosissime Im-

perator. Summa itaque lætitia accepi vestras, et strenui Principis Alexii Angeli literas, quibus exposcitis, ut auctoritatem Apostolicam adjungam regulæ Basillii sanctissimæ vitæ episcopi Cæsareæ, quam præscriptit militibus fratribus Constantinianis, qui crucis rubræ stigmatibus firmantur a vobis, et ab ipso Principe Alexio ipsorum fratrum supremo moderatore. Regulam ipsam, et christianæ, et moralis doctrinæ plenam agnovi, et confirmavi, eamque hisce adjunctam, et mea manu signatam transmitto, ut vestri est desiderii. Illud interim a vobis instanter peto, ut ipsos milites fratres meo nomine hortemini, ne a tanto opere, et votis obedientiæ, conjugalis castitatis, et militaris disciplinæ desistant; sed continua vigilantia vivere studeant, juxta dictam regulam, et præcipue, qui in cœnobiis degunt mulieres non introducant, a scandalisque caveant, professam vitæ sobrietatem conservantes. Deus huic optime incæpto operi faveat, et istum numerum Christianæ religionis defensorum augere dignetur; vosque incolumem servare. Datum Romæ XIII. Kal. Augusti, Actio, et Studio VV. CC. Coss. »

Ma essa ha poi questa lettera aria di genuino documento? Nelle opere di S. Leone non si truova, nè a quei tempi ci avea consuetudine, o legge di approvarsi le religioni, come poi fu fatto poco oltre al mille; nè risentesi dello stile grave magnifico Leonino. Vero la lettera stessa essere stata rassegnata a Paolo III, e poi alla sacra Ruota; ma nè questo Papa, nè altri poi la citano, come a citar prendono altri antichi documenti a favore dei Costantiniani. Il Cardinal Petra rapporta, ma come altrui parere, avere S. Leone approvata di una qualunque approvazione la regola di S. Basilio. (*In comment. ad constit. apostol. tom. 2, pag. 65, n. 5*). Si potè dunque da chi il volle estendersi



l'approvazione Leonina, se pure ci ebbe, della regola di S. Basilio all'ordine Costantiniano; o potè mostrare S. Leone a Marziano Imperadore una sua qualunque adesione ai Militi del Labaro, o Costantiniani, che fu quindi al medio evo dedotta in apposita scrittura, ed accresciuta di alquante formole arbitrarie di approvazione religiosa dell'ordine. Fatto sì non difficile al medio evo. Quest'ordine non venne religioso, che al cader del mille e cento in poi, per opera di Isaacio Imperadore ». (*Vedi il citato Onorato di S. Maria dalla p. 90 a p. 95 ed in questo notiz. § 9, p. 56*).

« Fannoci una difficoltà: non è ormai caduto il Costantiniano ordine a sola, e semplice decorazione, o tutto al più ad una formalità di antiche pramatiche e divise? No, che ove sia riguardato nella corporazione, negli stabilimenti, e negli uffizj, le basi del vero essere di un ordine, sì esso in fatto decorosamente esiste. Corporazione. Questa stringesi viva ne' gradi dei Magistrati dal Gran Maestro, l'augusto Re nostro, ingiù ad altri subalterni, come gran priore, fiscale, inquisitori, rettori, commendatori, oltre una centrale deputazione. La corporazione stessa costa di assai cavalieri, partiti in gradazioni di gran croci, o senatori, di cavalieri di giustizia, di grazia, di cavalieri ancora ecclesiastici, e simili. Il nerbo del governo di quest'ordine oggi è in Napoli, per la residenza ivi del Re Gran Maestro, della deputazione, del fiscale, e del gran priore, cui stata era assignata dalla Maestà di Ferdinando III la Chiesa, e casa di S. Ferdinando con privilegj ed esenzioni dall'arcivescovo di colà (*V. not. 6*).

I cavalieri Costantiani sono sparsi ovunque, e in mostra, e funzioni alle coincidenze in Italia, in Sicilia, in Ispagna, in Francia, sino in Germania, e nella Russia. Stabilimenti. Se ne legga nel Musenga nel tomo 3 in fine, ed in quanto a Sici-

liani stabilimenti commende, e chiese ed altri riandisi il detto sopra nelle notizie (*pag. 24*) Ufficj. Ma ove debbono questi farsi, cessato ormai il periglio dallo Islamismo, perchè ad una qualunque civiltà restaurato? La civiltà turchesca non è poi così universale, nè tanto da potervi stare a fidanza. Salvo Costantinopoli, e le principali città della Turchia, proseguono le altre regioni della medesima quasi nel fanatismo, che un dì, perchè come un dì, col Corano in sugli occhi, colla ignoranza nell' intelletto, e colla corruzione nel cuore. Contestan di ciò fogli, e viaggiatori più accorti, ed imparziali, gli ultimi movimenti nel Libano, nella Siria, e nell' Erzegovina, e i tratti crudeli in più di un paese da Pascià, e magistrati Turchi contro ai Cristiani; oltre alla barbarie anni addietro contro i Greci, e le irruzioni dei Beduini, e tribù Africane contro i Francesi, anche perchè cristiani. Ne' principj turcheschi è come un tempo, cioè di correre addosso agli infedeli, che siam per loro noi Cristiani, come si corre addosso alle tigri. Se nol fanno, deesi assai più al freno, con che sono stati imbrigliati dalle potenze, e più dalla Russia, la quale ostenta ognor su di loro la minaccia, e la forza. Dunque sintantochè esiste questa setta, originalmente a noi ostile, e ruinosa, non possiamo mai interamente quetarci, di non averne in niun modo a temere.

Lo stesso dunque star de' Costantiniani all'erta, ed in pronto contro di loro, egli è a stimarsi ancora opera di loro ufficio. Sebben non sempre il fatto successivamente in azione richiedesi, ad uno istituto, perchè, tal quale è, esista. Se richiedessesi avrebbon mancato i gesuiti da assai lor carattere, quando avanti al 73 in Piemonte, ed ultimamente in Francia sotto Luigi Filippo stati erano interdetti del pubblico insegnamento, or sotto la repubblica da loro gloriosamente ripreso. Anzi quanti istituti non ispunterebbero dessi,

perchè non operano, per che che sia, certi debiti della loro regola primordiale? Bastano i voti, ed il pronto volere. Gli uni, e l'altro è oggi ne' Costantiniani contro de' Turchi. Qui avverto, i Costantiniani essersi caricati anche a sperpero degli eterodossi. E il vero, scrive il Musenga, avere essi l'anno 615 guerreggiato nella Persia, e Palestina contro gli Ariani, peste allora, e ruina dell'impero. (*Musenga tom.2. pag. 114.*) Intorno a ciò abbiamo dal Giustiniani quanto segue. « L'anno 1115 pativa la chiesa cattolica considerevole vessazione dall'eresia degli Albigesi, tanto più potente, quanto andava serpendo nelle viscere della madre comune, cioè di Roma stessa. Allora il Santo Pontefice Clemente chiamato l'ordine imperiale di San Giorgio., conseguì l'intento divisato. Poichè portatisi quei generosi guerrieri, e col ferro troncarono i teschi a quell'idra venefica, e col fuoco ardente della religione . . . soppressero il toscio fetente, che gl'iniqui tentavano spargere per quelle contrade. » (*Stor. cronolog. d. orig. d. o. milit. part. 1. pag. 29.*) Del resto non istà questo istituto nelle sole guerre ai Turchi, o agli eterodossi, ma ancor nel culto alle proprie chiese, ma ancor nel soccorrere, ed ajutare vedove, orfani, e derelitti, oltre alla osservanza delle prescrizioni di spirito interiore, nel che e l'ordine, e i membri di esso par non rifiuino di operare. »

« La cattolica romana chiesa ha tenuto molto a capitale gli ordini militari. Essa oltre allo approvarli con amplissime parole, e metterli a leggi, e direzioni di ogni più bel fiore di virtù; si è valuta di essi in opere di servizio di Dio, e della Religione, massimamente contro agl'infedeli. Tal faceva essa stessa un dì cogli ordini de' Templarj, sino al loro buon essere, degli ospedalieri di San Giovanni Gerolimitani, de' Teutonici, di Calatrava, di San Giacomo,

della Mercè, ordine poi volto in fratesco, di Santo Stefano, de' Santi Maurizio e Lazzaro, e di altri antichi, or periti, o esistenti. Nè la chiesa in questo suo studio co' sagri ordini cavallereschi è venuta mai meno, sino ai dì nostri, comechè in varietà intorno a loro di giure, sempre però ai medesimi proclive in concessioni, grazie, e privilegj; tra i quali non vien l'ultima la esenzione in lor corpo della giurisdizione spirituale de' vescovi. Verbigrazia in sul proposito dell'ordine di San Giacomo in Ispagna, così scrive il barone Henrion nella sua storia ecclesiastica: « questo nuovo ordine militare ottenne dal Papa, come ottenuta l'aveano gli antichi, l'esenzione dalla decima, e dalle censure generali così, che nè i cavalieri, nè le loro famiglie, nè i loro dipendenti potevano essere nè scomunicati, nè tampoco interdetti, che da un legato a latere . . . I cherici di cosiffatto ordine . . . governavano le chiese, che erano esenti dalla giurisdizione vescovile, amministravano i sacramenti ai cavalieri, ed ammaestravano i figliuoli di quelli, che erano ammogliati (*lib. 37.*) »

Del quale studio ben ci attesta anche l'incomparabile moderno Pontefice Pio IX nel suo concordato tra la Santa Sede, e la Regina di Spagna Isabella, datato in Madrid li 17 marzo 1851 da' plenipotenziarj rispettivi, Giovanni Brunelli arcivescovo di Tessalonica, e cav. Emmanuele Bertan De Lis; e proclamato da Sua Santità per allocuzione nel concistoro del 5 settembre 1851 intorno agli affari religiosi di Spagna. Or in esso concordato si legge .

« Art. 9°. Siccome è necessario, ed urgente, da una parte, di recare un rimedio opportuno ai gravi inconvenienti cagionati nell'amministrazione ecclesiastica del territorio, appartenente a' quattro ordini militari di San Giacomo, di Calatrava, d'Alcantara, e di Montesa, qua e là diffuso; e siccome, d'altra parte bisogna conservare con cura le glorio-

se rimembranze di un' istituzione, che ha reso tanti servigj alla chiesa, ed allo stato, non che le prerogative de' Re di Spagna, come gran maestri degli ordini suddetti per concessione Apostolica, sarà designato nella nuova circoscrizione ecclesiastica un numero determinato di popolazione, formante un tutto, su cui il Gran Maestro eserciterà, come fino a qui, la giurisdizione ecclesiastica, conforme alla concessione summenzionata, ed alle bolle pontificali. Il nuovo territorio si nominerà: *Priorato degli ordini militari*, e il priore avrà il carattere episcopale, col titolo di una chiesa *in partibus*. Le porzioni del territorio, che appartengono attualmente ai detti ordini militari, e che non saranno inchiusi nel nuovo territorio, saranno incorporati nelle rispettive diocesi.

Art. 11°. Similmente cesseranno tutte le giurisdizioni privilegiate, ed esenti . . . salve le seguenti esenzioni:

1. Quella del pro-cappellano maggiore di Sua Maestà.
2. La castrense.
3. Quella dei quattro ordini militari di san Giacomo, di Calatrava, di Alcantara, e di Montesa nei termini indicati nell' art. 9° di questo concordato.

Notisi « quel bisogna conservare con cura non che le prerogative dei Re di Spagna come Gran Maestri per concessione apostolica ». Or quanto più i sudditi siciliani debbono ciò fare rispetto al Re nostro Gran Maestro Costantiniano!

Separazione di territorio. Ecco quello che oggi ha fatto, ed a che inclina la Santa Sede. Così par si dissolva lo appiccio dell' altrui spacciata paura da questa Sede, al nostro averci fatto a sostenere la separazione pure della Magione in sostanza per varj dritti da' Papi. Ah! questa indefettibile Sede è pur troppo nel privilegiare in ogni tempo a se stessa coerente.

## I.

1. Elezione dal Re, ed istituzione dal gran priore di monsignor Benso a rettore della Costantiniana chiesa della Magione—elogio dal Re, e dal gran priore al Benso—loro marcate parole sulla giurisdizione indipendente di esso gran priore in detta chiesa, 2. possesso—squarcio su di questo dall'*Eco della Religione*—giuramento del nuovo rettore, 3. sollecitudini, e zelo di monsignore il rettore ai vantaggi fisici, e morali della sua chiesa, 4. il gran priore concede a monsignor Benso abiti pontificali nella chiesa della Magione, 5. e la facoltà di conferir dentro essa *nullius* gli ordini sagri, 6. uso al fatto di tali concessioni, 7. verbali, 8. officio di rimostranza per parte del cardinale arcivescovo Pignatelli, 9. risposta a questo da monsignor Benso, 10. protesta, 11. alcune riflessioni su quell' officio, 12. dottrine in punto di confessori.



Per i Papi il Gran Maestro *ordinario*, con facoltà di aprir chiese, e fondar commende; un gran priore, in principio non vescovo, abilitato a pontificali, e dimissorie; ed onnimoda esenzione de' Costantiniani, e di loro pertinenze dai vescovi. Qui ora un più sviluppo di queste idee, e di altre correlative, nè non per singolo, che sarebbe di un volume. (*Ved. in questo not. 1, n. 5, not. 2, n. 3 e di seguito, not. 3, n. 1, not. 4, n. 1, not. 6*).

#### PREAMBOLI DI FATTI IN SULLA QUISTIONE

1. Monsignor D. Giulio Benso, vescovo di Costantina, eletto da Sua Maestà a rettore della Costantiniana chiesa della

Magione in Palermo, in forza di Sovrano rescritto, li 11 agosto 1851. In questo è da marcarsi la seguente dicitura.

Che « il Re N. S. informato dal rapporto di monsignor D. Pietro Naselli, gran priore dell'ordine Reale Costantiniano, delle pregevoli qualità, ed ottimi requisiti, che concorrono in persona di monsignor D. Giulio Benso vescovo di Costantina, si è degnata nominarlo rettore della chiesa Costantiniana della Magione, dovendo il medesimo accoppiare alla sua persona il grado di giurisdizione, che verrebbe conferita dal prefato monsignor Naselli, colla dipendenza di quella, che come ordinario compete al cennato gran priore. » Questo Sovrano rescritto fu comunicato tanto da S. E. il Luogotenente signor principe Satriano li 26 agosto 1851, quanto dalla deputazione Costantiniana di Napoli li 26 settembre 1851 al signor Duca di Caccamo Inquisitore.

Il gran priore monsignor D. Pietro Naselli spediva li 8 ottobre 1851 lettere patenti, con che instituiva canonicamente monsignor Benso rettore della Costantiniana chiesa della Magione. Notisi in queste lettere al Benso. « *Operae pretium duximus in administratione Regalis ecclesiae ordinis Costantiniani nostrae jurisdictionis, vulgo dictae della Magione, rectorem idoneum advocare . . . Hinc . . . mentis nostrae aciem in illustrissimam, ac reverendissimam personam vestram dirigentes, et de vestra fidelitate, probitate, prudentia, scientia, experientia, aliisque, quibus polletis, virtutibus plene confisi, vos rectorem dictae Regalis ecclesiae tenore praesentium facimus, constituimus, et deputamus.*

Qui due riflessioni, ma passando.

Prima. Sua Maestà, ed il gran priore elogiano in ample parole monsignor Benso. Dunque ed il senno dirittissimo del Sovrano, e la mente del gran priore hanno ragguardato

cotesto prelato di cotal virtù, da reggere anche a pruova di ogni elogio. Certo la eccellenza di cotanti giudizj dee prevalere in ciò a qualunque altro sentir piccolo in contrario. Chiunque dunque prendesse a commendare monsignor Benso non farebbe altro, che unirsi ai giudizj di Sua Maestà, e del gran priore. L'encomiar poi un vescovo sito in altura di una sagra pubblicità, e questo eletto rettore, non può tornare che ad edificazione, che a pro della chiesa, che a giustificazione del Sovrano.

Seconda. E nel sovrano rescritto, e nelle lettere patenti esprimesi aperta giurisdizione Costantiniana da se indipendente, che al gran priore come ordinario compete, e che questi di se esprime in precise pubbliche formole. Se tal parla un Sovrano Gran Maestro, se tal parla uno arcivescovo il gran priore, par non si dovrebbe più carrucolare in dubbj, e questioni sulla indipendenza di quella giurisdizione, e sul giusto andar della Costantiniana Magione esente dal diocesano.

2. Monsignor Benso entrò in possesso del suo rettorato li 23 ottobre 1851 pel ministero di monsignor Turrisi vescovo Flaviopolitano, eletto dal detto gran priore vicario speciale, a conferirglielo: preside però in questa funzione lo Inquisitore signor Duca di Caccamo, quale rappresentante del Re Gran Maestro. Monsignor Turrisi ne redasse quindi, ed emise sotto il giorno stesso 23 ottobre 1851 dal vicariato della cappellania maggiore pubblico atto. Sebbene un tal possesso con quanta solennità e magnificenza non fu egli condotto pel pensar grande, e zelo Costantiniano del detto signor Duca Inquisitore? Anche il foglio l'Eco della Religione in Palermo (*ann. 1, 1851 dispensa 5. pag. 91.*), eccheggiò da vero in questo con un articolo bene storico encomiaste di una cotal funzione. Non è da ometterne il tratto, che qui più calza.



« Matteo Ajello, o Agello, nobile Salernitano, e gran cancelliere del regno di Sicilia, fondava presso al 1150, sotto il Re Guglielmo I, quella chiesa, che ad una badia Cisterciense aggregava, e coi beni suoi propri dotava, conforme l'autorizzazione ottenutane da Papa Innocenzo III.

Nell'anno 1197, sotto Enrico VI Imperatore, espulsi i monaci Cisterciensi dalla Trinità, passava quella chiesa, e casa al sacro militar ordine Teutonico, che fino al 1492 la tenne. Estinto quell'ordine in tale anno in Sicilia, l'ultimo precettore provinciale ne fece la dimissione nelle mani del sommo Pontefice Innocenzo VIII, che la casa convertì in abazia concistoriale, ed abate commendatore ne investì Roderico Borgia, che fu poi Pontefice sotto il nome di Alesandro VI. Per bolle pontificie furono sempre nominati gli abati commendatori, che a lui succedevano; e l'ultimo di essi si fu il cardinal Branciforti, arcivescovo di Tessalonica, investìtone l'anno 1757. Morto questo prelado, il Re Ferdinando III riunendo nella sua Real persona la qualità di Gran Maestro del sacro Real ordine militare di S. Giorgio Costantiniano, ed avvalendosi della facoltà a questa insigne carica conferita dalla bolla di Clemente XI pubblicata il 1718, convertì casa, e chiesa della Magione in commenda Costantiniana, altri beni aggregovvi, ed il suo Real infante D. Gennaro ne investì; morto il quale all'altro suo Real figlio D. Leopoldo principe di Salerno la conferì.

Or nel giorno 23 ottobre il possesso davasi di rettore di quella Costantiniana chiesa al meritissimo monsignor Benso, vescovo di Costantina, il quale a tal sacra carica fu eletto per Sovrano rescritto.

Alle ore 10 a. m. pertanto di quella mattina diciassette magnifici cocchi muovevano dal Real palazzo, e per la via Toledo avviandosi, alla vetusta chiesa di Magione conferì-

vansi. Contenevano essi il Duca di Caccamo, cavaliere gran croce, ed Inquisitore dell'ordine Costantiniano, che alla solenne funzione doveva presedere; monsignor D. Epifanio Maria Turrisi vescovo di Flaviopoli, vicario del gran priore dell'ordine, il novello rettore monsignor Benso vescovo di Costantina, i cavalieri della corporazione, che erano il cavaliere Inguaggiato, il barone Di Maria, il marchese Rostagni, ed il barone Oddo, varj canonici della Real cappella palatina, il cancelliere dell'ordine, i fra cappellani, i cancellieri chie-siastici, ed un numeroso stuolo di maggiordomi, assistenti, e paggi, appartenenti a cospicue, e distinte famiglie.

Giunto il corteggio all'atrio, che precede il fabbricato, si fecero ad incontrarlo i collegiali Costantiniani con l'ombrello, e processionalmente avviassi per la chiesa; alla porta della quale offerta gli venne l'acqua benedetta.

Fatta la visita, e l'adorazione del Santissimo, l'Inquisitore andò a sedersi nella sedia distinta appositamente apparecchiata in *cornu evangelii*, i vescovi preser posto su i loro faldistorj, e i cavalieri nei luoghi, che lor competevano.

Indi il cancelliere dell'ordine lesse il Sovrano gran magistrale decreto di elezione a rettore in persona di monsignor Benso, ed il maestro notaro di monsignor vicario visitatore la lettera d'istituzione canonica dal gran priore monsignor arcivescovo Naselli.

Ciò compiutosi il rettore monsignor Benso profferì innanzi il vicario visitatore la professione di fede, e recatosi poscia al posto dell'Inquisitore, giurò fedeltà, ed ubbidienza all'augusto Monarca Ferdinando II Sovrano Gran Maestro.

Ebbero luogo poi le consuete formalità del possesso con l'apertura, e chiusura del tabernacolo, fatta dal novello rettore, assistito sempre dal vicario visitatore, col bacio dell'altare, ed in fine coll'essersi seduto nello stallo prelatizio.

Queste formalità adempiute, tornarono l'Inquisitore, ed il vescovo visitatore, nei loro distinti posti, e monsignor rettore vestitosi dei paramenti pontificali, impartì la trina episcopale benedizione, preceduta dall'inno *Tantum ergo*, cantato da scelto, ed armonioso coro.

Così aveva compimento quell'augusto rito, che per la sua gravità, per l'imponenza delle persone, che vi prendevano parte, e per tutto l'insieme di solennità, e decoro, che in esso manifestavasi, e che alla cristiana pietà del religiosissimo nostro Sovrano è dovuto; gli animi comprendeva di altissima venerazione, e rispetto, onde indolebile ne resterà la memoria in quanti ne furono spettatori. » Tal dall'*Eco della Religione*.

Nel giuramento emesso da monsignor Benso in questo possesso sono da marcarsi le seguenti parole: « prometto, e giuro, di non appartenere ad alcuna società segreta di qual si voglia titolo, oggetto, e denominazione, e che non sarò di appartenervi giammai; » tanto ogni funzionante del Re, ed ogni Costantiniano obbligati contro ogni infedeltà, tanto deono avere in odio, e detestazione ogni genia di novatori.

Qui un passeggero attendimento. Della or riferita installazione di monsignor Benso a Rettore, perchè dal Re, perchè dal gran priore, ed in chiesa Costantiniana Reale, non fu avanti e poi fiato coll' eminentissimo arcivescovo. Egli non potè non conoscere il fatto di solenne celebrità, e pur lasciollo andare alla buona, e non lo accagionò nè punto nè poco di violati suoi dritti, quali egli ha mostrato li pretendere, o spacciano i teneri a lui, che egli debba pretendere moltissimi in quella chiesa. Quel rettorato era come un bache-rozzolo, che sparpaglia quindi la seta, di che iva pregno; vale a dire, era il contenuto della Costantiniana Reale intera indipendenza, da doversi aprir di seguito in sulla chiesa

Costantiniana della Magione. L' arcivescovo del non essere stato per niun modo convenuto di quella installazione rettorale, dovea affè nel concetto de' suoi dritti tacere? Tant'è egli ne tacque. Or cotesto silenzio non valea per parte di esso arcivescovo ad una anterior tacita ricognizione della detta indipendenza, o ad una tacita anterior confessione, di non avervi, che pretendere? Non si avvertì. Oh! questo dunque importa, quanto lo eminentissimo menisi animo candido, pacifico, e signorile, incapace in quanto a se di brighe, e che solo allor crede giusto attaccarle, quando altri fannosi ad insinuargli coscienza, ed onore, di doverle attaccare.

3. Monsignore il Rettore, volte di subito le sue sollecitudini alla chiesa Costantiniana di sua sovraintendenza, descrisse-la, qual la trovò, al signor Duca di Caccamo Inquisitore, ed al gran priore Naselli con doppio pari officio, di egual data a 6 novembre 1851; cioè una chiesa con tre campane rotte, appena udibili ai vicini, con un pezzo di coperticcio mancante sopra l'organo, ed in generale sprovveduta di cautele in muri, e ferramenti così, che mali intenzionati potrebbero di leggieri penetrare entro essa chiesa, ed al tesoro. « Per quanto poi, parla egli il prelado, riguarda la biancheria, e le sagri suppellettili, posso dirlo francamente, che la Real chiesa della Magione è nello stato della vera miseria; che se non si vede cogli occhi, non può credersi, e fra non guari in detta chiesa non si potrà più celebrare una messa, nè solennizzarsi le sagre funzioni, perchè i sagri arredi logori, ed interdetti, e del pari la biancheria consumata, ed interdetta. » Così egli.

Lo stesso monsignor Benso scrivea poi così per officio li 15 dicembre 1851 al signor Duca di Caccamo Inquisitore.

« Mi pervenne uno officio dell' amministratore, in data del 5 dicembre corrente, pel quale mi facea sentire, es-

sere sua volontà, che i certificati di servizio circa il pagamento de' soldi mensili, spettanti al clero della Real chiesa Costantiniana . . di Magione, come le erogazioni per culto divino di detta chiesa, dovessero essere da me vistati. »

A 15 dicembre 1851 l'amministrazione della Magione perdurava, come da alcuni anni, a mano della finanza. Or ecco, come un' amministrazione in prima origine Costantiniana, ecco come fu tradotta alla finanza, e ciò da uno scritto, che a questo punto ci ha inviato un cavalier nostro socio corrispondente.

« S. A. R. principe di Salerno D. Leopoldo Borbone cesse per sua economica amministrazione al suo Real fratello, S. M. il Re Francesco I, tutti i suoi maggioraschi, la commenda Costantiniana della Magione di Palermo, ed il gran priorato Gerosolimitano di Messina. Esso Francesco I. amministrava per via della sua Real casa cosiffatti beni. Il qual salito per tanti suoi proprio eccellenti cristiani meriti alla beata eternità, il successore Regal figlio di lui, il nostro oggi Sovrano amatissimo Ferdinando II ordinava, che l'amministrazione della Magioniana commenda passasse alla Reale finanza. Sebben cessato, non è molto, ai vivi, S. A. R. Leopoldo il commendatore, (*V. not. 5. n. 5. pag. 49.*) lo stesso Ferdinando II ha in sua religione, e senno decretato, che i beni della commenda Costantiniana della Magione, per non aver che fare con la Real cassa di ammortizzazione, ed appartenere al Real ordine Costantiniano, sieno amministrati dal signor commendatore d' Urso, non qual ministro delle finanze, ma qual delegato della Maestà Sua, come Gran Maestro del detto ordine ». (*V. not. 2. in fine pag. 35*).

Però l'ottimo vescovo rettor novello si diè quinci con ogni suo ingegno, ad avanzare di botto in meglio in un genere più nobile i vantaggi della sua Costantiniana chiesa, cioè nello applicarle l'esercizio delle indipendenze da' vescovi, proprie del Real ordine Costantiniano, cui la medesima appartiene. E non guari dopo egli ottenea dal gran priore delegazioni, ad usare in essa chiesa della Magione insegne, e corteo pontificali, ed a tenervi ordinazioni. Eccone gli officj originali.

---

*4 Rettoria della Reale Costantiniana chiesa, conventuale, e collegiale, detta la Magione.*

*A S. E. il sig. Duca di Caccamo Inquisitore del S. R. O. Costantiniano di S. Giorgio in Sicilia.*

Palermo li 8 marzo 1852.

*Eccellenza*

Da Sua Eccellenza Reverendissima monsignor D. Pietro Naselli gran priore del S. R. O. Costantiniano, in data del 12 febraro p. p. mi viene scritto quanto siegue.

*Eccellenza Revma.*

Per giusti motivi non ho risposto al suo pregiato foglio in data del 27 di novembre p. a. ; lo fo colla presente, e le dico, che con piena mia soddisfazione ho letto la sua scritta, la quale mostra lo zelo, con che ella ha dato inizio al novello incarico di rettore di cotesta R. chiesa della Magione; e l'assicuro, che se non fossi pienamente convinto della mia ordinaria giurisdizione su detta chiesa, dipendente dal R. O. Costantiniano, la sua dissertazione me ne avrebbe ad evidenza persuaso.

Decorata ella degnamente dell'augusto carattere di vescovo, non può senza dubbio, fare le sacre funzioni senza

far uso degli arredi, e nel modo prescritto dal pontificale romano, e con quello ecclesiastico corteo, che all'altezza di tanto grado si addice. Ella dunque, come da me delegata, può liberamente usare degli abiti pontificali ne' giorni solenni, e negli altri eziandio, che per consuetudine si celebrano in cotesta R. Chiesa . . ed in cotesto luogo *nullius*, ed affatto esente.

Il gran priore *Pietro Naselli arcivescovo di Leucosia*

Ed io ne comunico all' E. V. un'estratto per l'uso di risulta.

Il rettore *Monsignor D. Giulio Benso V. di Costantina*

---

*5 Rectoria della Reale Costantiniana chiesa, conventuale, e collegiale, detta la Magione N°. 36.*

*A S. E. il sig. Duca di Caccamo Inquisitore del S. R. O. Costantiniano di S. Giorgio in Sicilia.*

Palermo li 4 aprile 1852.

*Eccellenza*

Con foglio degli 8 marzo andante mi viene conferita dal gran priore la facoltà di tenere il pontificale nella R. chiesa Costantiniana, e collegiale di Magione, all'oggetto di ordinare *in sacris* quei chierici secolari, e regolari, che presenteranno l'analoghe dimissorie dei proprj ordinarj, e per maggior sicurezza ne acchiudo copia nel presente.

*Eccellenza Rexma.*

Di buon volere le dò la facoltà richiesta nel suo foglio in data del 4 andante, talchè può ella liberamente conferire i sacri ordini a quei chierici, secolari, e regolari, che colle dimissorie dei loro ordinarj le si presenteranno, celebrando in cotesta chiesa di mia giurisdizione i pontificali all'oggetto.

Il gran priore

*P. Arcivescovo di Leucosia.*

Per cui ne ho partecipato copia conforme all' E. V. per la parte, che la riguarda.

Il Rettore *Monsignor D. Giulio Benso.*

6. Monsignor Benso recò non guari dopo in opera le facultà accordategli dal gran priore, adoperando nelle funzioni alla Costantiniana chiesa della Magione insegne, e corteo da vescovo, e tenendovi ordinazioni. Quale per tutto ciò dignità a questa chiesa, e gloria all' ordine Costantiniano, e tutta espressione di riverenza al Re Gran Maestro! Processo bellissimo di avvenimenti in decoranza ancora di Palermo, che giubilonne, tranne di pochissimi, o per non intenderne la ragionevolezza, o per debito di parti.

Lo stesso Monsignor Benso al levarsi le quarantore di quest' anno 1852 dalla sua Costantiniana chiesa della Magione, condusse in processione egli ivi rettore, funzionante Reale, e vescovo, il Santissimo, però in meno del distretto di essa chiesa, che val come entro essa, ed in più rigore de' termini del dispaccio Reale de' 15 ottobre 1793. (*V. in questo nota 5, n. 5 pag. 57.*)

Preghiamo il lettore a rileggere questo dispaccio in tal nota. Per eluderne la forza, si è buccinato, cotal dispaccio limitare il concedimento della indicata processione alle sole persone determinate de' fra cappellani del 1793, e non a tutti i futuri della Magione. Ma il rileggerlo fa di ciò veder chiaro lo stortello, e la stiracchiatura. Stortello, e stiracchiatura se non sono i mezzi di acquistarsi ragione, mostrano in uno stesso la debolezza della causa, che vuolsi per ogni verso sostenere. Scommettiamo, che tal si buccinò, senza aver letto il dispaccio. Di simili buccinamenti, in una certezza di non essersi letti i documenti perchè sol presso noi, abbiamo più d' uno esempio.

Noi che intendiamo procedere leali in questa quistione, e



vogliamo pure, che resti in essa netto, ed illibato il decoro dell' eccelso pastore, Sua Eminenza lo arcivescovo, preghiam que' tali, che vogliono tenersi con la opinione lui riguardante, di difenderlo, in quanto ad essi, in un modo più vero, più sodo, ed all' alta dignità di tal pastore più rispondente.

Qui la seguente ministeriale, poi comunicata al Duca di Caccamo Inquisitore.

*A S. E. il Luogotenente Generale di S. M. (D. G.) in Sicilia.* Napoli 5 luglio 1852

*Eccellenza*

Il Duca di Caccamo, nella qualità d' Inquisitore del sacro militar ordine Costantiniano di S. Giorgio in Sicilia, mi ha diretto in data de' 22 del passato giugno un foglio ufficiale, col quale mi ha partecipato una lettera da lui scritta a monsignor Naselli gran priore dell' ordine, pel modo solenne con cui sono state eseguite le quarantore circolari nella ven. chiesa della Magione, e per interessarlo, onde la detta Real chiesa fosse provveduta de' sacri arredi, riattata nelle fabbriche, fuse le campane, e riordinato il clero; in somma ripristinata nello antico splendore con le proprie rendite, che dal pio fondatore furono per l' oggetto donate.

Prego V. E., che si compiacca, ove non giudichi diversamente nella sua saggezza, di manifestare al riferito sig. duca di Caccamo, che io ho ricevuto il suo rapporto, e che rimango inteso di ciò, che il medesimo mi ha riferito.

Il ministro segretario di stato per gli affari di Sicilia.

*G. Cassisi*

7. Or inseriamo due verbali delle sopra dette sagre ordinazioni. E ben fa inserire questi, e simili documenti a norma, e risecamento di ogni dubbio ne' futuri. Se avesser così fatto gli antichi, a quante questioni non avrebbero essi innanzi tempo preclusa via!

L'anno milleottocento cinquantadue il giorno venticinque aprile in Palermo.

Noi ven. cav. gran croce Antonino de Spuches, e Brancoli Duca di Caccamo, Inquisitore del Reale, e militare ordine Costantiniano di S. Giorgio, assistito dal segretario dell'Inquisizione funzionante da cancelliere d'ufficio, di unita a monsignor D. Giulio Benso vescovo di Costantina, qual Rettore della R. collegiale, o conventual chiesa Costantiniana della Magione ci siamo conferiti nel sopra indicato giorno nella chiesa sudetta, ove giusta le facoltà accordate dal gran priore monsignor D. Pietro Naselli, arcivescovo di Leucosia, al cennato monsignor Benso con venerato foglio degli 8 marzo 1852, e coll'assistenza del di lui ecclesiastico cancelliere, è stata eseguita la sacra ordinazione in persona de' seguenti individui religiosi cioè:

1. Fra Francesco di Paola Surdi de' Minimi promosso alla tonsura, e quattro ordini minori, della diocesi di Trapani.

2. Fra Serafino di Palma dell'ordine de' minori osservanti di S. Francesco promosso alla tonsura, e quattro ordini minori, della diocesi di Monreale.

3. Fra Giovanni Francesco di Villalba dell'ordine dei minori osservanti di S. Francesco promosso alla tonsura, e quattro ordini minori, della diocesi di Monreale.

4. Fra Emmanuele di Villabianca cappuccino promosso al diaconato, della diocesi di Monreale.

5. Fra Rosario Tamburello dell'ordine dei minimi di S. Francesco di Paola promosso al diaconato, della diocesi di Mazzara.

6. Fra Gaetano da Recalmuto de' minori osservanti di S. Francesco promosso al presbiterato, della diocesi di Monreale.

7. Fra Salvatore da Mezzojuso della più stretta osser-

vanza di S. Francesco promosso al presbiterato, della diocesi di Mazzara.

In fede di che abbiamo formato il presente processo verbale in diverse consimili spedizioni originali, una delle quali da servire per S. E. il Luogotenente generale, e le altre per questa Reale Inquisizione, rettoria di Magione, per S. E. il presidente de' ministri, e Reale, e magistrale deputazione Costantiniana, e S. E. il ministro segretario di stato pegli affari di Sicilia, e gran priorato.

Il giorno mese ed anno, come sopra.

DUCA DI CACCAMO INQUISITORE.

*Vincenzo Marzucco funzionante da cancelliere d'ufficio.*

L'anno milleottocento cinquantadue, il giorno sedici maggio in Palermo.

Noi vener. cav. gran Croce Antopino de Spuches e Branconi Duca di Caccamo, Inquisitore del Reale, e militar ordine Costantiniano di S. Giorgio, assistito dal segretario dell' Inquisizione funzionante da cancelliere di ufficio, di unita a monsignor D. Giulio Benso vescovo di Costantina, qual rettore della R. collegiale, e conventual chiesa Costantiniana della Magione, ci siamo conferiti nel sopra indicato giorno nella chiesa sudetta, ove giusta le facoltà accordate dal gran priore monsignor D. Pietro Naselli arcivescovo di Leucosia, al cennato monsignor Benso con venerato foglio degli 8 marzo 1852, e coll' assistenza del di lui ecclesiastico cancelliere, è stata eseguita la sacra ordinazione in persona de' seguenti individui religiosi cioè:

1. Fra Benedetto da Canicattì dell' ordine de' minori osservanti di S. Francesco promesso al sacerdozio, della diocesi di Mazzara.

2. Fra Francesco di Paola Surdi dell' ordine de' Minimi di S. Francesco di Paola promosso al suddiaconato, della diocesi di Trapani.

3. Fra Serafino da Palma dell'ordine de' minori osservanti di S. Francesco promosso al suddiaconato, della diocesi di Monreale.

4. Fra Francesco di Villalba dell'ordine de' minori osservanti promosso al suddiaconato, della diocesi di Monreale.

In fede di che abbiamo formato il presente processo verbale in diverse consimili spedizioni originali, una delle quali da servire per S. E. il luogotenente generale, e le altre per questa Reale Inquisizione, rettoria di Magione, per S. E. il presidente de' ministri, e Reale e magistrale deputazione Costantiniana, S. E. il ministro segretario di stato per gli affari di Sicilia, e gran priorato.

Il giorno mese ed anno come sopra.

ANTONINO DE SPUCHES DUCA DI CACCAMO INQUISITORE

*Vincenzo Marzucco funzionante da cancelliere di officio.*

Qui un brano del libretto, *cenno sulla giurisdizione annessa al vicariato della cappellania maggiore*, stampato anni fa in Palermo. « Nel 1830 monsignor Pietro India vicario della cappellania maggiore, ed allora, non vescovo, diede il permesso a monsignor vescovo di Costantina D. Giulio Benso di esercitar pontificali nella chiesa della parrocchia di San Giacomo de' militari; e questi vi si recava frequentemente a cresimare, ed ordinare. Era allora arcivescovo di Palermo monsignor cardinale Pietro Gravina, il quale sappiamo tutti, quanto in questi affari giurisdizionali fosse geloso, ed esatto. Si discorse il caso ne' segreti consigli dell'arcivescovo. Ma monsignor Gravina trovò persone istituite, e leali, che gli rammentarono le vere dottrine. Monsignor cardinale Gravina si astenne dal fare il menomo risentimento e si tacque ».

Sebbene le nuove ordinazioni fatte dallo stesso monsignor Benso, qual delegato del gran priore nella chiesa pure e-

sento, perchè Reale, e Costantiniana della Magione, non tornarono mica in grado al moderno arcivescovo cardinale di Palermo, il qual forte se ne richiamò con esso monsignor Benso per officio, da questo diretto allo Inquisitore.

---

8. *Rettoria della Reale Costantiniana chiesa, conventuale e collegiale, detta la Magione N.º. 40.*

A S. E. il sig. Duca di Caccamo Inquisitore del S. R. O. Costantiniano in Sicilia.

Palermo li 3 maggio 1852

*Eccellenza*

Dal cardinale arcivescovo con officio del 29 aprile di numero 659 mi viene scritto quanto siegue:

*Eccellenza Revma.*

« Inteso, che V. E. Rvma tenne ordinazione nella chiesa  
 « della R. commenda della Magione, mi è d'uopo ricor-  
 « darle ciò, che non ignorasi da veruno, che la stessa, in  
 « quanto all' amministrazione dei sacramenti, ha dipesa  
 « dall' ordinario diocesano, e che in riguardo ai pontificali  
 « non è mai esempio di essersi in detta chiesa celebrati,  
 « nè lo si possono pei sacri canoni ammessi, e rispettati  
 « in regno, senza l' espresso consentimento del prelado dio-  
 « cesano.

« Conoscendo io la delicatissima coscienza di V. E. Re-  
 « vma sono persuaso, che a questo passo, ella potè essere  
 « indotta da un qualche malappreso dritto, o da motivo,  
 « che veramente ignoro; e però la prego a favorirmi gli  
 « elementi, pei quali *tuta conscientia* credette usare i pon-  
 « tificali, per modo che si potesse, ove si manchi di ca-  
 « nonicità in un oggetto di sì grave importanza, quale la

« collazione dei sacri ordini, implorare le opportune disposizioni dalla S. Sede Apostolica. »

Il cardinale arcivescovo **FERDINANDO M. PIGNAFELLI**

Ed io ne ho comunicato copia conforme all'originale all'E. V., acciò ne faccia inteso Sua Eccellenza il Luogotenente generale in Sicilia . . . il sig. ministro presidente del consiglio dei ministri, la deputazione, e le altre competenti autorità.

Il Rettore

**MONSIGNOR BENSO**

Monsignor Benso rispose allo arcivescovo cardinale anche con officio, diretto parimenti allo Inquisitore.

*9 Rettoria della Reale Costantiniana chiesa conventuale, e collegiale, detta la Magione N°. 42.*

*A S. E. il sig. Duca di Caccamo Inquisitore del S. R. O. Costantiniano di S. Giorgio in Sicilia.*

Palermo li 6 maggio 1852.

*Eccellenza*

In continuazione del mio foglio del 3 corrente mese, di pari data mi pregio trascriberle la risposta indiritta a Sua Eminenza il cardinale arcivescovo di Palermo nei sensi qui appresso.

*Eminenza Revma.*

Mi onorava l'Em. V. con officio dei 29 aprile scorso di num. 659, e si querelava in esso, per la sacra ordinazione da me tenuta nella R. chiesa Costantiniana della Magione nel di 25 aprile, detto mese.

Or mentre da una parte ammiro il pastorale zelo dell'Em. V., dall'altra mi fa levar la meraviglia, allorchè mi fa conoscere, ch'io abbia dato un passo contro i sacri canoni, sendo stato sedotto da false insinuazioni. Ma nulla di

tutto ciò. L'Em. V. potrà deporre ogni sollecitudine; mentre io ho fatto la sacra ordinazione nella R. chiesa di Magione *tuta conscientia*, e previo un maturo, e diligente esame di quasi otto mesi, corredato di tutte le facoltà a tal uopo necessarie: nè mi creda tanto debole, o leggiere, da espormi a tutte le censure comminate dai sacri canoni, senza che prima mi fossi provveduto di documenti.

L'Em. V. si appella alla mia delicata coscienza, ed io in conferma di ciò, vengo a sommetterle, che da lungo tempo, sotto il governo di V. Em. sono andato a conferire gli ordini sacri, anche minori, nella chiesa dei reverendi padri Agostiniani nella Rocca di Monreale, diocesi della medesima, sino al giorno 10 aprile ultimo, sabato Santo; appunto perchè non era stato fornito di tutte le facoltà.

Ora però ho fatto uso delle facoltà, che mi sono state delegate dal gran priore, per effetto della giurisdizione, che al medesimo si appartiene, come ordinario del S. R. O. Costantiniano.

Quindi la prego, se l'Em. V. si sente leso ne' suoi dritti, umiliare sue ragioni al R. Trono, sendo il Re N. S. nella qualità di Gran Maestro il capo della giurisdizione ecclesiastica, giusta i privilegi accordati dalle bolle Pontificie.

La prego finalmente non dar ascolto a delle false insinuazioni, che sono la vera sorgente di dispiaceri tra' prelati, e di scandalo ai fedeli; ma se desidera esser messo in chiaro della verità, mi comandi personalmente, che mi fa onore il poterla servire.

Il Rettore

MONSIGNOR BENSO

Notisi quel sopra: *che sono la vera sorgente di dispiaceri tra prelati, e di scandalo ai fedeli*. Il buon vescovo Benso dice una sentenza assai vera, ed è a pregar Domeneddio, che ei voglia afforzar vieppiù lo spirito de' suoi pastori dio-

cesani nell'impegno, che ben essi conducono, di tante cure pastorali, di tanta coltura nel clero, e di tanto zelo per le anime, e repeller da loro i concetti di queste gare giurisdizionali, che non giovano, anzi fan male a quell'impegno, ed alla Religione. Al dritto, che ignoravasi per concessione Apostolica di esenzione di una chiesa, o di che che altro, espresso poi al fatto dagli aventi interessi a cotal dritto, come fu espresso da monsignor Benso il Costantiniano nella chiesa Costantiniana della Magione, basta nel sentimento sacro della pace, e dell'amore una manierosa confabulazione, una amichevole conferenza. Monsignor Benso si offerse a queste scrivendo all'arcivescovo: *ma se desidera esser messo in chiaro della verità, mi comandi personalmente, che mi fa onore il poterla servire*. Pure alcuni han preteso, che il Benso avesse dovuto spedire i materiali documenti del suo fatto nella Magione. Oltrechè questi sono un gran fascio, chi per essi ha il dritto è stretto poi dal debito così rigoroso di presentarli egli nelle forme a colui, che mette cotal dritto in dubbio, o in nulla, assai più se dritto esercitato in una chiesa apertamente Reale; e non debba anzi che no questi mandare per conoscerne? Ma monsignor Benso si era offerto, a manifestare a bocca personalmente sì i documenti per li tenuti da se pontificali nella chiesa della Mangione. Si potea in questo far cosa più savia, più sincera, e più gentile? Nondimeno nel punto in cui si voleano *gli elementi*, pe' quali monsignor Benso *tuta conscientia credette usare i pontificali*, perchè non convenire al da lui offerto abboccamento, che sarebbe stato certo un sunto più vivo de' voluti *elementi*? Pur tornando alla prima idea; oh! Dio buono altre gare di edificazione; un'unirsi tutti e vescovi, e preti *cor unum et anima una* nello spirito, e nell'interesre vero di Gesù Cristo, tanto a salvare anime, cui poeo calgon le gare giurisd-



zionali, e sì il pane della vita, quanto a confliggere i molti oggidì anticristiani nemici.

### *Protesta*

10. Abbiám noi certa, e ferma la rettitudine d'intenzioni dello eminentissimo arcivescovo. E sarebbe una specie di sacrilegio il sol dubitarne. Sì il cardinale arcivescovo è rettilissimo di mente nelle sue operazioni, ancor perchè dotato di un' anima buona, quale ha dato, e dà a divider pure nelle ingenti limosine alle sue pecorelle. Chi scrive questo ha avuto l'onore, di usar con lui più volte in Palermo, e fuori, onde qui non asserisce del detto per coscienza, che il vero, di che ha avuto pruove, ed il rammenta or con tenerezza. Dunque lo eminentissimo nelle rimostranze a monsignor Benso ha creduto operar per zelo a sostegno de' dritti della sua chiesa, però in un certo innocente inganno della sua mente, per non tutta avvertenza de' privilegj, e dritti Costantiniani del vescovo Benso, o a dir meglio del gran priore, e del Re Gran Maestro. Anzi par sia stato debito degli addetti a questo insigne cardinale arcivescovo il chiarirlo di cotali privilegj, e dritti, della loro importanza, conseguenze, e ciò in più affetto a lui; che egli è più affetto al proprio prelato il rispettosamente avvertirlo per lo migliore di esso stesso, che il tacergli, e lasciarlo sempre nelle sue idee, comunque per sola buona fede innocenti. Nondimeno vuolsi di sincero animo rispetto a tutti, sì rispetto allo eminentissimo, rispetto a monsignor vicario, rispetto anche agli addetti alle eminentissimo stesso, come al reverendissimo capitolo, che sappiamo avere ricercato, ed esposto in su fatti di monsignor Benso nella presente vertenza, però in un punto di veduta, che lo stesso capitolo ha creduto, per ragion del suo corpo, ragionevole. Fu indicato, che il capitolo fossesi radunato per

quel fare in forza di un principio del sinodo di Palafox, anche stando lontano in Napoli lo arcivescovo, e trattante li egli stesso con calore contro i fatti di monsignor Bense. Il principio è il seguente.

*Canonici, qui fratres episcopi consiliarii a sacris canonibus sunt constituti, quamobrem olim eorum collegium consilium episcopi dicebatur, quod hodie capitulum ab ejus capite, quod est ipsemet episcopus, appellamus. (Constitutiones diocesanae Synod. de Palafox archiep. panormit. an. 1679 part. 3. cap. VII.)*

Lasciamo al giudizio de' savj la fattane applicazione.

Si a tutti rispetto, per il che qualche espressione in questo opuscolo un po' più fortemente marcata, non intendi riferita per niun verso ai detti personaggi, ma ad altri pochi di minor grado spacciati, cioè che ha fatto stomaco. Egli è però da preferirsi il vero ad ogni uomo, o cosa, assai più, se vero che tocca dritti, e giustizia intorno ad un grande ordine, e ad un Re; e che fa risaltare la libertà, e generosa profusione della Santa Sede in tanto aggraziar di privilegj l'ordine Costantiniano, persone, e pertinenze del medesimo. Or con la idea del rispetto il nostro conflitto non è stato, e non è, che di ragioni, ora al termine da addoppiarsi, e stringersi viemmaggiormente. Si con queste idee ecco innanzi poche riflessioni a certi precipui punti dell'ufficio del cardinale, o a parlar più propio, di colui, che lo scrisse, mettendolo alla firma dello eccellente pastore.

### 11. *Riflessioni sull'ufficio del cardinale arcivescovo*

*Inteso, che V. E. Rma. tenne ordinazioni nella chiesa della R. commenda della Magione.*

R, o sia Reale la commenda, dunque anche Reale la chiesa della medesima, nè non solo come accessorio, il qual

pur segue il principale, ma come parte della medesima commendata. Così a pelo, perchè la Magione in qualunque sua condizione coi Cisterciesi, coi Teutonici, cogli abati commendatarj, e co' commendatori Costantiniani non è stata, che un risultamento in uno stesso di chiesa, di casa, e di rendale. Si così a pelo, *Reale* la commenda, e *Reale* la chiesa di essa. Ed è un senso, del quale non può passarsi per logica lo estensore dell' officio archiepiscopale. Or se tal va la chiesa della Magione, ben essa si apprende alle preminenze della Regal Maestà, che danno, e comprendono per canonica consuetudine *ab immemorabili*, per consenso, e concessioni della Sede Apostolica, i Regj stabilimenti nè nella diocesi, nè della diocesi del local vescovile, ma in un'altra diocesi da se a spezzoni, anche ambulatoria, e propriamente *nullius*, amministrata da un aulico prelato per la Santa Sede. Nè noi siciliani siamo in ciò circoscritti dalla bolla *convenit* di Benedetto XIV, emessa per solo Napoli. Dei quali concetti esiste un recente buon libretto a stampa in Palermo, il citato sopra, *cenno sulla giurisdizione annessa al vicariato della cappellania maggiore*. E qui cadono in taglio due brani della ministeriale nel Real nome li 16 dicembre 1824, come in esso libretto a pag. 53.

« Il vicario generale di Palermo abate Chiaramonte ha fatto rilevare, che la cura pastorale del cappellano maggiore, sortendo da prerogativa Sovrana, inerente al principato (in fondo dai Papi, o per dritto canonico da essi stessi) si versa sulle Regie chiese, sugli eserciti, e sulle cappelle tutte de' siti Reali con quelle estensioni, che piace a S. M. di accordare nella Real nomina a questo prelato ».

Cotal ragionare nella ministeriale è chiamato *principio*.  
Segue:

« Che l' esercizio de' legittimi atti della cappellania mag-

giore non importa usurpazione de' dritti altrui, e molto meno rovescia l'ordine della chiesa . . che anzi nell'attuale posizione di cose, la pretesa dell'arcivescovo . . (cioè di quello di Monreale, che contraddicea alla giurisdizione del cappellano maggiore alla Ficuzza) lungi di garentire il bene spirituale di quei fedeli, recherebbe un positivo disturbo nelle di loro coscienze. »

Or deducendo da ciò ; la chiesa della Magione , perchè *Reale* non è, che materialmente nella arcidiocesi palermitana, e formalmente nella diocesi, che va per dritto da' Papi colla persona, e dignità del Re. E in questo la detta chiesa, perchè cosa tutta di un Re, non può per lo stesso principio non andar di pari passo colla cappella palatina. Aver poi questa *Real* chiesa della Magione dirittamente a suo prelato aulico un gran priore o no , sarebbe una questione di nome. Ha suo prelato il gran priore, e non cappellano maggiore per una proprietà, e riguardo ai dritti dell'ordine Costantiniano , cui essa chiesa è inserta. Però questo gran priore equivale in sostanza, per la pertinenza col Gran Maestro Re, a peculiare cappellano maggiore di tanto ordine, pur militare. Per il che per la più perfezione della milizia sagra, che è quest'ordine, e pel più bisogno, ed esercizio indi in esso delle cose dell'anima, par debba valere più cappellano maggiore il gran priore Costantiniano , quantunque di questo nome. E l'ordine sempre ha avuto a Gran Maestro da Costantino sino a Ferdinando II un Sovrano. Ma che? Non tennero i Re nostri di Sicilia per privilegio ancor della Santa Sede un dì nel tempo stesso più di uno cappellani maggiori? Qui si prescinde , che il gran priore sia oggi in uno cappellano maggiore del regno , carica di non appiccico immediato all'ordine Costantiniano. Dunque monsignor Naselli gran priore aulico ben potè commettere a monsignor Benso

i pontificali, ad ordinare nella chiesa della Magione, perchè Reale, e quindi ancor, in forza di dritto da' Papi, di sua giurisdizione, e propriamente *nullius* (1). Questo argomento trae dalla parola *Reale* nell' ufficio insinuata, non limitandoci però noi solo in esso, avendo usato, e dovendo ancora usare nella presente questione altresì altri argomenti. Argomento in somma questo dal conceduto. Per ciò nell' ufficio si asserisce ohe! implicitamente quello stesso, che intendesi negare. Ma se questa chiesa è *Reale*, se *Reale* il gran priore, se *Reale* monsignor Benso, siccome eletto dal Re stesso ivi a rettore; lo estensore dell' ufficio avrebbe dovuto, pria di far cacciare fuori questo, tirarvi un sonnetto di ponderazione, per non implicare il buon cardinale arcivescovo in cosa, e conseguenze importanti, intorno a regalie, ed alla persona del nostro sempre rispettabile, e comun benefattore Sovrano.

*Mi è d' uopo ricordarle, ciò che non ignorasi da veruno, che la stessa (cioè la chiesa della Magione) in quanto all' amministrazione de' sacramenti ha dipesa dall' ordinario diocesano.*

Sarebbe un punto estraneo alla quistione, non avendo che fare eucaristia e penitenza *col jus territorii, et ordinis, di che qui si tratta*; nondimeno rispondiamo al signore estensore, che ciò gratis si asserisce, e che se la Magioniana chiesa ha dipesa, è stato o fuori l'ambito di essa, che pur è caso impossibile, conciosiachè fuori non è più dessa; o se dentro, in quanto alle persone Costantiniane, è stato materialmente o per inavvertenza, o per debolezza ai dritti Costantiniani, per parte de' dabben preti ivi assistenti. La chiesa della Magione va per comunicazione in privilegj con la Steccata di Parma. Ma per Clemente XI quanti ci ha della Steccata, anche inservienti entro all'ambito di essa, son dichiarati esenti in tutto dalla giurisdizione de' vescovi, che importa anche esenti

nell'amministrazione de' sacramenti dal diocesano, non essendo ciò dirittamente un punto territoriale, e l'hanno anche tutte le religioni in quanto a' suoi. Ma ci ha confusione di idee in quel *dipesa*. Debbesi intendere nel senso parrocchiale? Ma la chiesa della Magione non è parrocchia, e quindi anche per questo capo il *dipesa* è fuori questione. Ha *dipesa*, perchè in essa chiesa si son fatte comunioni ai fedeli? Ma questo il ponno oggi anche i religiosi nelle loro chiese, ed il può oggi ogni prete, che dice messa in una chiesa; dunque per questo capo non ha nè *dipesa*, nè non *dipesa*. *Ha dipesa* perchè i preti magioniani sono stati abilitati alle confessioni dallo arcivescovo? Ma essi nella lor chiesa hanno ascoltato quelle de' sudditi di esso entrantivi, il che nè men pruova nè *dipesa*, nè non *dipesa*, perchè ciò nulla dà o toglie al luogo, ove così si confessa. È tutto al più una grande grazia dell'arcivescovo alle sole persone di quei preti.

Qui intanto si potrebbe mettere inuanzi il caso morale: se i preti della chiesa magioniana abilitati alle confessioni dal gran priore per le persone dell'ordine Costantiniano, e per i servienti dentro all'ambito di essa chiesa, possano anche confessare ivi i sudditi dell'arcivescovo, che metton dentro la stessa luogo *nullius*, e di altra formal quasi diocesi; come un confessore approvato in sua diocesi può or a di nostri ascoltar le confessioni di sudditi estranei, che alla diocesi medesima si fanno. Vi pongan mente, e ne decidano i dotti. In quanto a me qui sol riferisco alquante parole di un decreto della sagra congregazione del concilio: « *si locus sit nullius diocesis . . quia in tali casu praelati separatum territorum habentes, possunt suis sudditis confessarios approbare.* (Ferraris nella parol. approbat. numero 13. 16.) Dunque nell'amministrazione de' sacramenti ha *dipesa* non parmi, che faccia costruito. Parmi la dirittura delle idee

commenda, e chiesa, stando questa per ragion di quella. La commenda Costantiniana della Magione dipende nell'amministrazione de' sacramenti dall'arcivescovo? Dentro il suo recinto *nullius* in quanto ai suoi, in vigor della bolla di Clemente XI *militantis*, non dipende, ben potendo farseli amministrare per i suoi preti dalla sua chiesa. In quanto agli estranei arcidiocesani, e commenda, e chiesa non pretendono, e non concedono, che quel di ragione, e di giustizia. Riappiccando: *mi è d'uopo ricordarle ciò, che non ignorasi da veruno.* Dunque ne men lo ignorava monsignor Benso, e gli era quindi inutile questo ricordo. Pur ci hanno uomini, che ignorano, e vogliono anzi ignorare la messa su dipendenza nella amministrazione de' sacramenti; e questi sono i Costantiniani, però in quanto alle loro persone, ai loro stabilimenti, e pertinenze.

*E che in riguardo ai pontificali non è mai esempio di essersi in detta chiesa celebrati.*

Poco monterebbe dello esempio, (*V. prefaz. a queste note*) che il dritto inerente *remuneratorio* non dipende da esempio, ma dalla sua nativa forza, per lei sempre vivo, e permanente, qualunque il fatto degli uomini. Or dritto a' cosiffatti pontificali, dritto di ogni forma ha l'ordine Costantiniano, e per esso il gran priore. Se n'è toccato in più punti di questo opuscolo, e se ne toccherà. Ai luogi, per non azzepparne qui ripetizioni. (*Ved. not. 2. di seguito, not. 4. n. 1. not. 6; e questa not. di seguito, e sommario in fine.*)

*Ne lo si possono pe' sagri canoni, ammessi, e rispettati in regno, senza l' espresso consentimento del prelato diocesano.*

Cotali sagri canoni non riduconsi in questo ad altro, che al decreto del concilio di Trento: *nulli episcopo liceat, cuiusvis privilegii praetextu, pontificalia in alterius diocesi exercere, nisi de ordinarii loci expressa licentia, (sess. 6.*

c. 5). Il decreto oggimai è universale nella chiesa di Dio, onde quel tantin di strascico tirato dallo estensore dell' ufficio con quell' *ammessi e rispettati in regno* , come è ammesso, ed è rispettato, pur non sappiamo, se da tutti in regno l' ordine Costantiniano, e sue pertinenze; sì quel tantin di strascico par sia neente. Il Tridentino decreto è universale , ma non applicabile nel senso dell' ufficio. Questo ufficio suppone in ogni modo ordinario del luogo il diocesano ; *senza espresso consentimento del diocesano*. Il suppone, ma non bene; conciosiachè in quel decreto non fraseggiassi, *nisi de episcopi, vel archiepiscopi loci, ma nisi de ordinarii loci expressa licentia*. Il concilio fu savissimo, rispettando per siffatta guisa le prelature esenti *nullius*. Se ogni vescovo spunta ad ordinario, non così ogni ordinario debbesi pel vescovo del luogo frantendere. « E qui dee notarsi, scrivea il dotto, e santo p. Filippo Sceusa gesuita, per intelligenza delle parole del Tridentino, che per nome di ordinario intendesi chiunque abbia giurisdizione, e autorità episcopale, o sia egli vescovo , o sia prelato non vescovo , avendo però giurisdizione episcopale, o per special privilegio, o per dritto comune. » (*L' ecclesiast. pienamente informato t. 1. notiz. VII p. 126*). Or cosiffatto sale il gran priore dell' ordine Costantiniano , proprio prelato ordinario di terza specie *nullius* , per virtù di privilegj , e dritto regio dai Papi , come si è qui provato, ed insistesi qui in ultimo a provare più *ex professo* (*Ved. not. 2, ec. come sopra a p. 51, ed in questa di seguito, e sommario*).

Egli il gran priore è l'ordinario del luogo, cioè della chiesa Costantiniana della Magione. Egli ha compartito a monsignor Benso licenza de' pontificali, ad ordinare in essa chiesa. Monsignor Benso non avea mestieri altra licenza, che solo questa, e con essa ha bene incoceiato a taglio ai *sagri canonì ammessi, e rispettati in regno*, cioè al Tridentino decreto.



*Conoscendo io la delicatissima coscienza di V. E. Revma. son persuaso, che a questo passo ella potè essere indotta da un qualche malappreso dritto, o da motivo, che veramente ignoro.*

Se la coscienza di monsignor Benso teneasi, e fu asserita bene in superlativo, cioè sino all' ultimo grado *delicatissima*, ed ei si avea per essa una gagliarda presunzione sul potere, e dirittura del fatto da lui, pontificando ordinando nella Costantiniana chiesa della Magione. Si può quindi supporre, che un prelado di *delicatissima coscienza* operi con malappreso dritto, cioè con mente di coscienza o non formata, o leggera, o subita di un dritto? Ma dritto malappreso le tante bolle de' Papi, decreti Reali, oltre al dritto comune canonico, e mille altri sostegni in pro dell' ordine Costantiniano, del Re, e del gran priore, bene applicabili alla chiesa Costantiniana della Magione, o per comunicazione, o direttamente, ed a Monsignor Benso, come delegato ai detti pontificali per ordinare? (*Ved. not. 2. ec. come sopra pag. 51., ed in questa di seguito, e sommario.*)

Dunque par malappresa anzi che no nella penna dello estensor dell' officio la supposizione del *malappreso dritto*. E via, che monsignor Benso, non intenebra poi tanto, da malapprendere così in cosa di tanto rilievo! E notisi, che qui, ed in qualche altro passo dell' officio si limita la quistione a chiesa della Magione, ed a monsignor Benso delegato, quando essa trascende a più alto, cioè all' ordine Costantiniano, al Re Gran Maestro, ed al gran priore. La questione è con loro. Su di ciò dovea sospettare un po' pochino il prefato estensore, e far sospettare il suo buon prelado, perchè fosse considerata la vertenza in maggiore avviso, ed in tutta delicata importanza. Resta del brano sopra, cioè *o da motivo, che veramente ignoro*. Ma da qual motivo potea Monsignor

Benso lasciarsi indurre a pontificare ordinando nella detta chiesa della Magione, salvochè o da privilegio per persuasione di lui stesso, o da delegazione per autorità? Però questo o somigliante ragionevole motivo non doveasi in persona di un vescovo di *delicatissima coscienza* almeno in confuso supporre? Come dunque dirsi ignorarlo? Indussevisi monsignor Benso per un motivo qualunque? Ma non è egli a erdersi, senza far onta allo stesso episcopato, che un vescovo, ed il Benso ognor di *delicatissima coscienza*, sia divenuto a tale impudente, di dar mano all'atto solenne, e geloso di pontificali ordinando per un motivo qualunque. Oh! avrebbe certo fatto più pro, il prefato estensor dell'ufficio, se avesse riscata da esso questa dicitura, o *da motivo, che veramente ignoro*. Per amor del cielo! si tratta di un cardinal primate arcivescovo. Noi, tuttochè non degnati, per l'amor, che sentiamo come uomini, e come cattolici alla canizie, ed alla dignità di lui, ci confidiamo, che avriamo avuto il coraggio, di rassegnargli altri pareri in questa lizza, o gli avriamo tutto al più vergato un ufficio in questo genere più in luogo, ed a lui stesso più utile.

Or posto il detto, ed il ragionato in varj luoghi di questo opuscolo, par non sia necessaria la tanta sollecitudine *d'implorare le opportune disposizioni della S. Sede apostolica* per monsignor Benso, conciosfossechè non sospensione, nè altro lui attacca, ma lode anzichè no, per aver recato in opera una delegazione di un suo maggior prelato il gran priore, e con essa i dritti dell'ordine Costantiniano, e del Re Gran Maestro in virtù di tante bolle, e decreti Reali per i Papi.

In quanto al sempre rispettabile eminentissimo arcivescovo di Palermo, noi gli sottomettiamo queste riflessioni, e tutto lo scritto in questo opuscolo, ben persuasi, che il retto

animo di lui all'udire ora da penna non adulatrice più veri, non vorrà per sua gentilezza negarsi ad accoglierli, e sì a ben ponderarli.

Monsignor Benso tenne la prima volta il dì 25 aprile 1852 nella Costantiniana chiesa della Magione i delegatigli pontificali ordinando, con l'assistenza de' suoi preti, pur non tutti, inservienti alla stessa chiesa. Quei martorelli per tal debito, compiuto col loro superiore, in sostanza col gran priore, e col Re Gran Maestro, e per non aver trasandato allora l'impegno del posto, furon di botto sospesi dalla avuta facoltà di confessare i diocesani; comechè poco dipoi pel loro scusarsi, e piatire, fossero stati riabilitati alla medesima. Il dì 16 maggio 1852 ebber luogo in detta chiesa per lo stesso monsignor Benso simili pontificali, assistentigli estranei sacerdoti, perchè questa volta i propj non fecersi presenti a questa funzione di dritto Costantiniano Reale. Un sacerdote Regio della cappella palatina, ed in essa terminatore, perchè entrato a caso nella chiesa della Magione, non ricusossi, pregatone, a servire il Benso ne' pontificali stessi, fu sospeso anch'egli, dalla facoltà parimenti di confessare i diocesani.

12. Di un tal fatto pubblico un dire, e ridire in Palermo. Io ne volli parere da un mio amico, dotto ecclesiastico di una provincia, il qual mi rispose accortamente per la seguente lettera. Se la sospensione fu publica, anzi clamorosa, par, che ogni teologo abbia dritto, a potervi su riflettere, assai più se con animo candido, e rispettoso, per rammentare più di una verità in ben delle anime, e della chiesa. Tal fece, ed in tali disposizioni scrisse la lettera il mio teologo amico. Or eccola.

*Signor cavaliere pregiatissimo*

Mi son forte meravigliato del caso da voi narratomi, quasichè la *pagella* di confessare tornasse a pretta grazia, e favore, o la sottrazione di essa potesse divenire in generale materia di punizione in qual si voglia colpa o vera, o supposta, e non nella delinquenza proprio intorno a cose riguardanti la confessione. Poche parole or della grazia e del favore.

Quando fui nel regno di Napoli seppi, che lì qualche vescovo, in dar cotal carta facoltativa a confessare, soggiungea: te', che ti do pane. In Sicilia pane? Oh qui le costole di tanti, che han voluto confessare per Dio, di tanti che pur vi han consumato interesse, e vita, sanno ben troppo, di non essere stati mai ricreate nè da pane di penitenti, nè dal visaggio qualunque di una speranza. E se ci ha quattro, o cinque regali all'anno delle monache ai loro confessori, oh! come debbesene pagar con tante minute assiduità, e con assai altro ben caro lo scotto! La confessione in Sicilia non è in generale, che un peso, un atto di carità, ed un grande servizio, che in sostanza prestasi ai vescovi. Vuolsi estimare il contrario? Allora il tempo avrà anche in questo capovolte le idee, colpa forse la troppa febbre di certi preti vanarelli, a voler sedere a scranna confessando. Voler, ma per Dio. Noi non siamo, che operatori de' vescovi, essendo di loro rigorosamente per giustizia il debito, di amministrare il sacramento della penitenza alle anime de' loro soggetti. I vescovi sono esposti anzi che no al distrettissimo sindacato del divin giudice, se le anime, che eglino si han commesse, non truovano agevol potere di confessione. Ad ognun di essi assai più il divin giudice intuonerà la terribile inteme-

rata, *animas de manu tua requiram*. Per il che i preti, che confessando ajutano, e disobbligano in certo modo la episcopale coscienza, dovrebbero essere piuttosto, se degni in sapere e costume, pregati, carezzati, e premiati al confessare. Se ci hanno uomini sì degni, e di carattere, che nulla acquistano, o perdono, in quanto al loro personale decoro, in una pagella, che in un rispettano, come un punto spirituale, e del loro superiore; pur la sottrazione di essa non ricade al postutto, che in sulle anime, ah! a privazione in esse di una buona guida, ed a spirituale inquietezza delle medesime. Chi è tra la gente, ed è stato pratico del ministero, nè non in una sola città, ha potuto osservare, a quanto amarissimo coruccio, a quante tentazioni, quasi dissi, di disperamento, restano esposte le buone anime, al venire lor meno per che che sia il degno lor proprio confessore. Ho detto degno, ed intendasi sempre in iscienza, e buon costume, che ove no, alla malora. Poi in tanta svogliatezza oggi ne' secolari del Sacramento della penitenza? Che vo' dire? Voi mi capite. I poveri secolari pigliano certi fatti in questo genere, comunque provegnenti dalla più buona intenzione del pastorale zelo, certi fatti in questo genere, che pure odono, e veggono, pigliano sì in altro senso, e se ne fanno più scusa, ed occasione, certo a torto, di rimuoversi vieppiù dalla confessione. Sapete la cabala ordita, or è due anni, dal protestantismo, o socialismo fuori di qua, e pure qua penetrata, contro a questo sacramento; che i preti ne rivellassero alle autorità il sacramentale segreto. Anche, nelle birbe lettere di Gladstone se ne fe' motto. Che non udimmo allora in questo di chiacchiere, di fandonie, e di favole, pur da certi sempliciotti, o disattenti inghiottite! Ciò posto, ed avuto riguardo al più onore, e bene della chiesa in questi tristi tempi, potrei io pregar, ma col cuore commosso, ma

coll'anima sulle labbra, che se debbesi in edificazion sospendere, e debbesi alcune fiato, ciò sia condotto, se si potesse, nei penetrati, quasi dissi, della santa antica disciplina dell'arcano.

Io prego ogni dì lo Altissimo, che dia ed a vescovi, ed a sacerdoti il gran concetto, ed il più vivido zelo in tutta carità, umiltà, e sofferenza alle anime, ricomperate dal sangue di Gesù Cristo. Quando si arriva a questo divin sangue, egli è, per fare agevolezza di confessioni, egli è da chiuder alquanto gli occhi a certe umane ragioni.

Restami l'altra idea sopra cennatavi, sulla cagion del punire con la sottrazione della pagella di confessare. Se io in ciò debbomi chiuder la parola in gola, contentomi di sol rimetter voi in ciò stesso a certe autorità, da cui, nel ben delibarne lo spirito, il primo ad afferrarsi in queste materie, si raccoglie, causa di sospendimento doversi nel generale attingere in cosa spettante alla stessa confessione, tuttochè il sacerdote non sia approvato *simpliciter*, che ciò è conforme a ragione, e fassi su di ogni carica da ogni autorità. Intendiamoci: ciò non solo in grave peculiar menda nelle udite confessioni, ma anche indirettamente, quando p. es. il prete usi tal condotta disedificante, e peggio se guasta, o sia quindi provato di riciso ignorante; che sarebbe scandalo, e danno lasciarlo a cosiffatto ministero. Ciò sì ancora ha riguardo a confessione, cioè a probità, e scienza, che vuolsi nello amministrarla. Ma per altro di altra natura? Chi non delinque? Ma io ben debbomi in ciò chiudermi la parola in gola, toccata questa idea volando, per venire alle autorità, pur di Papi, di Santi, e di dottori, certo maestri di chicchessia. Andate dunque a consultare su questo punto

Natale Alessandro *theologia dogmatico-moralis tom. 2, lib. 2. reg. XI, e XII, pag. 136.*, ove citansi il concilio Milanese, che non pare per gli approvati *simpliciter*, Urbano VIII, e Clemente XI.

L' esimio Suarez *Comment. in D. Thom. t. 4, disput. XXVIII assert. 3.*

La croix *theologia moral. tom. 2. lib. 6. part. 2. numero 1545.*

Un decreto della sagra congregazione de' vescovi, e regolari a 20 novembre 1615, che è nel celebre Ferraris alla parola *approbatio n. 71.*

Liguori *theolog. moralis tom. 2. lib. IV. n. 550. 551.*, ove allegansi altri autori, come Lugo, Palao, Salmaticesi; e se il Santo soggiunge in fine, che *innumerae possunt esse causae justae apud episcopum revocandi approbationem*, ciò debbesi intendere sul detto da lui avanti, che la causa della disapprovazione debba tirarsi *v. g. mutatione morum, iudicii etc.*

Sebben quando cotal causa è certa, deffinita, e pubblica, come nel caso propostomi, allor non è a stentare a cercarne altra, e la si può sicuramente dal teologo mettere a disamina.

Non più. Avrei potuto trattare a fondo la quistione, e portarla ad uno evidente conchiudere in sul narratomi fatto. Ma tal non sia per ogni riguardo, che qua da lungi io ben capisco, e rispetto. Sarebbe tutt' al più materia a miglior tempo di altra più lunga scritta. Bastano per ora queste poche idee per satisfarvi. Credetemi intanto ec. *Vostro ec.*

Ma lo eminentissimo arcivescovo con un esempio veramente ammirabile di rettitudine, e bel cuore, non così agevole a trovarsi in certi grandi, fermi nel lor qualunque fare, rimise ben tosto alla pagella i preti magioniani, della medesima già cassi. Or a compimento di questa parte di nota si aggiunga.

Dissesi, che si andò in giro da' provinciali religiosi in Palermo, perchè eglino non mandassero ad ordinare al Bense nella Costantiniana chiesa della Magione i propj sudditi. Dissesi essere stato suggerito ad un di quei provinciali, che

adoperasse, nel fare ordinare i suoi, piuttosto monsignor Turrisi vicario della cappellania maggiore, che monsignor Benso; ciò che sarebbe ora un confessar netto la facoltà agli ordini del primo, tempo fa pur molto contrastata. Dissesi, che si tentò anche d'impedire questa stampa. Se queste non sarebbero le maniere proprie, e la dignità di stare a ragione, e di difendere il supposto dritto arciepiscopale, contro monsignor Benso, o sia contro l'ordine Costantiniano, di cui il Re è gran Maestro; noi per fare onore ai nostri avversarj, non non vogliam dare credenza a cotali ciarle, lasciando sì al lettore il poterle secondo suo senno sceverare, e meglio intenderne.

#### UN CAV. COSTANTINIANO.

(1) Si tocca sopra, e si è toccato in più luoghi di questo libro dritto de' Re ad un lor propio cappellano maggiore, e quindi Regio dritto, di potere aprire diocesi da se, a spezzoni, ambulatoria, *nullius*, in indipendenza da' vescovi. Da cosiffatto dritto abbiam noi cavato ancora argomenti della indipendenza da' vescovi dell'ordine Costantiniano, sue persone, e sue pertinenze, siccome quello, che nacque, e perdura, per sudditanza immediata a Gran Maestri Sovrani, in intima relazione un dì con imperadori, Principi assoluti, ed oggi co' nostri Re. Egli è però qui al destro, per conservare illibata l'idea cattolica, idea, che vogliamo unica anima, e scorta alle nostre penne, anzi alla nostra vita, egli è a dichiararci in più precisione. Grande la sovranità in terra, siccome una dimanazione della stessa di Dio, siccome quella, che apre a noi mortali un raggio comunque un sol raggio della inaccessibil fiamma del divin trono. L'uomo augusto, che è di cotal sovranità investito, e per essa, e per gli altissimi incarichi, cui a nome dell'Altissimo dee soddisfare, merita più riguardi, e più esenzioni, che non gli altri uomini. Ecco per questo appunto, il quale suol dirsi da' trattatisti con altri termini *ob excellentiam majestatis*, menasi ogni Sovrano i sopra cennati Regj dritti, di fare amministrare a se, ed a tutti per.



sone, e stabilimenti di sua peculiare spettanza, le cose sagre da un proprio aulico prelato, cioè menasi i dritti di un cappellano maggiore, e delle illazioni per ciò di indipendenze da' vescovi. Sebben di che si tratta? Si tratta di spirituali libertà, opere, e giurisdizioni. Certo non possono dimanar queste, che da una sorgente tutta lor propria, da quella cioè, che il Cristo del Padre aprì in terra pel cielo, e commise al centro, ed alla base della sua chiesa, a Pietro. Questa sorgente è la legittima autorità ai poteri spirituali. Se ci ha l'altra autorità da Cristo stesso, che egli Dio è lo eterno Pontefice, e Re; cioè la temporale, questa non fu da lui ordinata, che al buon conducimento civile de' popoli, comechè sempre in mira alla futura indefettibil vita, ed in unó al sostegno della prima spirituale autorità. E questa autorità spirituale dee pur secondo Cristo adoperarsi in uno stesso a puntello della temporale, ma con la forza, che l'è propria, la forza di Dio stesso, più invitta, perchè invadente sin l'imo, cioè la coscienza dell'uomo. Iddio comanda, ed è la chiesa, che ognora il bandisce, egli comanda Iddio pur con minaccia di eterna pena, che sia tributata osservanza, ed ubbidienza non che di corpo, ma di intelletto, e di cuore ai Sovrani, ed ai governi della terra. No, la legge ed animaversione umana non ponno tanto sull'uomo, quanto può sibbene questa forza di Dio; cui l'umana malizia non ha no per niun modo ingegno di eludere. Per il che le due autorità spirituale, e temporale procedon qua, nel camin della vita, in riciso bisogno, di sorreggersi l'una, e l'altra scambievolmente. Ah perchè tal non intraveniva qualche volta ne' secoli bassi? Ma spira oggimai altra politica, procurando di stringersi cotali due autorità in gentil nodo amiche. Difatto non levaronsi tempo fa quasi tutti i governi europei, come in unico braccio, a rimettere il comun padre de' fedeli Pio IX nella Santa sua Sede? La qual Sede, anche per tal nodo, oggi profonde vieppiù grazie spirituali ai Regali governanti.

Or tornando al primo concetto, non può la eccellenza della maestà per se stessa tirar dal suo fondo, le prerogative spirituali, onde essa in atto folgoreggia. È sibben la eccellenza della maestà condizione eminente, e motivo nobilissimo, ad aver cotali prerogative; ma ad averle sì da quella autorità, che le può unica compartire,

ciò dalla Santa Apostolica Romana Sede. Questa Sede suol concedere come in causa, ed è quando ha profferiti avanti in varj tempi certi largheggiamenti, e principj in vigore de' quelli emergono una, o più grazie, da poterne usare i chiamati alle medesime. Ci ha parimenti in questo il tacito consenso de' Papi, consuetudine, e prescrizione canoniche, ancor per principj da' Papi stessi. Tutto ciò risolvesi in quello, che si addimanda dritto canonico generale. La Santa Sede suol concedere altresì per peculiari privilegj a persone, corporazioni, e luoghi determinati. Questo è il dritto canonico particolare positivo. Or quello, di che fruiscono i Sovrani intorno a loro indipendenze da' vescovi, pel ministero di un loro cappellano maggiore, ei viene in origine per dritto canonico tanto generale, che particolare. In somma è un diramar che han fatto i Papi ai Sovrani una vena della loro amplissima spirituale giurisdizione. Quanto ben fatto! Dopo ciò queste così tante indipendenze negli stessi Sovrani acquistano il nome, e la forza veramente di dritto certo, ed inconcusso. Vieta la limitazione di una nota, ne è del primo scopo di essa, arrear qui di ciò gli acconci testi Papali. Veggasene negli autori come in Caraffa (*de cappella regia utriusque Siciliae 1749*), in Tortoreti, (*Capel. Reg.*) e nel recentissimo Andrea Gallo. (*Cod. ecclesiast. Sicol. al tit. XV del lib. 11.*) Questo nostro concittadino scrittore, benchè completa un piano più generale, che non è la sola cappellania maggiore in Sicilia, pur non lascia a desiderar di questa documenti, dottrine, e riflessioni, con tale copia, precisione ed esattezza, che non mai tanta in altro scrittore di simile argomento. Io il reputo nella designatasi trattazione ormai un classico, e l'uom, che abbia prestato per essa alla patria, ed alla chiesa Sicola un segnalato servizio, da dovergliene saper qualunque de' nostri in ogni tempo grado moltissimo.

Or noi sulle cennate cattoliche dottrine vogliam livellato il sostenuto sinor nel presente opuscolo di sagre attribuzioni all'ordine Costantiniano, al Re Gran Maestro, e ad altre persone di esso ordine, come la indipendenza Costantiniana in virtù ancora della regalia, ed in tutte queste cose il Regal dritto. A questo punto alcuni cenni di altra scritta, che qui ben cade in concio. « Più scintillanti gemme rifulgono nella corona veneranda de' nostri Sovrani, cioè oltre alla

Sovranità dello eterno Re de' Re, la legazia Apostolica, il Grande Maestrato di San Gennaro, e quello da prestantissima origine imperiale del religioso militare ordine di San Giorgio Costantiniano. Quanta spirituale giurisdizione specialmente per la legazia, e per quest' ultimo Grande Maestrato non riverbera, ed avvisa in moltissimi luoghi, e negozj delle due Sicilie? Per ragion della prima siede mercè de' Papi quasi dissi non po' di Roma abitualmente tra noi, con tanti conforti, e risparmi ai sudditi Siciliani. Anche i vescovi nostri debbono sì trovare il loro utile nell' Apostolica legazia ai nostri Re. Suolsi tra noi recitare una bella sentenza del cardinale arcivescovo di Palermo D. Gaetano Trigona, di quell' egregio prelato, nel cui presto cessare per ria morte al cholera, restammo noi diserti di un padre, di un prudente caritatevole reggitore, e di un santo. Or ecco la sentenza. « Io non ho che aombrare della Apostolica legazia, conciosiachè, ove emergeran diritte le mie decisioni, non potrà contenersi essa di ratificarle; ed ove per involontario errore distorte, io avrò in che apprendermi al vero, debito di ogni mente, da me per l' innanzi non discoperto. » Così egli. Nè nulla deroga l' Apostolica legazia ai dritti della chiesa, salvochè se certuni, appassionati oltre al debito, volessero scambiar questi co' dritti personali de' vescovi. Conoscitore, e propugnator perfetto de' dritti eterni della sposa di Cristo fu San Carlo Borromeo. Oh! quanto l'ormar dietro a questo Santo egli è amabile, e proficuo anche per la opinione, da non preterirsi sì al più ben della greggia, e della Religione. No non deroga l' Apostolica legazia ai dritti veri della chiesa, assai più or sotto un Sovrano, quale debbesi avere a tutte sperienze il nostro, la Dio mercè, cattolicismo, pio, e per mirabili maniere addetto ai vantaggi, ed all' onor di essa chiesa. Altronde l' Apostolica legazia non è che dai Romani Pontefici. A niuno vanno ignote le bolle di Urbano II, che primo impartilla, e di Benedetto XIII. *Fideli ac prudenti*, che misela a perpetua solidità, e sistema. I Papi aveano ben per lo senno a mente i dritti de' vescovi, e non pertanto investivano i nostri Sovrani di questa benedetta, e cara Apostolica legazia. Oltre alle bolle de' Papi ci ha oggi a favor della medesima prescrizione canonica, anch' essa in ultimo di Pontificia autorità, che è la risposta undecimo al 1831 nel

Real nome ai vescovi di Sicilia. Non è da preterirne lo articolo originale.

*Dimanda seconda dei vescovi.* « Sulla seconda dimanda per impedirsi al giudice della Regia monarchia l'esercizio di taluni atti, che diconsi abusivi, perchè non espressi nella bolla *fideli* di Benedetto XIII, specialmente riguardo a taluni appelli. »

*Risposta a nome del Re.* « Sua Maestà inculca, che si rispetti in favore del giudice della Regia monarchia il possesso di più di cento anni, che secondo la legge canonica si ha diritto a conservare; possesso, che in quanto ai procedimenti in via di gravame, cui specialmente accennasi nella domanda, lasciando da parte l'epoca anteriore alla bolla *fideli*, di che fa testimonianza le Reali lettere di Filippo III del 15 settembre 1659, in conformità del di lui padre, ed avo; è stato dopo la sudetta bolla solennemente autenticato da reiterate Sicole sanzioni del 26 giugno 1737, del 25 marzo 1741, del 30 giugno 1744, del 1. gennaio 1748, del 25 luglio 1750, e sempre appresso sino ai Sovrani rescritti del dì 11 luglio 1840, e del 2 ottobre 1844 ». Fin qui i sopradetti cenni.

Torniamo al punto: qualunque facoltà spirituale ne' nostri Sovrani è per la Santa Sede sia da dritto canonico generale, sia da speciale per privilegio. Per questa Sede ancora, ripetiamo, le facoltà spirituali ne' Sovrani stessi come Gran Maestri dell'ordine Costantiniano. Il Papa è il primo superiore e padre di questa sagra milizia, e di essa il Re Gran Maestro amministratore. Così espressamente nelle bolle pontificie, e nella classica di Clemente XI *militantis*. E non ricade a più magnificenza, ed onore de' Vicarj di Cristo, che abbiano essi reso di una parte della loro grandezza grandi gli augusti Re secolari, parantivisi pur pure a prima fronte meno sufficienti? Per il che deesi desiderare, di appiccarsi a certe menti, che trattandosi alcune volte di vescovi in confronto di sagri Regali dritti dai Papi, sia mestieri di troppa avvedutezza, per non intoppare col troppo dabbene zelo per i primi, come ad un certo detrarre al fatto del pieno, e generoso esercizio della podestà dei secondi, ah! de' grandi vicarj di Cristo. Appunto, ed il non far buon viso ai dritti sagri della regalia, dell'Apostolica legazia, e dell'ordine Costantiniano non par equivalga, come ad un certo di-

spiacersi de' Papi, come ad un dar comunque un carpiccio a loro, che tali dritti accordarono? Sebben questo stesso non intendesi applicare affatto ai reverendissimi padri in Cristo vescovi nostri. Essi nel concetto, di essere stati levati, per presentazione di lor fatta a Roma per grazia del Re, dallo stato di semplici preti, o religiosi alla tanta altura di lor dignità, alle tante amplissime diocesi, e mense. ci han sempre edificato con la loro gratitudine, e rispetto al Sovrano. Amplissime diocesi, onde niuna meraviglia, e laude, che non abbiano contrastato a Sua Maestà nelle occorrenze il dritto di quattro spanne di una Regal chiesa esente.

Rispetto al Sovrano benefattore sì egli è stato sempre lo spirito dell' episcopato Siciliano; intorno a che ci limitiamo, a riferir del sempre memorando arcivescovo di Palermo, D. Giacomo Palafox, e Cardona. Ei così ordinava nel suo sinodo l' anno 1679.

*In canone missae post summi Pontificis, et antistitis nomen illud etiam Serenissimi Catholici Regis nostri ponatur, pro quo in missa solemni collectam haberi volumus, quae ut etiam in privata subjungatur, in argumentum amoris, et observantiae, omnibus sumopere commendamus, (Part. 3, cap. 1, pag. 48).*

Questo concilio è appo noi in vigore, riferendosi i nostri in ogni tratto al medesimo; e quindi par debba essere vivo in Palermo, ed arcidiocesi il debito di cantar nella solenne messa la colletta pel Re, in argomento a lui di osservanza e di amore.



## II.

Prelatura eminente *nullius* del gran priore Costantiniano in forza di attiva esenzione 1. nativa per nulla mai soggezione ad alcun vescovo, 2. dativa per privilegio — applicazione di ciò alla chiesa Costantiniana della Magione in Palermo, 3. monitorio, e comminazioni ad ogni fatta uomini, anche vescovi di tutta la chiesa, se pertubassero, o impedissero i privilegj Costantiuiani.



*Contrasti di giurisdizione tra' vescovi e prelati — la giurisdizione e ne' vescovi, e ne' prelati dalla Santa Sede — debbono i secondi sostenersi la propria — querimonie del cardinale arcivescovo di Palermo, a causa di pontificali fatti da monsignor Benso per delegazione del gran priore Costantiniano, nella esente Costantiniana chiesa della Magione.*

1. I fori ecclesiastici non han giammai desistito dallo risuonare delle querimonie in fatto di giurisdizione, e principalmente tra vescovi, ed altri prelati. A saperne chiaro basta un po' svolgere le tante decisioni della Ruota, ed il de Luca, che le commenta. Fermando seco alcuni vescovi, che ogni qualunque giurisdizione loro si appartenga, ed indettandosi, che la giurisdizione, di che van questi prelati forniti, dia per lo mezzo alla nativa episcopale podestà, li guardano, quasi dissi, in isbieco, nè altro scernono negli atti di costoro, che illegalità, attentati, ed usurpazioni. Niuna meraviglia, che ciò suole andar nel generale coll'uom, che grandeggia, e possiede vieppiù, a rispetto di un altro di minor nome, il quale comunquemente ha dritto di fronteggiargli. Sebbene a quanto quistionar terrebbe modo, se si facesse avanti senno un po' meglio: non esser poi la giurisdizione una propietà, ed un dominio da signore, che afferrarsi debba forte allo assegnato territorio, ma

come un poter sagra amministrativo dalla Santa Sede, che è la scaturigine in atto di ogni giurisdizione sì nei vescovi, che ne' prelati inferiori. Che forse non menasi arbitrio la Santa Sede di toglier per giuste cause ai vescovi luoghi, e giurisdizioni? E questo così togliere non lo ha fatto la medesima Sede, or con lo smembramento delle diocesi, ed or col levarle anche a più vescovi, ed assegnarle ad altri? Il primo noi veggiam tutti dì, ed il vedemmo nell'ultimo smembramento delle diocesi in Sicilia; l'altro avvenuto per autorità di Pio VII in su diocesi, e vescovi della Francia, ad impiacevolire vieppiù Bonaparte alla Religione. Questa idea, ed il riguardo alla Santa Sede non debbe contener certi vescovi dallo aombrare, e da quel subito come? in mia diocesi? allor, che han tocca la vista da qualche atto, indipendente, pur per canonico privilegio, di uno inferiore prelato? E debbonsi così ancor contenere, al rammentare i tanti prelati *nullius*, cui consente la chiesa, di abbarbicar nel suo seno. Tali hannosi nel nostro regno il cappellano maggiore, l'archimandrita di Messina, l'abate di S. Lucia, i prelati della Santissima Trinità, di Cava, di Monte Cassino, di Montevergini, di Altamura, il priore vescovo in partibus di S. Nicolò di Bari in una Regia chiesa, dentro propriamente il territorio lì dell'arcivescovo, ed il nostro gran priore Costantiniano. Aggiungasi a questo dal Salzano. « Il nunzio . . esercita in questa capitale (in Napoli) giurisdizione ordinaria sulla chiesa di S. Giacomo degli Spagnuoli, e su i monasteri di S. Chiara, dell'Egiziaca, del Divino amore, di Gesù e Maria, e di S. Francesco degl'Isacarioni, detto delle Fiorentine a Chiaja, esenti dalla giurisdizione dell'arcivescovo di Napoli. (*Lexion. di dritto canon. vol. 2. sez. IX pag. 111. 112.*) Or i prelati inferiori non possono certo permettere molestia alle proprie attribuzioni, in quel modo stesso, in cui

il vescovo, in quanto alla supposta lesion dei suoi dritti, osta e resiste. Esempio di cosiffatte querimonie in punto di giurisdizione si è or or rinovellato dal venerando, e sempre rispettabile cardinale arcivescovo di Palermo col rettor della chiesa della Magione monsignor Benso, a causa di ordinazioni da questo ivi fatte, o a dir meglio col gran priore Costantiniano, da cui il vescovo Benso a dette ordinazioni fu delegato. Queste querimonie certo non fu avvertito, che riferivansi in ultimo al Gran Maestro il Re, eminente *ordinario* secondo Clemente XI, della Costantiniana milizia. (*Not. 2. pag. 21.*) Or la quistione si riduce a questo: dovea monsignor Benso per i commessigli pontificali inchiedere, o accettare il corrispondente permesso dall' arcivescovo?

*Argomento di presunzione sulla legalità della delegazione ad ordinare compartita dal gran priore al vescovo Benso.*

È un monsignor D. Pietro Naselli, arcivescovo di Leucosia, cappellano maggiore, e gran priore dell'ordine Costantiniano, quegli, che in virtù di questo ultimo grado, impartisce al rettore della chiesa della Magione Costantiniana, monsignor Benso, vescovo di Costantina, il potere ivi dei pontificali, ad ordinare *in sacris* quei soggetti, che presentano le dimissorie dei propj prelati. È un monsignor Naselli, di quella intemerata coscienza, che ognun sa, quale il vedemmo noi nella congregazione de' nosti Filippini di Palermo; di rettitudine, e saviezza per forma, che ei non mai risolvesi a determinazione di rilievo, senza avervi avanti premesso esame, consulta di buoni teologi, orazione, e tempo; e di tutto ritegno a rispettar lo altrui di altri vescovi, ed a voler per esso concordia, ed edificazione; che ove nol pressa un positivo debito, di sostenere i dritti de' suoi alti



incarichi Reali, va anzi che no a rileato, in adoperar quello, che pur forse potrebbe in buona ragione fare a rispetto di altrui giurisdizioni. È il vero per tale delicatezza nè men tutto egli ha concesso ad altre inchieste de' Costantiniani in Palermo. Chi scrive questo è bene in contezza di questi fatti, e potrebbene arrecare i documenti. Dunque per tutto questo al primo atto della fatta ordinazione colà alla chiesa Costantiniana della Magione da monsignor Benso, quanto era il presumer certo di solide ragioni in dritto il poter, che aveala a lui co' pontificali delegata? Certo alla moralità, ed al senno di monsignor Naselli ebber cosiffatte ragioni a presentarsi in aspetto di tutta evidenza, e sicurezza; anche all'aver dovuto egli avanti antivedere, che eran cotali ragioni a condursi in esercizio qua nel materiale territorio di uno arciveseovo di eccelsa primazia, ed altura. Sì di tutta evidenza, e sicurezza, trattandosi di un prelado aulico, di un prelado di un Sagro militare Real ordine illustrissimo, che concede, come al cospetto del Re, la piechezza de' pontificali, in sostanza per fare a lui, e come Sovrano, e come Gran Maestro, onore, e giustizia. Per l'augusta persona del Re, per favor di Dio tenace del retto, debbe aversi a reato tanto il non tutelarne i dritti, quanto lo allargarli al di là del dōvere. Or contraddetto in sostanza il poter della delegazione da monsignor Naselli ai pontificali per gli ordini sagri qua nella chiesa Costantiniana della Magione, non è, come un' incoglierlo di avere allargato contro a giustizia i Regj dritti? Ma con qual animo si può supporre questo di un monsignore Naselli? Notisi: questo gran priore essersi condotto anni addietro restlo anzi che no a concedere anche dimissorie a chierici inservienti alla Magione, per non vedere egli netta in loro l'applicazione del breve di Benedetto XIII, il quale a tali dimissorie il gran

priore dell'ordine faculta. E di ciò abbiamo a mani documenti originali del 1843. Pur al 1852 concede volenteroso anche pienezza di pontificali. Un gran che dunque ha dovuto rassicurare ai medesimi la coscienza di un tanto buon prelado. Maggiore disamina, maggior convinzione? Queste sibbene, ma non sarebbe il tutto. Un favorevole incoramento da Roma, consultatala, che ben poteva egli *tuta conscientia* i pontificali stessi delegare? Par di sì, e ce l'hanno uomini di sicura fede rapportato. Con ciò la presunzione sembra or ringagliardire a certezza.

*Principj canonici in sulla quistione.*

Non possiam contenerci qui, di cennare alcuni principj, per più intelligenza della presente disquisizione, anche ai non usi alla scienza canonica. Esenzione passiva, ed attiva. La prima sottraesi or più or meno dal giure diocesano, ma non in sostanza da quello del territorio. In su i graziati di questa esenzione il vescovo non cessa di esser capo, o preminente. La seconda disciogliesi dal giure del vescovo sì diocesano, che territoriale. Questa esenzione attiva emana triplice, cioè nativa, dativa, e prescrittiva. La nativa è quella, che ebbe inizio in uno o più luoghi pria, che ivi prendessero i vescovi a signoreggiare. Lo scrittone de' canonisti par, che riducasi in somma a questa idea. La dativa trae da privilegio, e la prescrittiva da prescrizione.

Prelati di prima, seconda, e terza specie. Della prima hannosi i prelati con giurisdizione su di alquante persone, entro uno, o più luoghi, senza territorio, in esenzione passiva, non soggetti, salvo alcuni casi, alla legge diocesana. Della seconda vengono i prelati con giurisdizione in popolo, e clero in certi luoghi, con una impropria separazione di

territorio, chiamata dal cardinal Petra formale, e non materiale, in cui non pertanto il vescovo diocesano ognor levasi in preminenza. Quindi egli può, secondo lo stesso Petra, far ne' luoghi di tali prelati quello, di che ha potere ne' luoghi anche esenti. (*Petra in constitut. apostol. tom. 2, pag. 69*). Questi prelati mancano certamente del giure agli ordini sagri. Per il che, se la loro esenzione menasi qualche cosa di attivo, non cessa in fondo di rimanersi passiva. Essi pur soglionsi addimandare *nullius*, ma non in tutta estensione di linguaggio. Della terza specie si reputano, scrive un moderno il Salzano, « quelli, i quali hanno la giurisdizione ordinaria, e quasi vescovile sul clero, e sul popolo, con un territorio totalmente diviso e staccato dalla diocesi del vescovo: questi non sono nè della diocesi, nè nella diocesi, e prendono il nome di ordinarj locali, e di prelati *nullius*. » (*Salzano lezion. di drit. canon. vol. 2, pag. 159.*) Ben apparisce, cotestoro godersi attiva esenzione. Di questa specie di prelati primeggiano tra noi l'archimandrita di Messina, il prelato di Santa Lucia, ed il cappellano maggiore, qua in Sicilia non circoscritto dalla bolla *convenit* di Benedetto XIV, data per solo Napoli, e rappresentato da un vicario oggi vescovo, monsignor D. Epifanio Turrisi, ciantro in uno della cappella palatina. Egli è ben degno di tutta onorevole menzione, e di elogio perenne, non che per i suoi meriti personali, come ancora per la sua fermezza a sostener del suo incarico il dritto patrio, Reale, indipendente da ogni vescovo diocesano. E noi intendiam qui pria dimostrare, che a questa terza specie eminente appartenga il gran priore dell'ordine Costantiniano. Pria però di ciò un altro svolgimento in su i premessi principj.

Anche una chiesa può essere *nullius* — esempio della cappella di Loreto, e del presepe—conferma di ciò per l' assoluta esenzione delle chiese di Monte Cassino.

Ad aversi esenzion vera, e perfetta *nullius* non è mestieri una fisica segregazione, ed assegnamento di territorio. Ci ha esempj nella chiesa di prelati senza popolo, e senza vero territorio, pur forniti in uno di ogni qualunque attiva esenzione in categoria assoluta di prelati *nullius*. Tali vengono senza alcun contrasto nelle cappelle dell'alma casa di Loreto, del presepe nella basilica Libertina, ed in certe altre cappelle, e chiese i prelati, che ad esse sovrastanno. Ce ne ammaestra il citato dottissimo cardinal Petra con le seguenti parole. « *Fuit etiam alia species nullius, approbata per Rotam in decisione 438, coram Bichio . . . de qua etiam cardinal. de Luca disc. 18 de jurisd., ut scilicet possit dari in ecclesia, quae existat in dioecesi alicujus episcopi, etsi nullum habeat populum, neque clerum, et proinde nec territorium. (Petra in constit. apost. t. 2. in cost. VI. Alexandri III sect. 1. n. 6. et seq. ad num. 13.)* Il cardinal de Luca, comechè non proclive a questa fatta di prelature così peculiarmente *nullius*, pur confessa, che da vero ce ne abbia. *Datur egli dice quaedam singularis, et extraordinaria species praclatorum, qui intra alienae dioecesis limites plenam episcopalem habent jurisdictionem . . . ut sunt episcopus Fesulanus in civitate Florentiae, archiepiscopus Nazarenus in dioecesi Fanensi, protector almae domus Lauretanae. (De Luca lib. 14. p. IV miscell. disc. 1. § VI. n. 102.)* Ed intorno a ciò in una decisione della Ruota circa la cappella Lauretana è chiarezza, che non mai in altro cotanta. *Sanctam cappellam, quantum importat am-*

*bitus inter columnas , non obstantè quod esset in medio ecclesiae cathedralis, censendam esse nedum exemptam, sed nullius, et tamquam in territorio separato sub omnimoda jurisdictione , tam ordinaria quam delegata cardinalis protectoris , qui privatice ad episcopum in omnibus censendus esset ordinarius loci. (Ved. la decis. 313 e 455 della Rot. Rom. Rec. part. 4, e de Luca de jurisd. disc. 33.) Appunto perchè al dir di Bartolo jurisdiction non territorio adhaeret, sed territorio terminatur ; che vale concedersi la giurisdizione non sul territorio , ma sulle persone. Quindi conchiude in questo il Petra. Verum non ita indistincte talis qualitas debet rejici ; nam certum est posse veram qualitatem nullius verificari in certa ecclesia, existente in dioecesi episcopi, etsi carente territorio, ac populo. (Petra come sopra.)*

Con la or ora esposta dottrina parci avere sventolato una delle primarie difficoltà contro al *nullius* dovuto al nostro gran priore Costantiniano. Come egli è fornito di tanto, se non presiede in somma peculiare territorio? L'abbiam veduto può darsi anche in una sola chiesa, equivalente a territorio, prelatura veramente *nullius*. Che poi, quando più chiese sparse qua e là sottostanno ad un prelado? Allor tanto meno a lui si può opporre la carenza del territorio ; posciachè cotali chiese quantunque sparse pel mondo *videntur facere* , segue il Petra , *territoria separata, et dioeceses, quot sunt ecclesiae dispersae in toto orbe, sibi subjectae, existentes materiatiter in territorio episcoporum* (Petra come sopra tom. 2, p. 70 71).

Tale avviene per l'abazia di Monte Cassino, intorno alla quale ascoltiamo ancora il Petra, il cui discorso ben quadra nelle conseguenze al nostro caso. *Major difficultas est , si subdatur ecclesia non habens curam , nec populum , et existens in territorio episcopi, praelato , qui habet territorium*

*separatum; an etiam censeatur dicta ecclesia in statu nullius, prout est praelatus cui subditur? Et quidem censi, ut in casu ecclesiae, seu monasterii monialium, in diocesi Marsicana, subjecti abbati Montis Cassini dixit Rota in . . . decr. 459 coram Bichio; quae fuit approbata etiam ad favorem ejusdem abbatis quoad alias ecclesias, existentes in diocesi Capuana a Rota in Capuana, seu Montis Cassini parochialium 10 martii 1679 coram Bourlemont; rerocondo decisionem ad favorem archiepiscopi, editam 15 februarii 1666, coram Bevilacqua; confirmata dicta decisione ad favorem abbatis 17 junii 1686, coram cardinali Matthaeo in citat. decis. sub die 6 aprilis 1693 coram Ursino (Petra come sopra Costit. Alex. III t. 2. sect. 1. dal n. 6. al n. 15.)*

Ragione di tali decisioni assegna ivi il Petra, che quanto ci ha chiese del monastero di Monte Cassino compongono con esso siccome membri un sol corpo, e quindi una parte integrale del separato territorio del monastero, confermando ciò col dire, che: *quando subduntur ecclesiae omnimoda subjectione alicui subjecto, capaci exercendi jurisdictionem veram nullius in proprio territorio materiali, censetur etiam eidem fuisse attributam eandem jurisdictionem, quoad alias ecclesias. (Petra ivi.)*

*Difficoltà sciolta — applicazione della insinuata dottrina al gran priore.*

Però sembra in quanto al gran priore il caso non quadrar tutto desso, conciosiachè se le superiori decisioni per la indipendenza delle chiese Cassinesi appiccansi al territorio distinto del Cassinese monastero, non si gode egli il gran priore nè meno una spanna di consimile territorio.

Non sel gode nel suon di una dettagliata materiale parola, territorio tanto e non tanto, così e non così per lui, ma sen gode il dritto sì nella forza, e nell' abito della sua carica. È stato indettato in questo opuscolo, e qui il ripeto; il gran priore Costantiniano, siccome aulico vero prelato presso il Gran Maestro, ognor Sovrano, di un militar ordine sagro, orma in sulle prerogative Sovrane, di avere cioè a propj territorj tutti gli stabilimenti Costantiniani di intima spettanza al medesimo Sovrano Gran Maestro. La carica dunque del gran priore, e in uno la naturale indipendenza di questi stabilimenti, ecco lo appicco ad un tutto di esenzione, ed al *nullius* delle chiese dell'ordine Costantiniano. Sebben non ho detto io il tutto. Non fu assegnata un dì da Clemente XI al gran priore la chiesa della Steccata, e quanto dilargavasi tenimento di essa, e con essa ogni chiesa dell'ordine, dilibere per assoluta esenzione da' vescovi? (V. not. 2 pag. 19.) Quella chiesa dunque, o altra a lei surrogata in quanto al rizzarsi capo, e centro, qual fu poi S. Ferdinando di Napoli, può riguardarsi il primo territorio separato, largo o stretto poco monta, cui le altre chiese Costantiniane si incorporano, ed attingono la proprietà del *nullius* (Ved. not. 6 p. 52.) Ma se una sol chiesa o per se stessa, o per congiunzione ad un territorio disgiunto, o ad un principio indipendente, può bene reggersi in qualità piena *nullius*, ed ei nulla osta, che la Magion nostra Costantiniana or si abbia una cosiffatta qualità, ed eserciti su di essa il gran priore prelatura di terza specie eminente. Ma ei spunta questo or in dritto, ed in fatto così adeguatamente? Certo nè *nullius*, nè altro può competere a qualsivoglia prelato, senza una esenzione nativa, dativa, e prescrittiva, comunque egli abbiale o tutte, o disgiunte; che è quanto a dire, senza esser la giurisdizione di lui nata avanti a qua-

lunque altra di vescovo, senza privilegio, e senza un esercizio difilato de' suoi indipendenti atti giurisdizionali. Della prescrittiva argomento più vasto in istoria, di cui non mancanti elementi, anche negli antichi dieci gran priorati Costantiniani (*V. in questo notiz. pag. 71.*) io mi passo, e consolido la prelatura affatto *nullius* del Costantiniano gran priore nella nativa, e dativa esenzione. Or dalla prima.

*Origine dell' ordine Costantiniano — preminenze agli eletti al medesimo — istituzione di un prelato aulico, o cappellano maggiore sin da Costantino, e di seguito.*

Ed è a riandare in sulle origini dell' ordine Costantiniano il più antico, ed illustre. Tale una croce in cielo apparsa colpì l' animo di Costantino Imperadore, che a cinquanta dei suoi più valorosi, e nobili guerrieri diè lo inalberare un crocesignato vessillo, e menarlo alla testa dell' armata. Storici coevi narrano intorno a tal vessillo prodigj di vittorie, certo da non irridersi, come fandonie. Onori, e vantaggi larghissimi furono profusi ai cennati cinquanta, e da Costantino, e da altri imperadori; sino all' esser ragguardati, come senatori, ed il primo corpo dell' armata. Valeano in somma quel che oggi nelle odierne truppe lo stato maggiore, il più culminante dello esercito, di cui è capo il Principe stesso. Eràn essi i primi a marciare, accompagnavano l' Imperadore, regolavan le battaglie, ed in tutto a quello addavansi, che ai primi, e più nobili servizj della guerra si conveniva. Ciò è poco, che di seguito furon levati i Costantiniani a d. mestici degl' Imperadori Greci nell' aula imperatoria di Costantinopoli, cioè a primi dello stato (*Ved. in questo nota 4 n. 1.*)

Finora non si appresenta l' ordine Costantiniano religioso



istituto , ma solo ordine laicale cavalleresco. Or dimando io: a qual prelato dovean questi cavalieri in quella prima età sottostare? Da chi doveano ricevere essi i sacramenti? A chi doveano ricorrere, per esser satisfatti negli affari dell'anima, e della coscienza? Certo non poteano in tutto questo aver , che partire nè col vescovo della diocesi , nè col curato della parrocchia ; dovendo essi esser pronti sempre alla marcia, a preceder l'armata , ed a non mai staccarsi dallo Imperadore. Quindi non poteano aver ricorso nelle spirituali cose, e soggiacere, che a quel supremo ecclesiastico, cui affidata era la cura dell'esercito. E questo prelato dovea valere di necessità in giurisdizione tanto, quanto per certo un vescovo , e quindi andar fornito di onnimoda giurisdizione, che è quanto a dire dovea menarsi tutte le facultà di un prelato *nullius*, comunque mancato avesse di un dettagliato territorio. Appunto , che quell'andar di su , e di giù dei Costantiniani non potea coartarli a luoghi , nè di luoghi o favorirli, o gravarli. Questi cavalieri dunque venner sin dal loro nascer francati per loro intrinseca ragione dalla giurisdizione ordinaria vescovile.

Nè si dica: che le armate , e le corti imperiali difettassero in quei primi tempi di propj prelati, sol soggetti al diocesano. Qui colla storia alla mano non è a stentare in congetture ; conciosiachè gli scrittori delle auliche cappelle esordiscono appunto da' tempi , di che parliamo , la istituzione de' Regj sacellani, e della giurisdizione, ond' essi erano investiti. Ascoltiamo di ciò il nostro celebre siciliano Tortoreti. *Eam* egli scrive *originem repeterè possum absque controversia usque ab aureis Costantini magni temporibus. Nam Princeps ille ter maximus semel ac, abjurata gentilium superstitione , fidem orthodoxam totis ulnis est amplexus , sacerdotes peculiare habuit, qui rei divinae faciendae praesto*

*essent, quo iret, comitarentur. Unde clericos aulicos, et palatinos, sive etiam castrenses, et militares, exigente Religione, jam tum exprimunt nobis omnes fere quotquot ex Graecis ecclesiasticam historiam scripsere. (Cappel. Reg. II. n. 9. 111 num. 3.)*

Ascoltiamo ancora intorno a questo punto un moderno, il da noi citato Salzano. « L'origine, ei dice, di quello, che attualmente dicesi cappellano maggiore, e del clero palatino, è nella chiesa antichissima. Costantino, il primo tra gl'Imperatori Romani convertito alla verità della fede, vinse in nome della croce; e questa croce volle innalzare nell'oratorio, che fece costruir nel suo palazzo. Volle, che un tabernacolo si ergesse a forma di chiesa, che lo avesse seguito negli eserciti, ed al dir di Eusebio, di Socrate, e di Sozomeno, vi addisse sacerdoti, che giornalmente avessero celebrati i divini misteri, ed avessero atteso ad altre sacre funzioni. Il suo esempio fu seguito da' suoi successori; e quando la sede dell'impero fu trasportata nell'oriente, colà dove esisteva l'antica Bizanzio, quegli Imperatori ebbero ancora privati oratorj con distinti sacerdoti, che vi assisteano: e furono sempre celebrati l'oratorio dedicato a San Pietro, eretto nell'imperiale palazzo da Giustiniano, e l'altro a S. Paolo dall'Imperadore Maurizio, e così degli altri. Ne andò guari, che risorto l'impero di occidente, i Re Francesi ebbero le loro cappelle, ed i loro cappellani; e colui, il quale a tutti comandava, e che da' Greci era stato detto protopapa, ebbe diversi nomi nella chiesa latina; ed ora fu detto abate dell'oratorio palatino, ora arcicappellano, ora custode del palazzo, protocappellano, maestro della cappella Reale. I quali nomi andarono prima in disuso, e finalmente in non cale, allorchè i Romani Pontefici nelle successive loro lettere lo chiamaron sempre col titolo di cappellano mag-

giore, il quale è stato esclusivamente sino ai nostri di tenuto, ed usitato. (*Lezion. di dritto Canon. pag. 154. 155.*)

Qui nulla azione di vescovi diocesani. Tutto è attorno ad Imperatori, e Re, e dentro alle aule Sovrane, o ne' Sovrani tenimenti. Il qual giure, in questo senso di indipendenza da' vescovi, non mai interrotto, in questo senso stesso era poi con esplicito assentimento sanzionato dalla chiesa. Or se altri mai dello esercito, e della imperadoria corte reggevasi a sola sommissione dell' aulico protopapa prelato, quanto più doveansi così reggere i Costantiniani in tanta intimità, ed in tanta onoranza appo l' Imperadore? Può egli mai supporsi, che dessesi un antiste da se al grosso dell' esercito, e della imperadoria magione, e non già al fior dell' uno e dell'altra, ai Costantiniani? Se poi essi avean anima, se doveano vieppiù forbirla, perchè addetti ad uno istrumento sacro misterioso arcano, qual' era il *labaro* venerando, e quindi ad ufficj di più valore, e costume, doveano certo avvalersi i primi dello imperadorio sacerdote. Fermato dunque appo Costantino, ed Imperatori susseguenti un prelato da se, ne vien per diritta illazione, i Costantiniani a lui solo soggetti.

*L'ordine Costantiniano indi religioso non potea, e non dovea cessare di un aulico prelato — il perchè delle bolle posteriori dei Papi agli ordini militari — queste bolle non derogano agli antichi privilegj.*

I Costantiniani furon indi rifatti dal 1191 in poi a grado di religione. (*Ved. in questo notiz. § 9. p. 56*). In questo grado non cessaronsi nè del Gran Maestro, nè del loro primario sacerdote Costantiniano prelato. E perchè avrebbon dovuto poi di questo cessarsi? Che forse l'esser di religione invertiva, o

distruggea ne' Costantiniani il costrutto di milizia? Essi anzi non inteser altro con quel più perfetto stato, che avanzare in meglio la lor sorte, conservando però intatti i loro militari andamenti, e doveri, con uno scopo sì più nobile, qual fu indi quello di doversi caricare appositamente contro agl'infedeli. Così dunque avean bisogno di un prelato indipendente nel pretto antico stato di milizia, come ed assai più nel nuovo religioso militare. Certamente, che avrebbonsi portato molto rattento al lor ministero, col dover dipendere dal diocesano. Certamente sarebbe tornato a mostruosità, che questi cavalieri stati nel loro semplice stato militare, per necessaria urgenza della loro istituzione, esenti in tutto da' vescovi, poi fatti religiosi avesser dovuto soggiacere a questi, e così degradare dalla loro nativa condizione. Ecco dunque in essi un privilegio, anzi un cumulo di privilegj in fatto di nativa esenzione.

Diconmi, che le bolle quinci de' Romani Pontefici, ad esimere in tutto i Costantiniani da' vescovi par dien pruova, non tale esenzione in essi Costantiniani essere avanti intravenuta. I Papi spesso concedono per roborar con le loro bolle di nuova solidezza gli antichi privilegj, per addoppiar questi di altri privilegj novelli, per remunerar nuove prodezze in pro della chiesa, per francar dalle nascenti, o future pretese de' vescovi, e per avere a se immediatamente soggette, più grate, e più preste ai loro cenni le persone delle loro grazie, e con esse a se unicamente ancor soggetti i luoghi da essi Papi in riguardo di tali persone graziati. E questo è intravenuto altresì all'ordine Costantiniano per la mercè dei Papi. Ne con ciò i vicarj di Cristo intendon mai annullare gli antichi privilegj. Non l'intendono, nè il vogliono per non cadere con se stessi in contradizione al loro tanto largire. Tal fece Clemente XI con la bolla *militantis*. In questa bolla Clemente

rammemora in termini generali, e rafforza appunto cotali antichi privilegj. Eccone le parole all'uopo: *eumdem Franciscum Ducem novis gratiarum muneribus decorare — eumdem Franciscum Ducem, et ab illius familia descendentem . . Magnum Magistrum . . absque ullo prorsus discrimine, et sine aliquo antiquorum jurium praejudicio, sed nova jura antiquis cumulando . . perpetuo constituimus, et deputamus.* (Ved. not. 2. pag. 12.)

Se qui si parla del solo Gran Maestro, che forse il dritto della giurisdizione in ogni forma esente non riguarda principalmente lui, siccome capo dell'ordine? E qui è da sentire un po' avanti nel seguente concetto. Quantunque il gran priore sia in atto il prelato ordinario dell'ordine Costantiniano, pure la general giurisdizione in tutto esente di esso ordine non origina, e non giace in abitual modo, che nel Gran Maestro. Difatto egli è, che trae potere per detto Papa Clemente XI di eleggere a suo talento il gran priore, come egli è, che da esso Papa vien sì addimandato *ordinario* della sagra Costantiniana milizia.

*Progresso non interrotto dell'ordine Costantiniano sino ai tempi nostri — gran priore per Clemente XI — conclusione da tal progresso a favor della indipendenza del medesimo gran priore.*

Diconmi ancora: ma egli poi concatena quest'ordine sino ai di nostri, perchè si abbia a tenere in esso continuo lo antiste esente, e *nullius*? Sì, ed eccone rapidamente un prospetto. Dal 413 sino al 1191 l'ordine Costantiniano proceduto avea tanto in crescenza di splendore, che in questo stesso anno 1191 potè radunarsi in una assemblea, composta anche di varj principi Sovrani, ed essere da Isaacio Angelo Imperatore Gran Maestro a forma di religione restaurato.

(*Ved. Musenga de' Costantiniani tom. 2. pag. 116.*) Or tanti prestanti uomini, e tanto lor solenne fare, e rabbellirsi, non potendo prorompere di getto, suppone un loro anteriore successivo collegamento. Isaacio fondò nel detto anno 1191 commende Costantiniane. Altre di queste assai nell'anno stesso, o poco oltre, furono erette nell'isola di Candia. Baldovino Imperatore creò nell'isola di Negroponte molti Costantiniani cavalieri. Michele Paleologo l'anno 1261 confermava gli antichi privilegj dell'ordine. Nel 1341 Giovanni Cantacuzeno conferì nella chiesa di San Giorgio ad alcuni Latini la dignità di militi Costantiniani. I personaggi più illustri dell'impero Greco aggregati erano in questo tramezzo di tempo all'ordine Costantiniano. Tali nel 1372 Giovanni Lascari della imperial famiglia, e nell'anno 1397 Nicola di Natale, ambasciadore di Emmanuele Paleologo imperador Greco a Carlo VI Re di Francia, Emmanuele Crisolora, detto dagli storici prestantissimo cavaliere aurato, morto nel 1415, ed altri. Alquanto dopo la caduta di Costantinopoli rifuggironsi a salute in Francia Demetrio, Emmanuele, e Manuele della famiglia imperiale de' Paleologhi, cavalieri Costantiniani, ed in Cefalonia Teodoro, Angelo, ed Alessandro Lascari di ramo pure imperadorio, anch'essi Costantiniani cavalieri. Dopo la Costantinopolitana caduta molti de' Costantiniani, e con essi i Flavj Angeli, cioè la famiglia de' Gran Maestri, trasmigrarono in Italia. Questa famiglia, oltre al rimontare per sangue ad Isaacio Angelo, e ad Alessio Angelo Imperatore, e per questi a Costantino il Magno, innestata si era più volte alla parentela pur imperatoria dei Comneni, de' Vatuzzi, de' Cantacuzeni, e de' Paleologhi. Incontrò favor sommo dalla Republica di Venezia, e in un da' Romani Pontefici. Callisto fu tra questi il primo, che per bolla approvasse l'ordine di Costantino, e ne' dritti, ond'esso era colmo, il

raffermasse. Al fatto di Callisto tenner poi dietro volenterosi or in tutto or in parte, or in più ed or in meno, per vario genere di diplomi, Pio II, Sisto IV, Innocenzo VIII, Leone X, Paolo III, Giulio III, Paolo IV, Gregorio XIII, Sisto V, Clemente VIII, Urbano VIII, Clemente X, Innocenzo XIII, Clemente XI, Benedetto XIII, Clemente XIII, sino a Pio IX.

Quest'ordine dopo la trasmigrazione dalla Grecia si sparse in varj regni di Europa, e ovunque con assai buone accoglienze, e grazie de' Principi. La corte di Spagna l'anno 1595, dopo di aver posto di esso a rigida disquisizione la origine, la esistenza, ed i privilegj, diegli amico suffragio, con facoltà ai cavalieri, che il professavano, di stabilirsi in tutti i dominj Spagnuoli. L'imperador Ferdinando l'anno 1630 riconfermò per un solenne dispaccio i privilegj dei Costantiniani, accordando potere ai medesimi ancor di godere in tutto l'impero i privilegj degli altri ordini militari. Nell'anno 1667 Ferdinando elettore di Baviera tolse a tutelar molto quest'ordine, facultandolo in uno a stanziar ne' suoi stati, ed a possedere ivi alcune case, ed una chiesa, per potervi fare i professori di esso le opere dell'anima, e riservervi i loro ricevitori. Passato il Gran Magistero dal 1699 nella famiglia di Francesco Farnese di Parma, cotestui quanto non istudiò per arricchire, estendere, ed onorare l'ordine Costantiniano? (*Onorato di S. Maria dissert. stor. e crit. sopra la cavaller. lib. 1. diss. VI. dall'artic. 4. all'artic. 7.*) Sotto ai Farnesi di Parma si sa la magnifica creazione per bolla di Clemente XI di un nuovo gran priorato, trasferito poi questo dal Borbone Farnese Ferdinando III Gran Maestro in Napoli, oggi esistente nella meritissima persona dell'onorevole arcivescovo di Leucosia, monsignore Naselli. Or in una perenne esistenza dell'ordine Costanti-

niano, in un non mai scadere dalla sua primiera istituzione militare ambulatoria, in un non mai venir meno, anzi nel progredir viemmeglio nella sua antica dignità, stato religioso e cattolicismo, e nel bisogno tutto di delle cose dell'anima, e della coscienza; non potea mancar mai quest'ordine, come non mancava di un propio sacerdote primo, tal quale il protopapa imperiale da' tempi di Costantino in giù, in somma tal quale uno speciale cappellano maggiore, sempre per fatto, e poi per dritto da vescovi per ogni forma indipendente. Che aggiunse dunque Clemente XI? Consolidare, sistemare, ornare vieppiù per apposita Apostolica autorità il carico di gran priore, e francarlo, nel nuovo giure dopo il Tridentino, da qualsiasi molestia, ed attacco.

*Non è mestieri annoverare peculiarmente i supremi Costantiani prelati, in pruova della loro esistenza, ed indipendenza — questa si riconferma, e si finisce vieppiù stringendo l'argomento.*

Ma quali, e quanti i Costantiniani prelati, e l'esercizio loro di questa nativa esenzione? Oh! sarebbe di un appensato volume, e non della pressa di questo libretto il rispondere a tanta inchiesta. Bastaci il piantare qui tali solide basi al *nullius* per nativa esenzione del gran priore, e per esso al *nullius* in sulla Magione, da potervisi uom di buona fede, e d'intelletto bene apprendere. Certo son tali basi l'aver fisso per indubitato l'origine de' maestri cappellani da Costantino, la loro continuazione nell'aule imperiali Greche, e poi appo gli occidentali nelle latine Regie, (*V. in questa not. sopra.*) e la necessità dell'opera spirituale de'cappellani stessi assai più a Costantiniani, perchè essi il più bel fiore dell'esercito, e della corte. Certo sono sì tali basi l'esser venuto l'ordine Costantiniano in sua ori-



gine, e progredimento ognor di struttura ambulatoria, pria contro ai nemici dell'impero, e poi in tutta prontezza per virtù ancor di giuramenti contro a quelli di Gesù Cristo. Che abbian fatto in questo di continuate grandi prodezze cotali nobili militi, è a vederlo nel più degli autori annoverati nelle notizie in questo libretto (*dalla pag. 76 a 78*), e particolarmente in de Zepeda, in Musenga, in Onorato di Santa Maria, ed ancora nella bolla *militantis* di Clemente XI, ove è narrata una prossima a di nostri spedizione sotto Francesco Duca Gran Maestro di Costantiniani, a sperpero de' Turchi. Or in un ordine di tali altissime relazioni, di tale costrutto, e di tali opere, come non doversi supporre di necessità un prelato cosiffatto aulico, comunque ne' secoli vario per nome? Il presente gran priore non appicca poi di ragione ai protopapi di Costantino, e degli altri Imperadori, e Principi Gran Maestri? Sia pur questo qui un raziocinio di presunzione; tal però essa rilevasi di certezza, e l'animo si attira, da non potervi non assentire. Sagra Costantiniana milizia? Dunque in essa un primo prelato di nativa esenzione *nullius*. Ciò equivale al seguente vero concetto. Arcidiocesi di Palermo? Dunque arcivescovi in lor proprio territorio indipendenti. A supportarli i dessi, che forse egli è mestieri i quali, e i quanti di loro? La quistione non è delle persone, e loro numero, ma dell'ufficio in persone indipendente. Or questo ufficio di prelato primo Costantiniano egli è, al porsi il solo ordine, per ogni verso innegabile.

Sebben che poi dicono i dieci gran priorati, i diecinove priorati, ed i ventuno baliagi, pari a stazioni da guerra, in che un tempo era quest'ordine in oriente diffuso? Non dicon necessariamente un capo spirituale, acconcio sempre alla natura, ed al bisogno *nullius* dell'ordine? Certo dovea cotestui non istar colle mani alla cintola, ma far sul-

l'ordine stesso quello, che fatto aveano i suoi da Costantino antecessori. Oltreacciò i Costantiniani si tiravan dietro cherici, sì per partecipare pel lor ministero ai santi misteri, ed alle cose dell'anima, come altresì per essersi voluti in ciò rassembrare ai Templarj, ed ai Gerosolimitani, usanti cherici anch'essi. Questo parasi un fatto certo negli statuti, e negli storici. Se cherici, ed egli è a stature per riguardo ancor di essi uno immediato capo spirituale. Se cherici, dunque ancor sagre ordinazioni. State a vedere, che cotal capo avesse voluto mandar, per far consecrare in *sagris* i suoi, scorrazzanti qua e là coll' esercito, al diocesano? Ma a quale diocesano? Quel di oggi, non era quel di domani. Oh! in nulla. Aggiungete, che in Grecia le gelosie di territorj, di pontificali, e di giurisdizioni ivan più in grosso, e più alla buona, che non quindi in occidente. Che poi della non tutta consistenza delle diocesi al nascer dei Costantiniani? Mandava dunque il prelado primo Costantiniano i suoi per gli ordini a quel vescovo, che primo incontrava, ed eleggea. Or in cosiffatta nativa esenzione surse il gran priore Costantiniano, o tal perdurò ne' secoli; non mai avendo potuto perdere quel che surse, sì per niun giammai snaturamento dell'ordine, come ancor per le acquistatevi consuetudine, e prescrizione, che fu un privilegio di fatto, non mai nè per Papi, nè per concilj falciato.

*Difficoltà dal concilio Tridentino in più risposte sciolta — riflessione calzante a tal soluzione in un testo del cardinale de Luca.*

Pur taluni oppongono; essere state dal Tridentino concilio abolite le antiche esenzioni, e con esse ancora le Costantiniane. Ma risponda primo qui lo stesso concilio. Signor sì abolite, ma non quelle, che raccolgonsi sotto una regale

protezione: *non tamen , quae sub Regum immediata protectione sunt , sine eorum licentia ( V. qui sotto. )* Risponda poi il celebre Andrea Mendo nel suo magistral libro degli ordini militari. *Constat autem omnia loca , ecclesias , et opera pia ordinum militarium esse sub immediata protectione Regia . . , et ex unione magistratuum ad coronam Regiam id omnino innotescit . .* Parla degli ordini militari di Spagna , ed il caso è simile al nostro. *At non intendit (concilium Tridentinum) circa ordines militares derogare , quod exinde cernitur , quia post Tridentinum plures decisiones Rotae , et declarationes sacrae congregationis concilii extant circa jurisdictionem spiritualem ordinum privativam. Notisi privativam , cioè andandone per ogni lato privi i diocesani. (De ordin. milit. dalla pag. 49 a pag. 54.)*

Risponda in ultimo monsignore Alessandro Riario patriarca Alessandrino con alquante righe di un monitorio , il quale ei per autorità di Gregorio XIII. a sostenere i Costantiniani privilegj , intimò li 7 novembre 1575 solennemente a tutta la cattolica chiesa. *Nos Alexander Riarius iudex , et executor . . et defensor . . considerantes per concilium Tridentinum sess. IX, seu XXV sessione de loco oratorum loquens , jura Imperatorum Regum , et principum omnino illaesa , prout ante concilium ipsum reservabantur , reservata fuisse . . mandamus etc.* E qui trattasi propio de' privilegj Costantiniani , conciosiachè il mandamento non altro , che il sostegno di essi riguarda , con tremende comminazioni a chi osasse contrariarli. (*V. Musenga t. 2. p. 209*). Or costa l'ordine Costantino avere in ogni tempo sottostato a Sovrani , come oggi sotto il felicissimo reggimento di Ferdinando II Gran Maestro. Quale di questa più regale protezione? Quanto fu dunque , avanti il Tridentino , vantaggio , privilegio , ed esenzione di quest'ordine in qualsivoglia suo carico , o perso-

na, e quindi nel suo antiste, ora il gran priore, non ha sofferto, e non soffre per niuna forma abrogazione in forza del medesimo Tridentino. Il gran priorato Costantiniano adunque levasi or con quella stessa nativa esenzione perfetta da vescovi, che assorti, comunque in altro nome, al suo primo mettere, ed adoperarsi.

A questo punto una riflessione sopra un dettato del classico cardinale de Luca. Egli ammaestrando, che il Tridentino intendeva proibire non l'uso onorifico per privilegio delle insegne pontificali, ma l'esercizio de' pontificali da vero, *quod annexam habet jurisdictionem, ac usum legis dioecessanae, i quali in vim privilegiorum exerceri solebant, etiam sine licentia propii dioecessani.* (*De Luca lib. III. p. 11. de praemin. disc. XIV n. 5.*) Or posto, che le esenzioni Costantiniane, da riguardarsi certo come privilegj canonici, non sostennero, siccome principesche, alcun risecamento dal Tridentino concilio, posta la loro indole nativa, par ne conseguiti, che ben possa il primo antiste Costantiniano, sì privilegiato per nativa esenzione, mostrarsi in altrui diocesi con le insegne della sua prelatizia oggi episcopale dignità, come ben possa cotestui fare ovunque, sibben nelle chiese di sua pertinenza, veri pontificali, come il poteva se vescovo innanzi al Tridentino, ed in esse chiese commetterli.

*Per la nativa esenzione il gran priore Costantiniano un prelato veramente nullius — entra nelle condizioni di questa qualità la chiesa della Magione, perchè a lui soggetta — e quindi i pontificali, per delegazione del gran priore, ben fatti in essa da Monsignor Benso, senza alcuna venia dell' arcivescovo.*

Or egli è a tenersi per fermo, che un prelato di questa eccellenza, nato in suo carico con atti, e funzioni ovunque,

senza alcun riguardo a diocesi , e dipendenze ai vescovi , che un prelato così fatto esistente nell' esistenza non interrotta dell' ordine , e conformato alla naturale condizione ambulatoria , e giure del medesimo ; nè in nulla in questa nativa esenzione non mai tocco dal Tridentino concilio , che un tale e tanto prelato , erto , senza esser fatto scemo delle antiche attribuzioni , da Clemente XI a più stabilità , e splendore , debba in somma di necessità annoverarsi alla terza specie de' prelati veramente *nullius*. Quindi egli in ogni sua chiesa , comunque materialmente in altrui diocesi , può cosiffatta sua prelatura *nullius* ben recare in esercizio. Si in ogni sua chiesa , ed il ripeta il dottissimo Petra , anche senza popolo , e senza clero : *certum est posse veram qualitatem nullius verificari in certa ecclesia , existente in dioecesi episcopi , etsi carente territorio , ac populo*. (V. questa not. p. 173) quanto più poi , se con clero , e la gente , che ha equivalenza a popolo , spettante ad essa chiesa ? Ecco qua la veneranda chiesa della Magione di Palermo. Essa è Costantiniana. Ne dubitate ? Tale la dichiarò nel 1789 Ferdinando III Re Gran Maestro ; e tal di seguito questo , ed altri Sovrani Gran Maestri , sino al moderno Ferdinando II l' hanno quasi in ogni loro magistrale decreto deffinita. (Ved. in questo not. 2. num. 6. p. 51. p. 55. e not. 17. n. 1. p. 127). Ved. ancora raccolta di diplomi , come sopra. I Gran Maestri hanno balla per Clemente XI di applicare all' ordine Costantiniano qualunque commenda , e chiesa (V. not. 2. bolla di Clem. XI.) Fatto dunque in sesto quello de' Gran Maestri sull' aggregazione Costantiniana per loro della chiesa della Magione. I gran priori hanno in essa or per mandamenti , or per sagri ordini conferitivi , or per visite , or per imposta , e avuta suditanza a loro da' preti della medesima , hanno si in essa esercitato autorità , e giurisdizione. (Ved. in questo prefaz.

a qu. note, not. 1. n. 5. not. 6. e. qu. not. 17. p. 134., e 135).

Aggregasi dunque la chiesa della Magione a tutto l'ordine Costantiniano, a tutti gli stabilimenti, e preminenze vecchie, e nuove del medesimo, e si avvince per tutti modi alla persona in un del Re Gran Maestro, e del gran priore. La qual chiesa perciò entra in tutta sudditanza spirituale immediata di questo, ed in tutti i vantaggi della prelatura *nullius*, ond'egli risalta. Questa chiesa dunque per tante connessioni coll'ordine Costantiniano, e colla attiva nativa esenzione, che ha per esso ordine il gran priore, risultando a chiesa veramente *nullius*, sottostar debbe a lui solo, e non all'arcivescovo, e non essere nè *de diocesi* nè *in diocesi* di questo, salvo che materialmente.

Dunque egli il gran priore ben fece, commettendo a monsignor Benso vescovo di Costantina i pontificali ad ordinare in detta Costantiniana chiesa della Magione. Dunque ben si condusse questo monsignore, a non inchiederne, o accettarne permesso dall'arcivescovo. Laude di tutto ciò all'egregio gran priore Naselli, laude al delegato da lui vescovo Benso; per consistere così per loro ogni dì più indeclinabili i dritti, e le glorie dell'ordine Costantiniano, e di Sua Maestà il Re Gran Maestro.

Non più di questa nativa esenzione. Ho voluto per essa correre un nuovo arringo, comechè ben vegga io, di non averlo corso, che a tratti, cioè non esaurendone tutte le idee, ma sol toccandole, però quanto basta allo scopo. Pur lo arringo è aperto, a potersi di nuovo pacatamente ricalcare, cioè trattar da capo con più agio questo peregrino argomento, in maggior copia di ragioni e di fatti, che ci hanno, sino a portarlo ad una innegabile conclusione su questa nativa esenzione *nullius* del Costantiniano gran priore. In quanto a me dunque conosco il mio lavoro imperfetto, comunque il crederei

di non lieve pro alla causa, che ho dovuto di necessità sostenere. Non ne ho potuto or di meglio per la tanta pressa, in che stretto mi hanno certi Costantiniani, che possono impormi, di produrre questo lavoro il più tantosto alla stampa. Or della dativa esenzione.

*Nella bolla di Clemente XI appare chiara la esenzione dativa attiva in pro dell'ordine Costantiniano, e per esso in fatto del gran priore a separazione di territorio, e facoltà di ordini.*

2 L'ho detto: dativa esenzione quella per privilegio dalla Santa Sede. E qui a star riciso in sulla bolla *militantis* al 1718 di Clemente XI. In questa a chi ben vi scerne, lampeggia in utile, e gloria dell'ordine Costantiniano, e per esso del Re Gran Maestro, e del gran priore, tutta esenzion dativa attiva dalla legge diocesana, dal territorio di ogni vescovo, e quindi il giure degli ordini, e la condizione *nullius*. Di tanto per virtù di essa bolla entra pure a parte la Costantiniana chiesa della Magione di Palermo. Bolla si chiara, e stringata a ricidere anche la peculiare quistione in su i pontificali fatti in detta chiesa dal vescovo Benso. Difatto sin dai tempi di Francesco Duca Gran Maestro, e di Benedetto XIII si opinava, si sostenea, e deduceasi da tale bolla in sul potere nel gran priore di dimissorie, che val quanto di altrettali pontificali. Quindi per suggestione dello indicato Francesco Gran Maestro fu allor su di ciò intessuta da cime d'uomini, e presentata alla Santa Sede luculente scritta dottissima. Rilevasi dallo stesso Benedetto Papa nel breve in *Apostolicae* del 1725. Eccone le parole in luogo. *Nuper siquidem pro parte dilecti filii nobilis viri Francisci Farnesii, Parmae, et Placentiae Ducis, nobis expositum fuit, quod alias ipse Franciscus dux, uti Magnus Magister mi-*

*littiae aureatae Costantinianae . . in vim litterarum sel. rec. Clementis, Pap. XI . . , anno . . 1718. VI. Kalendas Junii . . expeditarum, quibus inter alia ecclesia beatae Mariae della Steccata Parmensis in ecclesiam, et sedem conventualem ejusdem militiae erecta fuerat, facultatem sibi per magnum priorem dictae ecclesiae litteras dimissoriales fratribus militibus, et cappellanis militiae praefatae, nec non ministris ipsi ecclesiae inservientibus concedendi, competere, seu attributam fuisse praetenderet.* Narrato poi Benedetto di avere Innocenzo Papa XIII commesso a disaminare il punto ad una peculiare congregazione di cardinali, e di prelati, la qual non mai si adunò, e di averne voluto udir parere da' tre vescovi del luogo, cioè il Parmense, il Piacentino, e quello di San Donnino, de' quali il solo primo contradisse, aggiunge. *Cum autem sicut eadem expositio subjungebat, ipse Franciscus Dux jura, quibus talis facultatis pertinetiam ex memoratis Clementis . . litteris, pluribus, solidisque rationibus, et argumentis non obscure evinci existimat, in scriptis redigi, nobisque exhiberi curaverit.* (V. statuti pag. 219. 220.) Però il detto Francesco Gran Maestro più pel ben della pace, che per difetto di ragioni dalla Clementina bolla, chiese come di nuovo, ed ottenne dallo stesso Pontefice Benedetto facoltà nel gran priore di dimissorie ai suoi. Benedetto XIII non corresse, non cassò, e lasciò ire intatta la detta bolla con quanti essa profonda dritti ai Costantiniani. Il breve dunque di quel Papa non istorpia per niun verso una tal bolla, ond'essa rimanendo in suo vigore, può ragionare oggi nello stesso largo modo, in che nacque. Essa appunto fornisce pe' suoi parlari amplissimi l'ordine, e per esso infatti il gran priore della sottrazione non che dal giure diocesano, ma ancor dall'altro territoriale dai vescovi, bene intendendosi con ciò abilitato esso gran priore a conferire i



sagri ordini ai suoi. Però il chiaro risolvimento di tanto dipende dal modo d'interpretare. Or a questo.

*Norme per la diritta, e sicura interpretazione de'privilegj, specialmente in punto di esenzione attiva nullius dai vescovi.*

Certuni nel linguaggio de' privilegj sagri Costantiniani dai Papi o dai Re ancor per essi Papi, e della applicazione di essi privilegj alla Magione, han preteso un dire spiccato, pane pane, e ghiotto ghiotto, cioè parole articolate propio a sacramento, verbigratia, territorio separato, facultà di ordini, e simili. Per il che han conchiuso, che tali, e simili punti non ponno di niun privilegio giovarsi, ove il privilegio stesso di essi materialmente non suona. Dunque egli è a cacciare in bando la interpretazione, che è quanto a dire il buon raziocinio da premesse a conseguenze ne' privilegj? Se a ciò l'uom pingessesi, ed ei darebbe per lo mezzo alla ragione, allo sviluppo delle scienze, all' umano commercio, ed alla morale, che da certi antecedenti deducon certe illazioni o in pensiero, o all' uso di sode verità. Se debbe spicciar chiarissimo il senso de' privilegj, impone ancora il buon criterio, non doversi mercare cotal chiarezza sol nel suono esteriore, ma più nel concetto, che da più mezzi, come discorsi, intelligenze, casi simili, sentenze, presunzioni, contesto, adminicoli, fatti, ed altro, ben si raccoglie. Il suono non è in fine, che segno arbitrario, e non di rado equivoco; il concetto è nell' idea. Dunque nell' idea principalmente afferarsi debbe per quei, ed altri mezzi il senso, cioè il genuino concedere o no de' privilegj. Per il che scrivea il cardinal Petra, che quantunque la mente del Papa possa indursi per la idoneità de' soggetti a privilegjarli di quanto mai ampla esente giurisdizione, pure le parole di ciò hanno a signifi-

car concludenti così, che almeno a ciò stesso implicitamente equivalghino; *sed verba debent esse concludentia, ut saltem implicite id importent.* (Const. Apost. VI. Alex. III. sect. 1. dal num. 6. a num. 15.) Notisi *implicite*, che riggetta il material suono esplicito a maniera di forma sacramentale. Dunque la pretesa di un tale esplicito, e quasi sacramentale ne' privilegj non monterebbe in ultimo, che a pedante soverchiezza. Veggiamolo ancor più nel citato classico Petra. *Et quidem ad inducendam separationem territorii, quae importat dismembrationem in damnum primaevae dioecesis, cui subest, cum illi sit praejudicialis, et odiosa; debet conclusio probari verbis ita claris, et expressis, ut in alium sensum retorqueri nequeant.* (Const. Apost. come sopra, const. VI. Alex. III. tom. 2. n. 40.) Notisi *debet conclusio probari*, dunque ancora interpretazione, e raziocinio, giacchè la pruova della conclusione ben trae dall' una, e dall' altro, e ciò che si pruova le suppone, e non è esplicito. Or che la bolla *militantis* di Clemente dia netto implicitamente, e per conclusione in chiare parole la esenzione all' ordine Costantiniano, e per esso al Gran Maestro, ed al gran priore, dal territorio de' vescovi, e quindi libertà a conferir gli ordini ai chericci Costantiniani, non tentenna no in alcun dubbio, e quello è, che io prendo brevemente a dimostrare. Nè non dissimulo in questo la difficoltà, che vien da altre parole del citato Petra. *Verba quae important dictam exemptionem activam cum separatione territorii debent esse ita praegnantia, ut nullam dubitationem admittere possint.* (Petra come sopra n. 46.) Anzi stringomi vieppiù dello stesso autore con le seguenti parole: *certis actibus tributis, dal privilegio, illi solum concessi intelligantur, non autem qui non sunt specificè espressi, etiamsi essent annexi, et connexi.* (Petra come sopra num. 44.) Pur nondimeno io insisto, tro-

varsi nella Clementina bolla in pro de' Costantiniani pel gran priore esenzione dai vescovili territorj, e libertà quindi ai sagri ordini.

### TRATTI

*più calzanti della bolla militantis di Clemente XI.*

Eccoci ora al testo della bolla Clementina. Perciò registrata quasi tutta sopra in queste note (*Ved. not. dalla pag. 10 a pag. 25.*) io qui non ho mestieri riferirne, che i tratti i più calzanti al caso.

#### TRATTO PRIMO

*Eumdem Franciscum Ducem, et ab illius familia Farne-  
sia descendentem, qui Parmae, et Placentiae Dux pro tem-  
pore extiterit ordine praefato Magistrum Magnum, seu per-  
petuum administratorem ejusdem militiae . . cum honoribus,  
praerogativis, et facultatibus, quibus alii aliarum militiarum  
hujusmodi, apostolica auctoritate confirmatarum, Magni Ma-  
gistri cum suis militibus, quomodolibet utuntur, fruuntur,  
potiuntur, et gaudent, usque ullo prorsus discrimine, et sine  
aliquo antiquorum jurium praejudicio, sed nova jura antiquis  
cumulando, eaque conservando, perpetuo constituimus, et de-  
putamus. (V. in quest. note pag. 12.)*

#### TRATTO SECONDO

*Praeterea ecclesiam Beatae Mariae della Steccata . .  
nec non commendas, cappellas, et ecclesias quascumque  
praedictae militiae, tam hactenus erectas quam in poste-  
rum . . erigendas, illarumque omnia, et singula respective  
bona . . ac insuper omnes, et singulos ejusdem militiae mi-  
lites, etiam clericali caractere insignitos . . ubicumque nunc  
existentes, ac de caetero extituros . . ab omni jurisdictione,*

*superioritate, visitatione, dominio, et potestate quorumvis episcoporum, aliorumque locorum ordinariorum similiter perpetuo, penitus, et omnino, etiam in habitu, amplissime eximimus, et liberamus. Illaque, ac illos respective dicti Francisci Ducis, et Magni Magistri, seu perpetui administratoris, ejusque, et qui pro tempore extiterint in munere hujusmodi successorum, jurisdictioni, visitationi, et correctioni in spiritualibus, et temporalibus immediate pleno jure, ac in totum subjecimus, et supponimus.*

### TRATTO TERZO

*Ita quod locorum ordinarii, alique omnes, et singuli praedicti nullam in commendas, cappellas, et ecclesias praedictas . . nec non in milites, aliasque personas praedictas respective jurisdictionem, superioritatem, dominium, vel potestatem, etiam ratione cujusque contractus, nec non cujusvis generis delicti, etiam turbatae jurisdictionis, vel alterius etiam gravioris speciei, et specialem mentionem requirentis, vel alterius rei, ubicumque locorum ineatur contractus, committatur delictum, et res ipsa consistat, exercere valeant; sed milites, et alii omnes hujusmodi coram Magno Magistro, seu perpetuo administratore nunc, et pro tempore existente praedicto, tamquam proprio eorum ordinario, aut aliis clericali charactero praedicto insignitis . . et in ecclesiastica dignitate constitutis ab eodem Magno Magistro, seu perpetuo administratore . . deputandis personis, omnino privative quoad ordinariorum locorum, aliosque omnes, et singulos praedictos, in omni et quocumque casu respondere debeant. (Ved. in queste note pag. 21., e 22.) Or non son parole queste pregnanti di concessioni, e sì quelle, volute dal cardinal Petra ad una onnimoda esenzione da' vescovi?*

*Il Re Gran Maestro , perchè fornito di tutte le facoltà de' Gran Maestri delle altre sagre milizie partecipa in pro dell' ordine Costantiniano al territorio separato, ed alle conseguenze da esso, certo delle sagre milizie di Spagna.*

Nel tratto primo qui il Gran Maestro Costantiniano è fornito amplamente , e senza alcuna discrepanza di tutte le facoltà, di che fruiscono i Gran Maestri , e loro militi delle altre sagre milizie . Pure qui limitiamoci a quelle di Spagna, ascoltando or al proposito il celebre Andrea Mendo nel suo magistral libro degli ordini militari, particolarmente di quel reame.

*In ordine D. Jacobi extant plurium Pontificum bullae . . , quae etiam comunicantur, sicut et alia privilegia ordinibus Calatrauae , et Alcanterae ; et in illis Pontifices confirmant jurisdictionem Magistri immediate solum sedi Apostolicae subjectam ; in quam respectu eorum ordinum successit Rex noster, qui est administrator, ut ait Pontifex , in temporalibus, et spiritualibus, quae, per alium ab ipso deputandum, sunt exercenda, eamque jurisdictionem retinet in omnibus territoriis, et oppidis ordinum, quamvis oppida sint in aliena dioecesi.*

Annette indi a questo il Mendo una ben marcata distinzione dell'essere il luogo della diocesi, o nella diocesi ; e che non debba significar di necessità ancor territorio del vescovo la porzione di quel luogo, che non è altronde della diocesi, ma è solo in essa materialmente, soggiugnendo così.

*Cum ergo locus non est de dioecesi , privative competit jurisdictio ei, cui subjacet, et inde ea loca nuncupantur nullius dioecesis, quia de diæcesi non sunt, sicut alia exempta extra diæcesim.*

Conchiude lo stesso Mendo con le seguenti gagliarde parole.

*Hinc Rex catholicus Philippus II simul cum tribus senatoribus Castellae, Indiarum, et ordinum, auctoritate cujusdam brevis Gregorii XIII. protulit sententiam die 24 julii an. 1591, quod oppidum de Rollan, et commenda Magdalenae, quae est in dioecesi Salmantina, soli priori Alcantarensi de Rollan, ut judici ordinario subjaceret; cui sententiae obedivit post varias instantias episcopus Salmantinus an. 1595 die 13 maji; et prior de Rollan suum tribunal ibi habet, et sua utitur jurisdictione, et clericis saecularibus degentibus intra territorium ejus commendae dimissorias praebet. Unde ea commenda est nullius dioecesis, et non de dioecesi Salmantina. Caeterum prior de Rollan operatur ex vi eorum, quae statuta sunt a Rege Philippo II, et tribus praefatis senatoribus, quorum tribunal appellatum fuit junta Apostolica . . . Amplius haec jurisdictio spiritualis . . . potest firmari ex sententiis . . . Extat enim decretum Regium expeditum an. 1556, praecipiens, ne archipraesul Toletanus, aut ejus vicarii, se intromittant in jurisdictione ordinum militarium . . . non obstantibus dispositionibus concilii Tridentini. (Mendo de ordin. milit. disquis. II. quaest. 1. pag. 52.)*

Qui è chiara nello Ispano Re Gran Maestro, e per esso in uno, o più da lui deputati, ragion di territorio separato, e facultà di dimissorie a' sagri ordini, indipendentemente dai vescovi, in pro delle sagre milizie di Spagna. Delle quali il territorio separato per esse lunghi anni posseduto, è ora anche asserito dal concordato tra Pio IX, e la Reina Isabella. (Ved. in questo not. 16. pag. 124.)

Dunque allo andare il Gran Maestro Costantiniano privilegiato in quello stesso, di che godono altri Gran Maestri, e loro militi, può egli, o colui, il quale ei vuol mettere per se al ministero, cioè oggi il gran priore, bene attirarsi, e usare pel Costantiniano ordine almen quel territorio separato, e facultà

a dimissorie, o agli ordini, già tenuti in possessione da' Gran Maestri Spagnuoli pe' militari ordini di Spagna. Qui piene e lampanti le parole del privilegio, cioè il Gran Maestro nostro con tutte le facultà di altri Gran Maestri; qui per le stesse parole non istiracchiatura di annesso a connesso, ma dalle medesime come premesse, un diritto diffilar di una innegabile conseguenza. In breve: il nostro Gran Maestro dee goder per Clementina bolla di quello stesso, che i Gran Maestri, e militi di altre sagre milizie di tutto il mondo; dunque torna fuori ogni dubbio, che ei goder debba in pro dei suoi Costantiniani, pel ministero del gran priore, in ogni Costantiniani chiesa, e stabilimenti, territorio separato, e facultà di dimissiore, o di ordini, certo come i Gran Maestri, e sagri militi di Spagna. Tanta eminenza si grandeggia nel Re nostro signore Gran Maestro, e la stessa per lui nell'ordine del Gran Costantino. Ma non appose il Pontefice Clemente questo cosiffatto privilegio ai Gran Maestri, però Duchi di Parma, e di Piacenza? Difficoltà, mi si consenta che il profferi, di tutta ignoranza del giure, e fatti Costantiniani, e di niuna lieva. Il Grande Maestrato Costantiniano cadde per dritto inconcusso ne' nostri Re, siccome un rampollo Farnesi, di che apposita dissertazione ragiona forte in queste note, oltre all'essere stato riconosciuto il Re nostro Ferdinando II, per breve dell'immortal Pio IX, Gran Maestro dell'ordine Costantino (*Ved. in questo not. 9. pag. 62 e seg.*) Il concesso da Clemente XI a Francesco Duca, e successori di lui Gran Maestri bene adeguatamente rifondesi ne' Sovrani nostri, pur senza alcuna contrasto Costantiniani Gran Maestri, benchè non materialmente Duchi di Parma, e di Piacenza. Avanti.

*Esenzione attiva, territorio separato, ed altro di ciò all'ordine Costantiniano, perchè il Gran Maestro del medesimo contrassegnato del titolo di ordinario.*

Or io fermomi alla parola *ordinario*, che da Clemente XI al Gran Maestro si appone: *tamquam proprio ordinario*. Essa giusta lo ammaestramento del citato egregio cardinal Petra monta a gran peso. *Sed*, dimanda esso cardinale, *an isti praelati comprehensi in tertia specie exemptionis scilicet, nullius, cum territorio separato, dicantur, ac intitulari valeant ordinarii, et an etiam isto titulo uti possint alii praelati inferiores, non habentes talem jurisdictionem veram nullius? Et patet talem intitulationem competere tantum illis, et non istis, quia vere dici potest ordinarius alicujus loci ille, qui inibi habet universalitatem jurisdictionis, quam non habere liquet praelatum simplicem inferiorem. . Et ratio est clara, quia implicat adesse in eodem loco duo capita, et judices universales.* (Petra Comment. come sopra, const. VI. Alexand. III. tom. 2. n. 14. p. 71.)

Il nucleo della ragionata dottrina è questo: competersi in proprietà di termini, e di senso il titolo di *ordinario* solo a colui, che menasi universalità di giurisdizione attiva esente per ogni sorta dal diocesano. Il Re Gran Maestro, comechè non sia in natura nè ecclesiastico prelado, nè vescovo, pure deffinito è da Papa Clemente *ordinario*. Che tal debba per esso Papa risaltare non è più a questionarlo, dunque non deesi cercare altro, che il modo di questo risaltamento ad *ordinario*. Il modo sta in quello, che è adattabile alla Grande Magistratura di un sagra militare ordine, sparso, o in propj tenimenti, o in escursioni, nel mondo. Perciò, che altro è mai adattabile alla condizione di *ordinario* così largita al Gran Maestro Costantiniano, che una attiva esenzione,



che un *nullius* ne' tenimenti, cioè in commende, chiese, collegi, case, conventi, ed in ogni luogo ove stanzj, ove volgasi l'ordine Costantiniano in soggezione al medesimo Gran Maestro? *Ordinarius . . qui habet universalitatem jurisdictionis*. O questo, o vana, che Dio tolga il dirlo, la parola *ordinario* dell' undecimo Clemente. Il qual modo d'interpretare torna il più naturale, trattandosi non di diocesi in tutto da sè, ma di un ordine militare, qua e là esistente, per sua struttura ambulatorio. Degli ordini militari nuove idee, nuove giure, e nuova applicazione. Altronde Clemente XI era stato avanti milite, e poi da cardinale, protettore dell'ordine Costantiniano. Egli Pontefice il maestro del giure canonico, egli conoscitore della natura di esso ordine, si volle, e non potè intendere altro colla parola *ordinario* al Gran Maestro, che una attiva esenzione, che un *nullius* da' vescovi dei luoghi Costantiniani, perchè ivi altro capo non si levasse che esso Gran Maestro, ed oggi il venerato nostro Sovrano. Potea Clemente altra idea concepir fuori di questa? S' intende sì dovere il Gran Maestro condurre al fatto cotal sua condizione per l' opera di uno ecclesiastico prelato, cui egli l' assoluta esenzione, ed il *nullius* in quanto vengente dall' *ordinario* trasfonda; salve sibbene le particolari attribuzioni a cotal prelato, le quali il gran priore egli il prelato, ancor riporta per la Clementina bolla *militantis*. Ma non han nome di ordinarij anche prelati della seconda sommessata specie? Lo hanno per una certa proprietà, od abuso di parola, a causa di lor rassomiglianza in varie cose cogli eminenti prelati. Lo hanno per una certa consuetudine, ed arbitrio, e non per suprema autenzia. Ma qui è il Pontefice, che appella solennemente in faccia alla chiesa tutta *ordinario* il nostro Gran Maestro, dunque qui una tale, e tanta parola sonar dee tutta della gagliardia

della sua forza, cioè di assoluta attiva esenzione da' vescovi, con quanto a questa esenzione conseguita.

*Riflessioni, e conseguenze sui tratti secondo, e terzo superiori del testo Clementino in onnimoda esenzione dell' ordine Costantiniano, e per esso del gran priore da' vescovi diocesani.*

Or ripigliando il filo del pienissimo testo, non è a durare stento, a cavarne la attiva perfetta esenzione, ed in questa il giure di disgiugnimento da' territorj de' vescovi, e quello degli ordini in pro dell' ordine Costantiniano, sue persone, e suoi luoghi. E qui in più chiarezza: commende, cappelle, chiese, e militi di ogni sorta, presenti futuri, e di ogni luogo, sottratti, e diliberi ma come? *perpetuo, penitus, et omnino, etiam in habitu, amplissime* da tutta giurisdizione, superiorità, visita, dominio, e potere di ogni generazione di vescovi, e di ordinarj locali; cosicchè questi tutti non debban pretendere ne' sopradetti luoghi, e persone Costantiniani giurisdizione, superiorità, dominio, e potere per ragione *etiam turbatae jurisdictionis, vel alterius etiam gravioris speciei, et specialem mentionem requirentis*; dovendo i militi stessi rispondere in ubbidienza, e soggezione *in omni, et quocumque casu* al Gran Maestro, come proprio *ordinario*, ed in quanto a lui *pleno jure in totum*, o a persona in ecclesiastica dignità costituita, che è il gran priore; e tutto questo *omnino privative quoad ordinarios locorum, aliosque omnes*.

Altri testi non reco, come non dico di alquante altre largizioni da Clemente XI impartite al Gran Maestro, per esempio il potere ei instituire commende, aprir chiese, ed incorporarle all' ordine, senza inchiederne consenso da ordinarj, o vescovi; (*nota 2. pag. 18., e 19*) ed al gran priore, per esem-

pio il potere recare egli ad esecuzione le lettere della penitenzieria, spedite a richiesta de' militi Costantiniani, (*nota 2. pag. 25.*) le quali non soglionsi accordare, che a' prelati di prima altura. Non arredo, non dico altro, bastando il testo riferito più che non è bisogno. Or anche il sol tinto de' principj canonici comprende, quanto ingagliardiscano, e mettano certezza alla totale esenzione attiva da' vescovi, e conseguenze da essa, quelle espressioni cioè i luoghi, e persone Costantiniane *perpetuo, penitus, et omnino, etiam in habitu amplissime*, per sempre in tutto, e per tutto, anche in abito, amplissimamente esenti, e diliberi da' vescovi; e ciò *ratione etiam turbatae jurisdictionis, vel alterius etiam gravioris speciei, et specialem mentionem requirentis*, per ragione ancor di turbata giurisdizione, od ancora di altra specie più grave, che esigga una speciale menzione; con ubbidienza, e soggettamento al Gran Maestro, e gran priore *privative quoad ordinarios locorum, aliosque omnes*, privatamente in quanto agli ordinarij de' luoghi, ed altri tutti cioè i vescovi. Potea parlare il Pontefice più largo, più stringato, e più concludente ad una onnimoda esenzione? Qui nulla manca, tutto è incluso, e nulla escluso. Nè non mai certo cotesta pienezza di parlare usano i Papi con i prelati inferiori di prima, o seconda specie. Dunque per l'ordine Costantiniano e suoi, esenzione attiva, territorio separato, e facoltà di ordini. Non vi va? Un altro pochino sul testo. Marcaste quel *turbatae jurisdictionis*? Strepitino i vescovi al far in tutto indipendente da essi de' Costantiniani, nulla ciò ostar debbe alla indipendenza di questi militi. Marcaste quell' *alterius etiam gravioris speciei, et specialem mentionem requirentis*? Ditemi in cortesia, qual' è quella cosa di specie più grave, di che vuolsi una speciale menzione? Certo no la esenzione passiva dalla legge dioce-

sana; che questa poi dassi non difficilmente, ed in certo volgare modo a corporazioni, chiese e luoghi, dovendosi di essa intendere le usitate espressioni, con che i Romani Pontefici esentano. Or a che altro restringesi in sostanza il potere episcopale? Al giure diocesano, ed al giure territoriale. La esenzione dal primo non esige speciale menzione, siccome cosa non eccezionale, e non riserbata, dunque la esigge la esenzione del secondo, che pure va eccettuato, e suolsi riserbare; dunque con quelle parole *alterius etiam gravioris speciei, et specialem mentionem exigentis* Papa Clemente intese la esenzione dal giure territoriale ai Costantiniani accordare. Marcate quel *omnino privative*? Di tutto lo accordato in fatto di esenzione ai Costantiniani vengano scemi, e privi gli ordinarj diocesani; come se dicesse loro il Papa: di ogni dritto su luoghi, e persone dell'ordine Costantiniano vo, che gli ordinarj diocesani di oggi in poi abbiano a rimanere spogliati e nulli: quei luoghi quelle persone non sono più nè di loro autorità, nè di loro preminenza. E lo stesso *privative* non esclude il *cumulative*, non dovendo avere i vescovi nè men la mera preminenza, una al prelado Costantiniano, su di luoghi, persone, ecose Costantiniane?

Or il gran priore per l'esercizio, che ha in atto di tali facultà non sale veramente a prelado di terza specie *nullius* con tanti territorj separati a lui soggetti, quanti i luoghi dell'ordine Costantiniano, e tra questi la Costantiniana comenda, e chiesa della Magione? Quindi egli in questa chiesa può adoperar quello, che ogni vescovo in sua diocesi, anche i pontificali ad ordinare, e delegarli. Dunque bene in sesto la fatta per lui delegazione de' medesimi a monsignor Benso, e' averli questi recato ivi al fatto. Deh! non vi scalmate poi tanto, vienmi qui contro un ser appuntino, che puossi ben limitare il senso del cennato testo. Puossi

con parole o con ragioni? Ed altri: che ha da fare poi la esenzione del territorio con la libertà degli ordini? Sì perchè esente il territorio, ognuno può fare in sua casa quello, che vuole. Ma Papa Clemente non nomina mai territorio od ordini. Ma egli col suo parlar vasto, largo, e generale non complete le peculiari cose, e le parti in quello intrinsecamente, incluse? Che mestieri di tritarle, e nominarle ad una ad una dispiegatone il tutto? Non più, e valga in ultima risposta un principio canonico, recato da Sant'Alfonso di Liguori: *verba generalia generaliter accipienda sunt*, non coartatone a capriccio il senso (*Lib. VI. tom. 2. n. 554.*) Io credo di avere interpretato il senso del testo Clementino senza alcuno stentato, naturalmente. Io credo di aver dato ben nelle leggi della canonica interpretazione, sopra arredate dal cardinal Petra. Io credo di aver con ciò scoperta dalla bolla di Clemente, senza stiracchiatura, e senza applicazione di una cosa all'altra, la verità della dativa esenzione attiva nel gran priore Costantiniano. Quindi egli con tal bolla per fare, e delegare, fuori limitazione, pontificali conferendo gli ordini nelle sue chiese ai suoi, o ai muniti di dimissorie, non avrebbe mestiere di altra bolla, o breve.

*Tratto del breve di Papa Benedetto XIII, e prime riflessioni.*

Ma non è passarci di un breve di Benedetto XIII *in apostolicæ*, sotto li 3 luglio 1725. Eccone il brano qui al proposito.

*Supplicationibus . . . Francisci Ducis nomine nobis hoc humiliter porrectis inclinati, eidem moderno ac pro tempore esistenti magno priore dictæ ecclesiæ, ut ipse quotannis quatuordecim personis militiæ præfatæ cruce insignitis, simulque expresse professis, in temporali ditione ipsius Francisci Ducis domicilium habentibus, et in futurum habituris, octo*

*scilicet in Parmensis, tribus in Placentinae, et todidem in S. Donnini civitatibus, vel diæcesibus commorantibus, quæ requisitis a concilio Tridentino qualitatibus præditæ fuerint, literas dimissoriales ad clericalem characterem, et ad omnes etiam sacros, et presbyteratus ordines suscipiendos concedere, libere, licite, et valide possit, et valeat, auctoritate Apostolica, tenore præsentium, concedimus, et indulgemus; ita tamen ut literæ dimissoriales prædictæ ad illum ex tribus episcopis Parmensi, Placentino, S. Donnini, in cujus civitate, vel diæcesi personæ præfatæ domicilium habebunt, dirigantur; præterquam si episcopus diæcesanus abfuerit, vel non esset ordinationes habiturus, vel sedes episcopalis vacaverit; tunc enim ad alterum, ex duobus episcopis prædictis ordinationes habentem, dirigi possint. . (Ved. queste note not. 2. pag. 26.)*

Pria che io profferi intorno a questo breve il mio parere, io vo premettere in su di esso alcuni altrui pensieri, che non lasciano di far pro alla quistione. Che al breve di Benedetto abbian, giusta la dottrina canonica, ancor fissa dal Santo Liguori, intera partecipanza le persone di altre chiese, e quale siasi di queste dell' ordine Costantiniano, non è a discuterlo. (Ved. in questo not. 2. num. 3. pag. 7. 8.) Il Papa accorda al gran priore non come a superior regolare, ma come a prelado ecclesiastico la facoltà delle dimissorie a quattordici de' suoi, che val quanto dire ordinare; non ostando alla sostanza del privilegio cotal numero. In quanto al doversi inviare gli ordinandi con dette dimissorie a' vescovi di Parma, di Piacenza, e di San Donnino, debbesi por mente, che questi nel breve non sono addimandati, relativamente ai Costantiniani, siccome ordinarj del luogo. Qual poi motivasi lì nel breve ragione dello inviare ad essi vescovi i Costantiniani ordinandi? Non altra, che il

domicilio in quelle diocesi, cosicchè per caso essi uscitine, non è egli a reputare, che ben potesse il gran priore spedirli per gli ordini ad ogni vescovo qualunque? Quindi dovendo in questo stare a rigor di termini; qualunque dei cherici Costantiniani, che non vive in quelle diocesi, non par debba essere mandato per gli ordini a' vescovi del luogo. Per ciò, non si può egli concludere, che il prescritto de' vescovi di Parma, Piacenza, e San Donnino sia stata una convenienza a solo essi, non in tutto in altri casi estensibile? Certo nel Tridentino intorno all'esser mandati gli ordinandi per gli ordini solo per riguardo a vescovi vicini, si discuoprono delle tracce.

*Altre riflessioni sul breve benedittino, difficoltà spianate,  
e conseguenze.*

Bene sta, ma siam fuori caso. Benedetto nel suo breve accorda dimissorie al gran priore Costantiniano non vescovo. Nell'idea di un tal prelato semplice prete, niuna meraviglia, che il Pontefice moderi in una tal quale norma l'uso delle accordate dimissorie. Oggi però elevasi il gran priore alla episcopale dignità. A che torna mai questo? Torna, che se ei può per virtù del suo gran priorato dar dimissorie a' suoi, ed ei può ora in virtù del suo sagra eminente carattere da per sè stesso ordinarli, cionciosiachè è principio canonico inconcusso, che chi ha balla di commettere agli altri le sagra ordinazioni, ha in uno balla di farle da per se stesso. (*Ved. in questo not. 2. n. 3. pag. 9.*) Però mi si oppone, che dovendo il gran priore spedire i suoi con le dimissorie a' tre detti vescovi di Parma, Piacenza, e San Donnino, così ei debbe ora ordinar i suoi col beneplacito de' vescovi locali diocesani. Io rispondo di no, che essendo

certa nel gran priore in vigor della facoltà di dimissorie la facoltà di ordinare, se egli dovesse rassegnar questa al beneplacito de' vescovi locali, ei intopperebbe nella contraddizione di averla in uno stesso, e di non averla. La quistione versa principalmente sull'abilità della persona. Il gran priore prete non è abile ad ordini, dunque per lui non altro, che il potere di dimissorie, in quella preserizione, che piacque a Papa Benedetto. Ma il gran priore vescovo è sì pur troppo abile agli ordini medesimi. Questo caso come non fu intraveduto dal Pontefice, così non può dirsi da lui per niun partito circoscritto, rimanendo nel gran priore vescovo illeso il giure canonico dalla facoltà delle dimissorie alla facoltà degli ordini; oltrechè poi non intercede tra questi, e quelle in una correlativa connessione fatto di ugual legge. Che poi, se dirò, il comandamento delle dimissorie ai tre vescovi di Parma, Piacenza, e San Donnino venir legge odiosa ai Costantiniani, da interpretarsi per loro in senso stretto, e da non estendersi a talento?

Ma di grazia vengonmi, qui contro: la limitazione per Benedetto delle dimissorie non è un tacito insinuare il gran priore un prelado non di alta terza specie, qual si pretende, che sia? Nulla. La sola limitazione, o allargamento di dimissorie non basta a provare il contra o pro della prelatura di terza specie, consistendo questa in un tutto insieme di rilevante, e più nella separazione di territorio. Di questo Benedetto non si briga, trattando di sole dimissorie, perchè di queste solamente pregato. Ei intorno al tanto quanto sul grado prelatizio del gran priore lasciò il punto, quale rimanea nella bolla Clementina *militantis*. Certo le quistioni, e questa sulla terza specie o no di prelatura in esso gran priore, non debbono aversi risolte con un supporre insinuazione del Papa al sì o al no, e ciò con-



forme il propio cavillare. Ci vogliono sì parole o esplicite, o implicite nette, e chiare all'ammettere, o negare un privilegio, quali sono state le addotte su di Papa Clemente, comprovanti territorio separato, dritto di ordini, e simili per i Costantiniani. Qui non debbo preterire una osservazione, che è utile a recider più di una difficoltà in questa materia. De' sopradetti, e di altri privilegj Clemente XI non tutto accorda immediatamente al Gran Maestro, non tutto al gran priore, non tutto ai militi, ma tutto sibbene all'ordine. Il gran priore dunque circa ai privilegj di territorio separato, e giure di sagri ordini per Clemente, se li deriva al fatto, e recali in esercizio sia pel Gran Maestro, sia per sè, certo per virtù piena dell'ordine stesso. Qualunque dunque la fonte, donde se li deriva, basta, che in atto li posseggia, od usi, per potere egli essere avuto prelato di terza specie, e *nullius*. Or tornando a Papa Benedetto, egli con la limitazione nel suo breve alle cennate dimissorie par non abbia operato altro, che un partito peculiare di prudenza per Parma, Piacenza, e San Donnino. Dunque or pel detto dal breve di questo Papa nulla cavasi o di pro, o di contro alla prelatura *nullius* del gran priore.

E sì questo breve fu un partito peculiare di prudenza intorno a quelle diocesi. Difatto Benedetto il diè, consentendo a risecare contrasti: *Franciscus Dux, qui a litibus, et controversiis abhorret, ad illas avertendas, seu dirimendas sibi prædictam facultatem ex integro per nos concedi . . plurimum desideret* (Ved. not. 2. pag. 27.) I contrasti non erano, che per colà. Questo breve è un privilegio, da poterlo pure usare l'ordine Costantiniano, quando si ben gli torna, posciachè *privilegia non dantur invitis*. I gran privilegj al Gran Maestro, al gran priore, ai militi, ed all'ordine Costantiniani in fatto di territorio

separato, e di facoltà ad ordini, e di altro, senza restringimento di sorta, che questo senso ben ne emerge come ho dimostrato, profluiscono, ripeto, dalla bolla *militantis* del Pontefice Clemente XI, lasciata stare intatta da Benedetto XIII. Niuna difficoltà, che il gran priore, ove non voglia avvalersi del breve di questo Papa, abbia per virtù di detta bolla potere, a conferire senza limitazione ai suoi, ed agli estranei, muniti di dimissorie, e sì ne' suoi stabilimenti, e chiese, i sagri ordini, e delegarli. Or bene la bolla Clementina sopra tutto è il gran vessillo di libertà, e d'indipendenza da' vescovi, che sventola nelle torri, e ne' campi dell' inclito sagro ordine militare del magno Costantino.

### Apostolico Monitorio, e comminazioni

3. Il nostro Inquisitore ci ordina di aggiungere, come a finitura della superiore dissertazione, un lungo brano del monitorio, e comminazioni, che Monsignore Alessandro Riario patriarca Alessandrino diresse in sostegno, e difesa de' privilegj Costantiniani dei Gran Maetri, e sì per peculiare commissione di Gregorio XIII, a tutte persone della cattolica chiesa. Però si avverta, di tali monitorj, e comminazioni per commissione della Santa Sede godersi l'ordine Costantiniano in pro de' suoi privilegj un sufficiente numero, come è a vedere nel tomo secondo del Musenga. Or dunque.

### ALEXANDER RIARIUS

#### DEI, ET APOSTOLICÆ SEDIS GRATIA

Patriarca Alexandrinus, et curiæ causarum cameræ Apostolicæ generalis auditor, nec non archivii Romanæ curiæ

scriptorum corrector, et defensor, et omnium, ac singularum literarum Apostolicarum universalis, et merus executor, a SS. D. N. specialiter deputatus.

*Universis, et singulis. . patriarchis, archiepiscopis, episcopis, aliisque locorum ordinariis, eorumque . . vicariis . . legatis, vicelegatis, nec non viris tam ecclesiasticis, quam saecularibus cujuscumque dignitatis, status, gradus, ordinis, et conditionis existentibus . . , ubilibet constitutis . . , quomodolibet in futurum etc.*

Salutem in Domino, et nostris hujusmodi, immo verius Apostolicis firmiter obedire mandatis.

Narrato da monsignor Riario sulla autenzia di una bolla di Paolo IV. a lui presentata da Andrea Angelo Flavio Comeno della famiglia de' Gran Maestri, e Gran Maestro anch'esso, la stessa bolla, come segue, pria riferisce.

*Bolla di Paolo IV in conferma di tutti gli antichi privilegi Costantiniani ai Gran Maestri.*

*« Paulus episcopus servus servorum Dei. Dilecto filio nobili viro Andreae Angelo Duci, ac Comiti, respectiveque Canonico Drivastensi, atque Dyrrachiensi, Puletensisque minoris Principi, salutem, et Apostolicam benedictionem. Cum a nobis petitur, quod justum est, et honestum, tam vigor aequitatis, quam ordo exigit rationis, ut id per sollicitudinem officii nostri ad debitum perducatur effectum. Eapropter, dilecte in Domino fili, tuis justis postulationibus grato concurrentes assensu, omnes libertates, gratias, concessionones, ac immunitates, et omnia alia indulta, et documenta a fel. record. Calisto III, Pio II, Sixto IV, Innocentio VIII, Paulo III, et Julio III, ac aliis Romanis Pontificibus praedecessoribus nostris, sive per literas Apostolicas, seu per motus*

*proprios, vel alias tibi, ac progenitoribus, et praedecessoribus tuis concessa, necnon privilegia, libertates, et exemptiones, ab inclytæ memoriae Leone I, et Michaelæ ultimo, ac aliis Imperatoribus, et Regibus, ac Principibus, aliisque Christianifidelibus, progenitoribus, et praedecessoribus tuis rationabiliter indulta, sicuti ea omnia, et singula, juste, et pacifice, hactenus possedisti, et possides mediate, vel immediate, tam pro te, quam eisdem successoribus tuis (ut praefertur) auctoritate Apostolica confirmamus, et praesentis scripti patrocinio communimus. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostrae confirmationis, et communitationis infringere, vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attentare praesumpserit, indignationem Omnipotentis Dei, ac beatorum Petri, et Pauli apostolorum ejus se noverit incursum. Datum Romae apud S. Petrum, anno incarnationis dominicae MDLV. III. Kal. Decembris, Pontificatus nostri anno primo.»*

*Notificazione, ed intima della bolla di Paolo IV.—trina monizione, e comandamento, che le sopra dette tutte persone sacre, e secolari di qualunque dignità, e stato, cui è fatta tal notificazione, e intima, o monitorio, facciano possedere, e goder pacificamente i privilegj Costantiniani allo illustrissimo Andrea Flavio Angelo, e suoi successori, cui spettano; e non consentano le dette persone, che altri abbiano cotali privilegj a perturbare, e molestare, o esse stesse li perturbino, e li molestino.*

« Post quarum quidem literarum praesentationem, et receptionem nobis, et per nos, ut praemittitur, factas, fuimus per dictum illustrissimum dominum Andream Angelum principalem in praeinsertis literis principaliter nominatum, debita cum instantia requisiti, quatenus ad executionem dictarum literarum Apostolicarum, et contentorum in

eisdem, procedere dignaremur, et juxta formam concilii Tridentini, sessione XXV, capit. incipiente legitima patronatus jura etc., nec non ibidem de reservationibus jurium Principum etc. Nos igitur Alexander Riarius patriarcha, judex, et executor, ac archivii corrector, et defensor praedictus attendentes requisitionem hujusmodi fore justam, et rationi consonam, volentesque mandatum Apostolicum, supradictum, reverenter exequi, ut tenemur, idcirco auctoritate Apostolica, et vigore nostri officii auditoris curiae causarum dictae camerae, ac hujusmodi archivii Romanae curiae correctoris, praedictas literas Apostolicas, et hunc nostrum processum, ac omnia, et singula in eis contenta, vobis omnibus, et singulis supradictis, et vestrum cuilibet intimamus, insinuamus, et notificamus, ac ad vestrum, et cujuslibet vestrum notitiam deducimus, et deduci volumus per praesentes; vosque nihilominus, et vestrum quemlibet tenore praesentium requirimus, et monemus primo, secundo, tertio, et peremptorie communiter, vel divisim, ac vobis, et vestrum cuilibet in solidum, in virtute s. obedientiae, et sub infrascriptis sententiarum poenis districte praecipiendo mandamus, quatenus infra sex dierum spatium post praesentationem, seu notificationem praesentium, et requisitionem vobis, seu alteri vestrum factas, et postquam pro parte dicti illustrissimi domini Andreae principalis, et ejus successorum, vigore praesentium super hoc fueritis requisiti, seu alter vestrum fuerit requisitus immediate sequendo, quorum sex dierum duos pro primo, duos pro secundo, et reliquos duos dies, vobis universis, et singulis supradictis pro tertio, et peremptorio termino, ac monitione canonica assignamus; dictos illustrissimum D. Andream Angelum, suosque successores, omnibus libertatibus, immunitatibus, privilegiis, et indultis per fel. rec. Calistum III,

Pium II, Sixtum IV, Innocentium VIII, Paulum III, et Julium III, et alios Romanos Pontifices praelibatos, D. N. Papae praedecessores, progenitoribus ipsorum illustrissimorum DD. Andreae, ac eorum successoribus, quomodolibet concessis, necnon libertatibus, facultatibus, et exemptionibus saecularium exactionum, a recolendae memoriae Leone I, ac Michaele ultimo, aliisque Imperatoribus, ac Regibus, et Principibus, aliisque Christifidelibus, et dictis progenitoribus, eorumque successoribus similiter concessis, et indultis, pacifice uti, frui, et gaudere faciatis, juxta privilegiorum, indultorum, libertatum, et immunitatum, ac literarum de super confectarum vim, formam, continentiam, et tenorem, et alias in omnibus, et per omnia, prout in ipsis privilegiis, indultis, libertatibus, immunitatibus, ac literis de super confectis continentur; non permittentes dictos illustrissimum D. Andream, ac suos, et cujuslibet ipsorum successores, contra privilegiorum, indultorum, libertatum, et immunitatum, ac exemptionum praedictarum continentiam, et tenorem, in persona, vel bonis, tam *spiritualibus*, quam temporalibus suis, et per eos nunc, et pro tempore obtentum per illustrissimum Dominum, et pro tempore existentem, Venetorum Ducem, ac consiliarios, et advocatores communes, ac procuratores S. Marci, aliosque tam in Urbe, quam ubique locorum, et terrarum per universum orbem dominos, tam ecclesiasticos, quam temporales, et personas alias quascumque cujuscumque dignitatis, status, gradus, ordinis, conditionis existentes, ac per totum orbem constitutas, quomodolibet molestari, perturbari, inquietari, aut quovis modo impedire tacite, vel expresse, directe, vel indirecte, quovis quaesito colore; inhibentes insuper vobis omnibus, et singulis supradictis, aliisque quibuscumque, quibus praesentes nostrae literae praesentatae fuerint, in virtute S. O-

bedientiae, et sub excommunicationis, ac quinque millium ducatorum auri de camera eo ipso, pro una camerae apostolicae, et altera dictis illustrissimis viris, aut pro eis agentibus, irremisibiliter incurrendis pœnis, ne visis praesentibus debeant, aut eorum alter debeat ipsos illustrissimos Andream, suosque successores, quominus privilegiis, immunitatibus, libertatibus, facultatibus, et exemptionibus praedictis, aliisque omnibus, et in singulis literis de super<sup>o</sup> confectis contentis, pacifice uti, potiri, et gaudere possint, et quilibet eorum possit impedire, inquietare, aut quoquomodo molestare, perturbare, aut inquietare, vel impediendi, aut molestandi consilium, vel favorem praestare. »

*Pena ai capitoli, collegj, chiese, monasteri, come a patriarchi, arcivescovi, e vescovi, se contradicessero, o impedissero i privilegj Costantiniani del Gran Maestro, e suoi successori, o se a contradicenti o impediendi gli stessi privilegj dessero favore; cioè ai capitoli, collegj, chiese, monasteri, e cappelle d'interdetto, ed ai patriarchi, arcivescovi, e vescovi prima di proibizione per sei giorni ad entrare in chiesa, indi di sospensione a divinis, e poi di scomunica.*

« Quod si forte praemissa omnia, et singula non adimpleveritis, seu distuleritis contumaciter adimplere, mandatisque, et monitionibus nostris hujusmodi, imo verius Apostolicis non parueritis realiter, et cum effectu; nos in vos omnes, et singulos supradictos, qui culpabiles fueritis in praemissis, et generaliter in contradictores quoslibet, et rebelles, ac impediendes illustrissimum Dominum Andream, aut successores suos praedictos super praemissis in aliquo; aut ipsis impediens dantes auxilium, consilium, vel favorem publice, vel occulte, directe, vel indirecte, quovis quaesito colore, vel ingenio, cujuscumque dignitatis existant, ex nunc, prout ex tunc,

et e contra praedicta sex dierum canonica monitione praemissa excommunicationis, in cap. vero conventus, et collegia quaecumque in his forsan delinquentia, rebellantes ecclesias, monasteria, et cappellas interdicti ecclesiastici sententias ferimus in his scriptis, et etiam promulgamus, vobis vero, reverendiss. et reverendis patribus, dominis patriarchis, archiepiscopis, et episcopis dumtaxat exceptis, quibus ob reverentiam vestrarum pontificalium dignitatum deferimus in hac parte: si contra praemissa, vel praemissorum aliquod feceritis, vel fieri mandaveritis per vos, vel submissas personas, publicè, vel occultè, directe, vel indirectè, quovis quaesito colore, vel ingenio ex nunc, prout ex tunc, et è contra hujusmodi canonica monitione praemissa, sex dierum ingressus ecclesiae interdicimus in his scriptis, si vero hujusmodi in interdictum per alios sex dies praedictos sex immediate sequentes sustinueritis, vos in eisdem scriptis, sibi canonica monitione praemissa suspendimus a divinis; verum si praedictas interdicti, et suspensionis sententias per alios sex dies praedictos duodecim immediate sequentes animo, quod absit, sustinueritis indurato, vos ex nunc, prout ex tunc, et è contra hujusmodi canonica monitione praemissa excommunicationis sententia auctoritate Apostolica supradicta innodamus, etc.

Datum . . Romæ ann. . 1575. die . . 17 nov. »

(Musenga tom. 2. pag. 215).

Che in questo superiore monitorio, e comminazione non sia apposto all' illustre Andrea Angelo il titolo di Gran Maestro, o non dicasi privilegj Costantiniani poco monta, che di tale carico, e di tali privilegj Costantiniani è il senso. Difatto lo stesso Monsignor Riario pubblicando l'anno 1578 altro monitorio, e comminazione ripete a un di presso le stesse parole che sopra, però con lo ap-



picco netto di Gran Maestro, privilegj, ed ordine Costantiniani, come in Musenga. (*Tom. 2. pag. 225.*) Oltreacciò quanto è di documenti riferiti lì, e da Papa Paolo IV, e dallo stesso Riario, tutto appartiene all'ordine, e Gran Maestri Costantiniani. Aggiungasi, che monsignor Lantes bandendo un altro monitorio al 1603 in pro del legittimo Gran Maestro, ove ad ogni tratto sono espresse le parole ordine, o religione Costantiniana, il riferisce a quello dato da Monsignor Riario il 1575. (*Musenga ivi pag. 244.*) Notisi in ultimo l'illustre Andrea Angiolo aver governato la religione insieme con suo fratello Girolamo Angelo Flavio; per cui solo questo, e non quello è inserito nel catalogo de' Gran Maestri in questo libro. (*V. note pag. 77.*) Se a Dio piacerà speriamo, dar più integro, e più cronologico cotesto catalogo de' Gran Maestri dal Giustiniani.

Sebben che che sia di ciò, egli appare ancor dal sopra riferito monitorio, e comminazioni un deciso impegno, ed una profusa generità della Sede Apostolica a favorire l'ordine Costantiniano. Così è stato per la parte de' Papi; come egli è stato ancor per la parte de' Sovrani o estranei, o Gran Maestri ad esso ordine. Noi l'abbiam mostrato qui in più pagine; ed in quanto al favor sommo, che il nostro vivente Sovrano Gran Maestro ha mai sempre compartito al Costantiniano ordine, ci si da a mani giusto or ora una riprova nel seguente, diretto dal gran priore a monsignor Benso, che ci viene imposto di commetterlo, comunque in ultimo, a questa stampa.



*Gran Priorato del Reale, e militare ordine Costantiniano di S. Giorgio.*

Napoli 4 Agosto 1852.

6 *Eccellenza Revma*

Dal ministero, e Real segreteria di stato della presidenza del consiglio dei ministri, in data del p. p. mese num. 943, mi viene partecipato quanto segue :

*Eccellenza Revma*

Il delegato di S. M. Gran Maestro per l'amministrazione della Real commenda Costantiniana della Magione mi comunicava in data del 23 giugno ultimo una Sovrana risoluzione, che lo facolta a conferire direttamente colla M. S. per gli affari temporali di detta commenda, e ad usare di alcune norme di amministrazione; non che lo autorizza ad avvalersi per l'amministrazione medesima di taluni impiegati del ramo finanziario; escluso però sempre l'intervento della finanza, in coerenza del Rescritto del 21 maggio di quest'anno. — In seguito di che avendo rassegnato un tale affare a S. M., si è la M. S. benignata prescrivere nel consiglio ordinario di stato di quest'oggi, che di tutti gli ordini, che piacessele emettere per l'organo del surriferito delegato intorno al temporale della commenda, se ne dia comunicazione al ministro presidente per semplice intelligenza, e perchè se ne abbia memoria nell'archivio della Reale deputazione Costantiniana; *fermo rimanendo, che per le cose tutte della chiesa della commenda medesima, debba esclusivamente ingerirsene V. E. Revma, quale gran priore Costantiniano.*

Nel Real nome lo partecipo a V. E. Revma per sua in-

telligenza, e perchè si serva di farne l'uso, che ne risulta di sua parte.

Ed io il partecipo all'E. V. Revma per sua intelligenza.

Il Gran Priore — *Pietro Naselli.*

(Continuazione della nota 17.)

### III.

I Cavalieri Costantiniani possono essere investiti di benefizj ecclesiastici secolari, senza altra dispensa della Apostolica Sede. Così nelle notizie.

In pruova di ciò ecco il seguente decreto della congregazione del concilio.

« Diebus proxime præteritis fuit ad instantiam episcopi Illerdensis Sanctitati vestrae supplicatum, quatenus dignaretur committere congregationi concilii resolutionem dubii infrascripti.

« An milites ordinum militarium Sancti Lazari, Sancti Stephani, ac Costantiniani sub titulo Sancti Georgii, possint beneficia ecclesiastica, saecularia absque dispensatione Apostolica obtinere? Et congregatio de ordine Sanctitatis Vestrae id resolvit, in ordinibus militaribus Sancti Lazari, ac Sancti Stephani, quod possunt. In ordine tamen Constantiniaco sub titulo Sancti Georgii resolutio capta non fuit, an dicta militia Costantiniana sub titulo sancti Georgii esset religio?

« Supplicatur Sanctitati vestrae, ut eidem congregationi de novo committere dignetur tam resolutionem istius novae dubitationis, quam in alia propositae, ut sic episcopus Illerdensis mature valeat deliberare, quomodo se gerere debeat circa praesbyteros, et alios clericos professos praedictae militiae Costantinianae habitum deferentes, unde videtur dandum esse dubium infrascriptum.

« An militia Costantiniana sub titulo Sancti Georgii sit vere, et propriè religio, ita quod milites professi, qui præsbyteri, seu clerici sunt, non possint obtinere beneficia ecclesiastica saecularia absque dispensatione Apostolica? »

*Joannes Mora procurator Episcopi Illerdensis.*

« Die decima octobris 1576. congregatio concilii, cui interfuerunt Rusticucius, Justinianus, Cusanus, Pereti, Montaltus, Pallavicinus, Matthaei, Plati, Blanchetus, Mantice, censuit: *prætensos milites, qui Costantiniani sub titulo S. Georgii nuncupantur, posse obtinere hujusmodi beneficia absque dispensatione Apostolica.* »

« Ita reperitur in libro decimotavo positionum sacrae congregationis concilii, existente in archivio ejusdem sacrae congregationis in Vaticano, et decretum est registratum in regesto authographo decretorum sub dicta die, et anno. In quorum fidem etc. Datum Romae 5 aprilis 1672. »

*Stephanus archiep. Brancacius episcopus Viterbiensis sac. congregationis concilii Secretarius. (Mugasenga tom. 2. pag. 236.)*

Appunto ogni cavaliere Costantiniano può in vigor di questo superiore decreto acquistare, e ritenere qualunque beneficio, senza inchiederne dispensa dalla Santa Sede. E molti Costantiniani ne hanno acquistato, e ritenuto. Tra questi è notabile il cavaliere D. Guglielmo Moncada. Egli ignorando il detto decreto della congregazione del concilio, chiese dalla Santità di Pio VII, che potesse, perchè Costantiniano, comunque ammogliato, avere il gran beneficio della badia di S. Spirito in Sicilia. Pio VII senza alcuna difficoltà il consentì a lui, perchè Costantiniano, col peso sì, che il Moncada facesse adempiere, o adempisse egli stesso i pesi di ogni fatta a tal beneficio annessi, come dal breve di esso immortal Papa, *exponi nobis* li 20 novembre 1807. Al

1812 il vescovo di Mazzara spogliava il cavaliere Costantiniano D. Gioachino Milo del beneficio di S. Margherita. Ricorso dal Milo al Re Gran Maestro, Sua Maestà volle per l'organo della giunta de' presidenti, e consultori, che si cancellassero le lettere del Mazzarese vescovo contro il Milo Costantiniano, e che questi rimanesse in possessione del già tenuto da lui ecclesiastico beneficio.

### *Conclusione finale*

Eccoci al termine della nostra stampa, venuta avanti in più parte, possiam noi dire ancora coll'impareggiabile scrittore dell'Ebbero di Verona, non come altri libri, che gli scrittori concepiscono in mente, incarnano collo stile, e per ultimo mettono alla luce pieni di vita, ed interi; ma quasi a scatti, andando, e crescendo co' movimenti, e progressi della quistione.

E ciò perchè cagione? Pel molto d'idee, di documenti, nati ancora nello intramezzo, e per una pressa sì a questa stampa dagli aventivi interesse. In quanto al nostro Inquisitore, egli ai suoi tanti meriti, e zelo coll'ordine Costantiniano, ha aggiunto ancora questo, di suggerire, e confortare la stessa stampa. Una stampa nella ignoranza oggimai qua rispetto a cotal ordine illustrissimo chiarisce, disinganna, ed attuta. Il volerla il più presto è stato dettato ancor dalla contingenza della suscitatasi opposizione a Monsignor Benso, ed alla indipendenza della Costantiniana chiesa della Magione. Se questa stampa dunque non può venir finita, dice quanto or bisogna, a giustificare il fatto di questo ottimo vescovo, ed a sostener nelle sole native mani del gran priore, anzi di Sua Maestà, il Re Gran Maestro, la chiesa sopradetta.

Si eccoci al termine della nostra stampa. Se la pressa

dunque ci ha interdetto di darla in perfezione. non ci ha potuto sibbene interdire di avere a lampo, e guida del nostro corrente calamo una cara, ed imponente immagine, la Santa Sede di Roma. Questa è per noi in ogni cattolico senso il centro, ed il perno di ogni bene al mondo. O tempi antichi, e moderni rifatti, ed immegliati ognor più dall'influsso beneficio di tanta divina Sede! O matti, e stolti, per non chiamarli scelleratissimi, coloro, che voleano tempo fa rigenerata, sibbene ad un farnetico di civiltà, la Italia, ed il mondo, senza il seditore augusto di quella Sede il Pontefice! Pio IX partì da Roma, e lo stato Romano, e Roma assai più, divenne un covile non mai visto di demagogiche feroci belve, con tanto sacerdotale sangue in Roma stesso disperso. Ma peran tali, e tante infauste memorie.

Questa Sede è per noi, come debbe essere per ogni uom cattolico, l'oracolo di Cristo stesso, la colonna, ed il firmamento di ogni verità. Nè ci vanno per ciò a garbo quelle dottrine, le quali per non scometersi da cattolicità, sanno bene coprirsi del vello onorato di un certo gallicismo. Pietro visse, e morì in Roma, e non in Gallia, nè in Piemonte, nè altrove. Egli è il solo, cui Cristo commise il pascolar le pecore, e gli agnelli. Par dunque, che sia miglior partito il tenersi in tutto ben fermo con Pietro, cioè con ogni dettato de'suoi successori, ed oggi di Pio IX, in cui egli perpetuamente si vive. Da ciò due avvertenze. Prima, che noi in questa stampa abbiam mirato far risaltare i Romani Pontefici, come capi, padri, e benefattori per le tante lor concessioni, e privilegj alla Sagra Costantiniana milizia. Seconda, che quanto ci ha concetti, e parole in questa scritta, in che avrem potuto errare, non certo per mala fede, ma per involontario inganno dell'intelletto, noi intendiam tutto tutto sottomettere allo infallibile giudizio della Sede di Pietro. Noi con-

danneremo con ogni riverenza tutto quello in dottrina, ed in altro, che questa Sede ha condannato, e condannerà.

Il rispetto alla Santa Sede debbe di necessità inclinarci al dovuto ai vescovi, e ad ogni ecclesiastica persona. Noi l'abbiam detto, ed il ripetiamo, nei vogliam loro questo rispetto intatto, ed illibato, increscendoci moltissimo, quanto udiamo, e veggiamo, in questi tristi tempi, cosa ad esso contraria. Onde se abbiam trattato con qualche impegno la Costantiniana indipendenza da' vescovi, ciò non è stato altro che sostenere il dritto Costantiniano, che battere solo in punta di ragioni, e non un volere attaccare le venerande persone, ed il carattere episcopali; come ciò è stato un voler magnificare le largizioni de' Papi all'ordine Costantiniano, e la persona del Re Gran Maestro, del gran priore, e di tutti i militi nostri, che ne vanno ornati, e belli.

Quindi altra cara immagine abbiamo avuto presente al nostro scrivere, ed è stata quella del Re nostro signore. Confessiamo di sentir della tenerezza per lui, perchè egli bene il vale. Sebben lasciamo in ciò i concetti in sulla persona, e prendiam quelli della Religione. Come non sentir tenerezza per un Sovrano, quando veggiamo fiorir sotto al rezzo degli esempj e de' sostegni di lui cotesta Religione? Dopo il veduto, ed il provato agli or valichi tristi anni, quando per isgominare la chiesa, agognarono gli uomini delle tenebre sgominare in un le auguste Sovranità, comunque invano, sembra infallibile documento, andare oggimai la Religione co' Sovrani, almen certo coi bene ordinati governi, che non originino dalla infernale demagogia. Si tenerezza al nostro Sovrano, che esprimasi peculiarmente in una incessante preghiera all'Altissimo, perchè lo Altissimo voglia renderlo ogni dì più caro, più prosperoso, e più felice, ogni dì più degno di se, ed in un più degno di regnar poi con Cristo nel miglior beato regno de' santi.





## SOMMARIO DELLE NOTE

### PREFAZIONE

Monsignori Garrano, e Gravina, quali gran priori Costantiniani conferirono i sagri ordini nella chiesa Costantiniana della Magione — il dritto per remunerazione non mai prescrive — necessità di queste note — dissertazioni in esse inserite . . . . . pag. 1

### NOTE

1. Mongitore, e Fazello sulla Magione — anno della fondazione di essa—origine de' cavalieri religiosi Teutonici — cenno sulle bolle agli abati in detta Magione — visite ivi antiche, e nuove . . . . . p. 3
2. Brevi, motuproprj, bolle de' Papi, e monitorj in pro dell'ordine Costantiniano — ample facoltà al medesimo di Clemente XI., e di Benedetto XIII., applicabili alla Magione — discorsetto su di queste facoltà — comunicazione di privilegj, ed interpretazione larghissima di questi, se remuneratorj — la facoltà nel gran priore di dimissorie traesi quella di ordinare — testi della bolla di Clemente, e del breve di Benedetto — Magione volta in commenda Costantiniana per dritti della corona — Altofontè, Prizzi, e Palazzo Adriano una conferma di tali dritti — quindi la Magione ancor Reale — il capo nella chiesa di essa un rettore, oggi Monsignor vescovo Benso—Iodato—dispacci Reali, pe' quali la chiesa della Magione è dichiarata Costantiniana, sono le rendite di questa commenda separate da quelle dello stato, debbesi il capo di detta chiesa chiamare rettore, e non priore, e vengono elevati i preti della medesima a Costantiniani — risoluzione ultima Reale — breve commento ad essa, e brano di lettera da Napoli; che l'arcivescovo di Palermo non eserciti alcuna giurisdizione alla Magione — rescritto Reale contenente cotale

- risoluzione, e che i beni della Magione, siccome appartenenti all'ordine Costantiniano, sieno amministrati dal Fiscale di detto ordine, qual delegato di S. M. Gran Maestro . . . . . p. 6
3. Assoggettamento del clero della Magione ai gran priori, e visite — il perchè della solenne processione in Palermo del *Corpus* dalla chiesa della Magione—processione del *Corpus* all'ottava per detto clero con insegne, entro un definito distretto, per Reale dispaccio—libera facoltà d'insegne in publico in ogni tempo, e luogo agli ecclesiastici fregiati della croce Costantiniana, e da fregiarsi — bando per la processione di S. Agata dalla Magione . . . . . p. 36
4. La Costantiniana chiesa della Magione sotto al suo peculiare prelato, perchè Reale, ed entrante perciò nel dritto de' Re, pel quale essi ponno aversi un aulico prelato in indipendenza dai vescovi, ed anche perchè l'ordine Costantiniano sempre aderente, ed intimo a Sovrani Gran Maestri — giubileo — abitazione, ed emolumenti agli ecclesiastici Costantiniani — cenno sul clero della cappella palatina . . . . . p. 39
5. Teutonici precettori grandi, e piccoli — introduzione di questi religiosi militi in Palermo alla Magione — loro cessarsene — decreto Reale sui beni di essa, e sul trasmutamento della medesima in commenda Costantiniana — elogio ai defunti Reali commendatori Don Gennaro, e Don Leopoldo Borboni . . . . . p. 43
6. Gran priori dell'ordine Costantiniano — gran priore per Ferdinando III in Napoli, fatto esente dalla giurisdizione dell'arcivescovo di colà — applicazione di tale esenzione in Palermo — Il gran priore il vero legittimo prelato ordinario in sul clero, e chiesa della Magione, la quale perciò non è mai stata nè acefala, nè di due teste — quindi sommissione voluta, ed ottenuta da' gran priori a se stessi di quel clero . . . . . p. 52

7. Storiella di S. Giovanni de' Leprosi di proprietà dell'ordine Costantiniano, perchè oggi spettante alla Costantiniana Commenda della Magione . . . . . p. 55
8. Commenda della famiglia Spuches, oggi del Duca di Caccamo — studio grandissimo di questo nobile Inquisitore per l'ordine Costantiniano, e Costantiniana chiesa della Magione . . . . . p. 56
9. Giulio III per l'origine dell'ordine Costantiniano da Costantino — passaggio del Grande Maestrato ne' Farnesi in Parma, e ne' Borboni Farnesi in Napoli — dissertazione sul dritto de' Re delle due Sicilie al Grande Maestrato Costantiniano — ingerenza di essi Re sull'ordine Costantiniano in Parma — nè la Duchessa Luigia, nè altro Duca di Parma ha oggi dritto a cotal Maestrato — questo riconosciuto nel nostro augusto Sovrano Ferdinando II da Pio IX—catalogo de' Gran Maestri da Costantino sino al medesimo Ferdinando Gran Maestro — Sovranità immediatamente da Dio — si ribatte 'il sistema, che la vuol da lui mediate — Ferdinando II commendato dal Francese de-Dalmas, e dal prete Parisi—risalto vieppiù alla Sovranità pel Maestrato Costantiniano . . . . . p. 60

## NOTE ALLA NOTA 9.

1. Breve di Pio IX in italiano—dato originale ad inchiesta del nostro Sovrano — questa inchiesta un esatto segnale di cattolicismo — alcuni tratti di riverenza di esso Sovrano a Pio IX in Gaeta—dispaccio Reale, col quale si assegna in maggiorasco al Conte di Lucera la commenda Costantiniana di Monticchio, ed Acquatetta.
2. Riflessioni sull'incarico ai vescovi, di rivedere gli scritti di cose sagre per la stampa, e che debbano consentire, che si stampino, quando nulla osti, avvegnachè trattassero questioni contro di essi vescovi . . . . . p. 90

10. Giurisdizione del gran priore quale? — preti della chiesa della Mägione, loro vesti, e nome — cenno sull'ordine de' cavalieri Gerosolimitani — cherici Costantiniani — in che debba por mente il prete Costantiniano . . . p. 99
11. Prospetto delle regole, e statuti dell'ordine Costantiniano — sono savissimi, e generosi — vestizione, e professione del marchese Rostagni . . . . . p. 103
12. Sergio II. col monogramma Costantiniano — Carlo III. alla sua coronazione in abito di Gran Maestro Costantiniano—corretto di ciò il Palmieri nella storia di Sicilia— procuratore, e protettore dell'ordine Costantiniano . . . p. 106
13. Stemma Costantiniano sul portone dello Inquisitore duca di Caccamo . . . . . p. 107
14. Regolamenti sugl'inquisitori — riflessioni intorno alle ingerenze loro, e di altri secolari sulle cose ecclesiastiche —le ingerenze degl'inquisitori in origine dalla Sede Apostolica — decreto, pel quale il signor duca di Caccamo venne eletto Inquisitore Costantiniano—breve riflessione su tal decreto. . . . . p. 109
15. Voto per fondazione di nuove Costantiniane commende . . . . . p. 116
16. L'ordine Costantiniano vera religione militare—gli ordini attivi, tra i quali i militari, di più vanto, che i contemplativi — se S. Leone abbia approvato l'ordine Costantiniano — se questo sia oggi sola decorazione — studio della chiesa per gli ordini militari — e di Pio IX nel concor- dato con la Spagna per quelli di questa corona — ivi loro territorio separato, ed onnimoda esenzione da' vescovi, con un proprio gran priore vescovo . . . . . p. 117

## I.

17. Elezione dal Re, ed istituzione dal gran priore di Monsignor Benso a rettore della Costantiniana chiesa della Mägione — elogio fatto dal Re, e dal gran priore al Benso — loro marcate parole sulla giurisdizione indipendente

di esso gran priore in detta chiesa — possesso li dato a Monsignor Benso — squarcio di ciò dall' *Eco* della Religione — silenzio dell'arcivescovo a tale rettorato, e possesso — giuramento del nuovo rettore — sollecitudini, e zelo di monsignore il rettore ai vantaggi fisici, e morali della detta sua chiesa — stato in che trovolla — per qual cagione l'amministrazione della Magione era passata alla finanza, or devoluta all'ordine — il gran priore concede a monsignor Benso abiti pontificali nella chiesa della Magione — e la facoltà di conferir dentro essa *nullius* gli ordini sagri — uso al fatto di tali concessioni — quarantore nella chiesa della Magione l'anno 1852 — ministeriale su di esse, e sul richiesto ristauero di essa chiesa — verbali delle ordinazioni — officio di rimostranza per parte del cardinale arcivescovo Pignatelli — riposta a questo da monsignor Benso — protesta — alcune osservazioni su quell'officio — dottrine in punto di confessori. . . . . p. 126

NOTA AL N. 1 DELLA NOTA 17.

Facoltà spirituali nei Sovrani dalla Santa sede — la Sovranità per sua eccellenza da Dio condizione eminente a tali facoltà — più gemme in più sagre prerogative alla corona dei nostri Sovrani — detto del fu cardinale arcivescovo Trigona sulla Legazia Apostolica — utile di questa ai Siciliani — risposta di Sua Maestà ad una dimanda dei vescovi Siciliani intorno ad alcuni atti di essa Legazia — più magnificenza, ed onore nei Papi concedendo essi ai Sovrani giurisdizione spirituale — colletta pel Re dal concilio di Palafox . . . . . p. 160

II.

Dissertazione sulla prelatura eminente *nullius* del gran priore Costantiniano in forza di attiva esenzione nativa

per nulla mai soggezione ad alcun vescovo — e dativa per privilegio — sviluppo di alcuni tratti della bolla di Clemente XI *militantis*, e del breve di Benedetto XIII *in apostolicae* — applicazione alla chiesa della Magione — conseguenze — monitorio, e comminazioni ad ogni fatta uomini, anche patriarchi, arcivescovi, e vescovi di tutta la chiesa, se impedissero, o perturbassero i privilegj dai PCpi, e dai Sovrani al gran Maestro Costantiniano — ministeriale — per essa l'ingerenza sulle cose della chiesa della Magione al gran priore. . . . . p. 166

### III.

I cavalieri Costantiniani capaci di beneficj ecclesiastici secolari, senza dispensa della Santa Sede — decreto di ciò della congregazione del concilio — conclusione finale p. 219

